

ANNO XXIII - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1971

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1971

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(1212534) Roma, 1971 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 501
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 546
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 556
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 583
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 590
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 688
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 717

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 99
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 102
CONSULTAZIONI	» 141

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>Le quote di società di persone nell'imposta di registro</i>	pag. 649
DONADIO G., <i>Disastro del Vajont e pretesa responsabilità civile del Ministero Lavori Pubblici</i>	> 718
ROSSI A., <i>Crediti tributari contestati e loro ammissione nel passivo del fallimento</i>	> 590

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Concessioni di utilizzazione di acqua pubblica - Diritto della Amministrazione concedente al canone - Ingiunzione di pagamento - Sospensione della prescrizione estintiva quinquennale per effetto della pendenza di ricorso amministrativo proposto dall'interessato - Esclusione, 704.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione Siciliana - Diritto dell'appaltatore al risarcimento del danno per il ritardo gravemente colposo di organi dell'Amministrazione appaltante nella emissione dei certificati di acconto e dello stato finale e nella effettuazione del collaudo - Decadenza per mancata iscrizione delle relative riserve - Esclusione, 699.
- Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione Siciliana - Ritardo gravemente colposo di organi della Amministrazione appaltante nella emissione dei certificati di acconto e dello stato finale e nella effettuazione del collaudo - Applicabilità dell'articolo 40 del Capitolato generale statale OO.PP. 1895, richiamato contrattualmente - Esclusione, 698.
- Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione Siciliana disciplinato per richiamo contrattuale dal Capitolato generale statale 28 maggio 1895 - Supplente - Nozione - Computabilità a suo debito delle anticipazioni concesse all'appaltatore poi fallito dall'Amministrazione appaltante - Sussiste, 688.
- Appalto di opere pubbliche - Revisione - Facoltà dell'Amministrazione appaltante di conce-

dere all'appaltatore anticipazioni sull'importo della eventuale, futura revisione - Successivo accertamento che all'impresa non spetta alcun compenso revisionale - Prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'acconto - Decorrenza dalla data del pagamento del medesimo - Esclusione - Decorrenza dalla data della chiusura del procedimento revisionale - Sussiste, 708.

ARBITRATO

- Procedimento arbitrale - Nullità dell'atto iniziale - Estensione agli atti successivi - Sussiste - Denuncia di invalidità derivata - Necessità che l'indagine del giudice si estenda all'atto da cui discende la nullità - Sussiste, 711.

CACCIA E PESCA

- Regime di caccia controllata - Sanzioni per l'inosservanza - Violazione del principio di legalità - Esclusione, 529.

CALAMITÀ NATURALI

- Inondazione, frana o valanga - Inondazione e frana colposa - Sussistenza del reato - Fattispecie, con nota di G. DONADIO, 717.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Potere del Prefetto di ritiro della patente alle persone diffidate - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 543.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Azioni pos-

- sessorie nei confronti della pubblica Amministrazione - Improbabilità - Limiti, 551.
- Bellezze naturali - Collegio peritale per la determinazione dell'indennità - Natura di organo non giurisdizionale, 551.
- Corte dei Conti - Omessa pronuncia sul merito per mancanza di un presupposto processuale - Ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità, 549.
- Edilizia economica e popolare - GES.CAL. - Rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi - Natura pubblicistica - Effetti sulla posizione soggettiva delle parti e sulla giurisdizione, 548.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Decisione - Natura di provvedimento amministrativo - Inammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 546.

COMUNE

- Elettorato passivo - Ineleggibilità per coloro che sono in rapporti di affari con l'Ente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 501.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Ampliamento dei termini della questione rispetto all'ordinanza di rimessione - Inammissibilità, 513.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Funzione giurisdizionale del Giudice a quo - Competenza a ordinare il deposito dell'indennità di esproprio - Funzione amministrativa - Inammissibilità della questione, 537.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Leggi anteriori alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario - Ammissibilità della questione, 503.
- Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione - Esercizi di diritti dominicali su beni

patrimoniali - Inammissibilità del conflitto, 541.

- Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti erga omnes - Retroattività - Limiti - Situazioni giuridiche esaurite - Nozione, 711.

COSA GIUDICATA

- Giudicato amministrativo - Potere-dovere di procedere al riesame ed alla rinnovazione dell'atto annullato in sede giurisdizionale - Esistenza di un termine perentorio - Rinnovazione dell'atto dopo la scadenza del termine - Illegittimità, 584.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Tutela del diritto di proprietà - Vincoli in funzione di esigenze collettive - Legittimità costituzionale, 539.
- V. anche *Caccia e pesca, Circolazione stradale, Comune, Corte Costituzionale, Danni di guerra, Friuli-Venezia Giulia, Lavoro, Ordinamento giudiziario, Pensioni, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Regione, Regioni a statuto ordinario, Sicilia.*

DANNI

- Danni in materia penale - Uccisione di abitanti di un comune - Danni non patrimoniali del comune - Risarcibilità - Limiti, con nota di G. DONADIO, 717.

DANNI DI GUERRA

- Azioni non di combattimento delle FF.AA. alleate - Liquidazione dell'indennizzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 513.

EDILIZIA

- Costruzioni lungo le strade - Distanze minime - Contrasto con l'art. 76 della Costituzione - Non sussiste, 586.

- Costruzioni lungo le strade - Distanze minime - Potere regolamentare del Ministro dei LL.PP. - Termine ex art. 19 legge 6 agosto 1967, n. 763 - Non è perentorio, 587.
- Determinazione ministeriale delle località soggette alla normativa antisismica - Varianti da apportare alle costruzioni in corso - Impugnazione - Interesse - Non sussiste, 583.
- Edilizia scolastica - Scadenza del triennio di vincolo previsto dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 - Rinnovo della procedura - Legittimità, 587.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Commissione di Vigilanza - Composizione - Deliberazione adottata a maggioranza in assenza di taluni membri - Legittimità, 588.
- Cooperative edilizie - Ammissione a socio di minore emancipato - Dichiarazione di decadenza da parte della Commissione - Illegittimità, 588.
- Piano ex lege 18 aprile 1962, n. 167 - Occupazione del terreno disposta a seguito dell'assegnazione dell'area - Legittimità, 588.
- Piano ex lege 18 aprile 1962, n. 167 - Provvedimento di assegnazione di area - Impugnazione immediata - Necessità, 587.

ELETTRODOTTO

- Servitù di elettrodotto - Costituzione - Indennità - Disciplina, 574.

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

- Rapporto giuridico - Bilateralità - Diritti ed obblighi derivanti dal rapporto - Titolarità, 559.
- Retrocessione - Art. 60 legge 25 agosto 1865, n. 2359 - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Non sussiste, 589.
- Retrocessione - Dichiarazione di inservibilità del bene - Interesse dell'istante - Necessità, 589.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Conflitto di attribuzione con lo Stato - Azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti regionali - Competenza della Corte dei Conti, 526.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Diritti soggettivi - Accertamenti incidentali - Giurisdizione, 548.

IMPIEGO PUBBLICO

- Indennità di buonuscita spettante ai dipendenti del Banco di Sicilia - Diritto - Diniego - Illegittimità, 586.
- Previdenza e quiescenza - Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 - Illegittimità costituzionale - Non sussiste, 583.
- Sospensione cautelare - Inosservanza degli obblighi di annotazione ex art. 118 legge 15 dicembre 1959, n. 1229 - Gravità dei fatti - Motivazione - Sufficienza, 585.
- Sospensione cautelare - Omessa specificazione della decorrenza - Legittimità, 585.
- Sospensione dell'impiego - Mancata contestazione dell'addebito - Illegittimità, 585.
- Ufficiale giudiziario - Obblighi di Servizio - Annotazioni sui registri di cui all'art. 118 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229 - Illegittimità costituzionale - Non sussiste, 585.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Concessione reciproca del diritto di superficie - Inapplicabilità dell'agevolazione, 662.
- Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade provinciali - Opere di completamento - Cilindratura bitumatura correzione e ampliamento del tracciato di strade esistenti -

- Non costituiscono lavori di completamento - Esclusione delle agevolazioni, 595.
- Appalto di trasporti e trasporti singoli - Criteri di distinzione, 624.
 - Cessione di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro - Criteri di applicazione, 667.
 - Contratti a prezzo presunto - Disposizione dell'art. 32 legge di registro riferita agli appalti - È di portata generale, 621.
 - Interpretazione e qualificazione dell'atto - Art. 8 legge di registro - Simulazione - Impugnazione - Azione riconvenzionale, con nota di C. BAFLE, 600.
 - Istituti di credito a medio e lungo termine - Atti relativi alla costruzione della sede degli enti - Imposta in abbonamento - Non vi sono compresi, 673.
 - Scioglimento di società - Assegnazione ai soci di beni sociali - Immobili acquistati o costruiti dalla società con denaro sociale - Imposta graduale - Necessità che l'assegnatario sia già socio prima dell'acquisto o della costruzione - Esclusione, con nota di C. BAFLE, 599.
 - Società - Società di persone - Cessione di quota - Beni immobili sociali - Commisurazione dell'imposta al valore venale al netto delle passività sociali, con nota di C. BAFLE, 648.
 - Società - Società di persone - Liquidazione della quota sociale in favore dell'erede del socio defunto - Credito originario di una somma di denaro - Trasferimento di quota - Imposta proporzionale - Esclusione, con nota di C. BAFLE, 649.
 - Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Dichiarazione estimativa - Omissione - Irrilevanza - Ingunzione - Legittimità, 664.
 - Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Prova sufficiente - Prova contraria - Data certa - Opponibilità alla Finanza come terzo, 664.
 - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo, 626.
 - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità rispetto al prezzo pagato - Maggior valore accertato - Si estende, 626.
- #### IMPOSTA DI SUCCESSIONE
- Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta, 682.
 - Presunzione per mobili, denaro e gioielli - Inventario di eredità beneficiata - Requisiti - Decorrenza del termine - Fattispecie, 617.
- #### IMPOSTA IPOTECARIA
- Cessione di quota di società di persone - Inapplicabilità, 684.
- #### IMPOSTE E TASSE IN GENERE
- Agevolazioni fiscali per le case di abitazione non di lusso - Locali destinati a deposito merci - Applicabilità, con nota di G. STIPO, 607.
 - Fallimento - Credito tributario contestato - Ammissione nel passivo con riserva - Ammissibilità, con nota di A. Rossi, 590.
 - Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Art. 4 tariffa A del d. p. 24 giugno 1954, n. 342 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 630.
 - Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Commisurazione ai premi risultati dai bilanci - Limitazione al ramo di assicurazione contro i danni da incendio, 630.

- Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Pagamento in modo virtuale in base ai bilanci dell'assicuratore - Mancato esercizio della pubblicità - Irrilevanza, 629.
- Imposta sulle lotterie - Obbligazioni a premio emesse dall'Isveimer - Esclusione, 672.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Azione ricorrenziale della Finanza - Separazione dalla opposizione dell'attore - Ammissibilità, con nota di C. BAFLE, 600.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Comunicazione ai coobbligati non ricorrenti - Esclusione, 611.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Notificazione - Cambiamento di abitazione - Affissione presso il Comune - Nullità, 611.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Rogatoria ad altra Commissione - Necessità di audizione del contribuente - Esclusione, 646.
- Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. - Competenza e giurisdizione - Decisione di Commissione delle imposte inesistenti - Decisione contraddittoria che pronunzia senza domanda - Impugnazione in sede ordinaria - Difetto di giurisdizione, 679.
- Rapporti tra il procedimento dinanzi alle commissioni e l'azione dinanzi all'A.G.O. - Autonomia - Vizi del procedimento dinanzi alle Commissioni - Incensurabilità dinanzi all'A.G.O., 643.

LAVORO

- Obbligo di iscrizione in registri di P. S. per l'esercizio di determinati mestieri - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 511.
- Prescrizione dei crediti dei dipendenti - Applicabilità durante il rapporto di lavoro - Que-

stione sollevata con riferimento ad Ente pubblico - Inammissibilità per irrilevanza, 543.

LOCAZIONE

- Mora del conduttore nella restituzione della cosa locata - Regime vincolistico - Misura del canone, 572.

NOTIFICAZIONE

- Ricorso incidentale - Direttamente presso il domicilio del ricorrente principale e non presso il domicilio eletto - Inammissibilità, 588.

OMICIDIO

- Omicidio e lesioni personali colpose - Omicidio colposo - Assistenza del reato - Fattispecie; con nota di G. DONADIO, 717.

OPERE PUBBLICHE

- Edilizia scolastica - Vincolo di area - Motivazione per *relationem* - Sufficienza, 586.
- Edilizia scolastica - Vincolo di area - Natura del provvedimento - È atto dovuto, 586.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Uffici di giudice conciliatore e vice conciliatore - Gratuità dell'ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 530.
- Vice pretori onorari - Nomina di procuratori esercenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 530.

PARTE CIVILE

- Costituzione di parte civile contro un responsabile civile citato da altra parte - Ordinanza di inammissibilità - Inoppugnabilità, con nota di G. DONADIO, 717.

PENSIONI

- Dipendente trattenuto in servizio in via di fatto - Esclusione dal trattamento di quiescenza per il corrispondente periodo - Illegittimità costituzionale parziale, 518.

PERIZIA

- Avviso ai difensori dell'inizio delle operazioni - Sufficienza, con nota di G. DONADIO, 717.
- Nomina del perito - Cittadinanza italiana - Conoscenza della lingua italiana - Requisiti non necessari, con nota di G. DONADIO, 717.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Domanda giudiziale - Interpretazione - Incensurabilità - Limiti, 574.
- Giudicato parziale - Capo autonomo di sentenze - Nozione, 559.
- Impugnazioni incidentali autonome - Impugnazioni tardive - Inammissibilità, 559.
- Interruzione del processo - Nullità di notifica dell'atto riassuntivo - Appello della parte rimasta assente - Rimessione al primo giudice - Inammissibilità, 578.
- Norme relative al difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 516.
- Prove raccolte nel giudizio penale terminato per amnistia - Utilizzabilità in processo civile contro terzi - Potere discrezionale del giudice di merito, 568.
- Regolamento preventivo di giurisdizione - Sospensione del processo - Declaratoria di inammissibilità - Effetti sul termine di impugnazione ordinaria della sentenza di merito, 556.

PROCEDIMENTO PENALE

- Atti, anteriori alla nomina dei periti, compiuti in territorio straniero - Irrilevanza, sulla pe-

ria, della loro inesistenza, con nota di G. DONADIO, 717.

- Confessione dell'imputato - Obbligo dell'istruzione sommaria - Discrezionalità assoluta del P. M. - Illegittimità costituzionale, 509.
- Decreto di irreperibilità dell'imputato - Cassazione di efficacia limitata al giudizio di appello - Illegittimità costituzionale, 523.
- Interrogatorio dell'imputato - Assistenza del difensore - Questione già decisa dalla Corte - Manifesta infondatezza, 524.
- Istruzione - Avviso ai difensori - Acquisto della qualità di imputato - Condizioni, con nota di G. DONADIO, 717.
- Procedimento penale militare - Rimessione a diverso tribunale militare per motivi di servizio - Illegittimità costituzionale, 542.
- Procedimento penale militare - Scelta del rito sommario da parte del procuratore militare - Discrezionalità assoluta ed insindacabilità nella scelta - Illegittimità costituzionale, 542.
- Responsabile civile nel giudizio penale - Questioni relative alla individuazione del responsabile civile - Potere di rimessione del giudice penale a quello civile - Sussistenza - Fattispecie, con nota di G. DONADIO, 718.

REATO

- Propaganda di mezzi anticoncezionali - Violazione della libertà di manifestazione del pensiero - Illegittimità costituzionale, 520.
- Sospensione condizionale della pena - Esclusione del beneficio per una seconda condanna - Illegittimità costituzionale, 535.

REGIONE

- Regione Siciliana - Esecuzione di opere pubbliche regionali - Rapporto fra Regione ed ente locale minore, di cui si avvale - Natura - Rapporto di delegazione

ovvero rapporto organico - Criteri per l'identificazione del secondo caso rispetto al primo, 688.

- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni da parte dello Stato - Divieto di legiferare per le Regioni - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 503.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

- Coordinamento della finanza, dei bilanci e dell'amministrazione del patrimonio con le norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 503.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale - Disciplina - Autonomia, 565.

SICILIA

- Conflitto di attribuzione con lo Stato - Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regione, 539.

TRASPORTO

- Contratto di trasporto - Trasporto di persone sulle F. S. - Perfezionamento del contratto - Presupposti - Responsabilità del vettore - Onere della prova, 564.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

4 marzo 1971, n. 38	<i>pag.</i>	501
4 marzo 1971, n. 39	»	503
4 marzo 1971, n. 40	»	509
4 marzo 1971, n. 41	»	511
16 marzo 1971, n. 46	»	513
16 marzo 1971, n. 47	»	516
16 marzo 1971, n. 48	»	518
16 marzo 1971, n. 49	»	520
22 marzo 1971, n. 54	»	523
30 marzo 1971, n. 62	»	524
5 aprile 1971, n. 68	»	526
5 aprile 1971, n. 69	»	529
5 aprile 1971, n. 70	»	530
5 aprile 1971, n. 71	»	530
5 aprile 1971, n. 73	»	535
5 aprile 1971, n. 74	»	537
26 aprile 1971, n. 78	»	539
26 aprile 1971, n. 79	»	539
26 aprile 1971, n. 81	»	541
26 aprile 1971, n. 82	»	542
26 aprile 1971, n. 83	»	542
29 aprile 1971, n. 86	»	543
29 aprile 1971, n. 87	»	543

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1850	<i>pag.</i>	649
Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2483	»	590
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 201	»	556
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 205	»	595
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 338	»	599
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 339	»	607
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 342	»	611
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 343	»	617
Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 363	»	621
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 482	»	624
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 483	»	626
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 486	»	629
Sez. I, 27 febbraio 1971, n. 493	»	600
Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 515	»	643
Sez. I, 4 marzo 1971, n. 564	»	646

INDICE

XIII

Sez. I, 10 marzo 1971, n. 681	pag.	648
Sez. I, 10 marzo 1971, n. 688	»	662
Sez. I, 15 marzo 1971, n. 724	»	664
Sez. I, 18 marzo 1971, n. 760	»	667
Sez. I, 20 marzo 1971, n. 800	»	672
Sez. un., 20 marzo 1971, n. 806	»	679
Sez. I, 24 marzo 1971, n. 820	»	682
Sez. I, 24 marzo 1971, n. 825	»	673
Sez. I, 25 marzo 1971, n. 847	»	684
Sez. Un., 29 marzo 1971, n. 903	»	546
Sez. Un., 6 aprile 1971, n. 1022	»	548
Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1032	»	559
Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1037	»	688
Sez. Un., 22 aprile 1971, n. 1158	»	549
Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1345	»	564
Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1346	»	568
Sez. Un., 12 maggio 1971, n. 1355	»	551
Sez. I, 13 maggio 1971, n. 1384	»	698
Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1539	»	704
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1558	»	708
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1563	»	572
Sez. II, 9 giugno 1971, n. 1728	»	574
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1767	»	711
Sez. III, 12 giugno 1971, n. 1799	»	578
Sez. Un., 14 giugno 1971, n. 1824	»	551

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 69	pag.	583
Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 74	»	583
Sez. IV, 5 febbraio 1971, n. 79	»	584
Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 88	»	585
Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 93	»	586
Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 97	»	586
Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 132	»	586
Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 134	»	587
Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 139	»	587
Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 155	»	588
Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 156	»	589

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI APPELLO

L'Aquila, 3 ottobre 1970	pag.	717
------------------------------------	------	-----

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

STUDI PER LA REVISIONE DEL CONCORDATO, a cura della cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma, CEDAM, Padova, 1970	pag.	99
CASTELLANO C. ed altri, <i>L'efficienza della giustizia italiana ed i suoi effetti economico-sociali</i> . Laterza, Bari, 1970	>	100
PARETTI O. e CERBELLA A., <i>Sintesi della Previdenza Sociale</i> , Stamperia Napoletana, Napoli, 1970	>	101

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni)	pag.	102
--	------	-----

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice di procedura penale, art. 151, terzo comma	pag.	102
r. d. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 26, primo, quinto e settimo comma, e 27 dell'allegato A	>	102
legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 62, primo e terzo comma, e 63, primo comma	>	102
legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 65	>	103
legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 40, secondo comma	>	103
legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, secondo comma	>	103
legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 18	>	103
d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, articolo unico	>	103
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 4, secondo comma	>	104
legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 27	>	104
legge 5 febbraio 1968, n. 85, art. 8	>	104
legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 50, primo, terzo e sesto comma, e 51, primo comma	>	104
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 55	>	105

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice penale, art. 313, terzo comma	pag.	105
codice di procedura penale, art. 46, secondo comma	>	105
codice di procedura penale, art. 199, primo e terzo comma	>	106
codice di procedura penale, art. 220	>	106

INDICE

XV


codice di procedura penale, art. 255	pag.	106
codice di procedura penale, art. 370	»	106
codice di procedura penale, art. 452, ultimo comma	»	106
codice di procedura penale, art. 472, ultimo comma	»	106
codice di procedura penale, art. 500	»	106
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, terzo comma	»	107
d.l. 25 marzo 1923, n. 692, art. 3	»	107
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 77 e 78	»	107
d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 47	»	107
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22	»	107
legge 27 dicembre 1953, n. 968, art. 52	»	108
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, artt. 1, 2 e 3	»	108
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 2	»	108
legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23, secondo comma	»	108
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 18, secondo comma	»	108
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 22	»	108
legge 17 agosto 1957, n. 843, art. 2	»	108
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, quarto comma	»	109
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma	»	109
legge prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, art. 16	»	109
legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, primo comma	»	109
legge prov. Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1	»	109
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma	»	110
legge reg. Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4	»	110
legge 28 settembre 1966, n. 749, art. 2 bis	»	110
legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 29 e 36	»	110
legge 27 luglio 1967, n. 658, artt. 5, primo e secondo comma, 6, terzo comma, e 7, primo comma e an- nessa tabella gestione marittimi n. 2	»	111
legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 19	»	111
legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 28	»	111
d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, primo comma	»	111
 — <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legitti- mità costituzionale</i>	»	111
 — <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di inammissibilità, di ma- nifesta infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice di merito.</i>	»	134

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Appalto	pag.	141	Dazi doganali	pag.	142
Circolazione stradale	»	141	Demanio	»	143
Comuni e province	»	141	Edilizia economica e popolare	»	143
Comunità Economica Europea	»	142	Esecuzione fiscale	»	143
Contabilità generale	»	142	Esecuzione forzata	»	144

Ferrovie	pag. 144	Locazioni	pag. 148
Idrocarburi	» 144	Militari	» 148
Igiene e sanità	» 144	Opere pubbliche	» 148
Impiego pubblico	» 145	Pensioni	» 149
Imposta di registro	» 145	Procedimento civile	» 149
Imposta di successione	» 146	Regioni	» 149
Imposta generale sull'entrata	» 147	Responsabilità civile	» 150
Imposte di fabbricazione	» 147	Riabilitazione	» 150
Imposte dirette	» 147	Riscossione	» 150
Lavoro	» 147	Servitù	» 150
Leggi e regolamenti	» 148	Strade	» 151
		Tributi locali	» 151
		Usi civici	» 151

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE *

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 38 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Trifogli (avv. Guarino) c. Carboni (avv. Ventura).

Comune - Elettorato passivo - Ineleggibilità per coloro che sono in rapporti di affari con l'Ente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 7).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di elettorato passivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 n. 7 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che esclude la eleggibilità a consigliere comunale per coloro che hanno rapporti di servizio o contrattuali col Comune (1).

(*Omissis*). — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione concerne l'art. 15, n. 7, del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e cioè in realtà, l'art. 15, n. 7, del t.u.lgs. n. 203 del 1951, con specifico riferimento all'ipotesi in cui le cause di ineleggibilità ivi previste non possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato (ipotesi che, con apprezzamento

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 7 marzo 1969 del Tribunale di Ancona (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152).

Le precedenti sentenze della Corte, richiamate in motivazione, n. 42 del 1961 e n. 46 del 1969, sono pubblicate, rispettivamente, in *Giur. it.*, 1961, I, 1, 1246, e in questa *Rassegna*, 1969, I, 377.

In giurisprudenza, Cass. Sez. Un., 17 maggio 1968, n. 1546, *Foro it.*, 1968, I, 1787; in dottrina, IACCARINO, *Elezioni amministrative*, voce dell'ENC. DEL DIR., vol. XIV.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

insindacabile in questa sede, l'ordinanza assume ricorrere nella concreta fattispecie)

In termini più generali, ma sempre alla stregua delle medesime norme della Costituzione cui ora si richiama il tribunale di Ancona, analoga questione era stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 42 del 1961, poi ribadita da successive ordinanze e non contraddetta — come sostiene invece la difesa di una delle parti — dalla più recente sentenza n. 46 del 1969. In tutte le accennate occasioni, la Corte ha costantemente affermato che nè l'art. 3 nè l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità a consigliere comunale, rivolte alla tutela di interessi generali che si riconnettono alla duplice esigenza di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare e l'obiettivo ed imparziale esercizio delle funzioni demandate agli amministratori locali. Chè anzi, proprio nella sentenza n. 46 del 1969, al punto quinto della motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che tale possibilità risulta testualmente dall'art. 51, laddove riserva alla legge di determinare i requisiti di volta in volta necessari per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive: tra i quali requisiti ben può rientrare quello di non trovarsi in situazioni di oggettiva incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni.

Vero è che quest'ultima sentenza ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una normativa che, nell'interpretazione affermatasene in pratica, protraeva la situazione di ineleggibilità oltre quanto ragionevolmente necessario al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse testè richiamati facendone per di più dipendere la cessazione da una estranea volontà, ampiamente discrezionale almeno in ordine al « quando ». Ma la situazione di coloro che, prima delle elezioni, abbiano dato le dimissioni dagli uffici incompatibili, astenendosi effettivamente da qualsiasi attività ad essi inerente, è diversa da quella — cui si riferisce il Tribunale di Ancona — di chi, per qualsiasi ragione, non sia stato in grado di far cessare in quel momento il rapporto con il Comune che la legge configura come causa di ineleggibilità.

In sede di giudizio di costituzionalità della norma che prevede determinate cause di ineleggibilità o di incompatibilità non rileva la maggiore o minore difficoltà, o addirittura la impossibilità legale, di rimuoverle in tempo utile, una volta accertato che queste non sono, di per sè, in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Muovendo da quest'ultima premessa, una diversa conclusione, nell'ordine di idee prospettato dall'ordinanza, sarebbe intrinsecamente contraddittoria e fonte di ingiuste sperequazioni tra soggetti che versano nelle identiche condizioni previste dalla norma denunciata. Giacchè ineleggibili sarebbero coloro che, pur potendolo legalmente, non avessero tuttavia posto fine al rapporto considerato ostativo; ed eleggibili, invece

— malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa del necessario perdurare del rapporto medesimo — gli altri, cui una siffatta possibilità non era data per la struttura e le peculiari caratteristiche del rapporto che li lega al Comune, alla stregua della disciplina dettata dal diritto positivo. Con il che, quella che la legge assume come situazione oggettiva di ineleggibilità verrebbe a trasformarsi, nei confronti dei primi, in una sorta di misura sanzionatoria, che sarebbe, oltre tutto, priva di giustificazione, una volta ammesso che la giuridica impossibilità di una tempestiva cessazione del rapporto non influirebbe sulla eleggibilità dei secondi.

È da soggiungere che, trattandosi di elettorato amministrativo, l'ineleggibilità opera limitatamente a quel solo Comune con il quale sussistono le relazioni indicate nell'art. 15, n. 7, piena ed intera restando la capacità elettorale passiva dei soggetti interessati nei confronti di ogni altra amministrazione locale, oltre che, avviamente, in sede di elezioni politiche.

Deve concludersi pertanto per la infondatezza della questione anche sotto il nuovo profilo risultante dall'impostazione datale nell'ordinanza del Tribunale di Ancona. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 39 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Regione Lombardia (avv. Allorio) Regione Veneto (avv. Benvenuti) Regione Abruzzo (avv. Tranquilli-Leali) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Leggi anteriori alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario - Ammissibilità della questione.

(l. cost., 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni da parte dello Stato - Divieto di legiferare per le Regioni - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 115 segg. disp. trans. VIII e IX; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17).

Regioni a statuto ordinario - Coordinamento della finanza, dei bilanci e dell'amministrazione del patrimonio con le norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 119; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 20).

Nella prima attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il termine perentorio di 30 giorni per l'impugnativa diretta delle leggi statali rite-

nute invasive della competenza delle Regioni stesse decorre, anzichè dalla pubblicazione delle leggi sulla Gazzetta Ufficiale, dalla data di formazione delle rispettive Giunte (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281, che fa divieto alle Regioni a statuto ordinario di legiferare prima dell'emanazione dei decreti delegati sul trasferimento delle funzioni, per non oltre un biennio, e riserva allo Stato poteri generali di coordinamento nelle materie da trasferire secondo settori organici (2).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281, che prescrive, per le Regioni a statuto ordinario, il coordinamento della relativa contabilità e dell'amministrazione del patrimonio con le norme dello Stato (3).

(Omissis). — 2. - Non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dei ricorsi perchè tardivi. È ben vero che il termine stabilito nell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha carattere perentorio, ma il problema che si pone nell'attuale giudizio, in relazione ad una situazione per sua natura irripetibile, concerne unicamente il *dies a quo*, che non può farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti attuali, in grado di concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi. Ciò perchè nessun soggetto esisteva per l'innanzi che fosse, ad un tempo, legittimato a ricorrere contro leggi statali aventi — come quella in oggetto — Specifico e diretto riferimento alle regioni ed effettivamente costituito negli organi a ciò competenti.

Risponde pertanto alla *ratio* della menzionata norma dell'art. 2, nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento regionale, ritenere che, in tal caso, il termine inizi a decorrere — anzichè dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente attribuita alle Regioni — dalla data di formazione delle rispettive Giunte, vale a dire degli organi per ciascuna di esse competenti a deliberarne la impugnazione.

3. - Nel merito, la prima censura dei ricorsi si rivolge contro la norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 281, che subordina l'esercizio delle funzioni legislative regionali alla previa emanazione dei decreti legislativi previsti dal primo comma per regolare il passaggio alle Regioni delle funzioni ad esse attribuite sulle materie di cui all'art. 117

(1-3) Nessun precedente sulla prima massima.

La sentenza della Corte n. 107 del 1970 è pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, I, 719.

In dottrina: BASSANINI, *L'attuazione delle regioni*, 1970; BUSCEMA, *Bilancio della regione*, voce dell'ENC. DEL DIR., V, 437.

della Costituzione, ovvero — in mancanza — al decorso di un biennio dall'entrata in vigore della stessa legge. Solo per equivoco, nei ricorsi della Regione della Lombardia e della Regione del Veneto (a differenza che in quella della Regione d'Abruzzo) si fa questione, al riguardo, di leggi-cornice statali, che dovrebbero obbligatoriamente precedere l'esplicarsi delle competenze regionali; e l'equivoco trae probabilmente origine dalla complessa formulazione dell'intero contesto dell'art. 17, che sostituisce in parte le precedenti disposizioni dell'art. 9 della legge n. 62 del 1953 occupandosi congiuntamente sia delle cosiddette leggi-cornice, che erano in questa previste, sia dei decreti legislativi regolanti il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni: ai quali ultimi ha particolare e prevalente riferimento lo stesso art. 17, a cominciare dal suo primo comma.

Mentre, però, per l'art. 9 della legge del 1953, leggi-cornice erano pregiudizialmente necessarie — eccezion fatta per alcune materie indicate nel secondo comma — affinché le regioni potessero iniziare a legiferare, per l'art. 17 della legge del 1970 i principi delimitanti materia per materia la potestà legislativa regionale possono anche desumersi dalla legislazione vigente, e possono altresì — naturalmente, ed anzi, preferibilmente — essere formulati in apposite disposizioni, senza però che a queste sia comunque cronologicamente subordinata la legislazione regionale. La quale viene tuttavia condizionata, ma ad altro e diverso presupposto, e precisamente al previo trasferimento delle funzioni, a norma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, da effettuarsi con decreti legislativi sulla base della delegazione contenuta nella stessa legge n. 281, per l'esercizio della quale è prescritto il termine di un biennio.

E perciò, in conclusione: da un lato, il Governo viene delegato ad emanare entro due anni i decreti per il passaggio delle funzioni, dall'altro, l'esercizio della potestà legislativa regionale viene differito all'intervenuta emanazione di detti decreti, ovvero al decorso dei due anni; infine, sempre entro il medesimo periodo di tempo, è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 che si provveda, a norma della IX disposizione transitoria della Costituzione, ad adeguare le leggi statali alle esigenze dell'autonomia e alle competenze legislative attribuite alle regioni (nel che può ritenersi implicito un riferimento alla adozione di apposite leggi-cornice).

4. - Alla stregua dell'art. 9 della precedente legge, nessun termine essendo prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non essendo neanche prevista la possibilità per le regioni di legiferare senza di queste, sia pure dopo decorso un certo lasso di tempo, l'esercizio delle potestà legislative regionali rischiava di essere procrastinato *sine die*, ed era comunque praticamente rimesso alla mera discrezione del legislatore statale. Con il sistema accolto dalla nuova legge, invece, le regioni potranno cominciare a legiferare man mano che, entro i due anni, saranno stati

emessi i decreti sul passaggio delle funzioni, e comunque — anche in mancanza di questi — dopo decorso il biennio. La situazione appare, sotto questo profilo, nettamente diversa.

Nella sostanza, poi, la previsione della necessità del previo trasferimento delle funzioni risponde a criteri di ordine generale non dissimili da quelli che stavano a base della necessaria precedenza, per l'innanzi stabilita dalla legge del 1953, delle leggi-cornice e cioè ad esigenze di certezza nei rapporti tra Stato e regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle rispettive attribuzioni, di necessaria gradualità nel passaggio da un sistema di organizzazione statale fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento anche a livello legislativo.

La norma dell'art. 17 tende, insomma, a contemperare il rispetto dovuto all'autonomia regionale con le esigenze unitarie che trovano formale e solenne riconoscimento nell'art. 5 della Costituzione, predisponendo un sistema che non si pone in contrasto con alcuna norma della Costituzione. Questa, infatti, nulla stabilisce, neppure implicitamente, nell'uno o nell'altro senso, quanto ai tempi dell'effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro spettanza, limitandosi, nella VIII disposizione transitoria, a richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il trasferimento delle funzioni, oltre che dei funzionari e dipendenti che si renda necessario a tal fine. Il legislatore ordinario era, dunque, libero, nella sua discrezionalità politica, di subordinare o meno quell'esercizio all'avvenuto trasferimento: purchè, evidentemente, entro termini e con modalità tali da non consentire pretestuosi indugi ed ingiustificati ritardi. E si è già detto poc'anzi che il meccanismo instaurato dall'art. 17 della legge impugnata non è, da questo punto di vista, nè elusivo nè arbitrario: tanto più che le Regioni interessate sono chiamate a collaborare alla formulazione dei decreti facendo pervenire le loro osservazioni in merito.

La censura non è dunque fondata; mentre inammissibile deve dichiararsi l'altra, fugacemente accennata nel ricorso della Regione veneta, e concernente l'adozione dello strumento della delegazione legislativa, anzichè di quello della legge formale, per regolare il trasferimento delle funzioni. Dato e non concesso che sia configurabile nella specie una violazione della VIII disposizione transitoria della Costituzione (ciò che non è, i decreti delegati essendo pienamente parificati alle leggi formali anche ai fini di eventuali riserve di legge), le regioni non avrebbero comunque titolo a denunciarla in questa sede, perchè i soli vizi di legittimità costituzionale di leggi statali suscettibili di dar luogo ad impugnazione diretta sono quelli che si risolvono in menomazione di funzioni, poteri e facoltà costituzionalmente attribuiti alle regioni.

5. - Infondata è anche la censura rivolta contro l'art. 17, lett. a), nella parte in cui prevede che, nelle materie trasferite, siano riservate

allo Stato « funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del piano economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ».

Il vero significato di tale disposizione risulta mettendola in relazione con quella che subito la segue, nella lett. b), prima parte, e prescrivente che il trasferimento delle funzioni debba avvenire « per settori organici di materie »: evitando cioè quel frazionamento delle materie stesse che le Regioni ricorrenti mostrano di temere e che è sempre fonte di incertezze e di contestazioni. Conseguentemente a tale impostazione, confermata dal recente dibattito svoltosi nel Senato della Repubblica e dall'ordine del giorno votato a conclusione nella seduta del 18 dicembre 1970, la norma della lettera a) tende ad assicurare tuttavia l'unità di indirizzo che sia di volta in volta richiesto dal prevalere — conforme a Costituzione — di esigenze unitarie, che devono bensì essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali. Di guisa che, unitariamente interpretato, l'art. 17 vuole che alle Regioni siano assegnate per intero le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione; ma vuole, d'altro lato, che, sia attraverso la esplicita enunciazione dei « principi fondamentali », di cui allo stesso art. 117, sia in altre e diverse forme, che non si risolvano in una preventiva e generale riserva allo Stato di settori di materie, lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia ad essere armonicamente conforme agli interessi unitari della collettività statale: giacchè le Regioni, lungi dal contrapporvisi, ne costituiscono articolazioni differenziate. Ed in questo senso la norma denunciata rappresenta, per dir così, il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'« interesse nazionale e di quello di altre regioni », che l'art. 117 espressamente prescrive alla legislazione regionale e cui è preordinato il controllo successivo detto comunemente « di merito », spettante al Parlamento dietro ricorso dello Stato (art. 127 Costituzione).

È superfluo aggiungere che, qualora, in ipotesi, le disposizioni che saranno poste al riguardo dai decreti delegati di trasferimento delle funzioni, travalicando l'oggetto e gli scopi compatibili con i poteri costituzionali delle Regioni, fossero ritenute invasive delle competenze ad esse spettanti, non sfuggirebbero al sindacato di questa Corte, davanti alla quale le Regioni sarebbero legittimate ad impugnare i detti decreti dopo la loro pubblicazione.

6. - Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono a dimostrare la infondatezza anche della censura, mossa senza motivazione alcuna, dalla Regione d'Abruzzo nei confronti del medesimo art. 17, nella parte relativa alla predisposizione di vincoli atti a garantire la inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione di taluni beni trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni, « quando ciò sia necessario alla tutela degli

interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni » (si pensi, a titolo di esempio, all'importanza delle foreste — che, appunto, a norma dell'art. 11 della legge, rientrano tra i beni trasferiti —, ai fini della difesa del suolo). Non senza aggiungere al riguardo che l'art. 19 della Costituzione espressamente stabilisce, nel suo ultimo comma, che spetta alla legge dello Stato disciplinare le « modalità » relative al demanio ed al patrimonio di ogni Regione.

7. - Vanno altresì disattese le censure rivolte all'art. 20, nella parte in cui demanda a un decreto presidenziale su proposta del ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62, stabilendo inoltre che i bilanci debbano essere approvati con legge. Coordinare non significa imporre artificiose uniformità disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale (specie quanto alle entrate). D'altronde, la stessa Costituzione, nell'articolo 119, primo comma, garantisce bensì alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, « che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni ». E questi, precisamente, sono la ragion d'essere ed il contenuto delle disposizioni impugnate dalle Regioni ricorrenti.

Per quanto più particolarmente riguarda, poi, la forma di approvazione del bilancio regionale, nulla essendo disposto in proposito dalla Costituzione, la legge non ha fatto che estendere a tutte le Regioni, anche a statuto ordinario, un principio generale già operante per quelle a statuto speciale, che ben si giustifica in considerazione delle analogie — di certo prevalenti rispetto agli elementi differenziali — tra i bilanci regionali e il bilancio dello Stato. Non ne risulta violata l'autonomia finanziaria delle Regioni per il motivo già detto che questa si esplica, a norma dell'art. 119, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. E per questa medesima ragione non vale invocare l'autonomia statutaria, poichè, per quanto restrittivamente si interpreti il richiamo dell'art. 123 alle leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle cui espressamente rinviano disposizioni comprese nel Titolo V della Parte II del testo costituzionale, com'è il caso appunto, dell'art. 119.

È appena necessario, infine, rilevare come la forma richiesta assolve qui ad una precisa funzione di garanzia, ponendosi la legge — nei confronti dell'attività amministrativa regionale svolta dalla Giunta ex art. 121, terzo comma, della Costituzione — quale limite esterno insuperabile e giuridicamente vincolante.

8. - Le Regioni ricorrenti lamentano anche, sempre con riferimento all'art. 20, che sia ad esse imposta l'osservanza delle norme delle leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato, « in quanto applicabili » e fino a quando non saranno state emanate in materia « leggi della Repubblica ».

La censura è priva di fondamento, perchè siffatto obbligo, stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad esigenze pratiche incontestabili, è conforme al principio generale che le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle Regioni finchè queste non abbiano legiferato sulle materie di loro competenza.

Per quanto riguarda poi, più particolarmente, la previsione del terzo comma di future leggi « della Repubblica », questa deve ritenersi circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento, da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione, nel senso che si è, sopra precisato al punto 7 della motivazione. Fermo restando che — come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 107 del 1970, sebbene con riguardo ad una regione a statuto speciale — la potestà di disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità regionale rientra nella competenza legislativa spettante a tutte le regioni sull'ordinamento dei propri uffici, e perciò, quanto alle regioni a statuto ordinario, nella competenza bipartita prevista dall'art. 117 della Costituzione alinea, e dovrà quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme di coordinamento della legislazione statale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 40 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Brancaccio (n. c.).

Procedimento penale - Confessione dell'imputato - Obbligo dell'istruzione sommaria - Discrezionalità assoluta del P. M. - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 25; c.p.c. art. 389, secondo comma).

È fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389 codice procedura penale, anteriormente alla modifica apportata con la legge 7 novembre 1969, n. 780, sui poteri di scelta dell'istruttoria sommaria da parte del Pubblico Ministero (1).

(*Omissis*). — Il tribunale di Napoli ritiene che contrasti con il principio della precostituzione del giudice di cui all'art. 25, primo com-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 27 ottobre 1969 del Tribunale di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1970, n. 5).

La sentenza n. 117 del 1968, richiamata in motivazione, leggesi in questa

ma, della Costituzione, la disposizione dell'art. 389, secondo comma, del codice di procedura penale che fa obbligo al pubblico ministero di procedere con istruttoria sommaria quando l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione.

Ciò perchè, se il P. M. può giudicare insidacabilmente sul punto che esista una confessione e che altri atti istruttori non occorran, egli è reso in realtà arbitro di scegliere il tipo di istruzione e quindi anche di sottrarre al giudice istruttore processi che, secondo la legge, apparterebbero alla sua competenza.

L'ordinanza in data 27 ottobre 1969 è stata emessa dal tribunale, ovviamente in udienza, e quindi quando l'istruttoria sommaria era già stata conclusa, ed anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 novembre 1969, n. 780, che ha modificato l'art. 389 del codice di procedura penale introducendo, sulla scelta dell'istruttoria da parte del Pubblico ministero, un controllo del giudice istruttore da attuarsi su ricorso che l'imputato ha facoltà di proporre, inizialmente allo stesso Pubblico ministero, entro cinque giorni dalla notifica di un ordine o di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, e successivamente, in caso di reiezione, al giudice istruttore.

Nella specie, essendo l'istruttoria già conclusa, ed i termini scaduti, il procedimento previsto dalla nuova legge non trova applicazione.

La questione va quindi esaminata nei termini nei quali è stata proposta ed entro tali termini va ritenuta fondata.

Con sentenza n. 117 del 1968 la Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 389, il quale dispone che il Pubblico ministero debba procedere con istruttoria sommaria in ogni caso in cui la prova appare evidente. Le ragioni per le quali la illegittimità venne pronunciata si riassumono nella inaccettabilità del principio che la scelta del tipo di istruttoria, con possibile compressione delle competenze del giudice istruttore, possa essere rimessa al Pubblico ministero mediante un suo giudizio, allora insindacabile, sull'evidenza della prova.

E poichè non è dubbio che le stesse ragioni ricorrono anche nella ipotesi del giudizio relativo alla esistenza della confessione e alla superfluità di ulteriori atti istruttori, che, nell'originario testo dell'art. 389, secondo comma, era egualmente sottratto a ogni controllo, ne discende che debba essere dichiarata la illegittimità costituzionale anche di tale disposizione del codice di procedura penale. — (*Omissis*).

Rassegna, 1968, I, 902.

Sugli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 389 c.p.p., v. Cass. 15 aprile 1969, PETRUZZELLI, *Foro it.*, 1969, II, 321.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 41 - Pres. Branca - Rel. De Marco - Gulmini (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Lavoro - Obbligo di iscrizione in registri di P. S. per l'esercizio di determinati mestieri - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121).

Non è fondata, con riferimento alla tutela del diritto al lavoro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 t.u. leggi di P.S. (rd. 18 giugno 1931, n. 773) che fa obbligo, per chi intenda esercitare i mestieri ivi indicati, di essere iscritti in appositi registri di P. S. (1).

(Omissis). — 1. - L'art. 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, sotto il titolo « Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori », dispone testualmente: « Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o di distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 nè a quella prevista dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

È vietato il mestiere di ciarlatano ».

La legittimità costituzionale di questa norma, con l'ordinanza di rinvio, viene posta in dubbio per assertedo contrasto con l'art. 4, comma primo, della Costituzione, peraltro sotto il limitato profilo « dell'apposizione di limiti non collegati ad alcun criterio obiettivo di giudizio », con evidente riferimento alla potestà discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza di negare l'iscrizione alle persone che ritiene capaci di abusarne.

2. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di identificare il contenuto ed il significato dell'art. 4 della Costituzione e, soprattutto,

(1) La questione era stata proposta con ordinanze 12 febbraio 1969 del Tribunale di Venezia (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1969, n. 200).

Sull'art. 4 della Costituzione cfr. le sentenze della Corte Costituzionale nn. 3 e 53 del 1957, n. 30/1958, n. 105/1963; nn. 45 e 61 del 1965, n. 7/1966, nn. 16, 91 e 102 del 1968, nn. 81 e 155 del 1969, nn. 62, 75, 97 e 114 del 1970.

Sull'art. 121 t.u. p.s.; cfr. Corte Cost. n. 33/1957 e n. 27/1961.

per quanto può interessare nel presente giudizio, ha affermato taluni principi, in base ai quali può ben ritenersi, in linea generale, che il principio della libertà di scegliere un'attività di lavoro non è lesa né compresso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, come l'iscrizione in albi professionali, la determinazione di requisiti particolari, per l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni per l'assunzione di lavoratori (sentenze 5 giugno 1956, n. 1; 26 gennaio 1957, n. 33; 7 aprile 1957, n. 53; 7 aprile 1958, n. 30; 13 febbraio 1960, n. 6; 15 marzo 1960, n. 12; 7 giugno 1963, n. 105).

In particolare, poi, con la sentenza n. 33 del 1957, pronunciata proprio in un giudizio nel quale si contestava la legittimità costituzionale dello stesso art. 121 della legge di pubblica sicurezza, di cui si contende in questa sede, in riferimento all'art. 21 della Costituzione (per la parte in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito registro anche dei venditori ambulanti di scritti o disegni), questa Corte dichiarava la questione infondata, considerando che la norma impugnata, come si rileva dal successivo art. 122, è di carattere generale, ispirata alla tutela della adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che esercitano mestieri girovaghi.

3. - Sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, anche sotto il limitato profilo come sopra prospettato, la questione risulta infondata.

Come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo sentenza n. 32 del 1969), discrezionalità non significa arbitrio, in quanto l'amministrazione deve sempre indirizzare la sua azione e la sua volontà all'esatta osservanza della legge che le conferisce la relativa potestà.

Risulta dalla sopra richiamata sentenza n. 33 del 1957 che questa Corte ha esclusa la illegittimità costituzionale della norma in cui si prevede un certo controllo sulle persone che esercitano i mestieri girovaghi, giustificato dalla tutela dell'adolescenza e dalle esigenze preventive di pubblica sicurezza, cui la norma dell'art. 121 si ispira, come si evince dal successivo art. 122.

I limiti di questo controllo, quindi, ben lungi dal non essere collegati ad alcun criterio obiettivo di giudizio, risultano ben chiari dalle finalità sopra enunciate che ispirano la norma, finalità alle quali, attenendosi al citato art. 122, deve adeguarsi la discrezionalità dell'apprezzamento, in base al quale si può pervenire al diniego della iscrizione.

Che se poi di questa potestà, in concreto, si facesse cattivo uso, sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse lesa, la via della tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo dell'eccesso di potere. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 46 - *Pres. Branca - Rel. Verzi - Lener* (avv. Lener), Ministero del Tesoro e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Ampliamento dei termini della questione rispetto all'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Danni di guerra - Azioni non di combattimento delle FF.AA. alleate - Liquidazione dell'indennizzo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 2, 3; l. 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, 2, nn. 1 e 3).

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è consentito l'esame di questioni ritenute manifestamente infondate dal Giudice a quo e riproposte direttamente dalle parti (1).

Non è fondata, con riferimento ai principi di tutela della personalità e di eguaglianza dei cittadini, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, n. 1 e 3 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme per la liquidazione degli indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate (2).

(*Omissis*). — 1. - L'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) vengono denunziati dall'ordinanza della Corte di cassazione per violazione dell'art. 2 della Costituzione — che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo — in quanto, attribuendo indennità determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto all'integrità personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e, per violazione, altresì, del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, attesa la ripetuta esiguità dell'indennità nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 novembre 1968 della Corte Suprema di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1969, n. 91). Sulla prima massima, in senso conforme, cfr. la precedente sentenza della Corte 23 febbraio 1970, n. 28, in questa *Rassegna* 1970, 185.

(2) Tra le ultime sentenze della Corte Cost. sull'art. 2 Costituzione, cfr. nn. 16 e 74 del 1968 e nn. 37 e 104 del 1969, rispettivamente in questa *Rassegna* 1968, nn. 160, 698 e 1969, 212 e 783.

conseguenza di azione non di combattimento delle Forze armate italiane.

Alla denuncia di incostituzionalità la Corte di cassazione perviene dopo aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta Convenzione 18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi della guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la vita degli individui deve essere rispettata al pari dell'onore, dei diritti della famiglia, della proprietà privata, delle convinzioni religiose e dell'esercizio dei culti. Di conseguenza, sarebbe da escludere che l'art. 76 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate, reso esecutivo dal d.l.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, e la predetta legge n. 10 del 1951, anziché restringere l'ambito di tutela del diritto alla integrità personale, lo abbiano — come ritenuto dall'Avvocatura dello Stato — in sostanza ampliato ponendo di fronte al cittadino danneggiato un soggetto, cioè lo Stato italiano, che in base ai principi non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere dei danni prodotti da soggetti estranei alla sua organizzazione ed agenti per finalità del tutto distinte.

2. - La difesa del Lener sostiene inoltre che le norme impugnate sono in contrasto con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso che questo prescrive « una equitable compensation », locuzione, che nel diritto anglosassone (ed il testo del trattato che fa fede è quello inglese, francese e russo) è sinonimo di giusto risarcimento del danno. Lo Stato italiano, obbligato pertanto a tale risarcimento, concedendo invece la menzionata indennità, non si sarebbe conformato alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta *pacta sunt servanda* la quale comporta il dovere per gli organi legislativi di tenere nel debito conto, nell'esercizio delle loro competenze, gli impegni derivanti dai trattati internazionali. Al che conseguirebbe la violazione dell'art. 10 della Costituzione, per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'ordinanza pone in evidenza altresì che l'art. 76 del Trattato e la legge del 1951 costituiscono una serie di norme pariordinate, sotto il profilo delle gerarchie delle fonti; e quindi il confronto fra di esse sarebbe del tutto improduttivo ai fini della legittimità costituzionale, poichè la legge successiva nel tempo abrogherebbe tacitamente quella anteriore. Siffatta esauriente motivazione non può non indurre la Corte a richiamarsi alla sua giurisprudenza secondo la quale l'oggetto del giudizio di costituzionalità è determinato dal giudice *a quo* competente ad esaminare quelle circostanze che possono influire sul giudizio principale. Non è pertanto consentito in questa sede l'esame di questioni di legittimità ritenute manifestamente infondate dal primo giudice e qui riproposte direttamente dalle parti.

4. - In riferimento all'art. 2 della Costituzione la questione non è fondata. Va osservato in primo luogo che è del tutto irrilevante accertare se il diritto soggettivo al compenso tragga origine o meno dall'art. 76

del Trattato di pace, sia perchè l'esistenza di tale diritto non è contestata, sia perchè, per le ragioni anzidette, in questa sede non può discutersi della prospettata violazione dell'art. 10 della Costituzione. Vertendo la questione non sull'*an debeat*ur ma esclusivamente sulla misura dell'indennizzo fissata dalla legge del 1951, è evidente che questa Corte viene sollecitata a pronunciarsi soltanto sull'esattezza o meno della tesi secondo la quale con detta legge sia stato praticamente svuotato il contenuto del diritto soggettivo al risarcimento.

La Cassazione rileva che, per effetto della rinuncia operata dallo Stato italiano ai « claims » verso gli Stati Uniti e l'accollo dei relativi obblighi, il cittadino non può far valere le proprie ragioni nei confronti degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennità prevista dalla legge n. 10 del 1951 sia molto esigua ed a volte irrisoria anche perchè insensibile ai mutamenti intervenuti nel valore della moneta nel tempo intercorso fra il verificarsi del danno e la liquidazione, l'ordinanza conclude che, con la ripetuta legge si sarebbe svuotato di contenuto il diritto soggettivo al risarcimento con la conseguenza che sarebbe venuta a mancare la tutela del diritto inviolabile all'integrità fisica della persona prescritta dalla Costituzione.

In proposito va innanzi tutto osservato che, in questa sede, non può discutersi, non avendo rilevanza costituzionale, della misura maggiore o minore della predetta indennità. E ciò anche se nella determinazione di essa il legislatore ha ritenuto necessario apportare una decurtazione, considerando che i danni sono comunque collegati a fatti bellici.

In questa sede, va soltanto accertato, ed in ciò si esaurisce la questione di legittimità costituzionale, se la disciplina della liquidazione dei danni, nel suo complesso, valga ad assicurare un equo indennizzo e ad evitare che la pubblica Amministrazione questo minimizzi fino a porlo nel nulla.

All'uopo è sufficiente porre in evidenza che l'art. 1 della legge n. 10 del 1951 concede una indennità per i danni immediati e diretti causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate, e l'art. 2 dispone che tale indennità viene liquidata, quando trattasi di danno alle persone, con i criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando in base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. 25 gennaio 1947, n. 14, la rendita spettante in casi di inabilità all'infortunato, o in caso di morte ai superstiti, e moltiplicando il capitale così ottenuto per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rapporto alla categoria professionale alla quale apparteneva la persona infortunata.

Orbene, siffatta disciplina che si richiama ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, nonchè la possibilità di ottenere il

trattamento pensionistico di guerra e di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, valgono ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotato di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione.

5. - La questione non è fondata neppure in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

È innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane.

Sia perchè i danni sono stati prodotti da militari di eserciti stranieri, che occupavano il territorio italiano per motivi bellici, sia perchè lo Stato italiano si è assunto l'obbligo di indennizzare i cittadini che li hanno subiti, in conseguenza dell'esito della guerra, il compenso al quale lo Stato è tenuto altro non può essere che uno degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra. E siffatto risarcimento, essendo stato, come è noto, ingente ed incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e privato, conseguito all'ultimo conflitto, non poteva non soggiacere all'esigenza di attribuire ai danneggiati — anzichè un totale ristoro — una indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dalla intera nazione.

Il trattamento differenziato appare pertanto giustificato razionalmente. — (*Omissis*):

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 47 - *Pres. Branca - Rel. Fragali - Gallazzi* (avv. Fornario) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

Procedimento civile - Norme relative al difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.c. artt. 82 e 87).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82-87 c.p.c., sull'obbligatorio intervento, nei giudizi davanti ai Tribunali e giudici superiori, del difensore munito di procura (1).

(*Omissis*). — Il tribunale ha opinato che lede il diritto di difesa la norma denunciata. Questa Corte però ha ripetutamente deciso che la legge ordinaria può subordinare a modalità particolari l'esercizio di

(1) La questione era stata proposta dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10 gennaio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152).

La precedente sentenza della Corte 8 marzo 1957, n. 46, leggesi in *Foro it.*, 1957, I, 1393 con nota di richiami.

Sul diritto di difesa v. Corte Cost. 30 marzo 1971, n. 62.

quel diritto, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non è stato superato dall'art. 83 c.p.c. Il quale non toglie alla parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocatori iscritti negli albi, che è il più ampio; e può liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio; se non sia abbinata, ha la protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione. Pertanto non rileva, agli effetti della questione proposta, che l'art. 86 c.p.c. neghi lo *ius postulandi* anche alla parte che, pur avendo cognizioni tecniche, non sia iscritta nell'albo professionale.

Il tribunale del tutto erroneamente ha fatto risalire il sistema denunziato alla volontà della legge di proteggere interessi corporativi: esso non ha tenuto presente il legame che esiste fra il sistema medesimo e il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che è data agli ordini forensi, e che è notoriamente di remotissima tradizione. Questo potere si deve esplicitare, secondo l'art. 88, secondo comma, c.p.c., anche ai fini della ottemperanza del dovere di lealtà e di probità posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioè nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto può svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalità del sistema agli effetti della sua costituzionalità.

Nella sentenza 8 marzo 1957, n. 46, la Corte ritenne che il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo; e al compito del difensore diede una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da opinare che esso può considerarsi esercizio di funzione pubblica. Le dette considerazioni non vengono adeguatamente contrastate dal tribunale di Busto Arsizio con l'obiettare che, con il sistema vigente, nella ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di difficile attuazione; e non basta nemmeno dedurre che il sistema stesso pone il principio dispositivo alla mercé del difensore.

Il diritto di difesa non può essere stato garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza del difensore può provocare, data la libertà della scelta che spetta alla parte; così come non potrebbe ritenersi che la Costituzione abbia assicurata alla parte una difesa fino ad indulgere sulle preclusioni che analoghe negligenze della stessa possano causare ove le spettasse lo *ius postulandi*.

Quanto all'assorbimento del principio dispositivo nel potere del difensore, la Corte rileva che quest'ultimo non può astenersi dal dar notizia al cliente delle posizioni che egli va assumendo nel processo; e la parte presta il suo assenso al comportamento del proprio difensore se, avuta quella notizia, non esercita il proprio diritto di revoca. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 48 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Stanco (n. c.).

Pensioni - Dipendente trattenuto in servizio in via di fatto - Esclusione dal trattamento di quiescenza per il corrispondente periodo - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost., art. 36, 3; r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 1, secondo comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 secondo comma r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo, o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento (1).

(Omissis). — 1. - La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, sottopone alla Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1925, n. 2480, il quale dispone che « per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione ».

Secondo il giudice *a quo*, tale norma contrasterebbe con gli artt. 36, 38 e 3 della Costituzione, perchè, escludendo, per i pubblici dipendenti, dal computo del tempo pensionabile quello relativo al suddetto servizio di fatto, disconoscerebbe il carattere retributivo e previdenziale che qualifica il trattamento di quiescenza e violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto, per i dipendenti delle aziende private, vige un diverso e più favorevole principio, che è quello sancito nell'art. 2126 c.c.

La questione, nei termini in cui è proposta, può ritenersi solo parzialmente fondata.

Al riguardo è da osservare che il giudice *a quo*, ponendo l'accento soltanto sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza — secondo questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare, traendone le conseguenze relative: sentenze 1966 n. 3, 1967 n. 78 e 1968 n. 112 —, omette di tener conto che il così detto servizio di fatto interviene dopo un provvedimento assunto dalla pubblica Amministrazione che dispone, per l'impiegato civile o per il militare, il collocamento a riposo o la

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 dicembre 1968 della Sez. IV della Corte dei Conti (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1969, n. 172).

In materia di pensioni cfr. Corte Cost. sentenze nn. 112 e 113 del 1968, in questa *Rassegna*, 1968, 891 e 892.

dispensa dal servizio. Da tale atto non può non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le conseguenze che ne discendono quanto ai vincoli giuridici intercorrenti fra i due soggetti del rapporto e alla determinazione del trattamento di quiescenza.

Nè ciò può violare il principio che, per l'art. 36 della Costituzione, assicura al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, perchè al dipendente trattenuto di fatto in servizio dopo la cessazione del rapporto viene, come è ovvio, corrisposto il normale stipendio che lo compensa di queste sue ulteriori prestazioni. E se è vero che, per questo periodo, non gli è riconosciuta la corrispondente quota di pensione, ciò avviene solo perchè esso è successivo alla cessazione di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua discrezionalità, riconnette, con gli altri effetti, quello di determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione del diritto alla pensione.

Per le stesse ragioni deve, peraltro, escludersi che ricorra, nel caso, la pur denunciata violazione dell'art. 38 della Costituzione.

2. - Piuttosto è da considerare che la norma impugnata, nell'ampiezza della sua formulazione e nella interpretazione che di essa viene comunemente fornita, consente che venga ad essere considerato servizio di fatto, e come tale non computabile ai fini di pensione, anche quello compiuto prima che intervenga un provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, allorchè i suoi effetti siano però, nell'atto che lo dispone, stabiliti con data di decorrenza anteriore a quella della sua assunzione.

Tale retroattività agli effetti del provvedimento deve ritenersi contrastante col principio di retributività sancito nell'art. 36 della Costituzione giacchè, se il rapporto di servizio non può aver termine senza un legittimo provvedimento, finchè questo non è adottato, esso vive e produce tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del diritto a quella parte differita di retribuzione che è la pensione. E se vive, i suoi effetti non possono essere decurtati da un provvedimento che, ponendovi termine, ne faccia risalire le conseguenze a un tempo anteriore.

In proposito la Corte, già nella sentenza n. 78 del 1967, ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54 n. 4 del testo unico sulle pensioni (r.d. 21 febbraio 1895, n. 70) in base al quale veniva esclusa la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del tempo trascorso in attesa di giudizio seguito da condanna.

Nel fare richiamo a tale precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui, in un più ampio contesto, che è quello contenuto nell'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 2480 del 1923, che accomuna tutte le cause di cessazione del rapporto di servizio per determinarne gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza, può e deve affermarsi che il provvedimento che accerta quella cessazione non può avere effetto retroattivo e che la

norma, per la parte che lo consente, deve essere perciò dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - Infine, l'altro motivo dedotto dal giudice *a quo*, e che si riferisce all'art. 3 della Costituzione, va dichiarato infondato.

Fra i dipendenti dell'amministrazione pubblica e quelli delle aziende private, secondo la Corte ha anche recentemente ritenuto (sentenza 1970 n. 179), non sussiste identità di situazioni e di corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 49 - Pres. Branca - Rel. Chiarelli - De Marchi (avv. Moscon) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Reato - Propaganda di mezzi anticoncezionali - Violazione della libertà di manifestazione del pensiero - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 21; c.p. art. 553; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 112, primo comma, 114, primo comma; d.l. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma).

È fondata, con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 c.p., e delle analoghe norme della legge di p.s. e della legge sul sequestro dei giornali, che vietano la propaganda di mezzi anticoncezionali (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione) e dell'art. 12 t.u. delle leggi di p.s., già proposta con riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, era stata esaminata e decisa da questa Corte con sentenza n. 9 del 1965. In tale sentenza fu riconosciuto che l'art. 553 c.p. non vieta la propaganda che genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità, in un determinato momento storico, di limitare le nascite, o che propugni una politica di controllo dell'aumento della popolazione; tuttavia si ritenne che la norma non contrastasse con l'art. 21 della Costituzione, in quanto diretta a tutelare il buon costume. Su la base di tale interpretazione, la questione fu dichiarata infondata « nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ».

(1) La questione era stata proposta con ordinanze 1° aprile 1969 del Tribunale di Viterbo (*Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1969, n. 186) e 5 maggio 1970 del Pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1970, n. 235).

La precedente sentenza della Corte 19 febbraio 1965, n. 9, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1965, I, 20.

Successivamente alla ricordata sentenza, la norma ha avuto scarsa applicazione, ma vi sono stati casi in cui nella pratica giudiziaria è stata disattesa l'interpretazione della Corte, e la norma è stata ritenuta applicabile nel suo senso letterale, indipendentemente dalla connessione, in essa ravvisata dalla Corte, con la difesa del buon costume.

Le ordinanze del tribunale di Viterbo e del pretore di Roma hanno ora riproposto la questione, con nuovi argomenti rispetto all'art. 21, ed inoltre con riferimento all'art. 32 (ordinanze del tribunale di Viterbo e del pretore di Roma) e agli artt. 18 e 31 (ordinanza del pretore di Roma) della Costituzione.

Si rende quindi necessario il riesame di essa.

3. - Va riconosciuto che la norma di cui all'art. 553 c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava. Ciò è documentato, a parte la collocazione dell'articolo nel titolo relativo ai « delitti contro la integrità e la sanità della stirpe », dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto di codice penale.

Del resto, che, sopravvenuto il nuovo ordinamento costituzionale, la norma dell'art. 553 c.p. non trovasse più giustificazione in quelle concezioni fu riconosciuto nella sentenza n. 9 del 1965, la quale, come si è visto, ritenne consentita la propaganda genericamente diretta alla limitazione del numero delle nascite e alla promozione di una politica di controllo dell'aumento della popolazione, e fece salva la legittimità costituzionale della norma solo sotto il riflesso della difesa del buon costume.

Ma il riesame della questione, anche alla luce delle ragioni e degli elementi emersi nella nuova prospettazione di essa, induce la Corte a ritenere che la norma non può essere mantenuta in vita, senza contrasto con la Costituzione.

Infatti, la disposizione dell'art. 553 c.p., appunto perchè collegata, nella sua ragione originaria, alla ricordata politica di espansione demografica e alle concezioni su cui questa si basava, vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire, mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attività.

D'altra parte, il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale, ed investe un raggio di interesse così ampio, da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi dell'educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon

costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive.

Di ciò si ha conferma nella già ricordata scarsissima applicazione dell'art. 553 c.p.; nelle ripetute proposte di legge per la sua abrogazione; nel diffuso convincimento dell'esigenza di una informata coscienza sociale in materia, rilevabile dalla letteratura, dai dibattiti e da note dichiarazioni internazionali sull'argomento.

Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite da esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale, la propaganda di pratiche anticoncettive e l'incitamento ad esse restano subordinate all'osservanza delle norme penali riguardanti gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (artt. 527, 528, 529 c.p.); gli atti e il commercio di scritti, disegni e oggetti contrari alla pubblica decenza (artt. 725, 726 c.p.); nonché all'osservanza delle norme riguardanti la istigazione a delinquere e l'apologia di reato (art. 414 c.p.): in particolare, l'istigazione all'aborto (art. 548 c.p.).

È da considerare che il rilevante numero degli aborti è portato, dalla difesa della parte privata nel presente giudizio e da gran parte della letteratura sull'argomento, come una delle ragioni a favore della diffusione della conoscenza delle pratiche antifecondative. Sarebbe palesemente contraddittorio che la consentita propaganda antiprocreativa comprendesse l'incitamento a pratiche che possano essere, oltre che contrastanti col diritto alla vita, produttive di quei danni alla salute che con quella propaganda si vuol concorrere ad evitare.

A questo proposito la Corte ritiene necessario rilevare che la tutela della salute e della maternità, garantite dalla Costituzione (artt. 31 e 32), richiede che, riconosciuta la liceità della propaganda anticoncezionale, questa formi oggetto di una appropriata disciplina, diretta a impedire l'incitamento all'uso di mezzi riconosciuti dannosi, direttamente o nei loro effetti secondari, per la salute. In questo senso, il tempestivo intervento del legislatore, già autorevolmente auspicato nel parere del Consiglio superiore di sanità (Assemblea generale) del 21 aprile 1967, dovrà assicurare l'attuazione, in questa materia, delle ricordate norme costituzionali protettive della salute e della maternità.

L'accoglimento del motivo di illegittimità costituzionale della norma impugnata, per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione, assorbe le altre censure dedotte nel presente giudizio.

4. - Le ragioni innanzi esposte valgono anche per riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la

detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni ed immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego.

Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscano ai predetti mezzi; nonchè all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si può far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulgano i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche di queste ultime norme. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 marzo 1971, n. 54 - Pres. Branca - Rel. Reale - Presicci (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Decreto di irreperibilità dell'imputato - Cessazione di efficacia limitata al giudizio di appello - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, l'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni di coordinamento della Novella processuale del 1955 del Codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado (1).

(*Omissis*). — 7. - La questione è fondata.

La norma impugnata, infatti, incide negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo, apportando limitazione al suo esercizio, con palese e non razionale deviazione dalle linee stesse del sistema. E ciò in quanto detta norma richiede l'espletamento di nuove ricerche dell'imputato irreperibile e contumace solo

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

La sentenza della Corte Cost. 6 luglio 1970, n. 117, è riportata in *Foro it.*, 1970, I, 2298.

dopo che il procedimento di appello è già stato instaurato, ad iniziativa di coimputati o del P.M., ed anzi ha superato la fase di verifica della ammissibilità dell'impugnazione. Dette ricerche non sono imposte, invece, allo scopo di rendere possibile l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere di proporre l'impugnazione; ai fini, cioè, della notificazione dell'estratto della sentenza pronunciata a carico del contumace, giacchè dalla data di questa notificazione decorre il termine perentorio per la dichiarazione di appello.

Non potrebbe obiettarsi in contrario che il diritto di difesa dell'imputato è da ritenersi garantito per il fatto che anche dal difensore può essere proposta l'impugnazione (art. 192, ultimo comma), e che a suo vantaggio, nei casi di cui all'art. 203 c.p.p., si estendono gli effetti della impugnazione di altri legittimati. E nemmeno decisiva è la possibilità che l'imputato tragga pratico giovamento dall'appello del P.M.

Trattasi, infatti, di ipotesi che non possono considerarsi esaurienti ai fini dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non assicurano al soggetto una compiuta tutela, quale può conseguirsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o comunque a seguito di una personale valutazione da parte dell'imputato del contenuto della pronuncia giudiziale; valutazione che può anche prevalere su quella che ha indotto il difensore a proporre appello, fino al punto di annullarne gli effetti (art. 193, primo comma, c.p.p.). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 marzo 1971, n. 62 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio.

Procedimento penale - Interrogatorio dell'imputato - Assistenza del difensore - Questione già decisa dalla Corte - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 136, 24; c.p.p. art. 304 bis; d.l. 23 gennaio 1971, n. 2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis c.p.c., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 190 del 1970, nella parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio (1).

(*Omissis*). — 2. - Per quanto riguarda la questione, sollevata da entrambe le ordinanze di rimessione, relativa all'esclusione del diritto del

(1) La sentenza, originata da ordinanze emesse da giudici di merito prima della pubblicazione della sentenza n. 190 del 1970 (in questa *Rassegna*, 1971, 14), è da segnalare non tanto per il dispositivo, ovvio, di manifesta infondatezza, quanto per la motivazione che la sorregge, con la quale la Corte ha affermato l'applicabilità degli effetti delle proprie sentenze sui vuoti legislativi creati da dichiarazioni di incostituzionalità.

difensore di assistere, nella fase istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, è da rilevare che il recente decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2 (convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62), modificando il testo dell'art. 304 bis c.p.p., ha compreso anche l'interrogatorio dell'imputato fra gli atti istruttori ai quali i difensori delle parti hanno diritto di assistere. La Corte, tuttavia, non ritiene di dover restituire gli atti ai giudici che hanno proposto la questione affinché, in relazione a questo sopravvenuto atto legislativo, rinnovino l'esame della sua rilevanza. Ed infatti, prima dell'entrata in vigore del citato decreto, era già stata depositata e pubblicata la sentenza n. 190 del 1970, con la quale l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., fu dichiarato illegittimo nella parte in cui esso escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. In seguito a tale decisione ed a partire dal 24 dicembre 1970 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324) la norma denunciata dal pretore di Camposampiero e dal pretore di Roma aveva, dunque, già perduto la sua efficacia (art. 136 Cost.), col conseguente obbligo di tutti i giudici di non farne ulteriore applicazione. Di tal che la relativa questione — proposta, come risulta dalle motivazioni e dai dispositivi delle due ordinanze, solo in relazione al difensore dell'imputato — deve essere dichiarata, nella parte in cui ha ad oggetto l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., manifestamente infondata.

3. - La Corte non può ignorare che il decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2, è stato emanato in considerazione del fatto che alcune autorità giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata operatività della statuizione contenuta nella sentenza n. 190, sul presupposto che il dispositivo di questa, cadendo su una omissione legislativa, tendesse ad una positiva integrazione del diritto obiettivo, non consentita al giudice della costituzionalità delle leggi.

La Corte, mentre constata che il pronto intervento legislativo ha reso superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a ripristinare il pieno rispetto delle competenze costituzionali, non può sottrarsi al dovere di affermare che la dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 304 bis c.p.p., venne adottata nell'esercizio dei suoi istituzionali poteri, che le impongono di eliminare dall'ordinamento quelle norme che, in base alla sua insindacabile valutazione, risultino contrastanti con la Costituzione. Ora a parte il problema della sindacabilità delle omissioni legislative che si risolvano in violazione di precetti costituzionali (sindacabilità che non si può in assoluto escludere senza far venir meno in ampia misura le garanzie del sistema) e dei limiti che, secondo la varietà dei casi, il giudizio di costituzionalità incontra nell'esercizio di siffatto controllo, è certo che nel caso in esame la pronuncia della Corte ebbe ad oggetto una statuizione legislativa che, per il fatto di essere solo indirettamente desumibile dal testo impugnato, non per ciò si risolveva

in una mera omissione: essendo vero, al contrario, che, riconoscendo il diritto del difensore ad assistere ad atti tassativamente indicati, l'art. 304 bis positivamente imponeva che l'interrogatorio venisse assunto in assenza di lui. Che poi, dichiarando illegittima questa parte della disposizione, la decisione della Corte abbia determinato una espansione dei diritti processuali del difensore, è cosa che riesce di agevole comprensione quando si tenga presente che la perdita di efficacia di una norma, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, è sempre fonte di una innovazione nel diritto vigente, riconoscibile con l'impiego dei normali canoni ermeneutici.

Ciò precisato, la Corte — consapevole dell'importanza che sul piano della effettiva vigenza della Costituzione ha il momento applicativo del diritto, e massimamente quello giurisdizionale — deve sottolineare che l'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente ordinamento (cfr. sentenza n. 49 del 1970), di una norma riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima non solo comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, giacchè paralizza gli effetti delle attribuzioni conferite alla Corte (le cui pronunce sono sottratte al sindacato di altri poteri), ma arreca grave e pericoloso pregiudizio alla effettiva operatività delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 68 - *Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese)*.

Friuli-Venezia Giulia - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti regionali - Competenza della Corte dei Conti.

(Cost., art. 97, 103ff t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52).

Spetta alla Procura Generale presso la Corte dei Conti promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia per gli illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni (1).

(*Omissis*). — 2. - Nel merito, è da osservare anzitutto che, in tanto può ritenersi garantito alla Regione, quale soggetto giuridicamente ca-

(1) La sentenza 26 giugno 1970, n. 110, della Corte è pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, 723.

pace, e concretamente alla Giunta (competente a deliberare, tra l'altro, sulle liti attive e passive), il potere di agire (o di non agire) in giudizio, in quanto la materia oggetto del giudizio non sia legittimamente sottratta dall'ordinamento vigente alla disponibilità della Regione stessa, perchè riservata ad una giurisdizione speciale svolgentesi per impulso di un organo pubblico a ciò destinato.

Di guisa che il problema centrale, dalla soluzione del quale dipende la decisione sulla controversia, è se la giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dagli artt. 52 del testo unico del 1934, 82 e 83 del r.d. n. 2440 del 1923, 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in ordine ai funzionari ed agenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, con la connessa iniziativa della Procura generale, si estenda oggi, in forza dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, ai rapporti di servizio tra le amministrazioni regionali e i loro dipendenti, così come ha esplicitamente disposto per la Regione siciliana, il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nell'atto di istituire presso di essa due sezioni decentrate della Corte dei conti, l'una di controllo e l'altra giurisdizionale.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, ad altro ma connesso proposito (sent. n. 110 del 1970), come nessun argomento nel senso che siano necessarie a tal fine espresse disposizioni legislative possa ricavarsi dal provvedimento legislativo ora menzionato, poichè questo aveva ad oggetto il decentramento in Sicilia delle funzioni della Corte dei conti, muovendo dal presupposto (assunto come pacifico) che tra dette funzioni rientrassero tutte quelle in materia di giudizio di conto e di responsabilità, già di competenza della stessa Corte per le amministrazioni statali e i loro dipendenti.

3. - Più in generale, le considerazioni che hanno indotto questa Corte ad affermare — con la ricordata sentenza n. 110 del 1970 — la applicabilità ai dipendenti regionali delle norme sui giudizi di conto, valgono, per identità di ragioni, con riferimento anche ai giudizi di responsabilità civile (cosiddetta responsabilità amministrativa) nei confronti degli stessi, per gli illeciti posti in essere nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Deve ritenersi, infatti, che il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti « le materie di contabilità pubblica », da un lato e sotto l'aspetto oggettivo, ne abbia assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilità; mentre, d'altro lato e sotto l'aspetto soggettivo, ne abbia allargato l'ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, dell'amministrazione diretta dello Stato: tale essendo il proprio significato dell'aggettivo « pubblico », com'è confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione (come ad esempio nell'articolo 54, secondo comma, e negli artt. 97 e 98, in relazione a situazioni

soggettive ed oggettive che hanno stretta attinenza con il tema del presente giudizio).

Se si guarda poi ai motivi di fondo che giustificano la pari sottoposizione alle medesime regole dei giudizi di conto e degli altri giudizi di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti, chiaro appare come debba disattendersi l'argomento addotto dalla difesa della Regione, laddove afferma che la responsabilità del dipendente che abbia commesso un illecito nulla avrebbe in comune con la contabilità pubblica, configurandosi come una qualsiasi responsabilità in cui potrebbe incorrere, per fatti analoghi, qualunque altro soggetto. Giacchè quel che viene in considerazione ai fini che qui interessano è il rapporto interno di servizio tra l'agente e l'amministrazione, e non l'eventuale rapporto tra il primo e il terzo danneggiato.

Sta qui il punto di raccordo tra la finanza e la contabilità pubblica e la responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni da essi recati — direttamente o, come nel caso, indirettamente — all'amministrazione di appartenenza; e sta qui il punto di raccordo tra la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità in genere dei pubblici dipendenti, per illecito di gestione, nelle sue varie possibili forme. L'una e l'altra giurisdizione tendono a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni o l'affermarsi di pratiche lassiste: in ottemperanza anche al duplice principio della « imparzialità » e del « buon andamento » dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Ferma restando, comunque, che la Regione può sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del giudizio, le attività procedurali che ritenga utili a tal fine.

Anche in pratica, d'altronde, giudizi di conto e giudizi di responsabilità, sia questa contabile o civile, sono strettamente connessi, giacchè l'esame dei conti resi obbligatoriamente dagli agenti contabili e consegnatari può essere efficace strumento per rilevare inadempimenti di altri funzionari ed agenti: nel qual caso, l'art. 44 del regolamento di procedura stabilisce che possa provvedersi alla riunione dei giudizi di conto e di responsabilità. Laddove, se quest'ultimo spettasse all'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte dei conti, accertato l'illecito, dovrebbe limitarsi poi a farne segnalazione all'amministrazione interessata, libera — questa — di agire o di non agire per il risarcimento del danno: ed è superfluo indugiarla a mostrare la incongruenza di una simile soluzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della Regione dev'essere respinto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 69 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Donati (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Caccia e pesca - Regime di caccia controllata - Sanzioni per l'inosservanza - Violazione del principio di legalità - Esclusione.

(Cost., art. 25; t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, mod. da l. 2 agosto 1967, n. 799, art. 12 bis).

Non è fondata, con riferimento al principio di legalità della pena, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis del vigente testo unico sulla caccia che punisce con ammenda l'attività venatoria svolta in località sottoposte al regime di caccia controllata (1).

(Omissis). — La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 12 bis del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, che punisce con l'ammenda l'attività venatoria svolta in località sottoposte al regime di caccia controllata senza osservare le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale per la caccia, contrasti o meno con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo rinviato all'emanando regolamento l'integrale formulazione del precetto penale.

Questa Corte ha avuto occasione di rilevare più volte come il principio di legalità della pena esiga, da un lato, che sia proprio un atto avente forza di legge ad indicare « con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena »; d'altro canto che sia sempre ed esclusivamente la legge a determinare con quale misura debba venire repressa la trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente (cfr. sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).

Il principio ora enunciato appare rispettato anche dalla norma impugnata. Invero l'art. 12 bis del vigente t.u. sulla caccia (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce nelle sue caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come quello secondo cui l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere. I vari

(1) La questione è stata sollevata con sei ordinanze del Pretore di Conegliano.

Si veda in materia la legge 28 gennaio 1970, n. 17, che ha modificato la legge n. 799 del 1967.

Sul principio di legalità della pena v. Corte Cost., sentenze nn. 131 e 191 del 1970.

regolamenti emanati dai Comitati provinciali della caccia, sulla scorta di un regolamento tipo nazionale, sono stati previsti dalla legge per specificare, principalmente per la necessità di adattare alle diverse condizioni dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con sufficiente precisione, ad opera della legge.

Pertanto la norma impugnata non ha violato l'invocato principio costituzionale, rimettendo alla fonte regolamentare la specificazione di elementi predeterminati dalla legge.

Qualora, poi, in ipotesi, gli emanati regolamenti, nel precisare le condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata, avessero stabilito oneri o limitazioni non consentiti dalla formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente affetti da vizio di illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di disapplicarli, e con la possibilità per l'interessato di ricorrere ai comuni strumenti di tutela giurisdizionale. — (Omissis).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 70 - Pres. Branca - Rel. Reale - Morino (avv. Tempesta) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Ordinamento giudiziario - Uffici di giudice conciliatore e vice conciliatore - Gratuità dell'ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 36; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 21).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e della giusta retribuzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del vigente ordinamento giudiziario, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 71 - Pres. Branca - Rel. Reale - Lo Martire (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Ordinamento giudiziario - Vice pretori onorari - Nomina di procuratori esercenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 101, comma secondo; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32, primo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio dell'indipendenza del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

(1-2) Le questioni sono state sollevate con ordinanza 8 luglio 1969 dal Tribunale di Genova (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269) e con

comma, del vigente ordinamento giudiziario che prevede la nomina di procuratori legali a vice pretori onorari (2).

I

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza del tribunale di Genova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), concernente la gratuità dell'ufficio di giudice conciliatore (o semplicemente « conciliatore » secondo la terminologia del c.p.c.) e di vice conciliatore, è proposta da duplice punto di vista: in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione assumendosi che la norma impugnata genera disparità di trattamento ai danni dei predetti giudici onorari, nei confronti sia dei magistrati nominati per concorso, sia di altre categorie di funzionari onorari, a favore dei quali sono preveduti dalla legge assegni periodici o altri compensi.

La questione è infondata.

2. - Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario i conciliatori appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, ed esercitano in materia civile, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento giudiziario, funzioni conciliative e funzioni contenziose.

Essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle Corti d'appello. La nomina può cadere su cittadini residenti nel Comune e di età non inferiore ai 25 anni. Non occorrono speciali titoli di studio o altre qualifiche, essendo sufficiente, come è ovvio, che per carattere, indipendenza e prestigio i candidati offrano garanzia di ricoprire degnamente l'ufficio. L'assunzione di questo è, comunque, libera: infatti, pur non essendo di regola richiesta la domanda degli interessati, è tuttavia volontaria l'accettazione della carica. Come funzionari onorari i conciliatori divengono soggetti di un rapporto di mero servizio, il quale differisce da quello del pubblico impiego per il fatto che l'esercizio delle funzioni ad esso connesso non ha natura professionale e non impegna in misura prevalente l'attività dei soggetti che vi sono ammessi e che restano liberi di svolgere altra attività continuativa retribuita. Di scarsa importanza, infatti, e d'altronde rispondenti ad elementari esigenze, sono le incompatibilità, indicate nel-

ordinanza 13 maggio 1969 dal Tribunale di Trieste (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1969, n. 20). Sui funzionari onorari, M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*; I, 1970 e LANCELLOTTI, *Conciliatore*, voce dell'*Enc. del diritto*, VIII.

l'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario, con la qualità di magistrati, di funzionari appartenenti o addetti all'ordine giudiziario e di funzionari o agenti di p.s. in attività di servizio, e il divieto, stabilito dal successivo art. 27, di esercitare la professione forense davanti all'ufficio di conciliazione al quale si appartiene. Ed in riferimento appunto alle accennate caratteristiche del rapporto il legislatore, seguendo un criterio derivato dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha stabilito la gratuità dell'ufficio con l'esclusione di un trattamento propriamente retributivo.

Non varrebbe osservare in contrario che ad altri funzionari onorari, il cui servizio ha caratteristiche e disciplina analoghe a quello dei conciliatori, secondo normative gradatamente affermatesi in progresso di tempo e per effetto di valutazioni discrezionali del legislatore, volte in particolare a considerare l'intensità degli oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengono corrisposti speciali compensi, nonchè indennità e rimborsi di spese sostenute per ragioni della carica.

Anche per gli stessi conciliatori è prevista, invero, in caso di supplenza in un comune viciniore, una indennità (art. 99, secondo comma, Ordinamento giudiziario), oltre quella di trasferta di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Ma, in tutti i casi sopracennati riguardanti funzionari onorari e conciliatori, trattasi sempre di cespiti che non rientrano fra i redditi professionali dei soggetti e rimangono istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti a rapporti di impiego. Ne consegue che a tali soggetti non risulta applicabile il principio enunciato nell'art. 36 della Costituzione.

Questo ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei lavoratori e non può farsene derivare l'obbligo per lo Stato di retribuire, secondo criteri di proporzionalità alla quantità e qualità dell'attività svolta e di sufficienza rispetto alle fondamentali esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori medesimi, prestazioni che, come sopra si è accennato, costituiscono esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non identificabili con attività professionale.

3. - La diversità di configurazione che nell'Ordinamento hanno assunto gli uffici onorari, nei diversi settori dell'apparato organico dello Stato, non consente neppure che fra gli stessi possa prospettarsi alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento giuridico, e tanto meno con riguardo agli emolumenti che siano eventualmente corrisposti.

L'art. 3 della Costituzione non osta infatti a che l'impegno e gli oneri peculiari di talune cariche onorarie siano diversamente considerati dal legislatore, rimanendo giustificata la negazione ad alcune e, per

contro, l'attribuzione ad altre di assegni o di altri emolumenti; e ciò in misura che, in taluni casi, può anche risultare non lontana da quella preveduta per i funzionari di carriera aventi competenze analoghe.

Per gli stessi motivi il precetto del detto art. 3 della Costituzione non può essere invocato in relazione al trattamento giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono, stabilmente e professionalmente, attribuite funzioni giurisdizionali. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza del tribunale di Trieste viene sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciante il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), in quanto prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori legali esercenti, ai quali non è vietato, quindi, di esercitare attività professionali; con la conseguenza che gli interessi a queste connessi possano incidere sulla obiettività ed imparzialità dei giudici.

Dall'oggetto della questione esorbita, pertanto, il secondo comma di detta norma, concernente la destinazione temporanea, in luogo di uditori giudiziari e nelle preture ove questi manchino, di vice pretori onorari, ai quali è inibito, per la durata dell'incarico, l'esercizio della professione forense.

In correlazione, poi, col giudizio di rilevanza espresso nella specie dal tribunale con riguardo esclusivo alla posizione giuridica di un procuratore legale investito delle funzioni di vice pretore, va anche chiarito, sempre in via preliminare, che l'attuale contestazione, ancorchè genericamente rivolta dall'ordinanza al primo comma dell'art. 32, è in effetti diretta alla sola disposizione concernente detta categoria di soggetti, e non a quella relativa ai notai, il cui assetto professionale ha caratteri istituzionalmente propri e peculiari.

2. - Nel merito la questione non è fondata.

Il vigente ordinamento prevede la nomina, da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei Presidenti delle Corti di appello, per la durata di un triennio e con la possibilità di conferma per ulteriori periodi, di vice pretori onorari scelti fra i detti procuratori legali, nonchè fra laureati in giurisprudenza e notai, nel numero massimo di due per ciascuna pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

Per l'importanza e delicatezza delle funzioni giudiziarie, cui i vice pretori onorari sono chiamati, è richiesto l'accertamento che essi, per la loro condotta, diano sicuro affidamento di poter degnamente eser-

citare le funzioni medesime. In particolare e in conseguenza del carattere non retribuito dell'attività demandata ai detti magistrati onorari, che non esclude lo svolgimento di altra attività professionale, ogni cautela è posta nell'accertarsi che la detta attività non possa determinare, tenendosi conto anche delle caratteristiche dell'ambiente, pericoli di parzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In proposito va menzionata la circostanza che ai requisiti comuni ad ogni altro pubblico funzionario, riguardanti la preparazione tecnica e la irrepreensibilità della condotta morale e civile, nonchè la inesistenza delle cause di incompatibilità derivanti da attività industriali e commerciali, comprovate mediante i rituali certificati e le informazioni delle autorità amministrative, il Consiglio superiore della magistratura richiede, nei confronti di coloro che aspirano alle funzioni di vice pretore onorario, il parere del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e la dichiarazione con la quale gli stessi interessati si impegnano, in quanto esercenti la professione forense, a non trattare cause innanzi alla pretura presso la quale chiedono di essere nominati (sempre quando questo non sia l'unico ufficio del luogo), ovvero alla sezione di pretura cui venissero destinati, ove si tratti di pretura divisa in più sezioni.

In conseguenza e pur escludendosi, secondo le istruzioni impartite dal Consiglio superiore, nei riguardi dei vice pretori onorari non reggenti, le disposizioni in materia di incompatibilità di funzioni riguardanti i magistrati dell'ordine giudiziario, ad eccezione di quelle sopramenzionate, la nomina dei vice pretori onorari, così come la loro conferma, è subordinata a caute valutazioni miranti ad assicurare che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, il giudice rimanga soggetto soltanto alla legge, secondo il precetto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e, quindi, sottratto a pressioni od ingerenze che valgano a diminuire le garanzie ed imparzialità.

A questo stesso fine è preordinata la revoca dell'incarico, quando vengano meno i requisiti legittimanti la stessa attribuzione dell'ufficio o si manifestino nuove circostanze che ne sconsiglino l'ulteriore esplicazione.

Con riferimento ai singoli processi affidati al magistrato onorario, non vanno trascurati, infine, i rimedi previsti dai codici di rito penale e civile, concernenti le incompatibilità specifiche, i doveri di astensione e le cause di ricasazione.

Orbene, in base a tale complessa normativa, non può ammettersi che non risulti garantita in concreto la posizione assolutamente « super partes » del giudice onorario, con l'esclusione, come esige il precetto della Costituzione sopra ricordato, di qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi quanto di pregiudizi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 73 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Arienti (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Reato - Sospensione condizionale della pena - Esclusione del beneficio per una seconda condanna - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; c.p.p. art. 164, quarto comma, art. 168, primo comma, n. 2).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, l'art. 164, quarto comma, codice penale nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di una nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio (1).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza del tribunale di Milano indicata in epigrafe denuncia a questa Corte gli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. L'art. 164 sarebbe illegittimo nella misura in cui determina una disparità di trattamento tra gli imputati che possono fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di condanna per più reati, di cui taluno anteriormente commesso, giudicati con un'unica sentenza, e gli imputati che, essendo perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda sentenza, beneficiare della sospensione per delitto anteriormente commesso. Disparità aggravata dalla disposizione dell'art. 168, primo comma, n. 2, che impone, altresì, la revoca della sospensione precedente.

2. - La sentenza n. 86 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, n. 1, e 168 del codice penale, nei limiti in cui disponevano che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare in concreto, il beneficio della sospensione condizionale e debba revocare *ipso iure* la sospensione già concessa, allorché l'altro reato si lega con il vincolo della continuazione a quello punito con pena sospesa: e ciò perché è stato ritenuto lesivo dell'art. 3 della Costituzione il trattamento disuguale fatto all'imputato, per il quale la continuazione è accertata e giudicata con un'unica sentenza, rispetto all'imputato nei confronti del quale il nesso della con-

(1) La precedente sentenza n. 86 del 1970 è pubblicata in questa *Rassegna* 1970, 527.

tinuazione con altro reato, punito con sentenza precedente, emerga in prosieguo.

3. - Orbene, anche nel caso in esame, per quanto riguarda l'art. 164, il principio di eguaglianza e la razionalità appaiono vulnerati, poichè la pronunzia di un'unica sentenza afferente a più reati (artt. 483 c.p.p., in relazione dell'art. 71 e seguenti c.p.), con la quale potrebbe concedersi il beneficio (l'art. 163 c.p., parla di « sentenza di condanna » senza distinguere se per un solo reato o per più reati), viene a dipendere da circostanze meramente occasionali o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo svolgimento del processo.

È, cioè, del tutto ingiustificato che al magistrato sia consentito — tenuto conto degli indici (obiettivi e subiettivi) dell'art. 133 c.p. — di sospendere condizionalmente la pena in favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali sussista connessione anche impropria: art. 45 c.p.p.), allorchè si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 c.p.p.), e non lo sia allorchè la riunione non è stata attuata o non è attuabile per le più varie ragioni (perchè il giudice non ritiene di disporla; o perchè non gli è pervenuta la *cognitio criminis*; o perchè il disporla, ritardando la pronunzia, farebbe cadere in prescrizione uno o più reati).

La disparità appare ancor più palese e ancor meno razionale, proprio dopo la sentenza n. 86 del 1970, perchè la reiterata violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravità (art. 81, secondo e terzo comma, c.p.), consentirebbe di estendere la sospensione condizionale già concessa, mentre la commissione in tempi diversi di più reati, anche della stessa indole (art. 101 c.p.), escluderebbe la concessione della seconda sospensione e imporrebbe la revoca della prima.

4. - Infondata è invece la questione relativa all'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., che dispone la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Difatti il giudice, se lo ritiene, può sospendere una seconda volta la pena, cioè anche per quel delitto (purchè le due pene cumulate non eccedano i limiti di legge): può farlo proprio in virtù dell'incostituzionalità dell'art. 164, quarto comma, dichiarata in questa sentenza (sopra, n. 3); e, in tal caso, non è a parlare di revoca *ex art. 168*. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale (la travolge perchè *a posteriori* ne risultano carenti i presupposti etici e politici): insomma, situazione analoga a quella che si sarebbe prodotta se, giudicando insieme i due reati, il giudice avesse ritenuto di negare la sospensione; dunque, l'art. 3 non è violato.

5. - Va da sè che l'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale viene ad assumere una diversa significazione e una diversa portata per il cordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta dall'odierna dichiarazione di parziale illegittimità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 74 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Amministrazione F. S. (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Funzione giurisdizionale del Giudice a quo - Competenza a ordinare il deposito dell'indennità di esproprio - Funzione amministrativa - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; l. 20 marzo 1968, n. 391, art. 1 e 3).

Poichè le attribuzioni esercitate dall'Autorità Giudiziaria nel procedimento per il deposito delle indennità di esproprio presso la Cassa DD. e PP., in base alla legge 20 marzo 1968, n. 391 hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata nel corso di detto procedimento (1).

(*Omissis*). — 1. - L'Avvocatura dello Stato ha in via pregiudiziale eccepito l'inammissibilità delle proposte questioni di legittimità costituzionale per difetto di legittimazione del giudice a promuoverle rilevando che, in sede di emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 1 e 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391, l'autorità giudiziaria svolge attività di carattere amministrativo e, comunque, è sfornita di qualsiasi potere decisorio.

L'eccezione è fondata.

2. - L'ordinanza del tribunale di Locri è stata pronunciata in sede di esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria aveva chiesto l'autorizzazione — ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391 — a depositare, nella Cassa depositi e prestiti, le somme offerte a titolo di indennità per l'espropriazione di alcuni terreni la cui stima era stata redatta, a norma dell'art. 2

(1) L'ordinanza del Tribunale di Locri è riprodotta sulla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152.

In dottrina v. ARDIZZONE, *Espropriazione per pubblica utilità* (procedimento), voce dell'*Enc. del dir.*, XV.

del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, dagli uffici tecnici della stessa amministrazione ferroviaria, somme che non erano state accettate dagli espropriandi. Orbene, nella sede considerata, è da escludere che tanto il contenuto dell'attività che il giudice è chiamato a svolgere, quanto il provvedimento formale (decreto) nel quale tale attività trova manifestazione, presentino i caratteri della funzione giurisdizionale. È sufficiente in proposito ricordare che la competenza a ordinare il deposito dell'indennità di espropriazione nella Cassa depositi e prestiti, che la legge n. 391 del 1968 ha ora attribuito all'autorità giudiziaria — come quella di disporre il pagamento diretto dell'indennità, già attribuita alla stessa autorità con la legge 3 aprile 1926, n. 686 — spettavano prima al prefetto e avevano innegabilmente natura amministrativa (artt. 30 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica).

Nulla induce a ritenere che per effetto di questo mero trasferimento di competenze le attribuzioni di cui trattasi abbiano perduto il loro carattere amministrativo ed assunto natura giurisdizionale.

Nel procedimento espropriativo vi sono momenti diversi che segnano la distinzione di due differenti competenze: amministrativa e giudiziaria. La fase amministrativa si svolge attraverso un procedimento complesso che ha termine con l'emanazione del decreto di espropriazione da parte del prefetto. L'intervento svolto dall'autorità giudiziaria in detta fase per l'esercizio delle competenze sopra ricordate non ha una propria autonomia, nè si manifesta con pronunce giurisdizionali, ma rappresenta un aspetto di quel complesso procedimento il cui atto finale è costituito dal decreto di esproprio.

Quando, come nel caso in esame, è chiamato ad ordinare il deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità determinate dall'Amministrazione e non accettate dagli espropriandi, il giudice deve solo constatare che è stata compilata la stima dei beni e che l'elenco degli espropriandi con l'indicazione delle indennità offerte è stato depositato e reso pubblico nei modi di legge. Nessun controllo o sindacato può egli svolgere in tale sede in ordine alla validità della stima e sui criteri seguiti per la determinazione dell'indennità.

Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e la natura dell'attività che questi è chiamato a svolgere dopo l'emanazione del decreto di esproprio allorchè — ai sensi dell'art. 51 della legge — gli aventi diritto impugnano i risultati della stima. Con tale impugnativa si instaura un autonomo giudizio che presuppone l'esaurimento della fase amministrativa del procedimento di espropriazione; in questa successiva fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali e potrà statuire su tutte le eventuali violazioni ed irregolarità del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 78 - Pres. Branca - Rel. Chiarelli - Presidente Regione Siciliana (avv. Sansone, Villari) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regione.

(St. reg. Sic. art. 17, lett. f; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. nella legge 11 marzo 1970, n. 83).

Poichè nella Regione Siciliana la competenza in materia di collocamento dei lavoratori agricoli spetta agli organi regionali e quella in materia di accertamento spetta agli organi statali e poichè il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ha unificato le commissioni per il collocamento e l'accertamento dei lavoratori agricoli, la ripartizione delle competenze fra Stato e Regione va regolata in modo che la Regione possa nominare le commissioni previste dalla normativa statale, essendosi così ridotta la sfera di applicazione della diversa normativa regionale, e che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale possa emanare, per il tramite del competente Assessorato regionale, istruzioni agli Uffici del lavoro per l'applicazione della normativa statale (1).

(1) Sulla competenza della Regione Siciliana in materia di collocamento, cfr. Corte Cost. nn. 7 e 38 del 1957, rispettivamente in *Foro it.*, 1958, I, 1976 e *idem*, 1957, I, 329. Sul decreto-legge 3 febbraio 1970 e sulla relativa legge di conversione cfr. Corte Cost. 28 dicembre 1970, n. 192.

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 79 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Vitalini ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

Costituzione della Repubblica - Tutela del diritto di proprietà - Vincoli in funzione di esigenze collettive - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 42; l. 24 aprile 1935, n. 740, art. 5).

Poichè l'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, non è fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio (1).

(Omissis). — 2. - Non è esatto, come invece sostiene il giudice *a quo*, che la norma impugnata, non riconoscendo al proprietario il diritto di indennizzo per le limitazioni che essa prescrive, viola l'art. 42 della Costituzione.

Questo articolo non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di espropriazione per pubblico interesse. La ragione della differenza sta nel fatto che è coesistente alla nozione giuridica di quel diritto il suo adattamento alle esigenze sociali e quindi un suo aspetto di relatività con riguardo alle esigenze stesse; così che l'interesse inerente al dominio privato non abbia a sopraffare l'interesse generale. Coerentemente la Costituzione dà, al diritto di proprietà, confini che lo inseriscono nella realtà sociale e ne armonizzano con questa le applicazioni.

È vero però che la precisazione del contenuto della proprietà nel rapporto con le istanze generali non può essere fatta in modo che essa risulti svuotata del tutto di contenuto: in tal caso non ne viene moderato l'esercizio, ma il diritto viene soppresso e la concessione di un indennizzo non può essere evitata.

3. - La legge denunziata si colloca fra quelle limitatrici del diritto di proprietà, non fra quelle di espropriazione: vuole conservare alla collettività l'ambiente naturale che si è costituito spontaneamente o mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione del territorio statale; vuole proteggere le formazioni geologiche che vi esistono e impedire che abbiano a turbarsi le loro spontanee manifestazioni; vuole dare tutela agli adunamenti di fauna e di flora di particolare rilevanza, alla peculiare bellezza che caratterizza il paesaggio. Questo ambiente racchiude beni che assumono un valore scientifico ed un interesse storico od etnografico, oltre che turistico; ed è chiaro che la conservazione dei medesimi è di interesse fondamentale per il complesso sociale al quale appartengono.

Le proprietà che cadono nel territorio che ha la importanza descritta, ne subiscono l'influenza insopprimibile e non sono perciò di signoria piena. Non perchè le zone interessate vengono protette a mezzo di singole leggi deve escludersi che i beni incisi costituiscano una particolare

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 14 luglio 1969 del Pretore di Tirano (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269) e 19 febbraio 1970 del Pretore di Silandro (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1970, n. 286).

Sull'art. 42, 3° comma, Costituzione v. da ultimo 29 maggio 1968, nn. 55 e 56, in questa *Rassegna*, 1968, 661 e 662.

categoria. Le leggi singole rispondono ad una ispirazione comune: delimitano la zona protetta, ne organizzano la protezione, determinano il contenuto dell'interesse pubblico connesso al caso concreto, forniscono gli strumenti giuridici idonei a conciliare l'interesse privato e quello pubblico. Nei limiti in cui regolano soltanto l'esercizio del diritto di proprietà insediate nel singolo complesso, concorrono a formare l'aspetto pubblicistico di quel diritto che ne coglie l'elemento sociale.

Le norme impugnate non contengono limiti di effetto ablativo. Vogliono soltanto che l'esercizio di alcuni poteri dominicali sia assoggettato ad autorizzazione della pubblica amministrazione; e l'autorizzazione deve servire soltanto ad evitare che il diritto si eserciti in modo antisociale. Il fatto che, nella specie, i limiti sono imposti da un atto amministrativo emesso in base a disposizioni regolamentari non tocca la legittimità costituzionale della norma portata all'esame della Corte: questa norma, rinviando all'atto amministrativo la individuazione dei vincoli, ha inteso disporre che si tenga conto delle circostanze del caso singolo, alle quali solo un atto amministrativo concreto può portare riguardo. Se l'atto di autorizzazione è contrario alla legge, l'interessato potrà esperire la tutela giurisdizionale che gli compete. — (*Omissi*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 81 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia).

Corte Costituzionale - Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione - Esercizio di diritti dominicali su beni patrimoniali - Inammissibilità del conflitto.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

Poichè non rientra nella competenza costituzionale dello Stato o delle Regioni l'esercizio dei diritti dominicali su un bene appartenente al loro patrimonio disponibile, nè la vigilanza che gli organi dello Stato o delle Regioni devono esercitare per evitare che siano adibiti ad uso pubblico beni eccedenti al bisogno, è inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato avverso la destinazione data dalla Regione ad un bene patrimoniale statale (1).

(1) Sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione, cfr. Corte Cost. 19 gennaio 1957, n. 17, 26 gennaio 1957, n. 18, 18 maggio 1959, n. 31, 17 giugno 1970, n. 110.

In dottrina, v. GROTANELLI DE' SANTI, *I conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni*, 1961.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 82 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Buttazzo (n. c.).

Procedimento penale - Procedimento penale militare - Rimessione a diverso tribunale militare per motivi di servizio - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 25, primo comma; c.p.m.p., art. 285).

È fondata, con riferimento al principio della precostituzione del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui consente la remissione del procedimento da uno ad altro tribunale militare, da parte del tribunale supremo militare, su richiesta del procuratore generale militare, per motivi di servizio (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 83 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Festa (n. c.).

Procedimento penale - Procedimento penale militare - Scelta del rito sommario da parte del procuratore militare - Discrezionalità assoluta ed insindacabilità nella scelta - Illegittimità costituzionale

(Cost., art. 25, primo comma; c.p.m.p. artt. 324, 350).

È fondata, con riferimento al principio della precostituzione del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, comma secondo, e 324, comma secondo del Codice militare penale di pace, che consentono al procuratore militare la scelta del rito sommario in maniera discrezionale ed insindacabile; mentre non è fondata, perchè assorbita dalla sentenza n. 117 del 1968, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, primo comma, dello stesso codice (2).

(1-2)Le questioni sono state proposte con ordinanza 30 aprile 1969 del Tribunale militare di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1969, n. 172) e con ordinanza 7 maggio 1969 del Tribunale militare di Bari (*Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1969, n. 165).

Sull'art. 25, 1° comma, Costituzione v. Corte Cost. 2 dicembre 1970, n. 173.

La sentenza n. 117 del 1968, richiamata in motivazione è riportata in questa *Rassegna*, 1968, 902.

In dottrina, BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, 1962; MAGGIORE, *Diritto e processo nell'ordinamento militare*, 1967, e *Giurisprudenza penale militare*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1970, XIX, 405.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1971, n. 86 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Curotto (avv. Ventura), Federazione italiana dei consorzi agrari (avv. Sepe Quarta).

Lavoro - Prescrizione dei crediti dei dipendenti - Applicabilità durante il rapporto di lavoro - Questione sollevata con riferimento ad Ente pubblico - Inammissibilità per irrilevanza.

(Cost., art. 134, l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 23; c.c. art. 2946).

È inammissibile, per difetto immediato di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., sulla decorrenza della prescrizione anche durante il rapporto di lavoro, se risulti che trattasi di rapporto di pubblico impiego, per il quale non valgono i principi espressi dalla sentenza n. 63 del 1966 (1).

(1) Con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 (in questa *Rassegna*, 1966, 758, con nota) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2648, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione decorra anche durante il rapporto di lavoro, in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Con la sentenza 20 novembre 1969 n. 143 (in questa *Rassegna*, 1969, 1002) la Corte aveva già chiarito che il principio sancito con la sentenza n. 63 del 1966 non trova applicazione né confronti delle prescrizioni previste in tema di rapporto di pubblico impiego per la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto stesso.

Il concetto è stato ribadito con la sentenza sopra massimata.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1971, n. 87 - Pres. Branca - Rel. De Marco - Dassetto (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Circolazione stradale - Potere del Prefetto di ritiro della patente alle persone diffidate - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, comma secondo).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, del Codice della Strada, che dà al Prefetto il potere di adottare il provvedimento di sospensione della patente a carico delle persone diffidate (1).

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 17 aprile 1969 del Pretore di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1968, n. 207).

La sentenza 27 febbraio 1969, n. 32, richiamata in motivazione è riportata in questa *Rassegna*, 1969, 210.

(*Omissis*). — 1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice *a quo*, pur accennando ad altri motivi, in sostanza, denuncia a questa Corte l'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (che approva il testo unico sulla circolazione stradale), soltanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la discrezionalità della sospensione della patente, nel citato secondo comma preveduta, lederebbe il principio di uguaglianza perchè determinerebbe una distinzione tra cittadini che si trovano nella medesima condizione di diffidati: vi sarebbe, quindi, il diffidato che conserva la patente ed il diffidato al quale la patente è sospesa senza alcun punto di riferimento obiettivo per la decisione del prefetto.

2. - È vero, come osserva il giudice *a quo*, che nei successivi commi dell'impugnato art. 91, la sospensione della patente è preveduta come atto dovuto e non discrezionale del prefetto, ma lo è appunto perchè sono stabilite le fattispecie alle quali la sospensione è ricollegata, fattispecie non suscettibili di apprezzamento discrezionale, in quanto rispecchiano ipotesi o di ripetute trasgressioni di legge, costituenti contravvenzioni, o di reati particolarmente gravi (commi terzo, quarto e quinto).

Dato, poi, che in tali ipotesi la sospensione assume il carattere di vera e propria sanzione accessoria, sia pure amministrativa, ben si spiega che ne siano prefissati i termini minimi e massimi.

L'ipotesi preveduta dal secondo comma, invece, si ricollega ad una attività tipicamente amministrativa, in quanto attiene ai requisiti richiesti dalla legge per il rilascio della patente.

Difatti, l'art. 82, comma primo, tassativamente indica le categorie di persone che sono ritenute prive dei requisiti morali necessari per essere ammesse all'esame per ottenere la patente, mentre il comma secondo dispone che il prefetto può negare la patente stessa ai diffidati ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Appunto da questa norma si ricava quello che il giudice *a quo* definisce « il punto di riferimento obiettivo per la decisione del prefetto ».

Certamente il diffidato, quale persona pericolosa per la sicurezza o per la pubblica moralità, in astratto, dovrebbe ritenersi privo dei requisiti morali alla sussistenza dei quali il citato art. 82 subordina il rilascio della patente.

Senonchè, la diffida è un provvedimento che mira a recuperare per la società le persone che ne sono colpite, incitandole a cambiare condotta, con la sanzione, in caso di inosservanza, di applicazione delle misure amministrative di sicurezza personali o delle misure di prevenzione prevedute dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che ai sensi del primo comma dell'art. 82 sopra richiamato non consentono neppure l'ammissione all'esame per ottenere la patente di guida.

Dati questi fini della diffida, evidentemente, per meglio raggiungerli, è necessario non ostacolare il diffidato nell'acquisire la possibilità di

dedicarsi ad un onesto lavoro, quale può essere quello che si può svolgere con il possesso della patente di guida.

Ma se il diffidato, pur non arrivando a porre in essere gli estremi per la sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione, si comporti in modo tale da non dare sufficienti garanzie di usare la patente per fini onesti, o, dopo averla ottenuta, ne faccia un uso, se non proprio disonesto, quanto meno sospetto, cadono i presupposti, che nell'intento del legislatore giustificano la concessione della patente a questa categoria di persone e, a seconda dei casi, la patente può essere negata (art. 82, comma secondo), sospesa (art. 91, comma secondo) o addirittura deve essere revocata (art. 91, comma 12°, n. 2).

Si viene, così, a creare una situazione del tutto analoga a quella già decisa da questa Corte con la sentenza 27 febbraio 1969, n. 32, con la quale venne dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e motivata con l'assunto che la norma impugnata non conteneva alcun razionale criterio, in base al quale, fra persone appartenenti alle stesse categorie, alcune potevano essere diffidate ed altre no.

La Corte, con tale sentenza, ebbe a considerare che l'appartenenza a quelle categorie è condizione necessaria, ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione, in quanto perchè in concreto tali misure possano essere adottate occorre anche un particolare comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed attuale e non meramente potenziale.

Ebbe, inoltre, ad affermare che l'accertamento di questa specifica pericolosità — la quale tra l'altro realizza una differenza tra le persone comprese nelle categorie genericamente ritenute pericolose — si raggiunge necessariamente attraverso un apprezzamento di merito, nel procedere al quale vi è sempre un certo margine di discrezionalità.

Ebbe, infine, a rilevare che chiarita nel modo sopradetto quale fosse la natura funzionale dell'accertamento affidato al questore, non si potesse ritenere violato il principio di uguaglianza, tanto più che in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale è soggetto al controllo del giudice amministrativo, il quale si estende sicuramente alla razionalità, alla imparzialità, alla parità di trattamento.

3. - Stabilito, come sopra si è fatto, a quali criteri deve ispirare la sua attività il prefetto nell'esercizio dei poteri conferiti dal secondo comma dell'art. 91 del t.u. n. 393 del 1959, evidentemente sono pienamente applicabili, per la risoluzione della questione in esame, i principi affermati con la richiamata sentenza di questa Corte e, quindi, la questione stessa dev'essere dichiarata non fondata. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 marzo 1971, n. 903 - Pres. Scarpello - Rel. Moscone - P. M. Tavolaro (conf.) - Perrotti (avv. Russi) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci).

Competenza e giurisdizione - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Decisione - Natura di provvedimento amministrativo - Inammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

(Cost., art. 111; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 16, 36, 37; reg. 21 aprile 1942, n. 444, artt. 60-61).

La impugnazione davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione contro il decreto che decide sul ricorso straordinario al Capo dello Stato non è ammissibile in quanto tale decreto costituisce un provvedimento di natura amministrativa (1).

(Omissis). — Il Perrotti sostiene, a giustificazione del ricorso a questa Corte Suprema, che la decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce esercizio di giurisdizione speciale e chiede, nel merito, che si annulli il decreto impugnato, per omesso esame dell'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 286 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero che si rimetta direttamente alla Corte Costituzionale tale questione. Il Ministero della Pubblica Istruzione eccepisce in via prelimi-

(1) Le sentenze 3 aprile 1963, n. 829 e 28 settembre 1968, n. 2992, delle sezioni unite della Corte di Cassazione, entrambe ricordate in quella, di cui si tratta, si trovano rispettivamente pubblicate anche in *Foro it.*, 1963, I, 891 e 1968, I, 2413. La sentenza 1° febbraio 1964, n. 1, della Corte Costituzionale pure ricordata in quella di cui si tratta è pubblicata in questa *Rassegna*, 1964, I, 3; v. poi, in particolare, *ivi* la nota alla sentenza stessa.

In dottrina, sull'argomento, più di recente, v. pure MUNARÒ, *Il ricorso straordinario tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato*, in *Foro amm.*, 1969, III, 272. Cfr., altresì, Corte Cost. 2 luglio 1966, n. 78, in questa *Rassegna*, 1966, I, 975 (con la relativa nota), nonché Cons. Stato, Ad. Plen., 18 aprile 1969, n. 15 *ivi* 1969, I, 644 (con la relativa nota) e Cons. di Stato, Ad. Plen., 10 giugno 1969 n. 21, *ivi*, 1969, I, 867 (con la relativa nota).

nare l'inammissibilità del ricorso, per il carattere amministrativo, non giurisdizionale, del decreto del Presidente della Repubblica emesso su un ricorso straordinario.

L'eccezione del resistente è pienamente fondata.

Come ammette lo stesso ricorrente, il presupposto necessario per l'impugnabilità di un provvedimento avanti a questa Corte Suprema a norma dell'art. 111 della Costituzione, è che il provvedimento stesso costituisca esercizio di attività giurisdizionale. Pertanto, non è consentita l'impugnazione contro il decreto che decide sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, giacché si tratta di un provvedimento avente natura amministrativa, in quanto tale ricorso è privo dei caratteri formali e sostanziali della giurisdizione, e va classificato fra i ricorsi amministrativi (cfr. Cass. Sez. Un., 28 settembre 1968, n. 2992; 3 aprile 1963, n. 829).

Prima della sentenza 1° febbraio 1964, n. 1, della Corte Costituzionale, la natura amministrativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del relativo provvedimento risultava affermata esplicitamente in una disposizione di legge, giacché il secondo comma dell'art. 34 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato parlava al riguardo di ricorso al Re « in sede amministrativa ». Ma tale natura appare ribadita da quella sentenza, essendo stata dichiarata l'illegittimità del comma citato e del successivo terzo comma per il fatto che dal loro congiunto disposto non era assicurata ai controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.

Ad ogni modo, la natura amministrativa del rimedio in esame risulta evidente se si considera che l'istruttoria del Ministro manca del tutto di pubblicità, che le controdeduzioni dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati non vanno portate a conoscenza del ricorrente, che la decisione spetta a un organo politico-amministrativo, sia pure su parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che il provvedimento finale è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, e che il provvedimento stesso è impugnabile di fronte al Consiglio di Stato, quanto meno per vizi in procedendo, nè preclude, se del caso, l'azione avanti all'Autorità Giudiziaria.

D'altronde, non sarebbe lecito pervenire a una diversa conclusione solo perchè il rimedio in esame presenta, per disposizione di legge o per riconoscimento della giurisprudenza, alcuni tratti (per es., il rispetto entro un certo limite del principio del contraddittorio, l'applicabilità dell'istituto della revocazione, ecc.) che sono propri anche dei rimedi giurisdizionali, giacché a spiegare ciò è sufficiente la circostanza che esso ha carattere di procedimento amministrativo contenzioso.

Il ricorso per cassazione del Perrotti va pertanto dichiarato inammissibile, con la di lui conseguente condanna alla perdita del deposito per il caso di soccombenza e al pagamento delle spese processuali a favore del resistente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1971, n. 1022 - Pres. Scarpello - Rel. Prati - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Falcorietti (avv. Ferrante) v. GESCAL (avv. Stato Terranova).

Competenza e giurisdizione - Edilizia economica e popolare - GES.CA.L. - Rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi - Natura pubblicistica - Effetti sulla posizione soggettiva delle parti e sulla giurisdizione.

(l. 28 febbraio 1949, n. 43; l. 26 novembre 1955, n. 1148; l. 9 aprile 1956, n. 1265).

Giustizia amministrativa - Diritti soggettivi - Accertamenti incidentali - Giurisdizione.

(r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

Delle due distinte fasi in cui si svolge il rapporto che si costituisce tra ente pubblico ed assegnatario, quella relativa all'assegnazione dell'alloggio è di natura pubblicistica, caratterizzata da posizioni di interesse legittimo, onde l'atto amministrativo va impugnato davanti al Consiglio di Stato (1).

Il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di legittimità, ha non solo il potere di accertare i fatti nei quali si è concretato il comportamento della pubblica Amministrazione, ma, nell'esaminare atti impugnati, è tenuto altresì ad accertare, ai fini del decidere sull'eventuale lesione dell'interesse legittimo del ricorrente, la situazione di diritto delle parti, per desumere se la valutazione che ne fece la pubblica Amministrazione fu o no legittima, senza perciò valicare i limiti in cui la sua giurisdizione può essere esercitata (2).

(1-2) La prima massima ribadisce un principio, già precedentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (tra le sentenze più recenti cfr. Cass., sez. un., 14 ottobre 1968, n. 3281 e 23 marzo 1969, n. 966, rispettivamente in *Foro Amm.* 1969, I, 1, 116 ed in *Giust. civ.*, 1969, I, 2118).

La seconda massima pure (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 1966, n. 710, in *Foro it.*, 1966, I, 2077).

Nell'occasione la Cassazione ha avuto pure la opportunità di riaffermare che « il modo come il Consiglio di Stato ha concretamente esercitato la sua giurisdizione sfugge al sindacato di legittimità della Corte Suprema poichè le decisioni giurisdizionali del Consiglio stesso sono impugnabili innanzi le sezioni unite civili soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione » e cioè « che il controllo della Corte Suprema si arresta all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, all'esistenza di quei vizi che attengono all'essenza della funzione » (da ultimo cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 1969, n. 451 e 21 febbraio 1969, n. 586 rispettivamente in questa *Rassegna*, 1969, I, 39 e in *Foro it.*, 1969, I, 578).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 aprile 1971, n. 1158 - Pres. Scarpello - Rel. Ianniti Piromallo - P. M. Tavolaro - Coltra (avv. prof. Bertozzi) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Cerocchi).

Competenza e giurisdizione - Corte dei Conti - Omessa pronuncia sul merito per mancanza di un presupposto processuale - Ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità.

(Cost., art. 111; c.p.c., art. 362; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 71).

Non nega la giurisdizione e cioè il potere in astratto di risolvere la controversia il Giudice (nella specie la Corte dei Conti) che omette la pronuncia di merito per aver ritenuto che la parte non abbia ottemperato a quanto la legge prescrive perchè tale pronuncia possa essere emessa e contro la relativa decisione risolvendo essa una questione preliminare di rito, senza l'insorgenza di una contestazione sull'appartenenza al Giudice della potestà di decidere, non è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione (1).

(Omissis). — Il ricorrente ha, con l'unico mezzo di impugnazione, sostenuto che la Corte dei Conti, nel dichiarare « irricevibile » il ricorso da lui proposto avverso il decreto ministeriale del 18 novembre 1958, con il quale gli fu negata la pensione di guerra, si sia sostanzialmente rifiutata di esercitare la giurisdizione in una controversia relativa a materia deferita per legge alla sua cognizione. Il ricorrente ha aggiunto che detta dichiarazione di irricevibilità è inficiata anche dall'omesso espletamento di indagini sulla sussistenza delle circostanze da lui dedotte per dimostrare che l'indicato decreto ministeriale del 1° novembre 1958 non gli era stato ritualmente notificato e che, pertanto, alla data (22 maggio 1960) in cui egli adì la Corte dei Conti, non era ancora decorso il termine utile (90 giorni) per impugnarlo.

Le esposte doglianze sono insuscettibili di accoglimento.

L'art. 111 della Costituzione ammette il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ipotesi che — come ha precisato la giurisprudenza di questo Supremo Collegio — si verifica unicamente quando insorga contestazione sull'appartenenza alla Corte stessa del potere di decidere. Nella specie

(1) Questo principio già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 29 aprile 1969, n. 1377, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1209) a proposito del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, che in quell'occasione aveva ritenuto mancante la prova della

detta Corte non ha negato che la materia su cui era insorta la vertenza sottoposta al suo esame rientrasse nell'ambito dell'indicato potere, ma ha ritenuto che la tardività del ricorso introduttivo non le consentisse di emettere una decisione di merito. Il ricorso del Coltra, malgrado la sua formulazione, tende a provocare il sindacato di questo Supremo Collegio sul compiuto esercizio della giurisdizione per risolvere una questione preliminare di rito e, più specificamente, sulla legittimità delle ragioni con cui tale decisione è stata giustificata. L'adottata soluzione sarebbe — secondo la tesi del ricorrente — inficiata da vizi, che, pur se da lui cumulativamente definiti come « rifiuto di giurisdizione », presentano astrattamente i caratteri della violazione di legge, dell'omesso esame di elementi decisivi e del difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Ne consegue che le sollevate contestazioni esulano dall'ipotesi limitatamente alla quale l'art. 111 della Costituzione consente l'impugnazione delle decisioni della Corte dei Conti dinanzi a questo Supremo Collegio, il cui sindacato — ripetesì — non può essere invocato in ordine ad asseriti vizi di legittimità *in procedendo* o *in iudicando*, che attengano al modo in cui la giurisdizione è stata concretamente esercitata, sia pure per risolvere questioni aventi carattere preliminare rispetto all'esame di merito della controversia. Al riguardo queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di precisare (sent. n. 1377 del 29 aprile 1969) che non nega la giurisdizione, e, cioè, il potere, in astratto, di risolvere la controversia il giudice (si trattava del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana) che omette la pronuncia di merito per aver ritenuto che la parte non abbia ottemperato a quanto la legge prescrive perchè tale pronuncia possa essere emessa (in quel caso il C.G.A. aveva ritenuto che mancasse la prova della tempestiva notifica del ricorso ai controinteressati).

In conclusione, poichè, nella specie, la Corte dei Conti non ha negato che la materia controversa (pensione di guerra) rientrasse nell'ambito della propria giurisdizione, ma ha solo ritenuto di non potersi pronunciare sul merito della controversia a causa della mancata osservanza del termine stabilito dalla legge per instaurare il relativo procedimento, deve rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente alla perdita del deposito ed al pagamento delle spese di questo grado del giudizio. — (*Omissis*).

tempestiva notifica del ricorso ai controinteressati, è stato qui applicato in relazione ad una decisione con la quale la Corte dei Conti aveva ritenuto sussistente la inosservanza del termine per la instaurazione del procedimento di impugnazione davanti a sè di un provvedimento ministeriale di diniego della pensione di guerra.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 maggio 1971, n. 1355 - Pres. Flore - Rel. Pratillo - P. M. Trotta (conf.) - Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Francisci) c. Cibin e Piazza (avv. Mango) nonchè contro Fortarel e S.I.C.A.R. (intimati).

Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Azioni possessorie nei confronti della pubblica Amministrazione - Improprietà - Limiti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 4; c.c., art. 1168).

Il divieto di proporre azioni possessorie contro la pubblica Amministrazione non opera quando non sussista un atto amministrativo per avere essa agito iure privatorum o fuori dell'ambito dei suoi fini istituzionali e dei suoi poteri; altrimenti la improprietà sussiste perchè l'eventuale accoglimento della domanda di reintegra o manutenzione si risolverebbe in una revoca o modifica dell'atto amministrativo, non consentita al Giudice ordinario; ai fini poi della indagine sulla esistenza o meno dell'atto amministrativo occorre accertare, quando eventualmente manchino atti o provvedimenti formali, se il mutamento della situazione di fatto posto in essere dalla pubblica Amministrazione e della quale il privato chiede il ripristino sia o no ispirato e diretto al conseguimento dei fini propri dell'ente pubblico, in quanto questo può dichiarare la sua volontà formalmente, ma anche manifestarla agendo nell'ambito dei suoi poteri (1).

(1) Sulla prima parte della massima cfr. Cass., sez. un., 12 giugno 1967, n. 1311 e Cass., sez. un., 29 ottobre 1968, n. 3606, rispettivamente in questa *Rassegna* 1967, I, 561 con nota di F.A. e in *Foro amm.*, 1969, I, 1, 198 (nonchè II, 189 con nota di ANGELETTI); sulla seconda parte della massima cfr. Cass., sez. un., 5 dicembre 1963, n. 3090 e Cass., sez. un., 8 maggio 1967, n. 904, rispettivamente in *Giust. civ.*, 1964, I, 818 (nonchè in *Giur. it.*, 1964, I, 1, 694) ed in *Foro amm.*, 1967, I, 1, 197.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 giugno 1971, n. 1824 - Pres. Scarpello - Rel. Tamburrino - P. M. Tavolaro (diff.) - Semeria (avv. Meiffret) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Baccari).

Competenza e giurisdizione - Bellezze naturali - Collegio peritale per la determinazione dell'indennità - Natura di organo non giurisdizionale.

(l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15).

La pronunzia del Collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità dovuta a seguito di violazione delle norme sulle bellezze naturali

quando dal privato non si accetti la determinazione fattane dall'Amministrazione è atto amministrativo preparatorio di quello definitivo e non autonomamente impugnabile.

(Omissis). — Con provvedimento del 20 aprile 1965, notificato il 26 maggio successivo, il Ministro della P. I. ordinava a Francesco Semeria, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1959, n. 1497, il pagamento dell'indennità di lire 45 milioni, in quanto il Semeria, proprietario di un terreno nel Comune di S. Remo ricadente nella zona soggetta al vincolo della legge sulla protezione delle bellezze naturali, aveva fatto eseguire sul terreno la costruzione di quattro fabbricati in modo difforme dal progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai Monumenti di Genova. Con atto notificato il 14 agosto 1965 il Semeria chiedeva al Ministero che venisse provocato il giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 15 citato, nominando il proprio perito. Dopo la nomina del perito del Ministero e del terzo perito da parte del Presidente del Tribunale, il Collegio si riuniva e con il lodo del 18 marzo 1968 determinava, a maggioranza, la indennità dovuta dal Semeria in lire 31 milioni.

Avverso il detto lodo il Semeria ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con tre motivi. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha resistito con controricorso, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso perchè rivolto contro un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È preliminare l'indagine sulla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente Amministrazione.

Secondo quest'ultima il « lodo » arbitrale previsto dall'art. 15 della menzionata legge n. 1497 del 1939 è a considerarsi un provvedimento di natura amministrativa, e non una pronuncia giurisdizionale, onde la

(1) La sentenza, di cui alla massima riportata, accoglie pienamente la tesi sostenuta dall'Avvocatura già prima che sulla questione la Corte Costituzionale si pronunciasse conformemente con la decisione 6 giugno 1968 n. 62 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 688; cfr. pure, a commento di detta sentenza, ALIBRANDI, *Sulla natura della pronunzia del Collegio peritale ex art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497*, in *Riv. giur. ed.* 1968, I, 649).

In argomento non vi sono precedenti della Suprema Corte di Cassazione; il P. M. aveva concluso per il rigetto del ricorso nel merito.

La motivazione della sentenza, di cui si tratta, che si pubblica integralmente per la sua importanza, condotta sulla base di un argomentare stringato, di confutazioni precise e di paragoni calzanti, è così chiara, esauriente e lineare che non pare utile aggiungere altro.

insuscettibilità di un ricorso immediato per cassazione, giusta l'art. 111 della Costituzione. Per contro il ricorrente sostiene essersi in presenza di una decisione di una giurisdizione speciale o di un arbitrato necessario, comunque di una decisione ricorribile avanti questo Supremo Collegio. Va ricordato all'uopo che, appunto partendosi dal presupposto che il « collegio di periti » cui fa riferimento l'art. 15 della legge in esame potesse qualificarsi come arbitrato necessario fu sollevata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione all'art. 102 della Costituzione; ma la Corte costituzionale con sentenza n. 62 del 1968, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale suddetta, sul rilievo che si fosse in presenza di un mero procedimento amministrativo.

Per risolvere la questione dell'eccezione di inammissibilità posta a questo Supremo Collegio, non può non prendersi in considerazione la norma dell'art. 15, che prevede le sanzioni, indubbiamente di carattere amministrativo, nella ipotesi di inosservanza da parte del privato delle disposizioni, contenute nella stessa legge n. 1497 del 1939, sulla protezione delle bellezze naturali. Anzitutto, l'art. 15 non fissa una sanzione determinata, ma ne predispone due, o la demolizione delle costruzioni di opere abusive, ovvero l'imposizione di una indennità « equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione ».

La scelta spetta discrezionalmente all'autorità amministrativa: ove questa ritenga opportuna l'eliminazione delle opere abusive, ne ordina, con atto amministrativo, la demolizione e la esegue a spese del trasgressore (il recupero delle spese è effettuato sulla base della legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Ove invece l'Amministrazione ritenga di non ordinare la demolizione delle opere fissa con atto amministrativo (decreto del Ministro della P.I.) le indennità « in base a perizia degli uffici del genio civile ». Se il privato accetti la determinazione, il procedimento amministrativo si chiude con il ricordato provvedimento ministeriale che diventa esecutivo.

Se il privato non accetta la determinazione fatta dall'Amministrazione deve farsi luogo all'insediamento di un collegio di tre periti (l'uno nominato dalla parte privata, l'altra dal Ministero della P. I., il terzo dal Presidente del Tribunale); tale collegio « determina insidacabilmente » l'indennità. A seguito della « pronuncia del collegio dei periti » il Ministro della P. I. emette un « provvedimento » che è « immediatamente esecutivo ».

Dall'esame di siffatta disposizione non può che trarsi il convincimento che la legge, in considerazione del potere ampiamente discrezionale concesso dalla P. A. di scegliere la sanzione da infliggere al trasgressore delle norme sulle bellezze naturali e sulla loro protezione, ha affidato la infizione e la esecuzione della sanzione prescelta ad un

procedimento amministrativo. Come amministrativo è il procedimento allorchè la sanzione inflitta è quella della demolizione delle opere perturbative, così amministrativo è il procedimento diretto alla determinazione dell'indennità (che costituisce la sanzione minore) ed alla sua liquidazione. Ciò è indiscutibile quando il procedimento si arresta al provvedimento del Ministro che determina l'indennità sulla base della perizia del Genio Civile e che diventa esecutivo per l'accettazione (espressa o tacita) del trasgressore.

Ma lo è anche quando (come nella specie) il procedimento continua per l'opposizione del trasgressore; esso termina pur esempres con un atto amministrativo esecutivo e definitivo, quello del Ministro emesso a seguito della « pronuncia del Collegio arbitrale ». Il che significa che la nomina del Collegio, la sua costituzione, i suoi lavori e le sue « pronuncie » costituiscono una fase del complesso procedimento amministrativo, che — come tutti i procedimenti amministrativi — termina con il provvedimento definitivo del ministro (o dell'autorità che è al vertice della gerarchia amministrativa competente in materia); onde la pronuncia del Collegio arbitrale è anche essa atto amministrativo, preparatorio di quello definitivo e non autonomamente impugnabile, è una perizia tecnica o un parere tecnico vincolante. Sarebbe giuridicamente inconcepibile da un lato ammettere che in un unico procedimento amministrativo, tra due provvedimenti ministeriali, l'uno preparatorio (che in certi casi può anche essere definitivo) e l'altro finale si inserisce un procedimento giurisdizionale che sfoci in una pronuncia giurisdizionale e dall'altro che una pronuncia giurisdizionale, che ha in sè la sua forza esecutiva ed imperativa, debba essere recepito in un provvedimento amministrativo per trovare la sua imperatività ed esecutorietà. E che trattasi di un parere insindacabile e vincolante per la stessa Amministrazione, a nulla rileva, non togliendo tale vincolatività, in alcun modo, il carattere amministrativo della « pronuncia », anzi rafforzandolo, giacchè il legislatore ha voluto che, quando vi siano contestazioni, la determinazione avvenga da parte di un organo paritetico, senza che l'amministrazione possa discutere tale determinazione, dovendo da sola, con l'atto definitivo, farla propria ed attribuirle la forza esecutiva. Il che è del tutto parallelo a quanto avviene nella prima fase: in questa vi è pur sempre una « perizia » vincolante ed è quella del Genio Civile, cui il primo provvedimento ministeriale deve adattarsi, laddove nella seconda fase, a seguito delle contestazioni, vi si sostituisce la perizia dell'organo paritetico cui il provvedimento definitivo deve adattarsi. Procedura che non è nuova ed isolata nella legislazione amministrativa — basti accennare alle procedure, in fase amministrativa, in tema di previdenza sociale o di infortuni sul lavoro in cui le conseguenze dannose (e le relative indennità) di una malattia o di un infortunio sono determinati da un collegio paritetico con parere vincolante trasfuso nell'atto amministra-

tivo definitivo, ovvero alla determinazione, da parte di appositi organi o commissioni, di tabelle cui l'Amministrazione deve attenersi nelle liquidazioni concrete. Invece, non è attinente il richiamo, su cui insiste la difesa del ricorrente, alla procedura di espropriazione per pubblica utilità; in questa è nettamente distinta la fase (attinente ad interessi legittimi e di competenza dell'autorità amministrativa) relativa alla determinazione della utilità dell'opera ed alla espropriazione dalla fase (attinente a diritti soggettivi e di competenza dell'autorità giudiziaria) relativa alla determinazione dell'indennità (che non è sanzione ma costituisce il valore *ex lege* del bene espropriato) ed è in questa fase che si inquadrano le perizie per la determinazione della detta indennità le quali sono impugnabili o contestabili in sede giurisdizionale. Ed infine nessun valore possono avere semplici parole della legge (« pronuncia » del collegio arbitrale) tanto più che anche nel campo amministrativo vi sono atti che possano definirsi e sono definiti « pronunce » di organi collegiali amministrativi.

« Pronuncia » che può essere vincolante, ma che rimane pur sempre atto amministrativo preparatorio di quella ministeriale definitivo, contro il quale e solo contro il quale l'interessato può far valere i rimedi giurisdizionali consentitigli dalla legge.

Dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso, resta conseguentemente assorbito l'esame dei motivi dello stesso. Il ricorrente deve essere condannato alla perdita del deposito ed alle spese del presente grado. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 201 - Pres. Favara - Est. Santosuosso - P. M. Di Majo (conf.) - Cherubini (avv. Mesiano e Tessier) c. Ministero dell'Interno e Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Foligno).

Procedimento civile - Regolamento preventivo di giurisdizione - Sospensione del processo - Declaratoria di inammissibilità - Effetti sul termine di impugnazione ordinaria della sentenza di merito.
(c.p.c. artt. 41, 325, 367).

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ancorchè di poi dichiarato inammissibile per essere stato proposto avverso la sentenza di primo grado che abbia pronunciato anche nel merito, ha tuttavia effetto sospensivo del processo e quindi anche del termine ordinario di trenta giorni per la proposizione dell'appello, che riprende a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza di Cassazione contentente la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo (1).

(Omissis). — Deve, ora, essere esaminato il ricorso principale: esso è, a sua volta, infondato.

(1) Non constano precedenti in termini.

Sull'efficacia sospensiva del regolamento di giurisdizione cfr. sez. un. 25 febbraio 1970, n. 442 in *Foro it.*, 1970, I, 1063 con note di richiami.

Il regolamento di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione, e può pertanto essere richiesto anche quando una sentenza non sia stata emessa — cfr. Cass. 13 febbraio 1963 n. 286 — ma si sostanzia in una istanza diretta a far precisare quale sia il giudice, ordinario o speciale, cui spetta di conoscere della controversia — cfr. Cass. 24 giugno 1967, n. 1556.

È pertanto inammissibile ove la sentenza di primo grado contenga una decisione di merito, in quanto in tal caso perderebbe la sua intrinseca caratteristica e si risolverebbe in una *revisio per saltum*, che la legge prevede invece solo sull'accordo delle parti (art. 360 u.p. c.p.c.); e non ha più ragione d'essere ove la causa sia stata decisa in secondo grado — cfr. Cass. 4 aprile 1963, n. 552; 16 luglio 1962, n. 1893; 20 dicembre 1961, n. 2836, ecc. — laddove è tutt'ora proponibile nel corso del giudizio di appello, anche ad istanza dell'appellante — cfr. Cass. 10 ottobre 1966, n. 2423; 30 dicembre 1965, n. 2487, ecc.

Il problema che, per la prima volta, viene all'esame della Corte di Cassazione — precisare, cioè, gli effetti che sul termine di impugnazione produce la proposizione di regolamento di giurisdizione, avverso una sentenza suscettibile solo di appello — si collega al più generale e, per molti aspetti, diverso quesito se sia riconoscibile un effetto conservativo del diritto di impugnazione al gravame proposto dinanzi a giudice incompetente; quesito (« *Si quis in appellatione erraverit* », Dig. L. I, par. 3, XLXIX, I) cui già i giuristi romani tentarono rispondere. Ma non è opportuno in questa sede passare in rassegna le varie soluzioni formulate in dottrina e giurisprudenza, in ordine a tale questione, potendo il particolare e diverso problema sul quale questa Corte deve giudicare essere risolto alla luce delle norme del vigente diritto positivo che più specificamente possono attagliarvisi.

È d'uopo, quindi, anzitutto escludere un'applicazione in termini delle disposizioni di cui all'art. 43 c.p.c., previste dal legislatore in tema di competenza (rigorosamente inteso questo termine nel senso tecnico restrittivo), poichè nel caso in esame la legge non solo non contempla ma esclude la possibilità che contro la medesima sentenza siano esperibili, cumulativamente, tanto il regolamento di giurisdizione, quanto l'appello.

Nè si ritiene sotto altro aspetto possibile un'applicazione estensiva o analogica della norma di cui all'art. 50 c.p.c., anch'essa compresa fra le disposizioni relative alla competenza, volta che questa riguarda la diversa ipotesi in cui l'errore consiste nell'aver diretto l'impugnazione al giudice incompetente e non quando sia stata esperita una impugnazione di diverso tipo, non ammessa dalla legge rispetto a quella concreta decisione. Non possono, in altri termini, giovare i principi previsti per il caso in cui difetti semplicemente il presupposto processuale attinente alla competenza del giudice adito, per risolvere il caso in cui sia mancante il diverso presupposto del diritto a quella impugnazione. In questa seconda ipotesi, invero la pronuncia consentita al giudice irregolarmente adito può essere quella di inammissibilità o di improponibilità del gravame e non già quella di incompetenza, che implica l'esistenza di un altro giudice avente potestà di conoscere del merito di quell'atto così come proposto e con gli effetti suoi propri; giudice al quale l'impugnazione possa essere trasferita mediante una semplice riassunzione, che in sostanza si limita a richiamare l'atto di impugnazione originario.

Per l'applicazione dell'art. 50 c.p.c., il giudice irrualmente invocato sul gravame dovrebbe avere in astratto le funzioni di un giudice di appello, così che l'errore possa apparire in qualche modo giustificato nella logica del sistema, che porta a distinguere la distribuzione delle competenze tra i vari giudici aventi quelle funzioni; mentre diverso è il fenomeno della specificità di attribuzioni istituzionali rispetto alle varie istanze di grado superiore ed inferiore.

Escluso che nemmeno l'interpretazione più lata dell'art. 50 valga a far rientrare nell'ambito della norma gli effetti della dichiarazione di inammissibilità di un gravame non consentito dalla legge, resta l'alternativa circa l'applicazione dell'art. 325 c.p.c. (per la negazione di qualsiasi effetto del regolamento di giurisdizione sulla decorrenza del termine per appellare) oppure del primo comma dell'art. 367 c.p.c. (con riconoscimento di un effetto sospensivo a detto inammissibile regolamento).

Questa Corte, pur non intendendo approfondire esaurientemente il problema di scelta nell'accennata alternativa — volta che, come si vedrà più avanti, nell'uno e nell'altro caso l'appello proposto dagli architetti Cherubini e Compostella deve considerarsi intempestivo —, vuole manifestare l'orientamento conforme alla soluzione data dalla sentenza qui impugnata, e che sarebbe stato evidentemente di decisiva rilevanza se, nel caso concreto, l'appello fosse stato interposto nei termini, dopo la pronuncia relativa al regolamento di giurisprudenza.

Deve, infatti, ritenersi esatto il seguente sillogismo. L'art. 367 c.p.c. contempla la sospensione del processo quando sia proposto il regolamento di giurisdizione a norma dell'art. 41, c.p.c. primo comma. Senonchè questa norma comprende il caso di regolamento di giurisdizione proposto alternativamente rispetto all'appello contro una sentenza di primo grado, che abbia pronunciato solo sulla questione di giurisdizione. Ne deriva che il processo (pendente anche dopo la sentenza di primo grado che non sia passata in giudicato) resta sospeso, in virtù dell'art. 367 c.p.c., anche nel caso in cui l'istanza di regolamento di giurisdizione sia stata presentata dopo la sentenza di primo grado che non abbia pronunciato sul merito.

All'obiezione che tale ragionamento non varrebbe in una situazione patologica di alternativa apparente, in quanto non sarebbe astrattamente configurabile il diritto a proporre istanza di regolamento di giurisdizione avverso una sentenza che abbia invece pronunciato anche sul merito, può replicarsi che tale inammissibilità del regolamento non può essere rilevata *ex ante*, ma viene rilevata solo *ex post*, al momento della relativa decisione. Gli effetti che la legge ricollega al mero fatto dell'esistenza di un atto processuale non possono essere negati a seguito della valutazione del contenuto e della validità dell'atto stesso. E sarebbe illogico ritenere inesistente (sia pure ai soli fini della decorrenza dei termini ordinari, *ex art. 325*) un'istanza di regolamento di giurisdizione unicamente perchè essa sia stata, con giudizio successivo alla sua proposizione dichiarata inammissibile.

Non è forse inutile ricordare, a conforto della conclusione cui si è pervenuti, non solo la norma di cui al terzo comma dell'art. 2943 c.c., secondo cui l'interruzione della prescrizione si verifica anche se il giudice adito è incompetente, ma anche la giurisprudenza di questa Corte (2119 del 1968; 807 del 1968; 2006 del 1967; 2325 del 1964), per

la quale l'effetto sospensivo attribuito dall'art. 398, quarto comma, c.p.c., all'istanza di revocazione non è subordinato nè alla validità, nè all'ammissibilità dell'istanza stessa, e si produce sempre che questa venga proposta entro il termine utile per il ricorso per cassazione.

Deve, perciò, concludersi nel senso che il termine invocato dal ricorrente di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cui al secondo comma dell'art. 367 c.p.c. si applica solo nel caso in cui la corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, ma non pure nel caso in cui, invece, abbia (come nella specie) dichiarata inammissibile l'istanza, alla quale ipotesi non può neppure estendersi l'altro termine di sei mesi, concesso dall'art. 50 c.p.c., perchè a sua volta dettato per la diversa ipotesi della necessità di riassumere il processo per la sua continuazione davanti al giudice dichiarato competente, anch'essa del tutto estranea alla presente fattispecie.

Esclusa, pertanto, l'applicabilità alla specie delle invocate norme speciali, e derogatorio, tornano applicabili i principi generali in tema di sospensione, alla stregua dei quali deve affermarsi che la proposizione della istanza per regolamento di giurisdizione, dopo la pronuncia di primo grado, sospende in ogni caso, ai sensi dell'art. 367, primo comma, c.p.c., il processo e perciò anche il termine per l'impugnazione ordinaria, ma questo riprende a decorrere dopo la comunicazione della sentenza di cassazione ove questa sia dichiarativa di inammissibilità del regolamento per avere la sentenza impugnata pronunciato (come quella di specie) anche sul merito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1032 - Pres. Rossano - Est. Milano - P. M. Del Grosso (conf.) - Benfratello (avv. Fornario e Maniscalco) c. Assessorato LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Carusi) e Comune di Palermo (avv. Sansone).

Procedimento civile - Impugnazioni incidentali autonome - Impugnazioni tardive - Inammissibilità.
(c.p.c. artt. 333, 334).

Espropriazione per p. u. - Rapporto giuridico - Bilateralità - Diritti ed obblighi derivanti dal rapporto - Titolarità.

Procedimento civile - Giudicato parziale - Capo autonomo di sentenze - Nozione.
(c.c. art. 2909, c.p.c. art. 324).

Il principio contenuto nell'art. 334 c.p.c., per il quale la parte contro cui è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il

contraddittorio nelle cause inscindibili possono proporre a loro volta impugnazioni incidentali, ancorchè per esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, si applica soltanto alle impugnazioni incidentali in senso stretto, dirette cioè a far valere un interesse contrario a quello dell'impugnativa principale e non invece alle impugnazioni incidentali autonome, per le quali vanno osservati i termini ordinari (1).

L'espropriazione per p.u. determina l'insorgere di un rapporto giuridico essenzialmente bilaterale, per il quale i diritti e gli obblighi correlativi intercorrono tra il soggetto in pregiudizio del quale ha luogo il trasferimento della proprietà ed il soggetto a favore del quale l'espropriazione viene pronunciata, ed al quale solo incombe di provvedere al pagamento della relativa indennità (2).

Costituisce capo autonomo della sentenza su cui il giudicato può formarsi, quello che, concernendo domande ed eccezioni indipendenti da quelle che hanno formato oggetto da altre statuizioni della sentenza, è dotato di propria autonomia ed individualità (3).

(Omissis). — I due ricorsi debbono essere riuniti e preliminarmente si rileva che, come eccepito dalla resistente Amministrazione regionale, il ricorso incidentale adesivo del Comune di Palermo è inammissibile.

Premesso che la sentenza della Corte di appello è stata notificata al Comune di Palermo il 28 settembre 1968, mentre il medesimo ha notifi-

(1) Giurisprudenza pacifica cfr. Cass., 29 gennaio 1968, n. 286; 25 gennaio 1968, n. 227; 23 giugno 1967, n. 1522, ecc.

In dottrina cfr. SATTI, Commentario c.p.c. per il quale, nei rapporti tra impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, la prima fissa immodificabilmente l'oggetto del giudizio, determinando così in modo automatico l'ambito dell'eventuale impugnazione incidentale.

(2) Nel senso della bilateralità del rapporto espropriativo cfr. Cass., 4 aprile 1968, n. 1030, in *Giur. it.*, 1968, I, 1052; Sez. Un., 6 dicembre 1966, n. 2854, in *Giust. civ.*, 1967, I, 741; 6 agosto 1965, n. 1894; in *Giust. civ.*, 1965, I, 1968; 19 luglio 1965, n. 1608, in *Giust. civ.*, 1966, I, 582; 5 giugno 1963, n. 1504 in *Giur. it.*, 1963, I, 1, 839.

La dottrina moderna considera come soggetti del rapporto di espropriazione 1°) lo Stato, titolare del relativo potere; 2°) l'espropriante, soggetto a favore del quale viene pronunciata l'espropriazione; 3°) il proprietario del bene costituente l'oggetto dell'esproprio cfr. CARUGNO, *Espropriazione per p.u.*, 1958, p. 44; PETROCELLI in nota a Cass., 4 aprile 1968, n. 1030 in *Giur. it.*, 1968, I, 1054.

(3) Cfr. Cass., 23 luglio 1969, n. 2791; 26 maggio 1969, n. 1870; nel senso che il giudicato non può invece formarsi sul capo di sentenza non impugnato ma necessariamente collegato e subordinato ad altro capo impugnato il cui accoglimento fa venir meno automaticamente la decisione anche del capo che ha per necessario presupposto quello riformato, cfr. Cass., 11 aprile 1970, n. 998.

cato il proprio ricorso incidentale adesivo il 4 gennaio 1969, cioè dopo la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 325, secondo comma, c.p.c., si osserva che l'art. 334 stesso codice, secondo cui le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono a loro volta proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è già decorso il termine ovvero hanno fatto acquiescenza alla sentenza, è applicabile, come ormai è *ius receptum*, solo alle impugnazioni incidentali vere e proprie (le cosiddette contro impugnazioni, che sono dirette a far valere un interesse contrario a quello dell'impugnante principale), mentre ne sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, quale è quello della semplice adesione alla impugnazione principale, cioè le c.d. impugnazioni incidentali autonome, rispetto alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario.

Passando, quindi, all'esame del ricorso principale viene in considerazione il primo motivo con il quale i Benfratello, per la sola ipotesi che dovesse ritenersi che la statuizione relativa alla ritenuta formazione del giudicato sul punto della legittimazione del Comune di Palermo a contraddire all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione sia preclusiva della possibilità del riconoscimento della concorrente legittimazione della Regione Siciliana, censurano la sentenza della Corte di appello di Palermo, denunciando la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere ritenuto la sussistenza di tale giudicato. Sostengono, al riguardo, che con il loro appello essi avevano lamentato che il primo giudice non avesse ritenuto la concorrente e, quindi, solidale legittimazione passiva del Comune di Palermo, quale beneficiario dell'opera pubblica, e dell'Assessorato regionale, quale promotore dell'esproprio, per cui la proposta impugnazione investiva l'azione del suo complesso inscindibile ed impediva che si formasse, nell'ambito di essa, un giudicato.

Tale tesi, al cui rigetto è espressamente condizionato il motivo del ricorso e relativa alla possibilità di configurare, nella fattispecie, una legittimazione concorrente del Comune di Palermo e della Regione Siciliana, non può essere condivisa.

È principio ormai pacifico, più volte affermato da questa Corte, che il rapporto giuridico espropriativo, almeno per quanto attiene all'esercizio di tutti i diritti ed all'osservanza di tutti gli obblighi da esso direttamente derivanti e, in particolare di quello riguardante il pagamento dell'indennità, è un rapporto essenzialmente bilaterale, svolgentesi in modo diretto ed immediato tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata ed il soggetto passivo in pregiudizio del quale viene operato il sacrificio della proprietà privata (Cass., nn. 1403 e 1504 del 1963, 557 e 1894 del 1965, 351 e 1829 del 1966 e 1030 del 1968).

Questo principio, di ovvia percezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra soggetto espropriante, soggetto, cioè, cui è affidata istituzionalmente l'attività costitutiva dell'esproprio e soggetto beneficiario del trasferimento coattivo, resta valido anche se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'autorità espropriante.

Così per l'ipotesi prevista dall'art. 324 della legge n. 2248, all. F del 1865, in virtù della quale possono essere trasferiti dall'ente espropriante al concessionario o all'appaltatore dell'opera pubblica gli oneri concernenti il compimento degli atti della procedura di esproprio; in tale ipotesi, come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, il concessionario, sostituendosi interamente alla Amministrazione concedente, diventa l'unico soggetto attivo del rapporto espropriativo, per cui, non già o non anche all'Amministrazione, bensì esclusivamente ad esso incombe di provvedere al pagamento della indennità di esproprio, con la conseguenza che solo nei confronti del concessionario deve essere promosso l'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità medesima. In tali ipotesi, quindi, la distinzione tra soggetto titolare del potere di ottenere la pronuncia espropriativa e soggetto al quale sia trasferita la titolarità dell'esercizio del potere medesimo comporta sempre un problema di legittimazione alternativa e non già cumulativa alla opposizione avverso la determinazione dell'indennità di esproprio.

E lo stesso deve dirsi allorquando, più che di trasferimento dell'esercizio del potere (delega, concessione o affidamento di costruzione di opera pubblica), vi è sostituzione, in cui, al fine di provvedere ad una esigenza pubblica, che diversamente rimarrebbe insoddisfatto, un ente pubblico, in forza di espresso potere conferitogli dalla legge, si assuma l'esecuzione di un'opera di pertinenza di un altro ente pubblico. Anche in questa ipotesi si è riconosciuto soltanto nell'ente che si sostituisce, e non anche nell'ente che avrebbe dovuto compiere l'opera e che, in definitiva, nè sia il beneficiario, il solo soggetto legittimato passivamente ed attivamente in ordine a tutte le azioni dipendenti dall'espropriazione, inclusa quella prevista dall'art. 51 legge n. 2359 del 1865.

Invano, dunque, i ricorrenti, a sostegni della loro tesi della responsabilità solidale dei due enti che hanno concorso all'esecuzione dell'opera pubblica, richiamano genericamente le disposizioni della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, giacchè l'art. 1 di detta legge, nell'autorizzare il governo regionale ad eseguire opere di competenza degli enti locali, prevede appunto un'ipotesi di sostituzione nell'esecuzione di opere pubbliche, mentre il successivo art. 6, nell'autorizzare l'Assessorato dei Lavori Pubblici ad affidare alle amministrazioni comunali interessate la gestione delle opere da esso finanziate, pone in essere una delega intersogettiva di diritto pubblico, attributiva di competenza derivata, che pone l'amministrazione delegata nella posizione giuridica di quella finanziatrice delegante, alla quale restano mere funzioni di controllo, mentre

la prima è direttamente ed esclusivamente responsabile verso i terzi espropriati degli atti esecutivi concernenti l'esercizio della delega, ivi compresi gli atti espropriativi.

E neppure vale in contrario il richiamo fatto dai ricorrenti, in sede di discussione orale, alla sentenza n. 557 del 30 marzo 1965, con la quale questa Corte, in un caso di delegazione intersoggettiva, ha riconosciuto, nei confronti del terzo espropriato, la responsabilità solidale dell'ente delegato e dell'ente delegante. La fattispecie, infatti, riguardava, una controversia avente ad oggetto, non già — come nella fattispecie — il pagamento dell'indennità inerente alla procedura di esproprio, bensì il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione di immobili illegittimamente protratta oltre il biennio. Trattandosi di un'azione di danni per fatto illecito — che era occasionata, bensì, dal procedimento di esproprio, ma che non trovava nella disciplina giuridica di questo la propria regolamentazione — giustamente questa Corte ha ritenuto, in base al principio di diritto comune stabilito dall'art. 2055 c.c., passivamente legittimato, non soltanto l'ente che i lamentati aveva, con il proprio operato, cagionato, ma anche quello per conto del quale il primo aveva agito.

Dovendosi escludere, per le considerazioni che precedono, la possibilità di riconoscere una legittimazione concorrente del Comune e dell'Assessorato a contraddire all'opposizione alla stima ed essendosi, quindi, verificata la condizione alla quale è stato subordinato il primo motivo del ricorso, devesi ora accertare se, come si è ritenuto dalla sentenza impugnata e come si contesta dai ricorrenti con il detto motivo, sulla legittimazione passiva del Comune di Palermo si sia o meno formato il giudicato.

La risposta positiva non sembra dubbia.

Questa Corte Suprema, in tema di giudicato parziale, ha affermato ripetute volte che i capi della sentenza sui quali può formarsi il giudicato separatamente dagli altri sono quelli che possiedono una propria autonomia ed individualità, siccome riguardanti domande ad eccezioni indipendenti da quelli che formano oggetto di altre statuizioni della sentenza stessa. Viceversa il giudicato va escluso quando i capi non espressamente impugnati siano necessariamente collegati con alcuni di quelli impugnati da un vincolo di intimo ed inscindibile nesso causale.

A tali principi si è sostanzialmente uniformata la Corte di appello, allorquando, dopo aver esattamente rilevato — il che questa Corte Suprema può vagliare trattandosi di accertare l'esistenza o meno di un giudicato formatosi nello stesso processo — che gli odierni ricorrenti avevano esclusivamente impugnato la statuizione del Tribunale che aveva negato la concorrente, e, a loro avviso, solidale legittimazione dell'Assessorato, mentre non avevano censurato l'altra distinta statuizione concernente l'affermata legittimazione passiva del Comune di Palermo, ha ritenuto che su quest'ultima statuizione si era ormai formato il giudicato.

Non può, infatti, fondatamente porsi in dubbio che la decisione sulla legittimazione passiva del Comune di Palermo e quella inerente alla esclusione della concorrente legittimazione dell'Assessorato, costituivano capi autonomi di sentenza perchè avevano propri presupposti, si fondavano su distinte disposizioni di legge e potevano costituire il contenuto di distinte sentenze, con la conseguenza che la pronuncia del primo giudice sulla legittimazione del Comune di Palermo era suscettibile di acquistare forza autonoma di giudicato, per la sicura possibilità di dissociare tale pronuncia dalla statuizione relativa alla asserita solidale legittimazione passiva dell'Assessorato.

Il contrario assunto dei ricorrenti secondo cui, avendo essi chiesto la solidale condanna di entrambi gli enti al pagamento dell'indennità di esproprio, la situazione sostanziale dedotta in lite era unica ed inscindibile non regge al rilievo che l'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti anche se tra loro connessi, come, tra l'altro, si evince dall'art. 1306 c.c. che, nel limitare la efficacia della sentenza pronunciata tra creditore ed uno dei debitori in solido ai soggetti del processo — salva la facoltà degli altri debitori di giovare *secundum eventum litis* — fa intendere l'ammissibilità di più processi separati e anche coevi.

Se, pertanto, sul punto relativo alla legittimazione passiva del Comune di Palermo si era formato il giudicato e se di conseguenza, per quanti d'anzì detto in ordine all'impossibilità di configurare nella fattispecie una legittimazione cumulativa dei due enti, tale giudicato era di ostacolo al riconoscimento dell'asserita concorrente legittimazione dell'Assessorato, deve essere ritenuto che la Corte di appello, una volta accertata l'esistenza del giudicato, avrebbe dovuto senz'altro rigettare il gravame.

Poichè, peraltro, la Corte, giudicando nel merito, ha negato la dedotta concorrente legittimazione, la decisione impugnata, sia pure sotto un profilo parzialmente diverso di motivazione (art. 384 c.p.c.), va mantenuta ferma, restando assorbito il secondo motivo del ricorso con il quale si confutano appunto le ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad escludere quella concorrente legittimazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1345 - Pres. Boccia - Est. Caleca - P. M. Sciaraffa (conf.) - Gioia (avv. Ottolenghi) c. Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato De Francisci).

Trasporto - Contratto di trasporto - Trasporto di persone sulle F. S. - Perfezionamento del contratto - Presupposti - Responsabilità del vettore - Onere della prova.

(c.c. artt. 1678, 2697; r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948, artt. 5, 14).

Responsabilità civile - Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale - Disciplina - Autonomia.

(c.c. artt. 1681, 2043; r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 13).

A differenze di quanto si verifica per il servizio pubblico autofilotraviario, in cui il contratto di trasporto delle persone ha inizio ancor prima dell'acquisto del biglietto, con il semplice fatto del salire sul predellino della vettura, nel trasporto ferroviario, al pari di quello marittimo ed aereo, il relativo contratto consensuale a prestazioni corrispettive, si conclude e si perfeziona, normalmente, con il rilascio del biglietto da parte dell'Amministrazione e pertanto l'inizio di esecuzione del contratto, ed il momento quindi in cui sorge la responsabilità del vettore per i danni derivati al viaggiatore, seguono di norma a tale acquisto, la cui prova incombe al viaggiatore medesimo (1).

Responsabilità contrattuale e responsabilità extra-contrattuale danno luogo a distinte azioni regolate da norme giuridiche proprie in vista dei diversi interessi tutelati, sicchè la disciplina che, in tema di responsabilità per i danni subiti dal viaggiatore, dettano le condizioni e tariffe per il trasporto di persone sulle F. S., non si estende all'azione di responsabilità extra-contrattuale fatta valere dal danneggiato (2).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 1678 e segg. c.c., nonchè degli artt. 11 par. 4 e 5 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello

(1) In senso conforme cfr. Cass., 11 ottobre 1956, n. 3505, in *Foro it.*, 1956, Rep. voce Ferrovie, 113.

(2) Cfr. Cass., 23 aprile 1969, n. 1290, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1695 e giurisprudenza *ivi* citata.

La sentenza costituisce corretta applicazione di principi che ben possono considerarsi pacifici: la responsabilità contrattuale ha radice nella stessa nozione di obbligazione e consegue dalla inosservanza del *vinculum iuris* che si perpetua nella prestazione risarcitoria, realizzando per tal modo l'assetto degli interessi tra le parti del rapporto. La responsabilità aquiliana invece, ove ne ricorrono i presupposti, sorge in dipendenza del verificarsi del danno ingiusto, cui si commisura l'obbligazione primaria risarcitoria dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, per la composizione del conflitto di interessi determinatosi tra costui ed il danneggiante.

Circa le ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, allorché ad un tempo risulti violato un obbligo contrattuale ed il generale precetto del *neminem laedere* con la lesione di un diritto primario ed assoluto dell'altro contraente, cfr. Cass., 8 ottobre 1969, n. 3224; 9 maggio 1969, 4 aprile 1969, n. 1118, in *Resp. civ.* 1970, 270 e 289.

In dottrina cfr. DE CUPIS, *Fatti illeciti in Commentario di Scialoja e Branca*, 1960 sub art. 2043.

Russo, *Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto in Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, 988.

Stato e 1, 2, 3, 8, 32, 33, 41, 55 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che nel caso specifico il contratto di trasporto ferroviario non potesse ritenersi provato per non avere l'attore prodotto il biglietto di viaggio.

In particolare sostiene: a) che avrebbe dovuto essere innanzitutto esaminata ed illustrata la fondatezza o meno dell'assunto difensivo secondo cui il biglietto era andato smarrito nella confusione e nell'eccitazione del momento in cui si verificò l'incidente lamentato; b) inoltre, data la mancanza, nel codice civile, di una particolare e diversa disciplina per il contratto di trasporto ferroviario sarebbe erroneo l'affermare che l'accettazione dell'offerta del detto trasporto si perfeziona soltanto attraverso il fatto conclusivo dell'acquisto del biglietto, a differenza di quanto si verifica per i trasporti a mezzo di tramvie e di autobus pubblici per i quali, invece, si perfeziona nel momento in cui l'aspirante viaggiatore sale sul predellino della vettura; c) che, in ogni caso, la sentenza sarebbe errata sul punto relativo all'onere della prova, dato che, avendo esso Gioia dimostrato di essersi trovato sul treno e di avere così acquistato la qualità di viaggiatore, sarebbe spettato all'Amministrazione ferroviaria dimostrare che egli si trovava sul treno a titolo diverso.

Le esposte censure non sono fondate.

Nell'esaminarle gradatamente, secondo l'ordine logico, va innanzitutto rilevato che l'onere di provare la conclusione del contratto di trasporto incombeva al Gioia dovendo l'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., dimostrare il fatto costitutivo della domanda: gli elementi, cioè, legittimanti, secondo il diritto, la sua pretesa. Il Gioia, quindi, per esperire l'azione di responsabilità contrattuale avrebbe dovuto provare l'effettiva conclusione del contratto di trasporto ferroviario, secondo le particolari norme che disciplinano il detto negozio, e tale prova avrebbe dovuto essere fornita proprio mediante l'esibizione del biglietto di viaggio o, in caso di smarrimento dello stesso, mediante altro mezzo idoneo. Il contratto in questione, infatti, quale contratto consensuale a prestazioni corrispettive, si conclude e si perfeziona nel momento in cui viene rilasciato il detto biglietto: cioè nel momento in cui si verifica l'accettazione, da parte del passeggero, dell'invito permanente e generale proveniente dall'Amministrazione (cfr. Cass. Civ., sentenze 11 ottobre 1956, n. 3505 e 14 gennaio 1944, n. 15).

Quanto rilevato trova, peraltro, conferma in due disposizioni delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie, approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911; precisamente: nell'art. 5 che, per l'ammissione al trasporto prescrive che il viaggiatore deve munirsi di apposito biglietto emesso dall'Amministrazione; nell'art. 12 il quale, a sua volta, stabilisce che il diritto di proporre contro l'Amministrazione reclami ed azioni derivanti

dal contratto di trasporto delle persone spetta, esclusivamente, al viaggiatore (e, in caso di morte, ai suoi eredi) « possessore di un biglietto non nominativo » o « interstatario » di un biglietto nominativo.

Relativamente alla questione dianzi esaminata va anche osservato che l'affermata differenza esistente fra i trasporti ferroviari, marittimi, aerei e quelli del servizio pubblico autofilotramviario è determinata, unicamente, dal diverso momento nel quale, nell'uno e nell'altro dei due gruppi di trasporto, ha inizio l'esecuzione del contratto e, quindi, dal diverso momento nel quale, correlativamente, sorge la responsabilità del vettore per i danni eventualmente derivati al viaggiatore dall'esecuzione suddetta.

Tale inizio, infatti, mentre nei trasporti del servizio autofilotramviario normalmente coincide con la salita del viaggiatore sul predellino della vettura e, quindi, precede l'acquisto del biglietto, nel trasporto, invece, a mezzo delle ferrovie (così come in quello marittimo od aereo) l'inizio della esecuzione del contratto normalmente segue il detto acquisto.

La Corte di merito ha anche esaurientemente illustrato il proprio convincimento in ordine all'affermata mancanza di prova sull'effettiva conclusione del contratto, avendo, infatti, al riguardo osservato che il Gioia non aveva dimostrato « attraverso l'esibizione del biglietto di viaggio nè altrimenti... la sua qualità di viaggiatore » e che « la deposizione del teste Bianchini non provava nulla a tale proposito ».

Con tale motivazione viene, implicitamente, anche disatteso l'assunto difensivo dell'asserito avvenuto smarrimento del biglietto di viaggio.

Consegue che la doglianza svolta dal ricorrente avverso la parte della sentenza ora esaminata è inaccoglibile data che con la medesima viene, in concreto, criticata una valutazione di risultanze istruttorie la quale, per essere immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede di legittimità.

L'accertata mancanza di prova sulla effettiva conclusione del contratto e, quindi, l'affermata impossibilità, per il Gioia, di esperire l'azione di responsabilità contrattuale determinano, per il loro carattere assorbente, l'inutilità dell'esame del motivo di impugnazione riguardante la parte della sentenza con la quale la Corte di merito, *ad abundantiam*, ha anche rilevato che il Gioia non avrebbe, in ogni caso, dimostrato che il danno lamentato gli era derivato da « anormalità » nell'esercizio ferroviario », e, quindi, non avrebbe neppure provato l'esistenza dell'altro presupposto cui l'art. 11 par. 4 delle menzionate condizioni e tariffe subordina il sorgere, per l'Amministrazione, della responsabilità contrattuale. Tale disciplina, invero, regolando il contratto di trasporto ed i relativi diritti ed obblighi che ne derivano a ciascuna parte, deve essere presa in esame con riferimento soltanto all'azione di responsabilità con-

trattuale, e non anche con riferimento all'azione di responsabilità extracontrattuale che il Gioia aveva pure promosso.

Trattasi, invero, di azioni diverse e distinte come diversi e distinti sono i diritti tutelati, rispetto ai quali ciascuna azione ha norme giuridiche proprie: nella prima (quella contrattuale) si fa, infatti, valere la violazione del diritto particolare derivante dall'accordo contrattuale; nella seconda, invece, si fa valere il precetto generale del *neminem laedere* contenuto nell'art. 2043 c.c., e, quindi, la protezione di un bene garantito, dall'ordine giuridico, al di fuori ed indipendentemente da vincolo pattizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1346 - Pres. Pece - Est. Turiano - P. M. Gentile (conf.) - Ministero Difesa-Aeronautica - (avv. Stato Alibrandi) c. Di Spirito (avv. Sposato).

Procedimento civile - Prove raccolte nel giudizio penale terminato per amnistia - Utilizzabilità in processo civile contro terzi - Potere discrezionale del giudice di merito.

(c.p.c. artt. 115, 116).

L'unitarietà della funzione giurisdizionale, faculta il giudice civile ad utilizzare, ai fini del giudizio tra le stesse od altre parti, le prove raccolte in sede penale, quando il relativo procedimento abbia avuto termine per intervenuta amnistia, senza che per tal modo si determini alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo la parte interessata addurre nuovi elementi probatori (1).

(*Omissis*). — Con atto di citazione 5 maggio 1959 Di Spirito Natalina, premesso: che il 18 aprile precedente, verso le ore 8,15, in Roma, mentre attraversava, servendosi delle apposite strisce pedonali, l'incrocio Piazza S. Croce in Gerusalemme - Via Germanio Somelier, era stata investita dall'autovettura tg. Roma AM 18187, di proprietà del Ministero della

(1) Giurisprudenza costante. Oltre le decisioni ricordate in motivazione cfr. Cass., 15 luglio 1966, n. 1881; 17 maggio 1966, n. 1252; 28 luglio 1962, n. 2195; 6 agosto 1962, n. 2382 per la quale la pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia, in qualunque grado di gravame, travolge gli accertamenti compiuti dal giudice che pronunciò la sentenza di condanna impugnata, sicchè questa non ha alcuna efficacia nel successivo giudizio civile od amministrativo, il cui giudice può liberamente apprezzare gli elementi raccolti come fonte di convincimento.

La questione merita indubbiamente un più approfondito esame a seguito della sentenza 22 marzo 1971, n. 55, in *Foro it.*, 1971, I, 823, con cui la

Difesa-Aeronautica, che, condotta dall'aviere Filova Enzo, stava eseguendo una manovra di retromarcia; che, a seguito dell'urto, era caduta per terra, riportando gravi lesioni, per cui si era reso necessario il di lei ricovero in ospedale; ciò premesso ed assumendo che l'evento doveva attribuirsi a colpa esclusiva del conducente dell'autovettura militare e che delle conseguenze di esso doveva rispondere l'Amministrazione Aeronautica, la Di Spirito conveniva detta Amministrazione dinanzi al Tribunale di Roma, per sentirla condannare al risarcimento del danno, nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, con gli interessi legali, a decorrere dal giorno del sinistro.

Costituitasi, l'Amministrazione convenuta eccepiva che la Di Spirito era caduta per terra prima che l'autovettura si spostasse e pertanto chiedeva il rigetto della domanda.

Veniva disposta prova per interrogatorio e consulenza tecnica.

Espletati tali mezzi ed acquisito al processo copie di atti relativi al procedimento penale promosso contro il conducente dell'autovettura militare per il reato di lesioni colpose, l'adito Tribunale con sentenza 7 febbraio 1966 condannava il Ministero della Difesa-Aeronautica al pagamento, a titolo di danni, in favore della Di Spirito della somma di L. 3.488.000, oltrechè degli interessi legali, a decorrere dal giorno dell'evento.

Avverso detta sentenza proponevano appello in via principale la Di Spirito ed in via incidentale l'Amministrazione Aeronautica, e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 11 novembre 1967 rigettava l'appello incidentale, accoglieva per quanto di ragione quello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione Aeronautica a rimborsare alla Di Spirito la somma di L. 50.000, da quest'ultima anticipata al consulente tecnico, confermando nel resto la stessa decisione.

Considerava la Corte d'Appello di Roma che il giudice civile può porre a base del suo convincimento nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio penale elementi indiziari emergenti dalle prove raccolte nel giudizio penale stesso; passando quindi alla liquidazione del danno, osservava quella Corte: che doveva ritenersi più attendibile la perizia penale in confronto della consulenza disposta nel giudizio civile sul punto che l'incapacità temporanea assoluta derivava alla Di Spirito

Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 28 c.p.p. in relazione all'art. 24, 1° e 2° comma della Costituzione, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile od amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei, ed ha tra l'altro sottolineato la infondatezza degli argomenti che si fanno discendere da un presunto principio di unità della giurisdizione.

era durata 120 giorni; che, avuto riguardo all'attività che esercitava la Di Spirito, la riduzione della capacità di guadagno della stessa poteva essere fissata nel 10 % e che a ciò non era di ostacolo il fatto che il consulente aveva stabilito nel 27 % il coefficiente di invalidità permanente residuata alla Di Spirito; che doveva essere mantenuta ferma la liquidazione delle spese mediche e di cura, stabilita dal Tribunale in L. 900.000, avendo la Di Spirito abbandonata la richiesta di una maggiore somma e non avendo peraltro la stessa fornita alcuna che giustificasse tale richiesta; che nulla poteva attribuirsi alla infortunata per danni alla vita di relazione, in quanto essa non aveva data alcuna prova dell'esistenza di tali danni ed in ogni caso di essi si era tenuto conto nella liquidazione del danno per invalidità permanente; che era rispondente la liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di L. 300.000.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorre per cassazione il Ministero della Difesa-Aeronautica, deducendo due motivi di annullamento.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi la Di Spirito.

A sua volta l'Amministrazione resiste con controricorso alla impugnazione della Di Spirito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale comechè proposta avverso la stessa sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale l'Amministrazione Aeronautica, denunciando la violazione delle norme contenute negli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari c.c. e la violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 27 e 28 c.p.p. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello erroneamente ritenne di potere affermare la responsabilità di essa ricorrente, sulla base delle prove testimoniali raccolte nel procedimento penale, conclusosi col proscioglimento per amnistia del conducente militare.

Deduce a sostegno di tale doglianza l'Amministrazione che, essendo rimasta estranea a tale procedimento, non possono esserle opposti elementi processuali, alla cui formazione essa non è stata in grado di partecipare, e che al riguardo è inconferente il richiamo della Corte d'appello all'art. 27 c.p.p., in quanto questa norma presuppone una pronuncia

Osserva la Corte che a suo tempo venne promosso procedimento penale contro l'aviere Filova, conducente dell'autovettura militare, per il reato di lesioni colpose, ed il Pretore di Roma con sentenza 31 gennaio 1961 ritenne il Filova colpevole di tale reato e lo condannò alla pena di L. 15.000 di multa.

Propose questi appello, ma, intervenuto nelle more il decreto di amnistia 24 gennaio 1963 n. 5 il Tribunale di Roma con sentenza 9 aprile 1963 dichiarò non doversi procedere contro il Filova, perchè estinto il reato per amnistia.

Orbene, la Corte d'Appello di Roma ritenne che in ordine al risarcimento del danno potesse affermarsi la responsabilità dell'Amministrazione Aeronautica, sulla base di elementi desumibili dalle prove raccolte nel procedimento anzidetto.

La tesi è da ritenere corretta.

Poichè a causa della sopravvenuta estinzione per amnistia del reato di lesioni colpose a carico del conducente dell'autoveicolo militare non era intervenuto un giudicato penale che potesse fare stato nel giudizio civile, la Corte d'Appello semplicemente valorizzò, ai fini della decisione della controversia civile, le risultanze emesse nel procedimento penale che, prima dell'amnistia, si era regolarmente svolto innanzi al Pretore di Roma.

Così facendo, la Corte d'Appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema sulla possibilità per il giudice di utilizzare, ai fini della decisione della controversia civile, le prove raccolte, con le garanzie di legge, in sede penale (sent. 22 febbraio 1968, n. 608, 22 ottobre 1968, n. 3397).

Al riguardo, d'altra parte, non poteva essere decisivo, contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione con il motivo di ricorso in esame, il particolare che l'Amministrazione militare era rimasta estranea al procedimento penale.

Infatti, è principio generale, già altre volte affermato da questa Corte Suprema (sent. 8 agosto 1961, n. 1925, 21 dicembre 1962, n. 3420, 10 gennaio 1966, n. 363) che l'unitarietà della funzione giurisdizionale consente al giudice di utilizzare le prove ritualmente raccolte in altro procedimento anche se questo si sia svolto tra altre parti.

Il primo motivo del ricorso principale deve perciò essere rigettato.

Col secondo motivo dello stesso ricorso lamenta l'Amministrazione Aeronautica la violazione delle norme contenute negli articoli 1306 c.c., 101, 115, 244 c.p.c. e 24 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Anche tale doglianza deve essere rigettata in base alle considerazioni esposte nella trattazione del primo motivo del ricorso principale, posto che sostanzialmente con detta doglianza l'Amministrazione deduce che la Corte d'Appello, ponendo a base del suo convincimento le deposizioni di testi rese in un processo in cui essa ricorrente è rimasta estranea, l'ha messa in condizione di subire gli effetti di atti processuali, alla cui formazione non aveva potuto partecipare.

Al riguardo, in senso contrario, stanno, come si è detto, le ragioni esposte a confutazione del primo motivo del ricorso principale.

D'altra parte è manifestamente infondato il dubbio che l'Amministrazione ricorrente ha prospettato circa una eventuale violazione del diritto di difesa assicurato dall'art. 24 della Costituzione.

Infatti, ripetutamente questa Corte Suprema ha precisato che il giudice civile è solamente facultato, e non anche obbligato, ad utilizzare, per la decisione di una controversia civile, gli elementi già acquisiti in sede penale e che esso giudice ben può, al contrario, prescindere da quegli elementi e fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze da lui acquisite nel processo civile (sent. 7 luglio 1957, n. 1695, 10 aprile 1968, n. 1089).

Consegue che il soggetto interessato ben può dedurre nel processo civile ogni più ampia difesa, sia al fine di evitare il ricorso, da parte del giudice, ai pregressi elementi raccolti in sede penale, sia discutendo la rilevanza ed efficacia dei predetti elementi, ai fini della decisione della decisione della controversia civile. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1563 - Pres. Giannattasio - Est. Pascasio - P. M. Trotta (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Cavalli) c. Pacini (avv. Merlini, Zolli e Catelani).

Locazione - Mora del conduttore nella restituzione della cosa locata - Regime vincolistico - Misura del canone.

(c.c. art. 1591).

Il conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il canone di fitto nella misura pari a quella convenuta nel contratto ovvero, ove si tratti di locazione sottoposta al regime vincolistico, a quella determinata in base alla legge di vincolo, salvo l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo d'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 1591 c.c., in relazione agli artt. 132 n. 4

(1) La disciplina dettata dall'art. 1591 c.c. in vista del peculiare aspetto del rapporto che, malgrado non abbia ad oggetto la prestazione di una somma di denaro, presenta evidenti analogie con le obbligazioni pecuniarie, si conforma a quanto previsto per queste ultime dall'art. 1224 c.c. che, a differenza del principio generale contenuto nell'art. 1223 c.c. dispone, ove non venga fornita la prova di maggiori danni, che questi siano liquidati

e 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., lamenta che la Corte di merito, pur avendo ritenuto che si trattasse di mora del conduttore nel restituire la casa locata, abbia poi escluso l'applicabilità della norma di cui all'art. 1591 c.c. Deduce, in particolare, che la differenza tra il canone dovuto in regime vincolistico e quello che sarebbe potuto risultare in regime vincolistico da una libera contrattazione avrebbe potuto costituire il « maggior danno » previsto da detto articolo 1591, ma questo è stato escluso dalla Corte fiorentina.

La censura è fondata.

La permanenza del conduttore nel godimento dell'immobile dopo la cessazione del rapporto locatizio costituisce la fattispecie legislativa disciplinata dalla norma dell'art. 1591 c.c., che pone a carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata un duplice onere: l'obbligo di dare al locatore il corrispettivo del godimento e quello di risarcire l'eventuale maggiore danno.

Il primo di tali obblighi, in regime normale, viene adempiuto mediante il pagamento di un canone pari a quello convenuto nel contratto.

Se però ad un canone contrattuale non può farsi riferimento, per l'esistenza di un regime vincolistico, non per questo il caso si sottrae alla applicazione della norma in esame, come erroneamente ha ritenuto la decisione impugnata.

Infatti, mancando un corrispettivo contrattuale, corrispettivo è pur sempre quello determinato dalla legge di vincolo, e ciò ha già affermato questa Corte suprema nel senso che ciò che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) è il canone di fitto, anche nel caso di locazione soggetta al regime vincolistico (sent. n. 3915 del 6 dicembre 1968).

Vero è che la misura del canone vincolato può non coincidere con quella maggiore che il locatore avrebbe potuto realizzare in una libera contrattazione. Ma il divario fra tali misure concreta uno degli elementi del danno nel cui risarcimento si concreta l'altro obbligo del conduttore a norma del citato art. 1591. — (*Omissis*).

nell'ammontare dei frutti civili (interessi) costituiti, nelle locazioni, dal canone relativo.

Il principio è stato applicato altresì in tema di affitto, nel quale l'affittuario è tenuto a rimborsare i frutti naturali non percetti dal locatore. (Cass. 22 luglio 1943, n. 1921).

Per l'ipotesi di locazioni sottoposte a regime vincolistico, in cui si discuta della misura dei canoni dovuti dal conduttore in mora che non possono eccedere quelli stabiliti per legge, la cognizione della relativa controversia è demandata alla competenza funzionale del Pretore, prevista dall'art. 29 legge 23 maggio 1950, n. 253 - cfr Cass., 6 dicembre 1965, n. 3915).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 9 giugno 1971, n. 1728 - Pres. Flore - Est. Tamburrino - P. M. Calderara (parz. diff. - Ministero Difesa Esercito (avv. Stato Carusi) c. Rossi (avv. Gaglione-Barba) e Picone (avv. Gomez D'Ayala).

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione - Incensurabilità - Limiti.

(c.p.c. artt. 99, 112, 113).

Elettrodotto - Servitù di elettrodotto - Costituzione - Indennità - Disciplina.

(c.c. art. 1032; r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 119, 123).

La interpretazione della domanda giudiziale si risolve in un giudizio di fatto demandato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, cui incombe però l'obbligo di adeguata motivazione immune da vizi logici oltre che giuridici. (Nella specie occorre stabilire se l'attrice avesse proposto opposizione alla stima ex art. 51 legge 1865, n. 2359, sull'espropriazione per p.u. ovvero richiesto il risarcimento dei danni sulla base della legge 1933, n. 1775 sulle acque e condutture elettriche) (1).

L'imposizione di servitù coattive da parte della Pubblica Amministrazione su terreni privati, ben può essere effettuata mediante il procedimento di espropriazione per p.u.; anche in tal caso però, nel determinare l'indennità dovuta per la costituzione della servitù di elettrodotto, occorre riferirsi ai criteri dettati dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici (2).

(Omissis). — Premesso che i due ricorsi proposti l'uno in via principale, l'altro in via incidentale, avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti, il primo motivo del ricorso principale della Amministrazione militare attiene al punto centrale della ammissibilità o meno dell'azione proposta dalla Rossi nei confronti della stessa amministrazione. La sentenza impugnata, riformando la decisione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che questa avesse proposta opposizione alla indennità di asservimento, ai sensi dell'art. 51 della legge del 1865, n. 2359, prima che la procedura fosse esaurita e che la sua successiva precisazione di agire

1) Cfr. Cass., 13 luglio 1966, n. 1863 in *Foro ital. Mass.*, 20 giugno 1968, n. 2048; ecc.

(2) Può ritenersi ormai pacifico l'orientamento per il quale le servitù di elettrodotto possono essere costituite, oltre che nei modi previsti dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche mediante la procedura espropriativa.

Ciò tanto più a seguito del d.P. 18 marzo 1965, n. 352 (art. 9) per il quale gli elettrodotti autorizzati dalla P.A. e da costituirsi ad opera dell'Enel, sono dichiarati di p.u. cfr. Cass., 12 luglio 1967, n. 1732, in *Foro it.*,

in giudizio per conseguire il risarcimento del danno, sul rilievo che dopo la costituzione di fatto della servitù di elettrodotto non era intervenuto alcun atto di espropriazione, costituiva una domanda nuova per immutazione del *petitum* e della *causa petendi* originari, ha invece ritenuto che effettivamente e fin dall'originario libello introduttivo la Rossi aveva chiesta l'indennità o meglio l'indennizzo ai sensi della legge del 1933, per non essere intervenuto atto di espropriazione e che conseguentemente non si era in presenza di una *mutatio libelli* in corso di causa, sibbene solo di una ammissibile precisazione e chiarificazione dell'originaria domanda. Avverso questa decisione si appuntano le critiche contenute nel primo motivo, le quali lamentano da un lato la violazione delle norme della legge fondamentale sull'espropriazione e dei principi basilari che da questa si ritraggono, nonché la violazione delle norme del t.u. del 1933, n. 1775 e dall'altro affermano la esistenza di vizi logici, di omissione e di contraddittorietà di motivazione. Certo si è in via principale, in presenza della qualificazione ed interpretazione della domanda giudiziale, per vedere quale sia stato il suo contenuto effettivo e quali ne sia stata la *causa petendi* ed il *petitum*, onde decidere se la successiva « precisazione » si mantenesse nei limiti di questa ovvero addirittura fosse suscettibile di configurare una inammissibile domanda nuova, ed è pur certo che la interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione delle varie richieste delle parti si risolve in un giudizio di fatto e si inquadra nel compito del giudice del merito, ma è pur vero che una siffatta interpretazione non può essere arbitraria; ma deve essere ispirata a corretti principi di diritto e deve essere espressa con adeguata motivazione, scevra di errori logici e di affermazioni apodittiche o contraddittorie ed il controllo della decisione di merito sotto siffatto profilo (immunità da errori di diritto e da vizi logici o di motivazione) rientra nel compito del giudice di legittimità. Per quanto riguarda i principi di diritto, nella specie occorre ricordare che la imposizione di servitù coattive da parte della Pubblica amministrazione su terreni privati può ben seguire attraverso la procedura di espropriazione, di guisa che può la amministrazione ordinare la occupazione di urgenza per la esecuzione dei

1967, I, 2064; 20 luglio 1964, n. 1018, in *Foro it.*, 1964, I, 1831; 15 ottobre 1963, n. 2768, in *Foro amm.*, 1964, I, 84 ecc.

In dottrina cfr. GROSSO e DEIANA, *Le servitù prediali*, I, in *Trattato di dir. civ.*, 1963 ed autori *ivi* citati.

ROSSANO, *L'espropriazione per p.u.*, Torino 1964.

Circa i criteri di determinazione dell'indennità per la costituzione della servitù di elettrodotto, dettata dall'art. 123 del t.u. 1933, n. 1775, ancorché la servitù venga imposta con la procedura di espropriazione per p.u. - cfr. Cass., 12 luglio 1967, n. 1732 ed altresì, con ampi richiami e riferimenti, la nota redazionale alla sentenza del Tribunale di Verona 5 maggio 1966 in *Foro it.*, 1967, I, 162.

lavori necessari alla costituzione della servitù, facendo poi seguire il procedimento espropriativo regolare che, una volta terminati i lavori e restituito il residuo fondo al privato, termina con fissazione dell'indennità per l'asservimento perpetuo e per la occupazione totale temporanea nonchè per la eventuale diminuzione di valore del residuo terreno restituito con il decreto finale di costituzione della servitù. Però, come è già stato ritenuto da questa Suprema Corte, in tale caso di procedimento espropriativo per la costituzione di una servitù, pur seguendosi quanto al procedimento le norme fondamentali della legge del 1865, la determinazione della indennità va fatta sempre secondo i criteri dettati dalla legge speciale n. 1775 del 1933. Per quanto riguarda i criteri logici ed il controllo sulla motivazione, l'esame della sentenza impugnata non può non portare, ad avviso di questo supremo Collegio, che alla conclusione che la motivazione è in certi punti inidonea, in certi insufficienti, in altri infine contraddittoria. Infatti, in buona sostanza, l'argomento principale per giungere al convincimento che l'attrice originariamente non formulò opposizione alla determinazione dell'indennità in forza dell'art. 51 della legge di esproprio e che invece fin da principio volle « far liquidare l'indennità di asservimento » secondo la legge del 1933 è dato dal fatto che nella citazione l'attrice fondava la sua pretesa sulla imposizione di fatto della servitù di elettrodotto e non sul riconoscimento di una procedura in corso. Anzitutto l'impostazione è giuridicamente erronea ed inidonea, giacchè — come si è già detto in linea di diritto non basta far riferimento alla legge del 1933 ed ai suoi criteri di liquidazione, dato che in ogni caso ed anche quando si segua la procedura della legge di espropriazione per la concreta liquidazione vanno tratti dalla legge del 1933. In secondo luogo l'affermazione è completamente apodittica e non dimostrata; la sentenza impugnata si limita ad affermare che la Rossi, sin dalla citazione originaria intendeva « chiaramente » chiedere la giusta indennità *ex art. 123* della legge del 1933 e non dà motivazione alcuna di tale affermazione nè chiarisce da quali elementi trae la evidenza della volontà della Rossi espressa nella citazione e tale dimostrazione era tanto più necessaria in quanto l'Amministrazione aveva sempre affermato che era stata seguita la procedura dell'espropriazione per pubblica utilità, esibendo i relativi documenti, proprio su siffatta controdeduzione e su siffatti documenti l'amministrazione aveva basato la sua eccezione di inammissibilità della domanda attrice, onde sarebbe stato necessario almeno un cenno sulla detta controdeduzione e sui relativi documenti. Invece la sentenza si attarda a dimostrare che la « precisazione » in corso di causa non era domanda nuova ma solo chiarificazione di quella originaria; certo se fosse vera la premessa (proposizione originaria della domanda di risarcimento) la conseguenza non potrebbe che essere quella cui è giunta la sentenza impugnata, ma questa ha dimenticato che prima occorreva dimostrare la sussistenza, della premessa,

sussistenza che (come dianzi precisato) non vi è stata. Nè può farsi ricorso alle due argomentazioni sussidiarie, anche esse illogicamente ed insufficientemente motivate. Ben vero da un lato i giudici del merito hanno aggiunto che certo non poteva agire la Rossi se non per il risarcimento del danno, dato che l'occupazione si era protratta per ben quattordici anni senza la costituzione definitiva; anche questa è una affermazione apodittica, in quanto la Corte di merito non si è fermata a vedere se ciononostante la procedura fosse ancora in corso, che poi era quello il punto fondamentale, tanto più che l'Amministrazione convenuta aveva posto a fondamento della sua eccezione di inammissibilità la pendenza della procedura espropriativa che era passata attraverso le fasi dell'occupazione di urgenza, della esecuzione dei lavori e della restituzione dei beni con riserva del prosieguo della procedura espropriativa (deduzioni fatte proprie dalla sentenza del primo giudice); dall'altro i giudici di appello hanno ritenuto che il loro convincimento traesse conforto dal fatto che la Rossi, con il verbale del 2 agosto 1955, avrebbe accettata l'imposizione della servitù già di fatto creata: quindi non sarebbe stata necessaria una espropriazione formale e perciò la Rossi non avrebbe potuto mai esperire una opposizione all'indennità da inserirsi nel procedimento espropriativo già consensualmente esauritosi. Tale ultima argomentazione anzitutto è contraddittoria rispetto a quella precedente basata sulla inesistenza di una costituzione di servitù dopo quattordici anni dall'occupazione di urgenza, in secondo luogo è anche essa apodittica ed immotivata. A quest'ultimo riguardo vale ricordare che nelle fasi di merito si era lungamente discusso sul contenuto e sulla natura del verbale richiamato ed il Tribunale aveva aderito alla interpretazione di esso come di mero verbale di restituzione, dopo la effettuazione delle opere necessarie, dei terreni residui, con salvezza della ulteriore procedura diretta alla definitiva costituzione della servitù: la sentenza impugnata, invece, senza darsi carico di alcuna motivazione ed in contrasto anche con quanto aveva affermato nell'esposizione dei fatti, dà al verbale addirittura il contenuto di costituzione convenzionale della servitù, o (il che è ancora più grave dal punto di vista giuridico) di accettazione da parte del privato di una servitù « di fatto creata » dalla pubblica amministrazione. Ciò che non solo è contro i principi fondamentali sulla costituzione di pesi od oneri da parte della pubblica Amministrazione a carico di fondi privati, ma è contro i principi sulla interpretazione degli atti privati e pubblica amministrazione e sulla necessità della esatta ricerca della volontà delle parti a cui la stessa sentenza impugnata non hanno nemmeno accennato.

Tutti i vizi suddetti impongono in accoglimento, in relazione ai punti esaminati, dal primo motivo del ricorso, giudiziale, un riesame da parte di altro giudice del merito, il quale in base a tutti gli atti acquisiti

dovrà, con esatta e logica motivazione, determinare quale sia la idonea qualificazione e interpretazione da darsi alla originaria domanda della Rossi, a siffatta indagine conseguirà quella relativa alla qualificazione della « richiesta », presentata in corso di causa se come precisazione dell'originaria domanda e come inammissibile mutamento di questa ultima. Tale indagine sarà condotta tenuti presenti i principi di diritto già fissati relativi alla ammissibilità della procedura di espropriazione di una servitù pubblica su terreno privato, con l'unica differenza che i criteri per la liquidazione dell'indennità vanno tratti dalla legge speciale del 1933. Il giudice di rinvio, infine, se reso necessario dalla indagine di fatto sulla qualificazione della domanda originaria e sulla « richiesta » successiva, seguirà il principio di diritto già altra volta affermato da questa Suprema Corte (sent. n. 2054 del 1966) secondo, il quale proposta una domanda di opposizione alla stima *ex art.* 51 della legge del 1865, costituisce inammissibile domanda nuova la proposizione in corso di causa della domanda di risarcimento del danno sulla base della legge del 1933. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 giugno 1971, n. 1799 - Pres. Boccia - Est. Turiano - P. M. Minetti (conf.) - Centro Editoriale Italiano (avv. Preste) c. Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato Albisinni).

Procedimento civile - Interruzione del processo - Nullità di notifica dell'atto riassuntivo - Appello della parte rimasta assente - Rimessione al primo giudice - Inammissibilità.

(c.p.c. art. 354).

Qualora la nullità di notifica della comparsa di riassunzione del processo interrotto sia fatto valere in grado di appello dalla parte rimasta assente, il giudice di secondo grado non può rimettere la causa a quello di prima istanza, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve procedere all'esame del merito in base al principio che i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione (1).

(*Omissis*). — Con atto di citazione 30 gennaio 1956 la s.r.l. Centro Editoriale Italiano (C.E.I.), in liquidazione, premesso: che nel 1949 l'Isti-

(1) In senso conforme cfr. Cass., 30 aprile 1953, n. 1228. Sul carattere tassativo dei casi previsti nell'art. 354 c.p.c. la giurisprudenza è costante. (Cfr. Cass., 6 giugno 1966, n. 1744 in *Giust. civ.*, 1967, I, 353; 12 maggio 1967, n. 983; 13 marzo 1969, n. 800 in *Foro it.*, 1969, I, 2669 ecc.

tuto Poligrafico dello Stato, avendo iniziata nello stabilimento di Foggia la produzione di carta da giornale in bobine, aveva raggiunto un accordo con il Consorzio Grafico Italiano e successivamente con essa istante per la fornitura di ingenti quantitativi di questo tipo di carta; che era stato fissato un prezzo indicativo, salvo ulteriori trattative, inferiore al 10 % a quello di mercato, in considerazione della rilevante entità della fornitura nonché della scadente qualità della merce; che questa tuttavia aveva rilevato deficienze assai più gravi di quelle che i campioni consegnati facevano presumere e precisamente un peso superiore al normale di circa il 20-30 % dello standard, una formazione di pulviscolo, che produceva l'inconveniente di impastare i rulli, una eccessiva assorbenza della carta, che divorava inchiostro, rendeva sbavata la carta medesima e causava una pessima riuscita dei clichés pubblicitari, una scarsa resistenza alla trazione, da cui derivavano rotture di tiro; che tali difetti avevano determinato conseguenze fortemente pregiudizievoli, quali la minore utilizzazione della carta in rapporto al peso grafico, un maggior dispendio di energia di tempi e di salari per la pulizia dei rulli e per la interruzione della tiratura, un sensibile calo della diffusione dovuto a scarsa leggibilità dei giornali e la diminuzione dei proventi pubblicitari per la pessima stampa dei relativi clichés; che tutto ciò aveva costretto esso istante a formulare continue proteste ed a respingere ingenti quantitativi di carta; che comunque sull'importo di lire 299.782.504, reclamato dal Poligrafico dello Stato per la fornitura di q.li 31.260,57 di carta erano state versate lire 181.691.945, senonchè il Poligrafico pretendeva il pagamento del saldo, ammontante a lire 118.090.559, laddove la profonda svalutazione della merce doveva influire sulla non ancora avvenuta determinazione del prezzo, con una serie di coefficienti di danno, pari al 25 % per il maggior peso, al 2,50 % per la perdita di carta derivante da tagli, al 3,50 % per le continue rotture delle trazioni, al 2,50 % per inchiostrazione e quindi in totale al 33,50 %; che questa percentuale, applicata alla cifra di lire 299.782.504, comportava un addebito di lire 100.427.138, mentre sulla cifra residuo di lire 199.335.366 andava applicata un'ulte-

La Cassazione ha tuttavia affermato altresì - cfr. sentenza 24 aprile 1969, n. 1340 in *Giust. civ.*, 1969, I, 1488 e giurisprudenza *ivi* richiamata, che se è vero che l'art. 354 c.p.c. ha carattere tassativo, tuttavia la rimessione della causa al primo giudice si impone altresì ove la violazione attenga agli strumenti processuali destinati a dare attuazione al principio *audiatur et altera pars* e cioè alla notificazione di qualsiasi atto, oltre che della citazione introduttiva del giudizio, preordinato anche nel corso del processo, alla costituzione delle parti.

La ragione giustificativa della norma contenuta nell'art. 354 c.p.c., come rileva la dottrina, risiede invero nel fatto che « il processo in primo grado sia stato condotto senza la collaborazione di una parte che non vi era stata validamente chiamata. Cfr. ANDRIOLI, *Commento c.p.c.*, 1960, II, 479.

riore riduzione del 27 %, pari a lire 53.825.978, a causa della minore diffusione dei giornali e della pubblicità; ne derivava una svalutazione complessiva di lire 154.253.116, riducendosi in conseguenza il prezzo della carta a lire 145.529.388, ed esso istante che aveva già versato lire 181.691.945 era rimasto in credito di lire 36.162.557; tutto ciò premesso, il C.E.I. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma l'Istituto Poligrafico dello Stato per sentirsi condannare, previo l'accertamento delle suddette detrazioni da operarsi sul prezzo della fornitura al pagamento della somma di lire 36.162.557.

Costituitosi, il Poligrafico dello Stato eccepiva l'infondatezza dei patti posti dal C.E.I. a sostegno della domanda, che il C.E.I. poi era carente di legittimazione attiva circa la pretesa di riduzione per minor diffusione di giornali e per perdita di pubblicità, spettando ogni azione al riguardo alle amministrazioni dei giornali, che, in ogni caso, esercitandosi dal C.E.I. un *actio quanti minoris*, questa era colpita da decadenza e da prescrizione, ai sensi dell'art. 1495 c.p.c.

Ciò premesso ed assumendo che era rimasto creditore del C.E.I. della somma di lire 118.090.559, il Poligrafico dello Stato chiedeva il rigetto della domanda e riconvenzionalmente la condanna della parte attrice al pagamento della somma testè indicata, oltrechè degli interessi commerciali dalla data di scadenza della singola fattura o quanto meno dell'ultima di esse.

All'udienza del 29 ottobre 1960 la causa veniva cancellata dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Con comparsa 25 settembre 1967 il Poligrafico dello Stato provvedeva alla riassunzione della causa.

In questa seconda fase del giudizio il C.E.I. restava assente.

Con sentenza 19 giugno 1965 l'adito Tribunale rigettava la domanda proposta del C.E.I. ed, accogliendo la domanda riconvenzionale avanzata dal Poligrafico dello Stato, condannava il C.E.I. al pagamento in favore del Poligrafico della somma di lire 118.090.559, oltrechè degli interessi legali, a decorrere dalla data delle singole fatture.

Su gravame del C.E.I., la Corte d'Appello di Roma con sentenza 15 marzo 1957 confermava la decisione impugnata.

Considerava la Corte di Appello: che era regolare la notificazione della comparsa di riassunzione della causa fatta dal Poligrafico dello Stato al C.E.I.; che la domanda riconvenzionale del Poligrafico dello Stato era ammissibile, in quanto la domanda principale veniva rigettata nel merito, perchè prescritto il diritto alla garanzia; che il C.E.I. non poteva far valere questa neanche in via di eccezione, perchè decaduta da essa, per non avere denunciati i vizi nei termini di legge; che le parti sin dal primo momento avevano stabilito il prezzo della carta.

(*Omissis*).

Col primo motivo di ricorso lamenta il Centro Editoriale Italiano la violazione degli artt. 101 e 170 c.p.c., in relazione all'art. 360 dello stesso codice.

A sostegno di tale doglianza deduce il C.E.I. che la comparsa di riassunzione della causa non fu notificata al suo nuovo procuratore, avv. Fortunato Romano, sicchè questi non venne a conoscenza della ripresa del processo.

Ai fini di un'esatta disamina di tale doglianza è opportuno premettere che l'avv. Fortunato Romano, liquidatore del C.E.I., nel corso del giudizio di primo grado, si costituì come procuratore di se stesso, in sostituzione del precedente procuratore, avv. Mario Guadalti.

Successivamente la causa venne cancellata dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., e la difesa del Poligrafico dello Stato, provvedendo alla riassunzione di essa, notificò la relativa comparsa all'avv. Guadalti ed al Centro Editoriale Italiano, in persona del suo liquidatore, nella sua sede, in Roma, via Francesco Crispi, 30:

Giova ancora avvertire che la copia della comparsa di riassunzione per il Centro Editoriale venne consegnata a mani dell'addetta all'ufficio, Tocci Giulia.

La Corte d'Appello ritenne che tale notificazione aveva raggiunto il suo scopo, in quanto la comparsa di riassunzione era stata ritualmente notificata al liquidatore del C.E.I., che riuniva in sè la duplice qualità di legale rappresentante della società e di procuratore in giudizio della stessa; ed alla obiezione dell'avv. Romano che la notificazione doveva essergli fatta presso il suo studio, in via Lucino 5, la Corte d'Appello rispose che non avendo il C.E.I. eletto domicilio presso il suo nuovo procuratore, la notificazione era stata regolarmente effettuata presso la sede del C.E.I.

Ciò premesso, osserva questa Corte che tenore dell'art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito; e tali notificazioni vanno fatte nella residenza del procuratore, senza che all'uopo sia necessario che la parte elegga domicilio presso costui.

Al lume di tali rilievi è da ritenere nulla la notificazione della comparsa di riassunzione fatta dal Poligrafico dello Stato al liquidatore del C.E.I., in via Francesco Crispi 30.

E considerato che l'avv. Romano ha sempre contestato di avere avuto notizia di tale comparsa, è da escludere che l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato.

Ma dal fatto che la notificazione di che si discute deve ritenersi nulla, non possono essere derivate le conseguenze pretese dal ricorrente.

Il principio è, infatti, che i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione; il che vuol dire che il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve procedere all'esame del merito,

tranne che ricorra uno dei casi tassativamente previsti degli artt. 332 e 354 c.p.c.

Ed in queste norme è prevista la nullità della notificazione della citazione introduttiva e non quella della comparsa di riassunzione.

La Corte d'Appello dunque in ogni caso avrebbe dovuto giudicare del merito.

Pertanto, va tenuto fermo in questo punto il dispositivo della sentenza impugnata, mentre, ai sensi dell'art. 384, comma secondo c.p.c., deve esserne corretta la motivazione nei termini anzidetti. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA *

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 69 - Pres. Potenza - Est. De Roberto - Grimaldi (avv. Sangiorgi) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Carafa) e Comune di Enna (n. c.).

Edilizia - Determinazione ministeriale delle località soggette alla normativa antisismica - Varianti da apportare alle costruzioni in corso - Impugnazione - Interesse - Non sussiste.

(art. 25 l. 25 novembre 1962, n. 1684).

Il provvedimento del Ministro dei LL. PP. che, includendo un Comune tra le località sottoposte alla legislazione antisismica, conferisce al Genio Civile il compito di stabilire le varianti da apportare alle costruzioni in corso, ha natura regolamentare e non è idoneo ex se a produrre in via immediata nella sfera di terzi effetti pregiudizievoli, che andranno, infatti, se del caso, ricollegati alla eventuale successiva attività di attuazione del Genio Civile (1).

(1) La massima è da approvare costituendo l'applicazione di principi generali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 74 - Pres. Mezzanotte - Est. Giura - Filotico (avv. Della Ratta e Malavasi) c. E.N.P. A.S. (avv. Stato Dallari).

Impiego pubblico - Previdenza e quiescenza - Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 - Illegittimità costituzionale - Non sussiste.

(artt. 1 e 2 l. 5 dicembre 1964, n. 1268).

La normativa in materia di quiescenza introdotta dalla legge delega 5 dicembre 1964, n. 1268, nel ripartire in due tempi diversi l'attuazione

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

delle nuove provvidenze previste in connessione con l'esigenza di reperire i fondi necessari, non si pone in contrasto nè con l'art. 35 della Costituzione, data la sua natura programmatica, nè col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, che non trova applicazione nel caso di specie, ove la diversità di aliquota prevista per determinare l'ammontare della indennità di buonuscita rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 1965 e 1° marzo 1966 trova la sua giustificazione nel maggior onere contributivo introdotto per i beneficiari collocati a riposo in epoca successiva (1).

(1) La massima è da approvare, costituendo applicazione corretta dell'art. 3 Cost., la cui previsione generalissima in materia di uguaglianza postula, infatti, per la sua applicazione l'identità delle situazioni che si assumono diversamente disciplinate (cfr. Sez. IV, 7 maggio 1969, n. 142, in *Consiglio di Stato* (1969, I, 729; V, 14 giugno 1963, n. 420, *ivi*, I, 978).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 febbraio 1971, n. 79 - Pres. Mezzanotte - Est. Melito - Soc. imm. Calabria (avv. Sorrentino) c. Enel (avv. D'Audino V. e F.) e C.I.P.E. (n. c.).

Cosa giudicata - Giudicato amministrativo. Potere-dovere di procedere al riesame ed alla rinnovazione dell'atto annullato in sede giurisdizionale - Esistenza di un termine perentorio - Rinnovazione dell'atto dopo la scadenza del termine - Illegittimità.

(art. 17 d.l. 18 marzo 1965, n. 342).

La normale potestà dell'Amministrazione di rinnovare un atto in precedenza annullato in sede giurisdizionale, che si esercita ordinariamente entro i limiti derivanti dal contenuto del giudicato e dal possibile mutamento dei presupposti di fatto e di diritto, deve, tuttavia, ritenersi non sussistente, quando l'adozione di un provvedimento sia collegato ad un termine predeterminato e perentorio; in tale fattispecie, infatti, una volta che, anteriormente alla pronuncia di annullamento, il termine suddetto sia già decorso non può essere riconosciuto all'Amministrazione il potere di rinnovare l'atto, in quanto detta attività si traduce, trattandosi di atto nuovo e distinto da quello annullato, in una violazione del termine perentorio previsto dalla legge (1).

(1) Sul principio generale cfr. IV, 22 maggio 1970, n. 390 in *Consiglio di Stato*, 1970, I, 856).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 88 - Pres. Mezzanotte - Est. De Roberto - Pernumia' (avv. Brusca) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Dallari).

Impiego pubblico - Ufficiale Giudiziario - Obblighi di Servizio - Annotazioni sui registri di cui all'art. 118 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229 - Illegittimità costituzionale - Non sussiste.

(art. 118 l. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Impiego pubblico - Sospensione cautelare - Omessa specificazione della decorrenza - Legittimità.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare - Inosservanza degli obblighi di annotazione ex art. 118 legge 15 dicembre 1959, n. 1229 - Gravità dei fatti - Motivazione - Sufficienza.

(art. 119 l. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Impiego pubblico - Sospensione dall'impiego - Mancata contestazione dell'addebito - Illegittimità.

L'obbligo di provvedere all'annotazione sui registri cronologici degli atti di cui è stata richiesta la notifica, secondo quanto stabilito dall'articolo 118 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, concreta un modesto adempimento, che pur dovendo essere realizzato entro termini tassativi, non contrasta in alcun modo con l'art. 36 della Costituzione (1).

La mancata indicazione del dies a quo nel provvedimento di sospensione cautelare non rende lo stesso illegittimo quando tale data possa essere implicitamente ricavata dal contesto globale del provvedimento (2).

Il provvedimento di sospensione cautelare dall'impiego richiede per la sua natura soltanto una cognizione sommaria, sicchè non è necessaria una motivazione analitica, che si richiede invece, per il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare (3).

La mancata iniziale contestazione degli addebiti posti concretamente a fondamento della responsabilità riconosciuta a carico dell'impiegato al termine dell'inchiesta determina l'illegittimità della sanzione comminata (4).

(1-2) Massime esatte.

(3-4) Cfr. in generale Sez. V, 13 giugno 1967, n. 648 in *Consiglio di Stato*, 1967, I, 1256; Sez. VI, 17 febbraio 1967, n. 108, *ivi* 1967, I, 226).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 93 - Pres. Mezzanotte - Est. Bernardinetti - Avantaggiato (avv. Calvanese) c. Provveditore OO.PP. per il Lazio (avv. Stato Donadio) e Comune di Roma (avv. Bozzi e Carnevale).

Opere pubbliche - Edilizia scolastica - Vincolo di area - Natura del provvedimento - È atto dovuto.

(art.14 l. 28 luglio 1967, n. 641).

Opere pubbliche - Edilizia scolastica - Vincolo di area - Motivazione per relationem - Sufficienza.

Il provvedimento di vincolo adottato dal Provveditore alle OO.PP. su conforme parere della Commissione Provinciale per l'edilizia scolastica in ordine all'idoneità di un'area si configura come vero e proprio atto dovuto e quindi legittimo, a nulla rilevando la contestata, mancata coincidenza fra la superficie dell'area, ritenuta idonea dalla commissione e la minore estensione prevista per l'opera dal P.R.G. (1).

Il provvedimento di vincolo di un'area giudicata idonea alla realizzazione di un edificio scolastico è sufficientemente motivato con il richiamo al giudizio espresso dalla competente commissione provinciale (2).

(1-2) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 97 - Fiorenzano (avv.ti Cutrera A. e A.) c. Banco di Sicilia (avv. Selvaggi).

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita spettante ai dipendenti del Banco di Sicilia - Diritto - Diniego - Illegittimità.

La natura dell'indennità di buonuscita concessa ai dipendenti del Banco di Sicilia è corrispondente a quella della indennità di anzianità ed ha, pertanto, carattere retributivo; in conseguenza si rivela illegittima la norma del regolamento dell'ente, che subordina l'erogazione dell'indennità al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, e del pari illegittimo, in via derivata, si manifesta il diniego di detta indennità fondato sulla suindicata norma.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 132 - Pres. Mezzanotte - Est. Battara - Avesani e altri (avv.ti Trabucchi e Dallari) c. A.N.A.S. (avv. Stato Casamassima) e Comune di Pastrengo (n. c.).

Edilizia - Costruzioni lungo le strade - Distanze minime - Contrasto con l'art. 76 della Costituzione - Non sussiste.

(art. 19 l. 6 agosto 1967, n. 763).

Edilizia - Costruzioni lungo le strade - Distanze minime - Potere regolamentare del Ministro dei LL. PP. - Termine ex art. 19 legge 6 agosto 1967, n. 763 - Non è perentorio.

La potestà riconosciuta all'autorità amministrativa dalla legge 6 agosto 1967, n. 763 in ordine alla determinazione delle distanze minime da osservare a protezione del nastro stradale ha natura regolamentare; in conseguenza non sono configurabili in concreto, non trattandosi di potestà legislativa, i limiti previsti per quest'ultima in sede delegata dall'art. 76 della Costituzione (1).

Il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, previsto dal secondo comma dell'art. 19 ha natura ordinaria come si evince dall'ultimo comma della stessa norma (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 134 - Scalfati (avv. Scalfati) c. Prefetto Latina e Provveditore OO.PP. per il Lazio (avv. Stato Ricci) e Comune di Sperlonga (n. c.).

Edilizia - Edilizia scolastica - Scadenza del triennio di vincolo previsto dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 - Rinnovo della procedura - Legittimità.

L'avvenuta scadenza del vincolo triennale dell'area prescelta per la realizzazione di un edificio scolastico non determina l'impossibilità di rinnovare la procedura con il conseguente, nuovo vincolo, sempre che la deliberazione della commissione provinciale risulti adottata sulla base di una attuale, positiva valutazione (1).

(1) Massima da approvare, in quanto applicazione di principi generali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 139 - Pres. Mezzanotte - Est. Felici - Soc. Coop. ed. « La Casa » (avv. Dragone) c. Prefetto di Taranto (avv. Stato Casamassima) - Comune di Taranto (avv. Rizzo e Paoletti) e Soc. Coop. CEPDAMM (avv. Delli Santi).

Edilizia popolare ed economica - Piano ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Provvedimento di assegnazione di area - Impugnazione immediata - Necessità.

(art. 10 l. 18 aprile 1962, n. 167).

Edilizia popolare ed economica - Piano ex legge 18 aprile 1962, n. 167 - Occupazione del terreno disposta a seguito dell'assegnazione dell'area - Legittimità.

L'atto di assegnazione del terreno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, riveste nell'ambito del procedimento di realizzazione del piano un'importanza particolare in relazione alle sue caratteristiche formali e sostanziali che, rendendo l'atto stesso non soltanto potenzialmente, sebbene attualmente lesivo di interessi, manifestano la necessità di un'immediata, autonoma impugnativa a pena di decadenza (1).

È irricevibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso il decreto di occupazione dell'area susseguente all'assegnazione della stessa, nella ipotesi che quest'ultimo provvedimento non sia stato ritualmente impugnato (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 155 - Pres. Potenza - Est. Battara - Boccalatte (avv.ti Fresa e Ferrari) c. Commissione di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Vitucci) e Coop. edilizia Penta (avv. Sivieri) c. Pierdomenico (avv. Messina).

Notificazione - Ricorso incidentale - Direttamente presso il domicilio del ricorrente principale e non presso il domicilio eletto - Inammissibilità.

(art. 37 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054).

Edilizia popolare ed economica - Commissione di Vigilanza - Composizione - Deliberazione adottata a maggioranza in assenza di taluni membri - Legittimità.

Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - Ammissione a socio di minore emancipato - Dichiarazione di decadenza da parte della Commissione - Illegittimità.

La notificazione del ricorso incidentale deve essere effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente principale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1).

Gli organi amministrativi che non siano collegi perfetti possono validamente deliberare, ove la legge non disponga diversamente, anche in assenza di taluni membri, a condizione che sussista la prescritta maggioranza (2).

(1-2) Massime esatte.

L'eventuale sussistenza di un vizio del volere, che non integri gli estremi della nullità, ma della mera annullabilità, come nell'ipotesi di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione posto in essere dal minore emancipato, è azionabile soltanto a richiesta di colui a cui favore la sanzione dell'annullamento è disposta, sicchè non può ritenersi consentito che sia dichiarata d'ufficio da parte della Commissione di vigilanza la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di un minore emancipato sulla base di un ricorso proposto da un aspirante socio.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 156 - Pres. Mezzanotte - Est. Battara - Biancifiori ed altri (avv.ti di Marasciano e Ciucci) c. Prefetto di Terni (avv. Stato Onufrio) e Comune di Terni (avv.ti Frattini e Romanelli).

Espropriazione per p. u. - Retrocessione - Dichiarazione di inservibilità del bene - Interesse dell'istante - Necessità.

Espropriazione per p. u. - Retrocessione - Art. 60 legge 25 agosto 1865, n. 2359 - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Non sussiste.

Manca l'interesse a richiedere il provvedimento di inservibilità dei beni in parte non utilizzati nell'esecuzione dell'opera richiesto da parte di coloro che non siano legittimati a richiedere la retrocessione degli stessi beni, facendo difetto il necessario presupposto della possibilità di ricongiunzione dei medesimi alla proprietà degli istanti (1).

L'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 è diretto a reintegrare la proprietà dei beni risultati inservibili all'opera pubblica, mentre l'articolo 63 prevede la diversa ipotesi di decadenza per mancato compimento dell'opera, sicchè, essendo il diverso trattamento normativo ricollegato a distinti presupposti, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione (2).

(1-2) Massime corrette, cfr. IV 18 giugno 1969, n. 279 in *Consiglio di Stato*, 1969, I, 844 e giurisprudenza ivi richiamata.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2483 - Pres. ed Est. Leone - P. M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Fallimento soc. Esposito e Benevento (avv. Pierro).

Imposte e tasse in genere - Fallimento - Credito tributario contestato - Ammissione al passivo con riserva - Ammissibilità..

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 55 e 95).

Il credito tributario, risultante da accertamento contestato con ricorso alle commissioni tributarie dall'imprenditore che sia poi dichiarato fallito, deve essere ammesso con riserva nel passivo del fallimento (1).

Nel caso che il giudice delegato rigetti la domanda di ammissione con riserva e l'Amministrazione finanziaria proponga opposizione allo stato passivo, il Tribunale fallimentare deve, a seconda del petitum, disporre che il credito escluso sia ammesso con riserva o sospendere di provvedere sull'opposizione fino alla pronuncia definitiva delle Commissioni, in applicazione dei principi della pregiudizialità (2).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente nell'unico mezzo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

(1-2) Crediti tributari contestati e loro ammissione nel passivo del fallimento.

« Se si dovesse attendere l'esito di tutte le contestazioni pendenti sui diversi crediti prima di poter considerare i rispettivi investitori come partecipanti alla massa, il procedimento fallimentare dovrebbe bene spesso arrestarsi o andare innanzi con elementi insufficienti a qualsiasi deliberazione e i creditori contestati si troverebbero di aver fatto valere il loro credito quando non sarebbero più in tempo di esercitare i diritti che doveva loro conferire. A riparare a tale inconvenienza la legge provvede coll'*ammissione provvisoria*, che il Tribunale può concedere a quei creditori contestati che non riescono ad ottenere sentenza definitiva immediata dal Giudice a cui vennero rinviati » (così scriveva Bonelli a commento dell'art. 766 dell'abrogato cod. di comm., in *Fallimento*, Milano 1923, vol. II p. 292-293 ove in nota ampio esame della legislazione straniera, tutta indirizzata a tutelare gli stessi interessi evidenziati (dall'A.).

Sulla scorta di tale insegnamento e di quello della S.C. contenuto nella sentenza 9 maggio 1955, n. 1323 (in *Foro it.*, 1956, I, 212) in una breve nota:

Richiamata la sentenza di questa Corte del 9 maggio 1955, n. 1323, secondo cui il credito di imposta risultante da avviso di accertamento può essere ammesso al passivo del fallimento con riserva della decisione definitiva delle Commissioni tributarie, la ricorrente osserva che tale affermazione giurisprudenziale non è stata modificata ed è stata generalmente accettata dai giudici di merito, i quali anzi hanno talvolta ammesso senza riserva alcuna i crediti di imposte, ancorchè questi fossero stati contestati.

La censura è fondata.

La questione dei provvedimenti che il giudice delegato può emettere sulla domanda di ammissione al passivo del fallimento di crediti tributari in contestazione è stata decisa da questa Corte Suprema, come ricordano le parti, con la sentenza n. 1323 del 1955, che stabilì che il credito di imposta risultante da avviso di accertamento può essere ammesso con riserva, da sciogliersi dopo la decisione definitiva delle Commissioni tributarie. Tale principio è stato implicitamente confermato nella sentenza di questa Corte n. 2127 del 1961.

Osservazioni sull'ammissione con riserva dei crediti di imposta nel passivo fallimentare (in questa Rassegna, 1969, I, 1121), chi scrive rilevava che « non si dubita, conformemente a quanto d'altra parte già disponeva l'art. 766 dell'abrogato cod. comm., che tra i crediti condizionali siano ricompresi anche quelli soggetti ad accertamento da parte di un giudice diverso da quello fallimentare e non attratti nella sua competenza ».

Peraltro, non solo v'era chi aveva dubbi su tale conclusione, ma addirittura la Corte d'Appello di Napoli in una sua decisione aveva espresso contrario avviso escludendo l'applicazione dell'art. 95, 2° comma nei confronti dei crediti tributari di cui si chiedeva l'ammissione e per i quali era pendente controversia avanti alle commissioni.

Peraltro la S.C., con la sentenza che si annota, prendendo in esame la questione, ha ribadito confortandolo con ampia motivazione il suo precedente insegnamento.

In particolare la Cassazione, in contrasto con i giudici napoletani secondo i quali solo un credito derivante da un negozio a cui sia apposta una modalità accessoria che ne condizioni l'efficacia sarebbe qualificabile, a mente dell'art. 55, 3° comma legge fallimentare, come condizionato, ha ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 95, 2° comma debba essere estesa anche ai crediti contestati avanti a giudice diverso dal giudice fallimentare, ricomprendendo sostanzialmente i crediti in parola tra i crediti condizionati, intesa questa ultima espressione in senso lato.

A tale conclusione la Corte Suprema è giunta in base a due ordini di argomenti: il primo, di ordine letterale, rilevando come il 3° comma dell'art. 55 estenda la qualifica di credito « condizionale » agli effetti del concorso anche a crediti che condizionali in senso proprio non sono (crediti nei confronti del fallito che non possano farsi valere se non previa esecuzione di un obbligato principale); il secondo, di ordine sistematico, notando come identica sia la *ratio* che giustifica l'ammissione con riserva per i crediti condizionali e per i crediti per i quali non sono stati presentati i docu-

In contrario non vale opporre, come si legge nella sentenza impugnata, che possono essere ammessi con riserva solo i crediti condizionali o quelli per i quali non siano esibiti i documenti giustificativi (art. 95, comma secondo, legge fall.): si tratta appunto di verificare quale debba essere l'interpretazione di tale norma.

La Corte d'Appello s'è attenuta ad un'interpretazione restrittiva, riferendo la norma ai crediti propriamente condizionali, nascenti cioè da un negozio con clausola accessoria che ne condizioni l'efficacia.

Deve ritenersi invece che la norma in esame usa la nozione di credito condizionale in una accezione larga e sostanzialmente impropria ma coerente al sistema, per riferirsi ai crediti derivanti da una causa già realizzata ma che vedono proiettati nel futuro gli elementi di certezza o di liquidazione. Quest'interpretazione è suggerita anzitutto dallo stesso testo della norma che, con il riferimento all'ultimo comma dell'art. 55 della legge fallimentare, specifica essere compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale: previa escussione che non

menti e quelli contestati davanti a giudice diverso da quello fallimentare, perchè in tutte le ipotesi, ma specialmente nell'ultima, ricorre l'esigenza di assicurare al creditore la possibilità (salvo un esame definitivo della sussistenza del credito da svolgere in sede di scioglimento della riserva) di partecipare alla ripartizione dell'attivo nella « quale generalmente si realizza e si esaurisce la responsabilità patrimoniale dell'imprenditore fallito ».

Trattasi di ragioni tutte puntuali che vanno condivise. Ma ad esse può esserne aggiunta un'altra di ordine storico che appare di non scarso rilievo.

L'art. 701 dell'abrogato codice di commercio prevedeva espressamente « i debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito » disponendo che essi si consideravano scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento.

Tra i crediti « a scadenza obbligatoria » erano ricompresi sia i crediti a termine che quelli condizionali (v. per tutti BONELLI, *op. cit.*, vol. II, p. 614 ss., spec. 619 ss.).

Per detti crediti non era però prevista l'ammissione con riserva, che invece era obbligatoriamente prevista per i crediti contestati dall'art. 766 già ricordato.

Peraltro, la dottrina (v. ancora BONELLI, *op. cit.*, p. 620, ove in nota 3 richiami di dottrina conforme e di legislazione straniera) era concorde non solo nell'assimilare i crediti condizionali a quelli contestati, ma nel sottoporre i primi alla disciplina di questi ultimi e cioè di non ammetterli alla ripartizione disponendo solo per essi accantonamenti fino a che del credito non fosse stata definitivamente accertata la esistenza.

La nuova legislazione, mentre ha distinto (nell'art. 55) opportunamente i crediti a termine (ammettendoli direttamente a concorso) da quelli condizionali (per i quali ha previsto l'ammissione con riserva: artt. 55, 3° comma e 95 2° comma), non ha più ricordato quelli contestati.

Ma è evidente che il legislatore non ha inteso con ciò escludere l'assimilazione tra crediti condizionali e crediti contestati che era pacifica nella disciplina previgente.

è una condizione dell'obbligazione, ma un onere per la non perdita di un vantaggio giuridico oppure una semplice modalità di esecuzione di un obbligo.

L'interpretazione qui sostenuta è suggerita altresì da considerazioni di natura sistematica. La previsione dell'ammissione al passivo con riserva non solo dei crediti condizionali ma anche di quelli per i quali non sono stati presentati i documenti giustificativi, si basa sulla considerazione che il giudice delegato non può attualmente verificare la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti, senza peraltro avere elementi per escludere tali qualificazioni: considerazione valida anche per i crediti dei quali sia in corso l'accertamento giurisdizionale, che debbono essere perciò soggetti alla medesima disciplina. Diversamente si verificherebbe l'incongruenza che un credito sospensivamente condizionato, cioè non certo, avrebbe un trattamento preferenziale rispetto ad un credito meramente contestato, per il quale cioè il fatto causale, allegato come reale e certo, è dal debitore negato in toto o quanto all'efficacia ad esso attribuita dal creditore; con la conseguenza, addirittura irrazio-

Ciò potrebbe sembrare contrastato dal 3° comma dell'art. 95, il quale prevede che « se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito ».

Peraltro, come esattamente rilevato dalla decisione che si esamina, tale norma non intende affatto stabilire il principio che quando un credito è contestato davanti ad un giudice diverso da quello fallimentare, questo ultimo possa senz'altro escludere il credito dal concorso.

Al contrario essa fissa il principio opposto, e cioè della rilevanza degli accertamenti, intervenuti prima del fallimento, nei confronti dell'amministrazione fallimentare, salvo che detti accertamenti non siano ancora definitivi, nel qual caso è consentita l'impugnazione del provvedimento da parte del curatore avanti al giudice competente.

Ma anche nel caso che l'ufficio fallimentare deliberi di proporre impugnazione non può ritenersi, come vorrebbe una parte della dottrina (PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano 1964, vol. II, p. 1125, nota 102) che il giudice delegato possa escludere il credito dal passivo (in realtà l'A. cit. tempera poco dopo tale sua affermazione ritenendo che logicamente non dovrebbe neppure escluderlo il credito: dovrebbe sospendere di provvedere sulla domanda sino alla statuizione definitiva nella causa precedente »).

Al contrario anche in tale ipotesi il credito contestato dovrà essere ammesso, ma con riserva e non in via definitiva nel passivo fallimentare, onde non privarlo di quelle garanzie che sono assicurate ai crediti condizionati (conf. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma 1964, p. 263, nota 451, secondo il quale, però, il giudice delegato avrebbe solo il *potere* e non il *dovere*, come sembra invece a chi scrive, di ammettere il credito con riserva).

Sembra, quindi, che proprio lo sviluppo storico della legislazione porti ad assimilare perfettamente i crediti contestati avanti a giudici diversi da quello fallimentare a quelli condizionali.

nale, che il credito contestato, ove il giudizio di accertamento non possa essere trasferito al tribunale fallimentare, dovrebbe ritenersi insussistente — come si esprime la sentenza impugnata — agli effetti del processo fallimentare, nel quale generalmente si realizza e si esaurisce la responsabilità patrimoniale dell'imprenditore fallito, e con la conseguenza ulteriore di stabilire una discriminazione tra crediti i cui accertamenti possono essere trasferiti al tribunale fallimentare e crediti in relazione ai quali il processo di accertamento in corso non può essere traslato: distinzione che non è nella legge e che sarebbe contraria ai principi relativi alla tutela giurisdizionale dei diritti di credito, la cui realizzazione, rispetto al fallimento del debitore, non può dipendere dal diverso ordine di giurisdizione stabilito per le azioni di accertamento.

L'interpretazione estensiva che qui si sostiene non è contraddetta, come ha ritenuto la sentenza impugnata, dalla disposizione del terzo comma dell'art. 95 legge fall., secondo cui, se il credito di cui sia stata

Esatto appare anche il secondo insegnamento contenuto nella sentenza che si annota e cioè l'affermazione secondo cui, nell'ipotesi che il giudice delegato rigetti la domanda di ammissione con riserva e il creditore proponga opposizione allo stato passivo, il Tribunale, a seconda della domanda spiegata dall'opponente, deve disporre che il credito sia ammesso con riserva all'esito dell'accertamento *definitivo* (v. sul punto i rilievi contenuti nella nostra citata nota), oppure sospendere di provvedere fino alla pronunzia definitiva da parte del giudice competente.

È appena tuttavia il caso di sottolineare che a questa seconda soluzione (sospensione del giudizio), il Tribunale potrà pervenire solo se non vi sia una richiesta di ammissione con riserva ed egli sia privo di giurisdizione a decidere sulla controversia pendente.

Un'ultima osservazione.

L'insegnamento contenuto nella massima ricavata dalla sentenza che si annota riflette il caso di una domanda di ammissione *tempestiva* di credito contestato.

Si può chiedere se la soluzione accolta valga anche nella ipotesi in cui il credito contestato sia insinuato in via *tardiva*.

La soluzione affermativa a tale quesito sembra la sola conseguente alle premesse.

Invero, nel caso che il credito, contestato avanti a diverso giudice competente, sia insinuato in via *tardiva*, il giudice delegato, od il Tribunale fallimentare, non potrebbe non ammettere il credito *con riserva* del suo definitivo accertamento avanti al giudice competente, sussistendo anche in tale situazione le stesse ragioni che giustificano detto provvedimento nel caso di insinuazione *tempestiva*.

Invero, come nulla vieta che anche in sede di insinuazione *tardiva* possa ammettersi con riserva un credito condizionato, così nulla vieta, anzi il sistema impone, l'ammissione con riserva dei crediti per i quali non sia possibile risolvere avanti al Giudice fallimentare la relativa controversia.

A. Rossi

chiesta l'ammissione al passivo del fallimento risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione per escluderlo. Tale norma fa salva l'efficacia della sentenza di accertamento già pronunciata (se essa non viene impugnata), ponendo un limite al potere del giudice delegato quanto alla verifica dei crediti per la formazione dello stato passivo, ma non disciplina, in linea generale, gli effetti della sentenza sui procedimenti di accertamento dei crediti, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento. Tali effetti sono retti dal principio che nei limiti in cui il fallito perde la legittimazione processuale, a lui subentra il curatore e, nel concorso dei necessari presupposti processuali, il processo prosegue e produce effetti direttamente nei confronti dell'amministrazione fallimentare; questa, pertanto, non può disconoscere la realtà processuale della quale è divenuta soggetto e considerare inesistente il credito per il solo fatto che il procedimento di accertamento del medesimo è pendente presso un giudice diverso dal tribunale fallimentare.

In virtù dell'interpretazione qui ribadita della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 95 legge fall., deve riconfermarsi che il credito d'imposta, risultante da accertamento che sia stato contestato dall'imprenditore poi dichiarato fallito e per il quale sia pendente controversia dinanzi alle Commissioni tributarie, è soggetto alla disciplina della suddetta disposizione; con la conseguenza che ove il giudice delegato rigetti la domanda di collocazione del credito con riserva fra i crediti ammessi e l'Amministrazione finanziaria proponga opposizione a norma dell'art. 98 legge fall., il tribunale fallimentare deve, a seconda del *petitum*, disporre che il credito escluso sia ammesso con riserva della decisione favorevole delle Commissioni tributarie o sospendere di provvedere sull'opposizione fino alla pronuncia definitiva delle dette Commissioni, in applicazione dei principi della pregiudizialità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 205 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Caristo (conf.) - Provincia di Grosseto (avv. Morante) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade provinciali - Opere di completamento - Cilindratura bitumatura correzione e ampliamento del tracciato di strade esistenti - Non costituiscono lavori di completamento - Esclusione delle agevolazioni.

(l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 2; l. 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2).

Agli effetti dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, che contiene una elenca-

zione tassativa di opere agevolate, il « completamento » delle strade, assimilato alla « costruzione », consiste nella fase ultima e posticipata della costruzione, quando i tempi di questa siano tenuti distinti ai fini del finanziamento delle opere relative; la sistemazione straordinaria consiste invece nel riordinare una strada esistente, riparandone i guasti e le deficienze, anche notevoli, che ne pregiudicano la funzione in relazione alle esigenze del traffico che su essa si svolge e ai quali non possa provvedersi con la manutenzione ordinaria. I lavori di cilindratura e bitumatura, correzione e ampliamento del tracciato di una strada preesistente rientrano nel concetto di sistemazione e ad essi non si estendono le agevolazioni previste soltanto per le opere di costruzione e completamento, sempre che non si tratti di cilindratura e bitumatura di strade interne agli abitati (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente censura la sentenza perchè la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto in fatto che erano stati compiuti lavori di correzione ed ampliamento del tracciato stradale e di cilindratura e bitumatura, al fine di rendere la strada adatta alle esigenze del traffico, ha escluso l'applicabilità dei benefici fiscali, qualificando i lavori medesimi come lavori di sistemazione e non come lavori di « completamento ». La Corte avrebbe malamente interpretato l'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, dando una portata restrittiva al concetto di « completamento ». In tale concetto, invece, rientrerebbero tutte le varie ipotesi di ultimazione e di esecuzione di strade la cui costruzione sia già stata iniziata e quindi anche l'ipotesi di bitumatura e quella di adeguamento della strada alle nuove esigenze del traffico. Riferita la locuzione « costruzione » alla creazione di strade o di tronchi di strade non ancora esistenti, il « completamento » non potrebbe riferirsi che a strade già esistenti e, di conseguenza, non vi potrebbe essere differenza apprezzabile tra completamento e sistemazione di strade. Il fatto che per le strade interne agli abitati e che sono tutte in qualche modo già esistenti l'art. 2, n. 3 della legge in esame abbia previsto la sistemazione straordinaria, convaliderebbe l'ampia accezione del termine completamento, avendo voluto il legislatore estendere i benefici a tutti i lavori comunque diretti a migliorare ed a rendere più funzionale la rete stradale.

La censura è priva di giuridico fondamento.

Deve anzitutto escludersi che intento delle leggi in esame sia stato quello tanto ampio ora indicato. Si legge nella Relazione alla Camera dei deputati sul disegno di quella che fu poi la legge n. 589 del 1949,

(1) Cfr. nello stesso senso Cass., 27 gennaio 1971, n. 204, in questa *Rassegna*, 1971, I, 423 e in senso contrario 3 dicembre 1970, n. 2532, *ivi*, 1971, I, 121.

che con tale disegno s'è voluto agevolare l'esecuzione delle « opere pubbliche che attengono ad esigenze essenziali del vivere civile e di bonifica sociale, quali la viabilità minore, le opere igieniche ecc. », con speciale preferenza alle opere produttive di più diretto rendimento per l'economia nazionale e facendo ricorso a sistemi di pagamento differito, riconosciuti inevitabili, data la situazione di bilancio. La dettagliata elencazione delle opere pubbliche agevolate fatta dalla legge e la variazione del contributo statale a seconda della natura delle opere confermano che la legge, pur ampia nel suo contenuto di concorso dello Stato alla esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, indica tassativamente le opere pubbliche agevolate, perchè ritenute produttive e rispondenti ad esigenze essenziali, tali cioè da avere priorità in relazione ai mezzi finanziari disponibili.

In secondo luogo, in una disciplina normativa di agevolazione tributaria basata sulla distinzione tra costruzione o completamento di strade, da una parte, e sistemazione (straordinaria) di strade, dall'altra, sistemazione ovviamente distinta dalla manutenzione ordinaria, la differenziazione tra completamento e sistemazione non può essere obliterata dall'interprete con l'affermazione che completamento è sinonimo di sistemazione straordinaria: tanto più che nella stessa legge, sia pure ad altri effetti (per le strade comunali), la detta distinzione è utilizzata per differenziare il contributo statale, concesso per i lavori di costruzione o completamento delle strade in misura maggiore che per i lavori di sistemazione straordinaria.

D'altra parte, alla determinazione dei concetti espressi con le altre locuzioni ora riferite non sembra che giovi la considerazione, svolta nella sentenza impugnata, che le fonti legislative in esame, a proposito della sistemazione straordinaria delle strade, specificano che tale sistemazione può consistere nella cilindratura e nella bitumatura.

In relazione alle normali esigenze del traffico moderno, svolto in modo quasi assoluto con veicoli a motore di notevole velocità, la tecnica applicata nella costruzione di nuove strade dell'importanza delle strade provinciali comporta normalmente la cilindratura e la bitumatura delle strade medesime, come elementi costitutivi di queste; e, di conseguenza, non può escludersi che le dette due operazioni possano rientrare anche nella nozione di completamento delle strade, sia essa intesa come prolungamento del tracciato stradale o estesa anche all'aggiunta di strutture complementari alla strada, mantenuta nello sviluppo planimetrico originario.

Può essere utile, invece, il rilievo che in altre fonti legislative concernenti le strade, i lavori a queste relativi vengono riferiti alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade, senza menzione del completamento (art. 23, 37, 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126) e che nelle leggi n. 589 del

1949 e n. 184 del 1953 la costruzione o il completamento delle strade sono considerati alla medesima stregua, quanto alla concessione del contributo statale ed alla misura dello stesso, anche quando per la sistemazione straordinaria il contributo statale è minore.

Tutto ciò considerato, questo Supremo Collegio è dell'avviso che nell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, il cui testo è stato sostituito con l'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, il nome « completamento » (delle strade), avvicinato a quello di « costruzione » e fruente del medesimo trattamento di agevolazione, sta ad indicare la fase ultima e posticipata della costruzione, quando i tempi di questa siano tenuti distinti ai fini del finanziamento delle opere relative. Nei piani di finanziamento di opere pubbliche, che debbono tener conto dei mezzi disponibili e della priorità delle esigenze — specie per le opere di interesse degli enti locali, che, di solito, non dispongono di sufficienti mezzi finanziari — i tempi della costruzione e del completamento delle opere possono essere tenuti distinti, come se i relativi lavori costituissero oggetto di un diverso *opus* limitato; in tali casi, deve ritenersi che l'opera pubblica è costruita quando è in concreto destinata al soddisfacimento delle esigenze per le quali è stata disposta, anche se non perfetta nelle sue strutture; è completata quando, con l'aggiunta delle strutture mancanti, essa consegue l'interezza del suo modo normale di essere, secondo la tecnica che la riguarda. Questa interpretazione è in linea con il significato lessicale delle espressioni della legge, dei quali completamento sta ad indicare l'attività volta ad aggiungere ciò che manca ad una cosa per renderla completa, intera nelle sue parti, mentre sistemare significa ordinare, mettere bene a posto cose già esistenti nella loro struttura individuale essenziale: sicchè sistemazione straordinaria di una strada significa metterla in ordine riparandone i guasti e le deficienze anche notevoli che ne pregiudichino la funzionalità, in relazione alle esigenze del traffico che su di essa si svolge determinandone l'usura, ed ai quali non possa provvedersi con la manutenzione ordinaria.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello, sia pure a mezzo di un'argomentazione poco esplicitiva ed in parte poco precisa (ma non errata), è giunta all'esatta interpretazione della norma, quando ha stabilito conclusivamente che si ha completamento allorchè le opere concernono l'ultimazione dei lavori iniziati o il prolungamento di strade già esistenti, mentre si ha sistemazione straordinaria quando le opere riguardano il riattamento, il miglioramento, la manutenzione straordinaria in genere di strade già costruite in epoca precedente. Esattamente applicando la norma così interpretata, la Corte d'Appello ha poi rilevato che i lavori stradali finanziati col mutuo, cui si riferiva l'imposizione tributaria, sono consistiti in opere di sistemazione delle strade provinciali non interne agli abitati, come risultava sia dal rogito di mutuo, sia dalla deliberazione consiliare autorizzante la conclusione del

mutuo, sia infine dalla relazione finale all'autorità tutoria: sicchè difettava il requisito che i lavori di sistemazione riguardassero strade provinciali interne agli abitati, necessario perchè essi potessero godere del contributo statale e l'atto del relativo mutuo potesse usufruire, a norma dell'art. 18 della legge n. 589 del 1949, del trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sicchè il denunziato vizio di violazione e falsa applicazione delle norme innanzi richiamate non sussiste.

Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza d'appello per insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto dell'accertamento dei lavori destinati ad essere finanziati col mutuo *de quo*: la Corte di merito avrebbe ritenuto contraddittoriamente che tutti i lavori contemplati fossero di cilindratura e bitumatura, dimenticando di aver detto che era prevista anche la correzione e l'ampliamento del tracciato stradale. Anche questa seconda censura è infondata.

La Corte di merito si è limitata a prendere atto che la stessa Amministrazione provinciale aveva sempre qualificato i lavori finanziati col mutuo per cui è causa come opere di sistemazione delle strade già esistenti nel loro completo tracciato ed aveva essa stessa compreso nella sistemazione con tal mezzo attuata la correzione e l'ampliamento del tracciato stradale: correzione ed ampliamento che la Corte non ha accertato essere in concreto avvenuti. Non c'era infatti necessità di tale accertamento, sia perchè, per le cose dette innanzi, anche la correzione e l'ampliamento del tracciato stradale rientrano nella nozione di sistemazione straordinaria delle strade, sia perchè, agli effetti della registrazione degli atti, deve essere preso in considerazione il contenuto dell'atto presentato agli uffici, escluso ogni riferimento a fatti o comportamenti ricavabili *aliunde*: e nella specie il rogito di mutuo presentato per la registrazione dichiarava che il prestito concerneva somma destinata ad opere di sistemazione delle strade provinciali. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 338 - Pres. Pece - Est. Mazzacane - P. M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Tritone di Montefeltro (avv. Pacifici).

Imposta di registro - Scioglimento di società - Assegnazione ai soci di beni sociali - Immobili acquistati o costruiti dalla società con denaro sociale - Imposta graduale - Necessità che l'assegnatario sia già socio prima dell'acquisto o della costruzione - Esclusione.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 88 lett. b).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Azione riconvenzionale della Finanza - Separazione dalla opposizione dell'attore - Ammissibilità.

(c.p.c. art. 36).

Sono soggette all'imposta proporzionale le assegnazioni di immobili ai soci di società azionarie nonchè, negli altri tipi di società, le assegnazioni di immobili in favore di persona diversa da quella che conferì l'immobile. Sono invece soggette alla sola imposta graduale le assegnazioni di immobili effettuate al conferente ovvero relative ad immobili acquistati o costruiti dalla società; non ha rilevanza il momento, anteriore o posteriore all'acquisto, in cui il socio assegnatario è entrato a far parte della società (1).

L'Amministrazione Finanziaria dello Stato, convenuta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, può proporre domanda riconvenzionale deducendo un diverso titolo a giustificazione della ingiunzione per l'ipotesi che essa venga riconosciuta illegittima; ciò si verifica quando l'Amministrazione, traendo occasione dalla domanda contro di essa proposta, oppone un'altra contro-domanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che vada oltre il rigetto della domanda principale, come nel caso in cui si impugni l'atto tassato di simulazione allegando l'intento fraudolento dei contraenti di sottrarsi al pagamento dovuto per i normali trasferimenti immobiliari. In tal caso il giudice può separare, con suo potere discrezionale (art. 36 c.p.c.), la decisione sulla domanda riconvenzionale da quella sulla domanda principale (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1971, n. 493 - Pres. Rosano - Est. Novelli - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Berga (avv. Vitali).

Imposta di registro - Interpretazione e qualificazione dell'atto - Simulazione - Impugnazione - Azione riconvenzionale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8).

L'Amministrazione finanziaria, nel valutare l'atto tassabile, deve aver riguardo agli effetti da esso desumibili con l'uso dei normali mezzi

(1-3) La prima sentenza suscita perplessità quando afferma che la Finanza deve proporre un'azione riconvenzionale per dedurre un diverso titolo a giustificazione dell'ingiunzione; ed è singolare che questa sentenza

di interpretazione, e può rilevare non soltanto l'erroneità di intitolazione o l'ambiguità dell'atto ma anche la simulazione relativa ricercando gli effetti giuridici diversi da quelli desumibili dal titolo o dalla forma. L'Amministrazione può inoltre, come terzo, chiedere giudizialmente, anche in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, l'accertamento di tale simulazione. Ove l'azione riconvenzionale non sia stata proposta, nel qualificare l'atto secondo l'art. 8 della legge di registro, non sono ammesse indagini sulle finalità perseguite dalle parti e non è consentito rilevare divergenze tra volizione e manifestazione della volontà non desumibili dall'atto, sì che un atto non può essere tassato in modo difforme dalla sua specifica intrinseca natura per il fatto che esso, collegandosi ad atti anteriori, produca un effetto diverso (applicazione all'ipotesi di assegnazione di immobili sociali a soci appena entrati nella società che a titolo di conferimento abbiano versato il prezzo di vendita) (3).

I

(Omissis). — Con il primo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 4, 8 e 48 r.d. 30 dicembre 1923, dell'art. 88 tar. all. A al r.d. 30 dicembre 1923 e dell'art. 2247 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata per insufficiente od omessa motivazione. L'Amministrazione sostiene che il titolo giuridico per il quale essa aveva richiesto il pagamento della imposta proporzionale era costituito dall'art. 88 n. 2 lett. a) della tariffa all. A. alla legge di registro, che tale titolo fu mantenuto fermo nel corso dei giudizi di merito, senza che vi fosse, da parte di essa Am-

precisi che si ha la domanda riconvenzionale quando il convenuto opponga una controdomanda e chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che vada oltre il rigetto della domanda principale, affermazione che sarebbe esattissima (v. Cass., 27 gennaio 1971, n. 202, in questa *Rassegna*, 1971, I, 420) proprio per escludere che si concreti in una domanda riconvenzionale l'eccezione dell'Amministrazione convenuta diretta esclusivamente a contrastare la domanda principale senza andare oltre il suo rigetto.

Ambedue le sentenze affrontano il tema più specifico della necessità che la Finanza impegni di simulazione l'atto tassato, quanto meno con la domanda riconvenzionale, quando intenda ricercare in esso effetti diversi da quelli apparenti.

La questione di merito sulla tassazione dell'atto di assegnazione dell'immobile ai soci che nel modo più evidente maschera un comune negozio di compravendita, era già stata decisa più volte in senso favorevole al contribuente (Cass., 10 dicembre 1970, n. 2623, in questa *Rassegna*, 1971, I, 142 con nota critica e richiamo di precedenti). Bisognava tuttavia determinare se e come la Finanza avesse il potere di far risultare l'effetto concreto (trasferimento) dell'atto attraverso la simulazione dell'atto tas-

ministrazione, alcun riconoscimento di errore e di mutamento del titolo giuridico stesso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte del merito con palese travisamento dei fatti; che l'interpretazione data all'articolo 88 tar. all. A alla legge di registro è erronea poichè non è sufficiente l'apparente qualità di socio per applicare il n. 2 lett. b dell'articolo citato, ma occorre prendere in considerazione l'intrinseca natura dell'atto allo scopo di accertare i sostanziali rapporti intercorsi fra le parti, onde evitare elusioni fiscali da parte di estranei entrati come nuovi soci nella società alla vigilia del suo scioglimento con il preordinato scopo di acquistare la proprietà di immobili della società medesima, senza incorrere nel pagamento di imposte di trasferimento più onerose.

La censura è infondata.

È irrilevante che la Corte del merito abbia attribuito alla difesa dell'Amministrazione di aver riconosciuto un errore commesso dall'Ufficio del Registro di Torino, poichè essa ha esaminato nel merito la pretesa fiscale fatta valere dall'Ufficio stesso in base all'art. 88 n. 2 lettera a all. A alla legge di registro, e l'ha dichiarata illegittima. In proposito deve rilevarsi che l'art. 88 cit. assoggetta ad imposta proporzionale di trasferimento le assegnazioni di immobili ai soci di società azionarie (in ogni caso), nonchè le assegnazioni di beni immobili a saldo di quote sociali negli altri tipi di società, quando la assegnazione avvenga a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile. Se invece si tratta di mobili, o di immobili di società azionarie che siano assegnati al conferente, oppure di immobili acquistati o costruiti da società non azionarie, è prevista la applicazione dell'imposta graduale.

Il tenore della norma è inequivoco e non consente, in base ad una pretesa *ratio* — che non può essere desunta da una particolare esigenza

sato o, più esattamente, attraverso l'accertamento di un negozio collegato.

È evidente che un tale accertamento non ha nessun effetto autonomo e separato dalla determinazione dei criteri di tassazione, sì che non può di certo parlarsi di un'impugnazione del negozio che non sia incorporata nella controversia di imposta (e ciò vale anche ai fini della competenza); appare quindi sorprendente la prima pronuncia che ritiene separabile la domanda riconvenzionale della Finanza dalla opposizione dell'attore; a che cosa dovrebbe servire la successiva pronuncia in separato giudizio (nel quale la Finanza dovrebbe essere attrice) sulla simulazione dell'atto, dopo che è stata decisa la questione sulla tassazione di quell'atto, non è dato comprendere.

Posta detta inscindibilità, è altresì evidente che la Finanza, in sede di tassazione e nella controversia innanzi alle Commissioni che precede la possibile proposizione dell'azione riconvenzionale, già ha, con i poteri dell'art. 8, qualificato l'atto come negozio simulato o indiretto o collegato; di conseguenza di detta questione l'opposizione del contribuente investe il giudice ordinario con la controversia di imposta (e i presupposti di essa) in ordine alla quale la Finanza, senza nulla chiedere come attore in riconvenzione, deve solo difendere la legittimità della pretesa fiscale (C. BAFILE,

logica o sistematica — alcuna distinzione nel trattamento dei soci in base al momento in cui essi sono entrati a far parte della società. Pertanto esattamente, con esauriente motivazione, la Corte del merito ha dichiarato illegittime le ingiunzioni in base al titolo giuridico invocato con le ingiunzioni opposte, essendo pacifico che gli alloggi furono costruiti dalla soc. in acc. semplice « Tritone ». E con tale dichiarazione la Corte ha esaurito l'esame del *thema decidendum* proposto con le ingiunzioni fiscali.

Non vale quindi obiettare che per l'art. 8 della legge organica del registro le situazioni negoziali, oggetto della imposizione tributaria, devono essere valutate, ai fini della tassazione, con riferimento al contenuto intrinseco del rapporto, e che la Corte avrebbe dovuto, per effetto di tale norma, ritenere gli atti per not. Manacorda soggetti alla imposta proporzionale dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare, in quanto simulati e diretti a realizzare trasferimenti immobiliari con un onere fiscale meno gravoso. Infatti in tal modo l'Amministrazione non poneva un problema di interpretazione dell'atto (in base al citato art. 8) bensì introduceva, come esattamente ha ritenuto il giudice del merito in contrasto con la tesi ancor oggi sostenuta dalla ricorrente con la censura esaminata, un nuovo titolo giuridico; un diverso *thema decidendum* costituito dalla pretesa — fatta valere mediante apposita domanda riconvenzionale — di escludere la veste di soci negli attuali resistenti.

Con il secondo mezzo l'Amministrazione denuncia la violazione dell'art. 36 c.p.c., dei principi sulla interpretazione della domanda (art. 163 c.p.c.) e sulla qualificazione giuridica dell'azione, in relazione all'art. 360 c.p.c. Sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare il con-

Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna, 1969, I, 916).

La prima delle decisioni in rassegna ritiene sempre necessaria la domanda riconvenzionale quando la Finanza voglia, adducendo la simulazione (*rectius*: il collegamento), introdurre un nuovo titolo giuridico a sostegno della *medesima* pretesa di imposta, e tale azione riconvenzionale sarebbe anche formalmente autonoma al punto da poter essere separata dalla controversia di imposta. L'erroneità di tale affermazione risulta evidente; basti considerare che su tale premessa, negando cioè che la simulazione possa opporsi in sede di determinazione dell'intrinseca natura dell'atto ex art. 8, una tale questione non potrebbe mai essere definita innanzi alle commissioni che evidentemente non possono conoscere di una domanda riconvenzionale veramente tale.

La seconda decisione invece riconosce alla Finanza sia il potere, ex art. 8, di rilevare la simulazione « evidenziando effetti giuridici diversi da quelli desumibili dal titolo o dalla forma », sia il potere di chiedere, come terzo, anche in via riconvenzionale, l'accertamento di tale simulazione. Da ciò dovrebbe discendere che l'impugnazione in via riconvenzionale non sia necessaria, almeno quando la simulazione sia già stata rilevata, più o meno esplicitamente, in sede di tassazione e che si possa quindi, indipendente-

tenuto dell'azione, costituito dall'oggetto intrinseco della pretesa dedotta in giudizio, che nel caso concreto il *petitum* sostanziale era costituito dalla domanda di pagamento della imposta proporzionale di registro sull'atto Manacorda; rispetto alla quale la richiesta di simulazione dello stesso aveva solo carattere strumentale, che pertanto la deduzione di simulazione degli atti Manacorda, formulata per giustificare la pretesa tributaria, non costituiva una domanda riconvenzionale ma una eccezione compresa nell'ambito della materia sottoposta alla cognizione del giudice, onde questi non avrebbe dovuto nè potuto separare la pronuncia sulla domanda dell'opponente-attore, da quella sulla eccezione dell'Amministrazione convenuta.

La censura è infondata poichè pur partendo da premesse in parte esatte giunge a conclusioni inaccettabili, nel caso in esame.

L'Amministrazione finanziaria dello Stato, convenuta nel procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale, può proporre domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. deducendo un diverso titolo a giustificazione del procedimento ingiuntivo, per la ipotesi che la ingiunzione venga riconosciuta illegittima. Ciò è avvenuto nella specie, secondo l'interpretazione data dal giudice del merito alle conclusioni delle parti, con accertamento immune da incongruenze logiche e da errori giuridici. Infatti la sentenza impugnata ha esattamente osservato che ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta contro di lui opponga un'altra contro domanda, chieda cioè un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale, laddove se il convenuto

mente dall'azione riconvenzionale, discutere degli effetti di un negozio simulato, indiretto o collegato, come materia strettamente inerente alla controversia di imposta.

Sembra tuttavia che la S.C. intenda attribuire diversa rilevanza e diversa ampiezza di effetti alla eccezione di simulazione sollevata in sede di interpretazione ed alla domanda dedotta in via riconvenzionale; infatti nel caso deciso, in mancanza di una domanda riconvenzionale ritualmente proposta, si è affermato che l'art. 8 non consente di determinare gli effetti dell'atto quali risultano dal collegamento con un atto anteriore. Si perviene così alla stessa conclusione della prima pronuncia, lasciando priva di ogni pratico contenuto l'affermazione che la Finanza possa in sede di interpretazione dell'atto rilevare la simulazione.

Il tema specifico della controversia di merito ha condotto ad affermazioni di principio che sono in netto contrasto con numerose pronuncie (cfr. ad esempio 6 maggio 1969, n. 1530, in questa *Rassegna*, 1969, I, 680) che hanno ben diversamente definito i poteri attribuiti alla Finanza dall'art. 8. Ma l'insostenibilità di queste premesse dovrebbe condurre anche ad una diversa risoluzione della questione di merito basata su un formalismo ormai raro nell'orientamento della giurisprudenza dominante.

C. BAFILE

si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti e titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito della eccezione.

La Corte del merito ha quindi rilevato che la Amministrazione convenuta aveva espressamente addotto in linea « subordinata » (cioè per la ipotesi che la pretesa fiscale fondata sul titolo indicato nella ingiunzione non fosse stata riconosciuta fondata) e « riconvenzionale » che non solo l'atto Manacorda dell'11 dicembre 1958 ma anche quello precedente del 12 novembre 1958, l'uno collegato all'altro, fossero dichiarati simulati per l'intento fraudolento delle parti di sottrarsi al pagamento dovuto per i normali trasferimenti immobiliari.

Da ciò la Corte ha desunto che la Amministrazione introdusse nel giudizio una pretesa nuova non contemplata nelle ingiunzioni opposte (poichè basata sul carattere fittizio dell'atto di assegnazione dell'11 dicembre 1958, mentre le ingiunzioni predette in quanto aventi per oggetto un supplemento di imposta, presupponevano, logicamente, la validità dell'atto stesso) ed estesa, per di più, all'impugnativa del precedente atto di sottoscrizione dell'aumento di capitale (rogito Manacorda 12 novembre 1958). La Corte ha aggiunto che l'accoglimento della predetta pretesa non avrebbe potuto condurre al semplice rigetto della opposizione, ma avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica statuizione del giudice, ed ha quindi esattamente concluso, in base ai principi esposti, che essa configurava una domanda riconvenzionale la cui decisione ben poteva essere separata da quella sulla domanda principale, nell'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice (art. 36 c.p.c.). — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — L'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 4, 8, 48 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 88 della tariffa all. A alla stessa legge; art. 2247 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficiente motivazione.

In particolare l'Amministrazione contesta l'affermazione contenuta nella decisione impugnata, laddove, nell'accogliere l'opposizione del privato avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta proporzionale di trasferimento immobiliare, in luogo di quella graduale, prevista per le assegnazioni di quote nella liquidazione della società di persone, ha negato l'esistenza della simulazione nell'atto di assegnazione, sulla considerazione che era mancata una espressa impugnativa dell'atto assunto come simulato e che, in ogni caso, non vi è stata la simulazione, non ravvisandosi in esso alcuna divergenza fra volontà e dichiarazione delle parti.

La fattispecie in esame ha formato oggetti di altre pronunce da parte di questa Corte (Cass. 17 aprile 1968, n. 1144 e 6 febbraio 1969,

n. 388) e questo Collegio non ritiene di dover modificare il precedente indirizzo giurisprudenziale per le considerazioni che seguono.

Il problema postula la risoluzione di due questioni. Occorre infatti stabilire se e in quali limiti l'Amministrazione finanziaria possa applicare una tassazione diversa da quella che consegue ad una interpretazione letterale dell'atto sottoposto a registrazione e se la fattispecie rientri fra le ipotesi in cui, in concreto, la diversa tassazione deve essere applicata.

Sul primo punto non sembra che l'amministrazione abbia, sulla scorta delle leggi tributarie, poteri maggiori di quelli ad essa riconosciuti dall'art. 8 della legge di registro. L'Amministrazione quindi nel valutare l'atto tassabile deve aver riguardo agli effetti giuridici da esso desumibili e a ciò può giungere con l'uso dei normali mezzi interpretativi. In tal senso la dottrina e la giurisprudenza hanno inteso l'espressione « intrinseca natura » usata dalla citata norma.

Nell'accertare tali effetti, l'Amministrazione può rilevare non soltanto l'erroneità di intitolazione o l'ambiguità dell'atto, ma anche la simulazione relativa evidenziando effetti giuridici diversi da quelli desumibili dal titolo o dalla forma.

L'Amministrazione può inoltre, come terzo, chiedere al giudice l'accertamento di tale simulazione, anche in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento della tassa contestata, ma in tal caso non va trascurata la natura dell'imposta di registro che colpisce il documento e non il trapasso dei beni e quindi la libertà di prova per l'accertamento della simulazione trova limitazione nel contenuto dell'atto da esso desumibile, pur con il correttivo previsto dall'art. 8 della legge fondamentale.

Nel caso in esame, il giudice di merito ha escluso che l'Amministrazione abbia proposta domanda di accertamento della simulazione e quindi resta da vedere, come seconda questione, se lo stesso giudice abbia esattamente escluso che essa fosse rilevabile dall'atto di assegnazione dei beni ai soci della società in accomandita Del Lauro in modo da ritenere tale atto come una pluralità di atti di compravendita fra ciascun socio e la società.

Orbene, come si è accennato, l'art. 8 della legge di registro costituisce soltanto un correttivo al principio della tassabilità degli atti, con l'imposta di registro, in ragione del loro contenuto documentale — principio di cui l'amministrazione più volte si avvale e in primo luogo per quanto riguarda i limiti posti alle ipotesi ordinarie di restituzione d'imposta — talchè ne discende sia l'esclusione di indagini sulle finalità perseguite dalle parti, sia la possibilità di rilevare divergenze tra volontà e manifestazione non desumibili dall'atto.

Sul punto la Corte di merito è stata precisa. Le parti effettivamente vollero porre in essere un atto di assegnazione di beni e se i diversi atti

che resero possibile l'adozione di quello finale furono predisposti al fine di pagare una minore imposta di registro rispetto a quella dovuta per un acquisto immobiliare, ciò non implica l'accertabilità, *ex se*, di una simulazione relativa, proprio per l'esistenza di quei limiti d'indagine soprariocordati che discendono dalla natura dell'imposta di registro, limiti che l'art. 8 della legge non ha inteso sovvertire ma soltanto correggere indicando il criterio d'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 339 - Pres. Pece - Est. Alibrandi - P. M. Caristo (conf.) - Soc. Fin. Domus (avv. Bosco) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Agevolazioni fiscali per le case di abitazione non di lusso - Locali destinati a deposito merci - Applicabilità.
(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13).

Le agevolazioni tributarie accordate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 alle « case di abitazione anche se comprendono uffici e negozi » si estendono ai locali destinati a deposito, in quanto la nozione di « deposito » si presenta strettamente connessa, per evidente rapporto di mezzo a fine, con quella di « negozio », essendo il primo destinato normalmente alla conservazione di quelle merci che nel secondo formano oggetto di vendita (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, la società ricorrente denuncia che la Commissione centrale per le imposte abbia violato la legge 2 luglio 1949, n. 408, la legge 6 ottobre 1962, n. 1493 e la legge 2 dicembre 1967,

(1) La sentenza in rassegna, per decidere se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per i locali destinati a « uffici e negozi » si estendono anche ai depositi, richiama come precedenti conformi le pronunzie 21 dicembre 1964, n. 2947 e 7 ottobre 1970, n. 1837.

Queste ultime decisioni sono state da noi considerate in questa stessa *Rassegna*, 1970, I, 1085 e segg., ed *ivi* facciamo riferimento per quanto riguarda l'aspetto del problema.

Adesso giova puntualizzare che la presente sentenza, ancorchè si richiami alle due precedenti, non si limita ad una affermazione di principio, ma procede ad un compiuto esame interpretativo della norma agevolativa, attraverso il quale giunge sostanzialmente a concludere che non ogni tipo di locale diverso dall'abitazione, purchè faccia parte di un fabbricato destinato prevalentemente a case di tal genere, possa usufruire dell'agevolazione.

Infatti la motivazione puntualmente accenna che il legislatore ha inteso agevolare « la creazione di esercizi di vendita necessari soprattutto

n. 1212, nonchè l'art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. Sostiene la Soc. Fin. Domus che anche al locale destinato a deposito ed accordato in locazione alla Soc. Ferrero, avrebbe dovuto essere esteso il beneficio dell'esecuzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, perchè « negozio è non solo il locale nel quale si esercita la vendita, ma anche quello in cui si deposita la merce destinata alla vendita e le attuali esigenze della vita sociale fanno sì che anche i locali adibiti a deposito siano necessari per rendere i quartieri residenziali idonei alla loro destinazione. Aggiunge la ricorrente, quale ulteriore motivo di censura, che la Commissione centrale non avrebbe potuto, dati i suoi poteri limitati alla sola legittimità, escludere, con apprezzamento di fatto, un nesso pertinenziale tra il locale « de quo » e la residua parte dell'edificio, dato che la Soc. Ferrero ha nella stessa unità immobiliare i propri uffici ed i locali di vendita all'ingrosso.

Il motivo di ricorso, nel suo nucleo essenziale, è fondato.

La questione se l'esenzione dall'imposta sui fabbricati, accordata dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, spetti, oppur non, ai locali destinati a deposito o a magazzino, che facciano parte di case di abitazione non di lusso, è già stata esaminata da questa Suprema Corte e risolta in senso affermativo (sent. 21 dicembre 1964, n. 2947 e sent. 7 ottobre 1970, n. 1837). Fondato si ravvisano tuttora le ragioni addotte nelle precedenti decisioni.

La norma del citato art. 13 della legge n. 408 del 1949 stabilisce che sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte le « case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi », le quali non siano di lusso e siano state ultimate entro il biennio successivo all'inizio. Il problema interpretativo che viene in considerazione è quello di stabilire se l'espressione « uffici e negozi » sia stata usata in

nella costruzione di interi quartieri residenziali ». E poichè i depositi sono destinati alla conservazione delle merci che formano oggetto di vendita, si presenta una stretta connessione (rapporto di mezzo a fine) tra i negozi e i depositi stessi, per cui l'agevolazione prevista per i primi deve intendersi estesa anche ai secondi.

Se la Suprema Corte ha quindi accennato al rapporto di mezzo a fine tra un locale ed i negozi (intesi questi come esercizi di vendita) si deve ricavare la conclusione che l'agevolazione non spetta ove tale rapporto di mezzo a fine non sussista.

Ed invero la sentenza stessa (verso la fine della motivazione), quando le si era posto il problema se anche le autorimesse dovessero usufruire del beneficio fiscale, risponde che « nel caso in esame si tratta di stabilire se nel concetto di negozio possa includersi un deposito, non già un'auto-rimessa », con ciò lasciando chiaramente intendere che per risolvere la questione non occorre riportarsi ad un criterio meramente quantitativo (cioè stabilire il rapporto con la superficie destinata ad appartamenti),

senso stretto, secondo la rigorosa accezione lessicale delle parole, oppure in senso ampio, cioè nominando gli uffici ed i negozi, quali fattispecie più frequentemente ricorrenti in pratica, per indicare locali destinati, in genere, ad uso diverso da quello di abitazione, tra i quali possono includersi i locali idonei per depositarvi merci. Tra le due accennate ipotesi alternative va accolta la seconda. Come già questa Corte ha osservato (sent. 1837 del 1970, già citata), mentre il termine « abitazione » deve ritenersi usato in senso proprio, perchè il legislatore del 1949 ha inteso sicuramente perseguire la finalità di incoraggiare la costruzione di abitazioni, perchè potessero alloggiarvi gli appartenenti ai nuclei familiari delle classi sociali meno agiate, i termini « uffici e negozi » vanno invece intesi in senso ampio, essendo la norma in esame chiaramente diretta a far beneficiare dell'esenzione l'intero edificio, considerato come un corpo unico, anche se in esso siano inseriti locali destinati o da destinare, per ubicazione, struttura e dimensioni, ad uso diverso da quello di abitazione, ma in parte quantitativamente minore (art. 1 legge 6 ottobre 1962, n. 1493, interpretata autenticamente con la legge 2 dicembre 1967, n. 1212).

L'interpretazione ampia dell'espressione « uffici e negozi » che si esamina, è sorretta non solo dai precedenti legislativi in materia di agevolazioni fiscali per le case di abitazione e per i locali ad uso diverso in esse compresi (art. 44 r.d.l. 8 marzo 1923, n. 695 e art. 7 legge 11 luglio 1942, n. 483), ma anche dalla legge della Regione siciliana del 18 ottobre 1954, n. 37, che dispone agevolazioni ed esenzioni tributarie analoghe a quelle della legge dello Stato n. 408 del 1949. Infatti, l'art. 1 di detta legge regionale accorda l'esenzione dall'imposta di consumo dei materiali impiegati nella costruzione di « edifici destinati ad abitazione civile, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso... ed anche se comprendono ambienti a piano-terra da adibirsi a negozio o ad altro uso... ».

ma occorre stabilire caso per caso la natura dei locali aventi una destinazione diversa dall'abitazione.

In altri termini, con la sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione, pur non interpretando in senso stretto l'espressione « uffici e negozi » (come invece sembra abbiano fatto le Sezioni Unite nella sentenza 20 giugno 1969, n. 2176, in questa *Rassegna*, 1969, I, 552) ritiene che *le agevolazioni fiscali si estendono solamente ai locali che con questi siano legati da rapporto di mezzo a fine*, sempre che naturalmente il fabbricato sia destinato prevalentemente a case di abitazione nella proporzione stabilita dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1212.

La legge regionale siciliana 10 ottobre 1954, n. 77, citata in sentenza, era stata considerata nella richiamata nota (in questa *Rassegna*, 1970, I, 1085) assieme ad altra decisione della Cassazione (6 maggio 1960, n. 1030, in *Giur. it.*, 1961, I, 32) che di essa si era occupata.

G. STIPO

Inoltre la disposizione del citato art. 13 va considerata ed interpretata in relazione al sistema della legge in cui è inserita e nel cui ambito è destinata ad operare, per meglio coglierne la portata normativa. Ora, il fine perseguito dalla legge n. 408 del 1949, che va considerata nel complesso quadro dei coevi provvedimenti diretti ad agevolare una sollecita ripresa delle costruzioni edilizie (d.l.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399; d.l.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600; d.l. 17 aprile 1948, n. 1029 e legge 11 gennaio 1950, n. 22), è indubbiamente quello di favorire la sollecita costruzione (o ricostruzione) di case di abitazione. E la possibilità di includere nell'edificio anche locali destinati, in senso ampio, ad uffici e negozi, che fruiscono delle agevolazioni fiscali, da un lato, agevola la creazione di esercizi di vendita necessari soprattutto nella costruzione di interi quartieri residenziali e, da un altro lato, rende economicamente più vantaggiosa l'attività edilizia che il legislatore ha voluto incrementare, perchè la sia pur limitata costruzione dei locali anzidetti, per usi commerciali, eleva il reddito medio dell'intero edificio la cui prevalente destinazione resta, però, quella della civile abitazione.

Va, infine, aggiunto, che la nozione di « deposito » si presenta strettamente connessa, per un evidente rapporto di mezzo a fine, con quella di « negozio », essendo il primo destinato normalmente alla conservazione di quelle merci che nel secondo formano oggetto di vendita. E tale specifica destinazione dei depositi e dei magazzini è stata considerata dalla stessa Commissione centrale in altre controversie, analoghe a quella in esame, perchè detta Commissione, anche se in contrasto con altre sue decisioni, ha tuttavia ritenuto che, ai fini dell'applicazione dei benefici tributari previsti dalla legge n. 408 del 1949, detti locali rientrano nella più ampia categoria dei negozi (decisione n. 33517 del 1° luglio 1966).

Tutto ciò conferma che l'accolta interpretazione del termine « negozio » di cui al citato art. 13, lungi dal costituire analogica applicazione di tale concetto, si risolve in una consentita estensione di ciò che il legislatore ha disposto, chiarendosi in tal modo il rapporto che intercorre tra la dizione letterale (*nius dictum*) e la più ampia portata di quanto lo stesso legislatore ha voluto (*magis cogitatum*). E, come già ha ritenuto questa Corte suprema, l'interpretazione estensiva è ammissibile anche rispetto a norme tributarie che prevedano esenzioni e benefici fiscali (sent. 27 luglio 1964, n. 2094; sent. 3 luglio 1967, n. 1621 e sent. 4 giugno 1968, n. 1688).

A diversa soluzione non possono indurre le ragioni svolte nella decisione impugnata, le quali si fondano soprattutto su quanto risulta dai lavori preparatori della legge n. 408 del 1949. Invero — anche a prescindere dall'inesatto rilievo che si legge nella decisione impugnata, secondo cui quella dei lavori preparatori sarebbe la sede dell'interpretazione autentica, mentre, come è noto, l'interpretazione autentica è solo quella contenuta in altra legge (legge interpretativa) — ai lavori prepa-

ratori non può riconoscersi valore determinante nel procedimento ermeneutico. Infatti, tali lavori, pur offrendo elementi per l'interpretazione di singole disposizioni, non possono però sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale risulta « dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore » (art. 12, comma primo, Disposizioni sulla legge in generale).

Privo di rilevanza è, poi, l'argomento che la Commissione centrale ha tratto dall'art. 168 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. Infatti, da tale disposizione, in cui i negozi sono previsti separatamente dalle autorimesse, non è dato trarre un criterio ermeneutico valido nel caso in esame nel quale si tratta di stabilire se nel concetto di negozio possa includersi un deposito, non già un'autorimessa. Pertanto, non è persuasivo l'argomento *a contrario sensu* che la decisione impugnata ha ritenuto di trarre dal citato art. 168 per intendere in senso stretto il concetto di negozio.

In conclusione, il significato attribuito dalla Commissione centrale all'espressione « uffici e negozi », per escludere i locali destinati a deposito dalla esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949, non si ravvisa esatto e la decisione denunciata deve essere cassata con rinvio alla stessa Commissione centrale che, nel riesame della controversia, si uniformerà al principio secondo cui spetta l'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati, accordata dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ai locali destinati a deposito, compresi in case di abitazione che godono delle agevolazioni fiscali concesse con la legge predetta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 342 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Polotto (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Ricci).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Comunicazione ai coobbligati non ricorrenti - Esclusione.

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Notificazione - Cambiamento di abitazione - Affissione presso il Comune - Nullità.

(c.p.c. art. 140; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38).

La comunicazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi va effettuata « al contribuente » che ha proposto il ricorso e non anche agli altri contribuenti coobbligati che non siano ricorrenti (1).

(1) La prima massima è certamente esatta, anche se non sono del tutto persuasive alcune affermazioni della relativa motivazione. Certa-

La notifica della comunicazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, quando il contribuente abbia cambiato abitazione nell'ambito dello stesso comune, va eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione dell'atto alla porta della casa di abitazione e successiva comunicazione per lettera raccomandata; è pertanto nulla la notifica eseguita con affissione presso il omune, giacchè tale affissione è prescritta soltanto per il caso che il contribuente non abbia residenza nel Comune (2).

(*Omissis*). — Il 16 ottobre 1959 decedeva in Genova Polotto Carlo, lasciando a sè eredi le figlie Carla, Giuseppina ed Adalgisa e coniuge superstite la vedova Camerana Rosa. L'Ufficio Successioni di Genova notificò accertamento di valore dei beni ereditari per un immobile di lire 152 milioni che la Commissione Distrettuale di Genova, su ricorso degli eredi, ridusse con decisione 8 aprile 1964, a lire 92.100.000. Appellarono l'Ufficio e la Polotto Adalgisa, e la Commissione Provinciale, con decisione 16 giugno 1965, fissava il valore in cento milioni di lire, senonchè il Tribunale di Genova, su istanza di Polotto Carla, annullava detta decisione per difetto di motivazione e di calcolo, con sentenza 12 dicembre 1966-1° febbraio 1967. Tornata così la controversia davanti la Commissione Provinciale di Genova, il messo comunale il 14 novembre 1968 notificava alla sola Adalgisa Polotto l'avviso della udienza 12 dicembre 1968, fissata per la discussione davanti la Commissione medesima. La notifica veniva fatta dal messo comunale mediante deposito nella casa comunale di Genova, e mediante affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune. Non veniva affisso l'avviso del deposito nè alla porta della casa di via Acquarone 9/A, dove la Polotto Adalgisa si era trasferita dal 12 novembre 1968, nè alla porta dell'antica abitazione della Polotto Adalgisa, in via San Martino 2/A, nè veniva data notizia del deposito alla stessa Polotto Adalgisa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a termini dell'art. 140 c.p.c.

mente quando il ricorrente (parte nel processo) sia uno soltanto, in nessun caso potrebbe ritenersi necessaria la comunicazione della data dell'udienza ad altre persone estranee al processo alle quali nessun altro atto viene comunicato o notificato, nemmeno quelli, ben più importanti, come la decisione o gli atti introduttivi. Superato il principio della speciale solidarietà tributaria è ancor più evidente che il soggetto estraneo al processo, che da esso non può ricevere né vantaggio né danno, non avrebbe nessuna veste per intervenire nella discussione orale e quindi nessun diritto a ricevere il relativo avviso. Di conseguenza del problema della legittimità costituzionale della norma dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 non è da parlarsi minimamente.

Quel che invece desta perplessità è la rilevanza data ai fini del processo alla mera dichiarazione della parte ricorrente di agire anche nello interesse dei coobbligati.

Una tale dichiarazione non dovrebbe avere alcuna rilevanza; in base al principio della mutua rappresentanza processuale il ricorrente agiva

Con la decisione 12 dicembre 1968, depositata il 18 febbraio 1969 e qui denunciata, la Commissione Provinciale delle Imposte di Genova confermava la decisione 8 aprile 1964 della Commissione Distrettuale, fissando l'imponibile in L. 92.100.000. La decisione della Commissione Provinciale veniva emessa in assenza della Polotto Adalgisa. Avverso la detta decisione ricorre Polotto Carla con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso la ricorrente Polotto Carla denuncia violazione dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo che la data della udienza fissata per la discussione del ricorso davanti la Commissione Provinciale che pronunciò la decisione qui denunciata avrebbe dovuto essere notificata ad essa ricorrente, ed a tutti i contribuenti, soggetti all'imposta di successione, e non alla sola coerede Polotto Adalgisa. La censura è infondata. L'art. 50 della legge n. 1 del 1956 stabilendo che deve esser data notificazione dalla udienza fissata per la discussione dei ricorsi tributari « al contribuente », intende riferirsi esclusivamente al contribuente che ha proposto il ricorso e non anche agli altri contribuenti, che, non avendo ricorso, non sono parti del rapporto procedurale in discussione, e non possono esser danneggiati direttamente dal rigetto di una impugnazione che non hanno proposta. Ogni questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50 citato sarebbe manifestamente infondata, in quanto la detta norma non fa alcun riferimento agli atti di accertamento di valore, per i quali la notifica fatta ad uno solo dei contribuenti solidalmente obbligati non può far decadere gli altri contribuenti dal diritto di impugnare l'accertamento medesimo. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 16 maggio 1968, n. 48, dichiarando la illegittimità costituzionale degli articoli 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in riferimento agli articoli 24 e

sempre nell'interesse di tutti, ma non per effetto di una sua dichiarazione; venuto meno tale principio, il contribuente può rappresentarne altro, come nel rito ordinario, solo se munito dei relativi poteri conferiti con le necessarie forme.

Tale eccessivo rilievo dato alla dichiarazione di agire nell'interesse di altri si rivela particolarmente nella parte della decisione oggetto della seconda massima in cui si accoglie il ricorso di Palotto Carla che non era parte nel giudizio, che deduce la nullità della notificazione eseguita a Palotto Adalgisa. È ben vero che già precedentemente (sotto il vigore del principio della speciale solidarietà) la decisione pronunciata nei confronti della sola Adalgisa era stata impugnata da Carla con esito positivo innanzi al Tribunale per difetto di calcolo; ma se da ciò discende che anche Carla era diventata parte nel giudizio si deve anche ammettere che essa aveva un diritto proprio alla comunicazione della data della udienza; se ciò si

113 della Costituzione, e con sentenza 28 dicembre 1968, n. 139, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, non stabiliva alcun obbligo di notificare l'avviso di accertamento di valore a tutti i contribuenti, limitandosi a stabilire invece che la notifica ad uno solo dei contribuenti non poteva produrre la decadenza degli altri dal diritto di impugnare l'accertamento. A maggior ragione, non può ritenersi vi sia obbligo da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, di notificare a tutti i contribuenti e cioè anche a quelli che non proposero impugnazione e sono estranei al processo tributario l'atto di avviso di fissazione dell'udienza di discussione di un ricorso, il rigetto del quale potrebbe danneggiare, direttamente, solo quei contribuenti che proposero il ricorso di cui si discute, e i quali, per averlo proposto, hanno acquistato il diritto, di natura processuale, all'avviso della udienza di discussione. Nella specie, comunque, la questione di illegittimità costituzionale, oltre ad essere manifestamente infondata, sarebbe anche irrilevante, perchè il ricorso fu proposto dalla Polotto Adalgisa non solo per sè, ma anche per conto delle coeredi, obbligate solidali, e la Polotto Carla, impugnando la decisione 16 giugno 1965 della Commissione Provinciale, veniva a ratificare l'atto di gravame proposto, in suo nome, dalla coerede. La notifica alla Polotto Adalgisa, in tale situazione, deve intendersi fatta alla stessa non solo in proprio, ma quale rappresentante anche delle coeredi e, quanto meno, della Polotto Carla, come questa Corte Suprema può accertare in punto di fatto, ai fini dello esame della questione di diritto proposta deducendo l'errore *in procedendo* di omissione di notifica dell'avviso di udienza, trattandosi di attività svolta dal giudice e dalle parti nel processo (Cass. 28 ottobre 1969, numero 3549). Il primo motivo del ricorso deve dunque essere rigettato, in quanto l'avviso di udienza della Commissione tributaria deve essere notificato, a termini dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, soltanto ai contribuenti che hanno proposto ricorso. Ogni questione di incostituzionalità dell'articolo citato è non solo manifestamente infondata, ma

esclude non si può riconoscere la legittimazione di un estraneo ad impugnare la decisione per dedurre la nullità della notifica diretta ad altro soggetto, specialmente dopo che la solidarietà processuale è tramontata.

La seconda massima dà luogo ad altre perplessità.

Non vi è dubbio che l'avviso della data della udienza è una *comunicazione* (e non una notificazione) che, a norma dell'art. 50, si esegue mediante piego raccomandato da recapitare, ovviamente, all'indirizzo risultante dagli atti. Non si può quindi porre, rispetto alla comunicazione (art. 136 c.p.c.), che presuppone la costituzione della parte e una dichiarazione di residenza, il problema della necessità di accertare, in caso di cambiamento di abitazione, anche attraverso indagini anagrafiche (art. 148) se il destinatario abbia o no spostato la residenza in altro comune.

Anche se la comunicazione si esegue a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo, essa non diventa una notificazione.

nella specie è anche irrilevante, in quanto l'avviso di udienza deve intendersi notificato anche alla ricorrente, in quanto l'impugnazione tributaria, era stata proposta, anche per lei, da una delle coeredi e da lei stessa ratificata, onde la notifica alla detta coerede era fatta ad una sua mandataria.

Col secondo motivo del ricorso la ricorrente Polotto Carla denuncia violazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., deducendo che il messo comunale notificatore avrebbe dovuto affiggere l'avviso del deposito alla porta della Polotto Adalgisa e darne alla medesima notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La censura è fondata. Per l'art. 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna della copia dell'atto, oggetto di notificazione, in *mani proprie*, o ad una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., per irreperibilità, o incapacità, o rifiuto, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove deve eseguirsi la notifica, affigge avviso alla porta della casa di abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con ricevuta di ritorno. Le formalità di deposito, affissione e notizia mediante raccomandata sono organicamente collegate con carattere essenziale e come tali condizionano, strutturalmente, l'efficacia giuridica della notificazione (Cass. 9 luglio 1968, n. 2365). Nella ipotesi prevista dalla norma sopra citata, cioè, la notificazione deve ritenersi eseguita solo nel momento in cui tutti e tre gli adempimenti (deposito, affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o azienda e spedizione della raccomandata) sono stati posti in essere (Cass. 4 maggio 1966, numero 1121). Nella specie, la notificazione era stata eseguita il 14 novembre 1968 dal messo comunale, che non aveva affisso l'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione della Adalgisa Polotto, sita nello stesso comune di Genova, in via Acquarone, n. 9/A, e dove la stessa risiedeva dal 12 novembre 1968, nè data notizia del deposito alla

Ma anche rispetto alla notificazione sorgono dubbi sulla esattezza di quanto è affermato nella decisione in rassegna (v. le note a Cass. 13 febbraio 1969, n. 499, in questa *Rassegna*, 1969, I, 127; 24 febbraio 1970, n. 427, *ivi*, 1970, I, 309 e 6 marzo 1970, n. 551, *ivi* 422).

In particolare le notificazioni nel processo tributario sono regolate dall'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 tuttora in vigore, quanto al contenzioso, per l'espresso richiamo fatto nell'art. 228 lett. b del t.u. sulle imposte dirette, nonostante che l'art. 38 di questo t.u. detti norme di contenuto analogo; solo quando queste norme particolari non dispongono sono applicabili, compatibilmente con esse, le regole del rito civile (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2706, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1347).

Poichè l'art. 89 prevede compiutamente sia l'ipotesi della irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, sia l'ipotesi del contribuente che non abbia dimora nel comune, non è mai necessario ricorrere all'art. 140 c.p.c. e non è mai necessario dare notizia con lettera raccomandata dell'avvenuta affissione

stessa Polotto Adalgisa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È ben vero che se, per le notificazioni relative ad atti o procedimenti tributari, l'Amministrazione si avvale, come ne ha facoltà, dell'opera di messi comunali, e non di quella degli ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni dell'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 le quali, sebbene dettate per l'imposta di ricchezza mobile, contengono principi generali applicabili a tutti i procedimenti tributari (Cass. 26 aprile 1968, n. 1266 e Cass. 13 febbraio 1969, n. 490). È anche vero che, per l'art. 38 lettera f del citato t.u. n. 645 del 1958, se il contribuente destinatario dell'atto non ha residenza nel comune, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'albo del Comune e la notifica si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo, senza necessità di spedire la raccomandata prevista dallo stesso art. 140 c.p.c. Senonchè, proprio dalla norma del citato art. 38 del t.u. n. 645 del 1958, applicabile alle notificazioni eseguite da messi comunali, e non da ufficiali giudiziari, si ricava che se il destinatario della notifica ha abitazione nel Comune, deve applicarsi, invece, l'art. 140 c.p.c., e, cioè, il messo notificatore deve affiggere l'avviso di deposito alla porta della abitazione del contribuente e dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione dell'art. 38 citato, infatti, presuppone che effettivamente non sia possibile l'affissione alla porta della casa di abitazione, perchè il destinatario della notificazione non ha alcuna abitazione nel Comune: altrimenti la norma, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata, e prende vigore l'art. 140 c.p.c., contenente una norma generale, che del resto la stessa norma speciale richiama. Se dunque esiste nel Comune un'abitazione del destinatario della notificazione, il messo notificatore è tenuto ad affiggere l'avviso di deposito alla porta della casa di esso contribuente ed a dargliene notizia mediante lettera raccomandata, ai sensi

In realtà il caso specifico non è regolato in modo espresso né nell'art. 89 del reg. del 1907, né nell'art. 39 del t.u. del 1958, né nell'art. 140 c.p.c.. Soccorre invece l'art. 170 terzo comma c.p.c.: dopo la costituzione del rapporto, il cambiamento di abitazione, nell'ambito dello stesso comune o fuori di esso, è irrilevante se non sia stato dichiarato; nessun obbligo ha la parte di fare ricerche anagrafiche per stabilire dove deve farsi l'affissione e nessuna comunicazione è possibile fare non conoscendosi il nuovo recapito; non ha senso affiggere l'atto alla porta di una casa che non è più « l'abitazione » e l'affissione presso il comune, nemmeno necessaria, è la sola cosa che può avere una sua logica. In tale situazione, se non è possibile consegnare la copia presso la residenza dichiarata, la notifica sarà regolare con la sola constatazione di tale impossibilità, in quanto il contribuente che ha l'onere di fare le comunicazioni prescritte (art. 9 e 38 del t.u. sulle imposte dirette) non può trarre vantaggio dalla sua irreperibilità, facendo incorrere la controparte in gravi decadenze soggette a termini brevi che presuppongono in ogni momento la certezza del domicilio fiscale.

dell'art. 140 c.p.c. Nella specie, come, in punto di fatto, ai fini di esaminare l'errore *in procedendo* dedotto nel ricorso, e limitatamente al controllo di attività del decidente o delle parti, questa Suprema Corte ha il potere di accertare (Cass. 28 ottobre 1969, n. 3549), l'Adalgisa Polotto, destinataria della notificazione, aveva abitazione in Genova, a via Acquarone n. 9/A, al momento della notifica, in quanto si era trasferita in detta casa dal 12 novembre 1968 e vi abitava, dunque, al momento della notifica, avvenuta il 14 novembre 1968. Nè al riguardo ha pregio il rilievo della parte resistente, di non avere la stessa contribuente data notizia all'ufficio della nuova sua abitazione, e di non essere trascorso un mese dalla relativa variazione anagrafica: in tali circostanze, poteva ritenersi legittima l'affissione alla antica casa, in via San Martino, 2/A, dello stesso Comune di Genova, ma, esistendo comunque un'abitazione nel Comune di notifica, non poteva il messo comunale notificante affiggere l'avviso di deposito all'albo comunale, in quanto non poteva applicarsi l'art. 38 del t.u., che presuppone l'assenza di abitazione nel Comune. In tale situazione deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, in quanto l'avviso di deposito doveva affiggersi alla casa della contribuente Polotto Adalgisa, alla quale doveva darsi notizia del deposito, mediante la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. senza di che la notifica non può ritenersi perfezionata (Cass. 15 marzo 1969, n. 830). Al riguardo è da rilevare infatti che l'irreperibilità prevista dall'articolo 140 c.p.c. a differenza di quella contemplata dall'art. 143 c.p.c. non presuppone che l'indirizzo del destinatario sia assolutamente ignoto, ma soltanto che l'indirizzo sia noto o accertabile e non vi si trovi il destinatario (Cass. 30 maggio 1969, n. 1922); nella specie era nota e facilmente accertabile l'abitazione precedente della Polotto Adalgisa, onde il ricorso deve essere accolto, limitatamente al secondo motivo. La decisione gravata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Commissione Provinciale di Genova che si atterrà ai principi sopra fissati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 343 - Pres. Giannattasio - Est. Alibrandi - P. M. Gentile (conf.) - Monti ed altri (avv. Salvucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli).

Imposta di successione - Presunzione per mobili, denaro e gioielli - Inventario di eredità beneficiata - Requisiti - Decorrenza del termine - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; c.c. art. 485).

L'inventario che, a norma dell'art. 31 della legge sulle successioni, è idoneo a vincere la presunzione di esistenza di mobili, denaro e gioielli,

non è un qualunque atto redatto in una certa forma, ma soltanto l'inventario efficace a produrre l'effetto sostanziale a cui è diretto; nel caso dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'inventario efficace ai fini della presunzione fiscale è soltanto quello idoneo a far godere al chiamato il beneficio di inventario. Non è quindi valido agli effetti della presunzione l'inventario compilato dopo la scadenza del termine dell'art. 485 c.c. anche se, illegittimamente, sia stata concessa una seconda proroga che il pretore non può concedere (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso i Monti e la Sommaruga denunciano la violazione degli artt. 31 e 36 r.d. 30 dicembre 1923, numero 3270 e falsa applicazione dell'art. 485 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte del merito è incorsa in errore nel ritenere che un inventario compilato oltre i termini di decadenza di tre mesi, avendo il pretore concesso due proroghe che eccedevano quel termine, non è idoneo a vincere la presunzione posta dal citato art. 31 in ordine all'esistenza sia di gioielli e denari (2 %) sia di mobilia (5 %). In particolare, deducono i ricorrenti che occorre distinguere tra il valore probatorio che promana dall'inventario, da un lato, e gli effetti che derivano dal fatto che l'inventario non sia stato compiuto nel termine di decadenza di cui all'art. 485 c.c., da un altro, e tornano a sostenere che l'inventario *de quo*, anche se compiuto oltre il predetto termine, ha tuttavia quell'efficacia probante che, secondo il menzionato art. 31 comma 2, della legge tributaria di successione, è atta a vincere la presunzione sopra richiamata.

Il motivo non è fondato.

La questione sollevata dai ricorrenti è stata di recente presa in esame da questa Corte Suprema la quale ha ritenuto che non è idoneo a fornire la prova contraria alla presunzione di cui al citato art. 31 l'inventario di eredità beneficiata compiuto oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. (sentenza 11 luglio 1966, n. 1824). E a soluzione non diversa della questione si ritiene che debba pervenirsi nel presente giudizio.

Va premesso che non è ammissibile la seconda proroga del termine di tre mesi stabilito dall'art. 485 c.c., per il compimento dell'inventario, come già ha ritenuto questo Supremo Collegio sul rilievo che la proroga,

(1) È stato più volte affermato che l'inventario dell'eredità beneficiata capace di vincere la presunzione dell'art. 31 della legge sulle successioni è soltanto quello che produce tutti gli effetti civili sostanziali e sia formalmente perfetto (Cass., 25 marzo 1966, n. 797; 28 novembre 1968, n. 3837; 11 novembre 1969, n. 3673, *Riv. leg. fisc.* 1966, 1105; 1969, 1138 e 1970, 603);

prevista in detta norma e richiamata nel successivo art. 487, comma 2, non può essere che una ed una soltanto, tenuta presente sia la dizione letterale della norma, sia la *mens legis* che l'ispira, posto che la formalità e gli adempimenti che la legge impone ai chiamati alla eredità, i quali vogliono accettarla con beneficio d'inventario, sono stabiliti a tutela dei terzi creditori, e, quindi, non possono essere eseguiti in maniera diversa da quella prescritta, senza che da tale inosservanza non derivi la decadenza dal beneficio (sentenza 24 aprile 1963, n. 1082).

Ne consegue che, nel caso in esame, non può dubitarsi che il Pretore di Milano, dopo aver accordato con provvedimento del 17 gennaio 1963 una proroga di tre mesi, non si sia uniformato alla legge nel concedere una seconda proroga di tre mesi con il successivo provvedimento del 12 aprile 1963, per cui il verbale d'inventario fu chiuso l'11 luglio 1963 e, quindi, dopo oltre otto mesi dalla apertura della successione del defunto Ivo Monti (17 ottobre 1962).

Resta, ora, da stabilire se, malgrado l'inosservanza dell'accennato termine semestrale, l'inventario *de quo* presenti tuttavia quell'efficacia probatoria che, a norma dell'art. 31, comma 2° della legge tributaria sulle successioni, è idonea a vincere la presunzione prevista nel primo comma dello stesso art. 31. Ma questa tesi, sostenuta dai ricorrenti, non può essere condivisa.

A sostegno della soluzione negativa milita, anzitutto, un argomento che può trarsi dalla letterale formulazione della norma. Stabilisce l'articolo 31 che nelle trasmissioni a causa di morte si presume l'esistenza di gioielli e di denari per un valore pari al 2 % del valore totale degli altri beni della eredità o di mobilia per un valore in ragione del 5 %; al detto criterio presuntivo non si ricorre, però, (ipotesi eccezionale) quanto un diverso valore (maggiore, minore o addirittura nullo) dei suindicati beni mobili, risulti, tra l'altro, da inventari di eredità beneficiata. La norma in esame fa quindi riferimento ad una fattispecie legale (inventario di eredità beneficiata) che si completa non con la compilazione di un qualsiasi inventario, ma soltanto con quello che costituisca requisito perchè il chiamato all'eredità possa godere del beneficio di inventario. In altre parole, fa riferimento ad un inventario compiuto con tutte le forme prescritte e con l'osservanza dei termini stabiliti dalla

di conseguenza se d'un canto l'inventario imperfetto, che fa acquistare al chiamato la qualità di erede puro e semplice, non è rilevante ai fini della presunzione fiscale, d'altro canto, nelle particolari ipotesi degli artt. 487 e 489 c.c. il termine per la compilazione dell'inventario può essere ritardato anche di molti anni rispetto all'apertura della successione (Cass., 17 marzo 1970, n. 694, in questa *Rassegna*, 1970, I, 442).

legge (art. 485 c.c.). Infatti, come non può definirsi eredità beneficiata quella non preceduta dalla dichiarazione di cui all'art. 484 cod. civ., così non può definirsi inventario di eredità beneficiata quello che sia stato compiuto oltre il termine di legge e per cui il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma secondo, c.c.). E tale situazione giuridica si verifica allorchè il chiamato all'eredità non abbia compiuto, per qualsiasi ragione, l'inventario nel termine di legge per cui, trascorso inutilmente tale termine, egli dovrà essere considerato erede puro e semplice, e l'inventario tardivamente compiuto non potrà essere ritenuto, agli effetti di quanto dispone il citato art. 31, inventario di eredità beneficiata.

Un secondo argomento può ricavarsi dal successivo art. 56 della legge, nel quale si dispone che, per le successioni accettate con beneficio di inventario, il termine della denuncia decorre « dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura ». Infatti, facendosi in detta norma ripetuto riferimento al termine per la formazione dell'inventario, termine che non può essere che quello stabilito dal codice civile, ciò sta a significare che la legge tributaria in esame, lungi dal non riconoscere alcuna rilevanza alle norme civilistiche in materia di inventario, ha inteso invece recepirne la regolamentazione, sia in ordine alle modalità secondo cui l'inventario debba essere compilato, sia in relazione al tempo entro il quale la compilazione deve essere eseguita. E non vale opporre che, purchè l'inventario sia stato compilato nelle forme di legge, è sempre assicurata la fedeltà delle risultanze di esso con la realtà, ciò che solo può interessare ai fini della determinazione dell'imposta di successione. Invero, la semplice osservanza delle modalità e garanzia processuali, non accompagnata dall'osservanza del termine di cui al citato art. 485 c.c., impedisce che sia assicurata proprio quell'assoluta certezza di rispondenza al vero delle risultanze dell'inventario, la quale sia il legislatore ordinario, sia quello tributario si sono posti come esigenza da rispettare se si vogliono conseguire determinati vantaggi (quelli, cioè, di non rispondere *ultra vires* ereditarie e di pagare l'imposta di successione sul valore effettivo dei beni mobili inventariati, anzichè su quello presunto in base alle percentuali di legge). Di tale esigenza si rinviene puntuale eco sia nella relazione al progetto definitivo del codice civile, sia nella Relazione del Ministro Guardasigilli (n. 244) e trattasi di un criterio ispiratore di carattere generale la cui operatività non può essere limitata al campo dei rapporti di diritto privato quando la *ratio* è identica nel campo tributario ed anzi in questo è ancor più sentita la necessità di garantire il fisco contro possibili sottrazioni e trafugamenti di attività ereditarie ad opera del chiamato che si trovi nel possesso dei beni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 363 - Pres. Pece - Est. Boselli - P. M. Caristo (conf.) - Soc. Sitmar (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Contratti a prezzo presunto - Disposizione dell'art. 32 legge di registro riferita agli appalti - È di portata generale.

(r.d. 30 dicembre 1922, n. 3269, art. 32).

La disposizione del capoverso dell'art. 32 della legge di registro, secondo la quale nei contratti a prezzo presunto la liquidazione della tassa avrà luogo con riguardo all'effettivo ammontare della prestazione eseguita ove il contratto non sia eseguito per impedimento di forza maggiore, pur essendo riferita agli appalti, è di portata generale (1).

(Omissis). — Con scrittura privata 20 gennaio 1961 la SITMAR (Società Italiana Trasporti Marittimi) noleggiava la propria motonave « Castelnevo » alla Azienda Monopolio Banane per la durata di cinque anni, per dieci viaggi all'anno, verso un corrispettivo medio di Lire 46 milioni a viaggio.

Alla registrazione l'atto scontava l'imposta di cui all'art. 49 *ter* all. A e all'art. 54 della Legge di registro, calcolata sul cumulo dei corrispettivi convenuti per tutta la durata del contratto (L. 2.300.000.000).

Nel contratto le parti avevano espressamente previsto la eventualità che il monopolio delle banane venisse a cessare ed avevano convenuto che, in tal caso, il contratto si sarebbe risolto di diritto senza obbligo di indennizzo e risarcimento a carico di alcuna parte.

Tale eventualità essendosi verificata a seguito della legge 9 ottobre 1964, n. 986, la SITMAR con denuncia registrata il 1° marzo 1965 co-

(1) Si segnala la importanza della presente sentenza la quale contiene la affermazione di un principio generale di cui potrà giovare anche la Amministrazione per la tassazione dei maggiori corrispettivi definitivi. Deve rilevarsi difatti che la norma del capoverso dell'art. 32 della legge di registro, non può essere considerata isolamente dal d.l. 15 novembre 1937, n. 1924. In tanto può ammettersi che la tassazione si commisuri alla quantità effettivamente eseguita della prestazione, in quanto questa quantità sia rilevante sia per diminuire come per aumentare la quantità originariamente presunta; ma ciò presuppone l'obbligo delle parti di denunciare i contratti, anche verbali, e i relativi prolungamenti e il potere della Finanza di accertare di ufficio e in via presuntiva i contratti non denunciati. Non potrebbe cioè ammettersi che un contratto diverso dall'appalto possa giovare dell'art. 32 quando la quantità dell'esecuzione si riduca ma possa allo stesso tempo sottrarsi all'obbligo di assoggettare all'imposta le maggiori quantità. Se pertanto si ammette l'estensione del capoverso dell'art. 32 a tutti i contratti a prezzo presunto, deve estendersi per gli stessi contratti l'applicazione delle disposizioni del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924.

municava all'Ufficio competente che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, il contratto era stato eseguito per un numero di viaggi cui corrispondeva il nolo complessivo di lire 1.717.678.895, eppertanto chiedeva la restituzione della imposta corrispondente alla differenza fra detta somma e la maggiore a suo tempo dichiarata.

La restituzione venne però negata ed i ricorsi proposti dalla SITMAR, prima alla Commissione Provinciale e quindi a quella Centrale delle imposte vennero respinti.

Osservava, in particolare, la Commissione Centrale:

— che, a sensi dell'art. 12 della Legge organica di Registro, le imposte regolarmente percepite non possono essere restituite fuorchè nei casi previsti dalla legge medesima: casi fra i quali non era dato annoverare quello in esame;

— che la norma in concreto invocata dalla Società (art. 32 L.R.), relativa ai contratti d'appalto, non poteva trovare applicazione nella specie, essendo quello stipulato fra le parti un contratto di noleggio e non essendo la disposizione predetta suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Soc. SITMAR sulla base di un unico mezzo. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso la SITMAR denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed assume che — contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata — l'art. 32 della legge organica di registro non ha carattere eccezionale ma costituisce estrinsecazione di un principio generale: quello per cui, quando al momento della registrazione non si possa procedere alla determinazione della base imponibile, l'imposta si liquida provvisoriamente, salvo procedere non appena possibile alla liquidazione definitiva.

Pertanto, non poteva attribuirsi rilievo, al fine di escludere l'applicabilità di detta norma alla fattispecie, alla circostanza che il contratto fosse di noleggio e non di appalto, essendo sufficiente a legittimare l'applicazione della norma al caso concreto la semplice considerazione, (asseritamente pacifica) che, al momento della registrazione, il corrispettivo convenuto per detto noleggio era semplicemente « presunto ».

La censura è fondata.

Punto fondamentale della controversia è quello relativo alla applicabilità nella specie della disposizione di cui al secondo comma (parte seconda) dell'art. 32 della legge organica di Registro.

L'argomento su cui poggia la tesi affermativa della società ricorrente è essenzialmente quello della rispondenza di detta disposizione ad un principio di carattere generale del nostro ordinamento tributario.

L'argomento che la Finanza adduce a sostegno della soluzione contraria è sostanzialmente duplice e consiste nella obiezione:

a) anzitutto che il contratto in questione (da qualificare come « noleggio » e non come « appalto ») era a prezzo determinato e non presunto;

b) e, secondariamente, che l'impedimento per cui il contratto non venne portato a compimento, lungi dall'essere di forza maggiore, rientrava nella previsione delle parti.

Ciò premesso, occorre subito avvertire che gli argomenti ora accennati (sub *a* e *b*) non possono essere presi in considerazione ai fini del sindacato di legittimità della decisione impugnata, avendo questa ritenuto inapplicabile la predetta disposizione dell'art. 32 L.R. al caso di specie a cagione della (asserita) eccezionalità della norma e non perchè non ne ricorressero in concreto gli estremi.

Tali argomenti riflettono peraltro accertamenti di fatto cui, eventualmente, sarà provveduto in sede di merito ove la norma in questione sia ritenuta in astratto applicabile anche ai contratti di noleggio.

Limitando perciò l'indagine a tale questione preliminare, questa Suprema Corte non ritiene esatta l'affermazione che l'art. 32 della vigente legge di registro costituisca norma eccezionale anzichè estrinsecazione di un principio generale dell'ordinamento tributario.

È opportuno, a questo fine, considerare separatamente le due disposizioni contenute nel predetto articolo di legge.

La prima, relativa alle alienazioni di immobili (e dichiarata dal secondo comma, prima parte, applicabile anche agli appalti a prezzo presunto) concerne il trattamento di quei contratti, « andati a buon fine », di cui non possa conoscersi con precisione, al momento della conclusione, quale sarà l'ammontare definitivo del prezzo e per i quali è consentita la liquidazione provvisoria (dell'imposta) sul prezzo presunto, salvo riscossione (od eventuale restituzione) della differenza al momento della completa esecuzione, che è appunto quello della liquidazione definitiva del prezzo.

La seconda disposizione (a mente della quale « se però l'appalto non fosse compiuto unicamente per comprovato impedimento di forza maggiore, la liquidazione della tassa avrà luogo con riguardo all'effettivo ammontare della prestazione « eseguita ») è relativa all'appalto a prezzo presunto e concerne il trattamento tributario di detto contratto per il caso in cui lo stesso rimanga *ineseguito* per un impedimento di forza maggiore.

Orbene, per quanto possa apparire indifferente ai fini della presente indagine, dato il suo riferimento ad una ipotesi diversa (quella dei con-

tratti andati a buon fine), non riesce tuttavia del tutto superfluo avvertire come la prima delle disposizioni ora riferite — per pacifica e concorde affermazione di dottrina e giurisprudenza — costituisca espressione di una regola generale applicabile — come tale — a tutti quei contratti, ancorchè diversi da quelli in essa espressamente enunciati (alienazioni immobiliari, contratti d'appalto) per i quali al momento della stipulazione non sia certo il corrispettivo.

Ma non v'ha dubbio che neppure alla seconda delle disposizioni esaminate — che è precisamente quella di cui la ricorrente ha chiesto (e la decisione impugnata ha negato) l'applicazione alla specie — venga il contestato carattere di eccezionalità sol perchè essa importa deroga al principio — sancito dall'art. 12 della Legge di Registro — c.d. dalla irrilevanza degli eventi successivi all'atto.

Invero, se si considera che questa seconda disposizione concerne esclusivamente gli appalti a prezzo presunto (e non anche quelli a corrispettivo determinato) e se si tenga presente la regola, ora accennata, che per gli atti a corrispettivo presunto al criterio della tassazione secondo le risultanze dell'atto si sostituisce, per necessità di tecnica fiscale, quello della tassazione secondo lo svolgimento del rapporto giuridico, la denunciata deroga per tali atti al principio della irrilevanza degli eventi successivi non può non apparire come immanente allo stesso meccanismo della imposizione: essendo conseguenza non meno logica che necessaria di tale meccanismo appunto quella che, nel caso di esecuzione parziale del rapporto (per eventi, beninteso, non imputabili alle parti), debba aversi riguardo, ai fini della tassazione, alle prestazioni « effettivamente » eseguite.

In tale prospettiva la disposizione esaminata, lungi dal configurarsi come una deroga in senso tecnico al principio dell'art. 12 della Legge di registro, ne costituisce piuttosto un limite di operatività scaturente dallo stesso sistema.

Accogliendosi pertanto il ricorso, la impugnata decisione deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa Commissione Centrale delle Imposte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 482 - Pres. Giannattasio - Est. Virgilio - P. M. Cacciappoli (conf.) - Soc. M.A.B. (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli).

Imposta di registro - Appalto di trasporti e trasporti singoli - Criteri di distinzione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52; d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 6).

Si ha appalto del servizio di trasporto (in luogo di un numero determinato di singoli contratti di trasporto) quando i contraenti si prefig-

gono il raggiungimento di un risultato unitario e complessivo attraverso l'organizzazione dei mezzi che il trasportatore appresta in relazione all'importanza e alla durata del rapporto. I connotati rivelatori dell'appalto, del quale è consentito l'accertamento anche a mezzo di presunzioni (art. 6 d.l. 15 novembre 1937, n. 1924) normalmente consistono nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione della organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 52 della tariffa Allegato A alla legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la Corte di Brescia ravvisato nel rapporto intercorso tra le parti un appalto di servizio di trasporti, desumendo gli elementi di valutazione non già da un'apposita convenzione in tal senso, ma da semplici congetture fondate sulla circostanza che la società M.A.B. si era avvalsa ripetutamente, per trasporti diversi, dello stesso vettore.

La ricorrente rileva, inoltre, che la Corte del merito ha ommesso di considerare che la molteplicità delle fatture rilasciate per ognuno dei trasporti eseguiti costituiva di per sé una valida ragione per escludere la ritenuta unicità del rapporto.

Le censure sono infondate.

Il tratto caratteristico della fattispecie dell'appalto di un servizio di trasporti, rispetto al semplice contratto di trasporto, è costituito dal risultato complessivo che le parti intendono perseguire attraverso una serie di trasporti, nonché dall'organizzazione dei mezzi che, in relazione all'importanza ed alla durata delle prestazioni, il trasportatore appresta ai fini dell'esecuzione del contratto (Cassazione 23 marzo 1963, n. 724; 1° febbraio 1962, n. 186).

In tale ipotesi i singoli rapporti perdono la loro autonomia, negoziale ed economica, e sono perciò assoggettati ad unica disciplina, in vista appunto del risultato *unitario* che i contraenti si prefiggono di raggiungere.

I connotati rivelatori della fattispecie in esame (della quale è consentito l'accertamento, agli effetti fiscali, anche a mezzo di presunzioni per il disposto dell'art. 6 del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924) normal-

(1) Decisione da condividere pienamente. Le decisioni citate nel testo 1° febbraio 1962, n. 186 e 23 marzo 1963, n. 1537, sono riportate in *Riv. leg. fisc.*, 1962, 1308 e 1963, 1537; in esse è stato anche precisato che l'appalto richiede l'assunzione del servizio dei trasporti dell'azienda dell'appaltante con carattere di prevalenza ma non necessariamente di esclusività. Per una più generale definizione dell'appalto di servizi cfr. Cass., 22 luglio 1969, n. 2749, in questa *Rassegna*, 1969, I, 909.

mente consistono nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione della organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore.

In puntuale applicazione degli enunciati principi la sentenza impugnata ha tratto dagli elementi concreti della pattuizione (durata per molti anni, frequenza giornaliera dei trasporti, prezzo commisurato ad ogni quintale di merce trasportata, impiego degli autocarri della società O.T.I. con scritta pubblicitaria della società ricorrente) l'esatto convincimento che non di singoli ed autonomi contratti di trasporto si fosse trattato, ma di un vero rapporto di appalto di un servizio di trasporti, soggetto alla disciplina tributaria di cui all'art. 52 della tariffa allegata A alla legge di registro.

Nè il rilascio di molteplici fatture (una per ogni viaggio) poteva indurre ad escludere l'ipotesi dell'appalto, in quanto le fatture stesse non costituivano la prova documentale di autonomi, anche se numerosi, rapporti contrattuali, ma erano nel caso semplicemente predisposte — con riferimento a tutti gli altri elementi di fatto incensurabilmente accertati dai giudici del merito — al fine di provare l'avvenuta « esecuzione », con conseguente pagamento, delle singole prestazioni rientranti nell'unico contratto voluto ed attuato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 483 - *Pres. Giannattasio - Est. Falletti - P.M. Gentile (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni) c. Metalla (avv. Arnaboldi)*.

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità rispetto al prezzo pagato - Maggior valore accertato - Si estende.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Per vincere la presunzione di liberalità nella vendita fra parenti occorre dare la prova col solo mezzo dell'atto di data certa sia della disponibilità della somma corrispondente al prezzo pagato, sia del pagamento di essa; a nulla giova pertanto la semplice dimostrazione di una generica capacità economica (1).

Ove manchi la prova contraria alla presunzione, la vendita fra parenti si considera a titolo gratuito nella sua interezza ossia sia per il valore dichiarato sia per il maggior valore accertato (2).

(1-2) Decisione di evidente esattezza. Sulla prima massima v. Cass. 23 luglio 1969, n. 2777, in questa *Rassegna*, 1969, I, 914 con nota di richiamo.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso principale l'amministrazione delle finanze denuncia la violazione dell'art. 5 del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, e lamenta che la Corte d'appello, pur giudicando completamente mancata la prova circa la provenienza del prezzo pagato, ha tuttavia ritenuto che la tassazione dell'atto non potesse calcolarsi nella sua interezza secondo l'aliquota stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito, ma che in tal modo dovesse tassarsi soltanto il prezzo dichiarato, mentre il maggior valore accertato dovesse scontare l'imposta dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso.

Col ricorso incidentale il Metalla ha proposto due motivi:

a) violazione del medesimo art. 5 perchè la Corte di appello ha adottato un criterio troppo assoluto in ordine alla prova del prezzo pagato, esigendo che la dimostrazione mediante titoli di data certa comprendesse non solo la disponibilità ma anche l'impiego della somma necessaria: per l'impiego invece doveva ritenersi sufficiente la prova testimoniale all'uopo dedotta;

b) omessa motivazione su un punto decisivo della causa, perchè la Corte di appello ha trascurato di considerare che il prezzo di L. 5 milioni fu versato soltanto per L. 4.476.053, mentre la differenza fu soddisfatta mediante accollo di un mutuo ipotecario: un'operazione questa che risultava provata mediante un atto pubblico di data certa.

Priorità logica spetta al motivo *sub a*) del ricorso incidentale. Esso è privo di fondamento. L'art. 5 cit. così dispone: « Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette all'imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile ». Assai rigoroso è il senso della norma, nonchè la *ratio evidente*; ed incisiva, altrettanto, ne è la letterale espressione: il fatto che occorre dimostrare con titoli di data certa (quali precisamente li definisce l'art. 2704 c.c.) è la « provenienza del prezzo pagato », dunque non solo l'anteriore disponibilità d'una somma corrispondente ma anche l'impiego conclusivo del suo pagamento. L'art. 5, in tutto l'ambito della sua disposizione, non lascia alcun margine a prova diversa da quella consistente in « titoli di data certa »: una certezza documentale che, secondo l'art. 2704 cit., può desumersi dalla registrazione ed anche da elementi estrinseci all'atto, ma tali comunque da presupporre la formazione e da stabilirne in modo ugualmente certo l'anteriorità (cfr. Cass. 1963, n. 3031). Forma e contenuto della prova, quanto a certezza della data, disponibilità della somma e suo medesimo

La seconda massima è anch'essa esatta, non potendo in questo caso applicarsi a rovescio il concetto del *negotium mixtum cum donatione* che si configura quando sia stata fornita la prova contraria soltanto limitatamente al prezzo pagato (Cass. 23 luglio 1969, n. 2775, *ivi*, 1969, I, 917).

versamento, sono requisiti tassativi, difficili senza dubbio, come difficile e quasi estrema è la presunzione che per esigenza di politica fiscale viene a parificare il regime tributario di « trasmissioni a titolo oneroso » a quello delle liberalità: l'intensità appunto di questa coercizione legislativa ne dimostra l'imprescindibile carattere.

Ma nella specie ancor più evasiva si rivela la tesi del ricorrente, il quale, mentre ammette che mancò da parte sua la dimostrazione, mediante atti di data certa, della provenienza del prezzo, sostiene tuttavia che tale prova avrebbe potuto limitarsi alla premessa della sua « potenzialità economica » e che, questa accertata, le circostanze ulteriori della fattispecie avrebbero potuto verificarsi anche con un'indagine semplicemente testimoniale. E i documenti di data certa a tal fine prodotti in giudizio dal Metalla (che qui soltanto si citano per desumere da essi il senso vero e precipuo della sua tesi) non riguardano neppure la compravendita in oggetto, ma altri e precedenti affari, la cui conclusione e gestione avrebbero appunto dovuto dimostrare che egli era in grado di procurarsi la somma necessaria per l'acquisto contestato. La prova rigorosa e pertinente che esige l'art. 5 si ridurrebbe così al presupposto generico della capacità finanziaria del compratore, alla verosimiglianza piuttosto della sua personalità economica, proporzionata o meno all'entità dell'acquisto da dimostrare; e tutto il rapporto relativo a quest'ultimo, tra cui la provenienza specifica del prezzo e la sua corrispondente destinazione, sfuggirebbe all'onere della prova certa documentale.

Merita invece accoglimento il ricorso principale dell'amministrazione. La corte d'appello ha dunque completamente escluso l'idoneità della prova offerta dal Metalla; nondimeno essa ha ritenuto che la presunzione di liberalità dovesse applicarsi soltanto sul prezzo dichiarato (L. 5 milioni), non anche sull'eccedenza del maggior valore accertato (L. 13.470.000). Evidente è la contraddizione e la violazione di legge: un atto « interamente » presunto a titolo gratuito e tuttavia sottratto in gran parte al regime tributario correlativo. Non vale obiettare — come si legge nella sentenza impugnata — che la presunzione dell'art. 5 non trasforma la natura dell'atto, da negozio oneroso a negozio gratuito. Questo è certamente vero, ma irrilevante (e si potrebbe perfino notare che, già nel testo della legge oggetto della presunzione, sono proprio e soltanto le « trasmissioni a titolo oneroso », da considerarsi a titolo gratuito non per intrinseca alterazione ma per formale difetto di prova; se, diversamente, l'onerosità risultasse simulata ed effettiva la gratuità, l'atto andrebbe soggetto alla maggiore imposta non per presunzione, ma per positivo e normale criterio). La presunzione riguarda il regime tributario dell'atto, ma appunto perciò, stabilito codesto regime alla stregua del titolo che esso riceve secondo la regola dell'art. 5, l'atto vi deve soggiacere per tutta la sua corrispondente misura, nel solco conseguente della discriminazione iniziale (salva la circostanza, qui estranea, del

negotium mixtum cum donatione). E tornano allora ad applicarsi i criteri generali per la determinazione del *quantum* imponibile (sul valore dichiarativo denunciato e sul valore accertato nel giudizio di congruità), non diversamente da come si applicherebbero nell'ipotesi di una trasmissione immobiliare fra parenti entro il terzo grado il cui prezzo fosse debitamente documentato, o nell'ipotesi di una compravendita non fra parenti, o nell'ipotesi di una esplicita donazione: in ogni caso l'imposta colpirebbe l'atto secondo il regime e con l'aliquota ad esso pertinente, sia sul prezzo o valore dichiarato sia sul maggior valore accertato o concordato.

Orbene, se la mancata dimostrazione della provenienza del prezzo pagato fa presumere come gratuito tutto il negozio, non è ammissibile, nè logicamente nè giuridicamente, che una parte di esso (per il maggior valore eventualmente accertato) venga invece tassata con l'imposta relativa al negozio oneroso.

Il « prezzo pagato », come questa suprema Corte a più volte ripetuto nella sua giurisprudenza in materia, è, fino a prova contraria, quello pattuito e dichiarato nel contratto; di questo prezzo occorre dimostrare la provenienza per vincere la presunzione dell'art. 5, non anche del maggior valore risultante dalla verifica di congruità (Cass. 1969, n. 2775; id. 1967, n. 2698; id. 1967, n. 615). Il richiamo è esatto e ancora conferma l'avvertenza che la presunzione dell'art. 5 non vale a trasformare la natura del negozio da oneroso a gratuito, ma è pur sempre nella specie un argomento irrilevante, perchè se dunque la dimostrata provenienza del « prezzo pagato » basta a far considerare l'atto come oneroso anche per il maggior valore congruamente accertato, la mancanza di prova viceversa e quindi la presunzione di gratuità comprendono parimenti tutto il negozio, sia per il prezzo dichiarato sia per il valore accertato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 486 - Pres. Berarducci - Est. Sandulli - P. M. De Marco (conf.) - Alleanza Securitas Esperia (avv. Biamonti e Barile) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavallii).

Imposte e tasse in genere - Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Pagamento in modo virtuale in base ai bilanci dell'assicuratore - Mancato esercizio della pubblicità - Irrilevanza.

(d.P. 24 giugno 1954, n. 342, tariffa A, art. 4).

Imposte e tasse in genere - Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Art. 4 tariffa A del d. p. 24 giugno 1954, n. 342 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
(d.P. 24 giugno 1954, n. 342, tariffa A, art. 4; Cost., artt. 3, 23, 24, 53 e 76).

Imposte e tasse in genere - Imposta sulla pubblicità - Tabelle e targhe affisse sulle cose assicurate - Commisurazione ai premi risultati dai bilanci - Limitazione al ramo di assicurazione contro i danni da incendio.
(d.P. 24 giugno 1954, n. 342, tariffa A, art. 4).

L'imposta sulla pubblicità attuata mediante tabelle e targhe distribuite dalle società di assicurazione ai propri assicurati e affisse sulle cose assicurate (art. 4 tariffa A allegata al d.P. 24 giugno 1954, n. 342) è determinata, con autoaccertamento del contribuente, in relazione all'ammontare dei premi di assicurazione iscritti in bilancio e pagata in modo virtuale indipendentemente dalla materialità dell'evento pubblicitario; non ha quindi rilevanza ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria il fatto che le tabelle e targhe non siano state in concreto distribuite ed affisse (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa A allegata al d.P. 24 giugno 1954, n. 342 per contrasto con gli artt. 76, 3, 53, 23 e 24 Cost. (2).

L'imposta prevista dall'art. 4 tariffa A allegata al d.P. 24 giugno 1954, n. 342 sulla pubblicità attuata mediante tabelle e targhe, va commisurata all'importo dei premi riscossi e iscritti in bilancio dalle società assicuratrici relativamente alla sola gestione del ramo di assicurazione contro i danni da incendi (3).

(Omissis). — La Società di assicurazione « Alleanza Securitas Esperia », per assolvere l'obbligo dell'imposta di pubblicità relativa alle tabelle e targhe distribuite ai propri assicurati per l'anno 1957, provvedeva al versamento del relativo importo in applicazione all'art. 4 della tariffa allegata A al d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, emesso in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità interpretando il coordinato disposto di tale norma e dell'ivi richiamato r.d. 20 dicembre 1928, n. 3878, concernente nuovi modelli di bi-

(1-3) Conforme è la sentenza in pari data n. 485.

La sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1970, n. 28, che ha spianato la via alla gran parte delle questioni decise, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, I, 185.

lancio per le società assicuratrici, nel senso che l'importo del tributo, previa denuncia nei modi di legge da parte del contribuente, dovesse liquidarsi nella misura dell'uno per mille sul venti per cento dei premi di competenza iscritti nella parte attiva del bilancio della società per gli anni suddetti, relativamente alla sola gestione per le assicurazioni contro i danni da incendio, alla quale le tabelle e le targhe andavano riferite.

L'Ufficio del bollo straordinario di Roma rilevava però che l'imposta doveva essere commisurata, invece, ai premi relativi alle gestioni di tutti i rami di assicurazione contro i danni esercitati dalla società, escluso soltanto il ramo dei trasporti, espressamente esentato; e, con ingiunzione notificata in data 22 luglio 1963, intimava alla società assicuratrice il pagamento della somma di L. 453.400, corrisposta in meno del dovuto, e della soprattassa per il ritardato pagamento.

Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 1963, la società proponeva opposizione all'ingiunzione, chiamando in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. La società chiedeva che fosse dichiarata la infondatezza della pretesa fiscale, dacchè l'imposta di pubblicità per le tabelle e le targhe non andava commisurata ai premi riscossi riguardo ai rami diversi da quello afferente alle assicurazioni contro gli incendi.

L'Amministrazione Finanziaria eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata indicazione dei motivi nell'atto introduttivo del giudizio. In sede di precisazione delle conclusioni, la società deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria dell'Ufficio fiscale; e, con la comparsa conclusionale, aggiungeva che, essendo mancata, per disuso, l'effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle, l'imposta non era affatto dovuta.

Con sentenza in data 25 novembre 1965, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'illegittimità dell'ingiunzione.

Osservava, fra l'altro, il Tribunale, che era infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, dacchè nell'atto introduttivo la Società aveva precisato che l'imposta andava commisurata ai premi relativi al ramo delle assicurazioni contro i danni da incendio, ed era principio ricevuto che l'esposizione del fondamento giuridico dedotto in opposizione ben poteva essere svolta dall'opponente successivamente in sede di trattazione della causa.

Aggiungeva che era altresì infondata la « eccezione » della società relativa all'insussistenza della pretesa tributaria per « disuso » dell'opposizione delle targhe e delle tabelle, sul riflesso che il tributo riscosso in modo virtuale era dovuto indipendentemente dall'effettiva distribuzione di esse.

E, in ordine alla questione prospettata nell'atto di opposizione, decideva in conformità della tesi dedotta dall'opponente.

Avverso tale sentenza appellava l'Amministrazione Finanziaria, la quale riproponeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ribadendo nel merito le argomentazioni addotte dall'ufficio fiscale a sostegno dell'ingiunzione.

La società appellata resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale, sostenendo che la distribuzione delle targhe costituiva presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 25 novembre 1966-14 gennaio 1967, respingeva l'appello incidentale ed, in accoglimento dell'impugnativa principale, rigettava l'opposizione.

Considerava, innanzi tutto, la Corte del merito che non ricorreva l'inammissibilità dell'atto di opposizione, eccettata dall'Amministrazione, giacchè la società aveva precisato nell'atto introduttivo del giudizio che l'imposta non andava commisurata ai premi risultanti in bilancio in ordine a tutti i rami di assicurazione, ma soltanto a quelli relativi alle assicurazioni contro i danni da incendio; che, dedotto, anche se in modo succinto, il motivo di opposizione, l'esposizione dei rilievi giuridici a sostegno di esso poteva essere spiegata successivamente; che il requisito prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c. atteneva all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e non comportava, di regola, la nullità dell'atto, per essere i motivi addotti suscettivi di successive precisazioni.

Aggiungeva, poi, che con la disposizione normativa, invocata dall'Amministrazione a sostegno della pretesa fiscale, si era voluto commisurare l'imposta ai premi risultanti in bilancio per tutti i rami di assicurazione contro i danni esercitati dalle società assicuratrici; e, con riferimento all'appello incidentale, poneva in luce come, secondo la nota marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A del decreto delegato. « l'imposta doveva essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe ».

Osservava, altresì, che con la disciplina fissata nella legge delegata si era inteso servirsi, ai fini dell'accertamento, di una base imponibile sicura e facilmente controllabile come quella dei premi iscritti in bilancio, ponendo in essere una modalità di accertamento e di pagamento dell'imposta, svincolante l'Amministrazione dalle gravose esigenze di un'analitica verifica dell'effettiva distribuzione ed affissione dei mezzi pubblicitari.

Rilevava, infine, che, in tal modo, non si erano violati i limiti della delega concessa al Governo con la legge n. 3596 del 1952 per l'emanazione di nuove norme tributarie sulla pubblicità, per essere « l'acquisizione dei premi posta pur sempre con riguardo all'attività pubblicitaria effettuata dalle società assicuratrici ».

Contro la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione la società assicuratrice, deducendo due motivi.

Con il primo si sosteneva che dal sistema della legge delega e della stessa legge delegata doveva evincersi che presupposto essenziale dell'imposta era l'attuazione concreta della pubblicità e non la sua mera potenzialità; e, con il secondo, che l'imposta andava commisurata ai premi iscritti a bilancio riguardo al solo ramo assicurativo dei danni contro gli incendi.

L'Amministrazione proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, con il quale riprospettava la questione dell'inammissibilità dell'opposizione.

Entrambi i ricorrenti presentavano memorie illustrative.

Discussa la causa, la Corte di Cassazione, con ordinanza in data 7 febbraio 1968, sollevava questione di legittimità costituzionale della nota marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, per presunto eccesso della delega di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596, e conseguente violazione dell'art. 75 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 23 febbraio 1970, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale.

La causa ritornava, quindi, all'esame di questa Corte.

La società ricorrente produceva una nuova memoria illustrativa, con la quale prospettava altri profili di illegittimità costituzionale.

Anche l'Amministrazione Finanziaria presentava una nuova memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della Società assicuratrice e quello dell'Amministrazione Finanziaria, proposti avverso la stessa sentenza, vanno congiuntamente esaminati, a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale rivolto all'affermazione del principio della necessità della concreta attuazione della pubblicità per l'imposizione del carico tributario — motivo strettamente connesso alla pronuncia della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto consentaneo ai limiti della delegazione legislativa, concessa al Governo con l'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596, il contenuto normativo della nota marginale dell'art. 4 della tariffa allegato A al d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 — la Società assicuratrice sostiene l'insussistenza del debito tributario, sia che per l'imposizione si ritengano — in conformità di quanto, secondo la ricorrente, avrebbe affermato la decisione della Corte Costituzionale — necessari la predisposizione e l'allestimento delle targhe pubblicitarie, sia che si ritenga la non necessità di siffatto allestimento, sul riflesso della sufficienza della percezione dei premi assicurativi.

Secondo la prima alternativa, ancorandosi il presupposto materiale impositivo al concorso dell'attuazione della pubblicità, l'insussistenza del carico tributario deriverebbe, nel caso di specie, dall'incontrovertita mancanza di ogni allestimento di tabelle pubblicitarie.

Secondo l'altra proposizione del dilemma, dall'avere l'imposizione tributaria come presupposto giuridico e base imponibile la percezione dei premi assicurativi discenderebbe l'implicazione della creazione di una nuova imposta (sui premi di assicurazione) diversa da quella di pubblicità prevista dal sistema previgente, tal che la norma del citato art. 4, integrata dalla nota marginale, sarebbe viziata da illegittimità costituzionale per un eccesso di delega, diverso da quello già esaminato dalla Corte Costituzionale, per avere il decreto legislativo delegato, attraverso la creazione della nuova imposizione tributaria, deviato, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e dai criteri direttivi posti dall'art. 5 della legge delega.

Inoltre — in caso di adozione del secondo criterio interpretativo — la ricorrente trarrebbe dalla presunzione assoluta dell'allestimento delle targhe ulteriori profili di illegittimità costituzionale della norma in questione — profili che, già adombrati innanzi alla Corte Costituzionale, non sono stati da questa esaminati per la loro estraneità all'oggetto dell'ordinanza di rinvio — per essere la cennata norma in contrasto con i principi fondamentali delineati negli artt. 3 e 53, nonché negli artt. 22 e 24 della Carta Costituzionale, dacchè lo svincolo dell'imposizione dall'effettiva attuazione della pubblicità, oltre a violare il principio di eguaglianza davanti alla legge (art. 3) e quello del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53), contrasterebbe con il principio della riserva di legge in materia tributaria a causa della indeterminatezza del presupposto materiale dell'imposizione (art. 23), nonché il principio garantistico del diritto di difesa, in conseguenza dell'impossibilità di provare il difetto di siffatto presupposto (art. 24).

Il primo dei due profili giuridici, prospettati in via alternativa dalla ricorrente, è indubbiamente infondato.

Se è rispondente al vero l'affermazione della pacificità in giudizio del fatto attinente al mancato allestimento delle tabelle pubblicitarie da parte della Società assicuratrice, altrettanto non può dirsi in ordine alla proposizione relativa all'interpretazione assegnata alla decisione della Corte Costituzionale, secondo la quale ai fini della legittima imposizione tributaria occorrerebbero la predisposizione e l'allestimento delle targhe, vale a dire la materiale concretizzazione della pubblicità.

La Corte Costituzionale, attraverso una logica e compiuta motivazione, è pervenuta alla conclusione della legittimità della norma contenuta nella nota marginale dell'art. 4 della tariffa inserita nel corpo della legge delegata, traendo dalla considerazione della superfluità e dell'improprietà del significato della dizione « targhe distribuite » usata

nella cennata nota, l'esatta conclusione della non indispensabilità, ai fini impositivi, della distribuzione delle targhe. E ciò soprattutto sul rilievo che, procedendosi alla determinazione del tributo attraverso un procedimento di autoaccertamento (denuncia da parte del contribuente), alla liquidazione di esso attraverso la commisurazione ai premi assicurativi riscossi ed iscritti in bilancio ed al pagamento « in modo virtuale », la imposizione tributaria dovesse ritenersi svincolata dalla materialità dell'evento pubblicitario. Nè, in contrario, potrebbe ritenersi — come si vorrebbe dalla ricorrente — che la Corte Costituzionale abbia inteso effettivamente affermare che la predisposizione e l'allestimento delle tabelle e targhe costituissero presupposti essenziali del vincolo tributario, dacchè, a parte la considerazione che il giudice costituzionale si è occupato di essi ai soli fini della denuncia, e, quindi, dell'accertamento, e non anche dell'individuazione degli elementi costitutivi dell'imposizione, vale il preminente rilievo che, a norma dell'art. 7 della cosiddetta legge delegata (d.P.R. n. 342 del 1954), la denuncia sarebbe limitata all'indicazione « del numero, dell'oggetto e delle dimensioni degli avvisi » presumibilmente effettuabili, e non estesa alla specificazione dell'effettuato allestimento delle targhe.

Nè tale forza espansiva della norma può ricavarsi dall'intero contesto del sistema normativo, giacchè, per quanto emerge dai dati positivi (secondo e terzo comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo), sia l'accertamento che il pagamento dell'imposta sono collegati al momento della denuncia e non a quello dell'attuazione della pubblicità.

D'altronde, non può essere sottaciuta l'importanza dell'argomento ricavabile dal sesto comma dell'art. 8, che esclude l'ammissibilità del rimborso del pagamento anticipatamente effettuato nel caso in cui la pubblicità sia venuta a mancare per qualsiasi causa nel periodo in ordine al quale il tributo è stato corrisposto.

Dal che consegue che l'imposizione tributaria in parola non possa ritenersi condizionata alla predisposizione ed all'allestimento delle targhe, vale a dire alla esteriorizzazione di esse.

Oggetto dell'imposizione non può ritenersi, quindi, la pubblicità intesa nella sua fase attuativa, ma la facoltà di procedere alla legittima effettuazione di essa, acquisita attraverso la denuncia ed il previo versamento del tributo, indipendentemente dall'utilità che venga a trarne la figura soggettiva, legittimata all'attività pubblicitaria.

E valida conferma di tale postulato si ritrova nel cennato diniego posto dalla legge a considerare come indebito pagamento la corresponsione dell'imposta senza che alcuna pubblicità ad essa connessa sia stata effettuata.

Passando all'esame delle deduzioni prospettate dalla ricorrente in correlazione alla seconda alternativa, ancorata al presupposto della non

necessità dell'allestimento delle targhe ai fini impositivi, vanno considerati i nuovi profili d'incostituzionalità sollevati dalla ricorrente.

La prima delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate afferisce ad un nuovo aspetto di eccesso di delega diverso da quello profilato nell'ordinanza di rimessione.

Il dubbio di costituzionalità verte sulla legittimità dell'art. 4, con nota marginale, della tariffa allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, in quanto il Governo, investito in virtù della legge delega della potestà legislativa, avrebbe, con la disposizione che l'imposta deve essere applicata nella misura dell'uno per mille sul venti per cento dell'importo dei premi assicurativi, « indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe », proceduto, travalicando i limiti della delegazione legislativa e deviando dalle linee direttrici poste dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596, di cui il predetto decreto legislativo è derivazione, alla creazione di un nuovo tributo sui premi di assicurazione, ontologicamente differente da quello di pubblicità, esistente nel sistema previgente.

Criterio direttivo fondamentale, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di delegazione legislativa, è che il potere di normazione delegato debba esercitarsi in modo non divergente dalle finalità generatrici di esso, sì che alla formula della delega, avente carattere normativo generale, debba corrispondere un conforme ed aderente esercizio del potere delegato, nel quadro del sistema legislativo precedente (Corte Cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 135; sent. 22 marzo 1967, n. 31; sent. 26 gennaio 1957, n. 3).

La disciplina normativa anteriore alla legge delegante del 1952 e relativa alle imposte in materia di pubblicità effettuata dalle società assicuratrici a mezzo di targhe e tabelle da apporsi sulle cose assicurate, consisteva nelle disposizioni originarie del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, sulle tasse di bollo, integrato dal d.I.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 242.

L'imposizione era prevista negli artt. 1, ultimo comma, del primo decreto e 86 n. 5, dell'annesso allegato A; nonché nell'art. 18 del secondo decreto, il quale, con effetto dal 1° giugno 1947, precisava che il tributo doveva corrispondersi « in modo virtuale », liquidando lo stesso « sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettuava la distribuzione delle targhe ».

La cosiddetta « virtualità » nella corresponsione e percezione del tributo consisteva (art. 4 del primo decreto) nel fatto che, nel caso in esame, pur trattandosi di un tributo a carattere cartolare, l'adempimento andava tuttavia effettuato, per motivi pratici e di più comoda esazione, non con la « materiale apposizione del bollo », bensì presso l'ufficio competente, mediante la percezione di una percentuale sull'importo dei premi assicurativi riscossi dalle società assicuratrici.

Tale era il sistema vigente all'epoca dell'emanazione della legge delega, rivolta a perfezionare attraverso un più organico assetto della materia la precedente disciplina.

La legge delegata, regolando, separatamente dall'imposta di bollo (disciplinata ora dal d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492) l'imposta di pubblicità, a causa delle peculiari e proteiformi manifestazioni di essa, non ha modificato in alcunchè il sistema normativo precedente sia in ordine all'essenza ontologica dell'imposta di pubblicità sia riguardo all'oggetto dell'imposizione.

Del pari immutato, rispetto a quello previsto dal decreto del 1947, è rimasto il criterio determinativo dell'ammontare dell'imposta, avente come parametro una percentuale sui premi assicurativi. Invero, la formula usata nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge delegata riproduce in sostanza la norma del secondo comma dell'art. 18 del su cennato decreto.

L'esclusione di ogni innovazione normativa in ordine alla natura dell'imposta di pubblicità, rientrando sempre sul piano concettuale nella categoria dogmatica cui appartiene quella di bollo, e l'esclusione della creazione di un nuovo tributo gravante *ex se*, e cioè indipendentemente da ogni nesso di collegamento con il fenomeno pubblicitario, sui premi di assicurazione riscossi ed iscritti a bilancio dalle società assicuratrici, conducono alla conclusione della conformità della legge delegata alle direttrici della legge delega intesa al perseguimento di un migliore coordinamento delle disposizioni normative precedenti ed al perfezionamento del sistema previgente.

La questione di illegittimità per eccesso di delega, nei limiti segnati dalla ricorrente deve ritenersi, per ciò, manifestamente infondata.

Il secondo profilo d'incostituzionalità attiene al contrasto della norma dell'art. 4, con nota marginale, della tariffa allegata A, con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Poichè, in mancanza di ogni discriminazione fra i contribuenti in materia d'imposta di pubblicità ed in presenza dell'adozione di un criterio impositivo fondato sulla proporzionalità, non è dato rilevare alcuna possibilità di violazione del cennato principio, deve ritenersi che la ricorrente, nel lamentare un trattamento differenziato in ordine a situazioni fra loro non diseguali, abbia inteso far riferimento — assumendola a presupposto della propria argomentazione — alla statuizione contenuta nella pronuncia appellata e formante oggetto del secondo motivo di impugnativa, per la quale l'imposta di pubblicità dovrebbe applicarsi, nei confronti delle varie società assicuratrici, sull'importo dei premi assicurativi riguardanti tutti i rami di assicurazione contro i danni, escluso quello relativo ai trasporti, e non soltanto sull'ammontare dei premi attinenti al ramo di assicurazione contro i danni da incendio, cui si riferisce il sistema pubblicitario delle tabelle e delle targhe.

È indubbio che da ciò deriverebbe un differenziato trattamento a società assicuratrici operanti in situazioni non divergenti, giacchè gli enti assicurativi svolgenti attività assicurativa più intensa nei rami diversi da quello afferente ai danni da incendio verrebbero a soggiacere a carichi contributivi maggiori di quelli assegnati alle imprese esplicanti la medesima attività in misura meno rilevante.

E la differenza risultante tra i soggetti colpiti dall'imposta secondo la loro appartenenza all'una o all'altra categoria, dando, attraverso l'assoggettamento ad imposizioni diverse di situazioni identiche, origine ad una diseguale applicazione della legge con conseguente non equa distribuzione dell'onere tributario, sarebbe in contrasto con il principio generale fissato nell'art. 3 Cost.

Peraltro, poichè la statuizione contenuta nella sentenza appellata, dalla quale muove la ricorrente nella sollevazione del profilo d'incostituzionalità — come si vedrà nell'esame del secondo mezzo di ricorso — non è conforme al tenore ed alla *ratio* della legge applicata, anche la presente questione di illegittimità deve ritenersi manifestamente infondata, non ricorrendo l'invocata ragione di contrasto con l'art. 3 Cost.

La terza questione d'incostituzionalità afferisce al contrasto dell'art. 4 della tariffa con il principio della capacità contributiva fissato nell'art. 53 della Costituzione.

La distonia rilevata sarebbe, secondo la ricorrente, originata dalla interruzione del rapporto tra imposizione e capacità contributiva, in conseguenza della mancanza del presupposto materiale, costituente la base imponibile, dovuta alla non attuazione della pubblicità.

Pur rilevando l'esattezza dell'impostazione del problema, dacchè, anche se capacità contributiva deve intendersi l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, tale idoneità va posta in relazione non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma con il presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e, quindi, con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria (cfr. Corte Cost., sent. 23 maggio 1966, n. 44; sent. 16 giugno 1964, n. 45), non può, per quanto si è innanzi detto nell'esame della prima parte del presente motivo, condividersi la premessa, da cui muove l'argomentazione della società assicuratrice, atteso che presupposto dall'obbligo tributario in parola non è la concretizzazione materiale della pubblicità.

Dal che la manifesta infondatezza della lamentata violazione del precetto costituzionale.

Altro profilo d'incostituzionalità è quello del contrasto della norma applicata con il principio della riserva in materia tributaria (art. 23 Cost.). Secondo la ricorrente — per quanto è dato ricavare dalla succinta prospettazione della questione — sembrerebbe che il Governo, con l'emanazione del decreto legislativo delegato, abbia, attraverso l'eliminazione del presupposto giuridico del carico contributivo (ritenendo non

necessaria la distribuzione delle tabelle e targhe, e, quindi, l'effettiva esteriorizzazione della pubblicità), modificato con un provvedimento privo della forma di legge l'imposta originaria sulla pubblicità, trasformandola in imposta sui premi di assicurazione riscossi dalle società assicuratrici; con ciò violando il precetto costituzionale sulla riserva di legge.

Non è dubbio che il Governo, nell'esercizio della funzione legislativa, delegatagli mediante legge dal Parlamento, investito in via esclusiva della potestà di legiferare (art. 76 Cost.), abbia posto in essere un atto normativo (decreto legislativo delegato o cosiddetta legge delegata), che, pur provenendo da autorità non legislativa, era munito di efficacia innovatrice dell'ordine giuridico nei limiti dei principi e dei criteri direttivi segnati dalla legge delegante ed aveva valore formale e forza di legge (art. 77 Cost.).

Con un tale atto normativo, rispettoso dei limiti e delle direttrici fissatigli dalla legge delega, il Governo non ha, però, innovato il precedente sistema legislativo in materia tributaria.

Invero, come si è visto nell'esame del profilo attinente all'eccesso di delega, con la legge delegata si è provveduto soltanto a predisporre un'autonoma (rispetto a quella sull'imposta di bollo, nella quale l'imposta di pubblicità era in precedenza ricompresa) e più organica disciplina normativa sull'imposta di pubblicità, già esistente nel sistema fiscale previgente; e ciò soprattutto sotto la spinta di nuove forme pubblicitarie.

Ed in considerazione sia dei diversi atteggiamenti assunti dalla nuova svariatissima tipologia pubblicitaria, sia della peculiarità del congegno regolatore, si è inteso, con il provvedimento normativo delegato, predisporre, oltre che una nuova più articolata disciplina riguardante i sopravvenuti tipi di pubblicità, una migliore regolamentazione dei momenti attinenti all'accertamento ed al pagamento del tributo sulla pubblicità effettuata a mezzo di tabelle e di targhe, il quale trova le sue radici legislative nel precedente sistema normativo.

E con l'espletamento di tale attività di normazione non si è in alcun modo violato il principio della riserva (relativa e non assoluta) di legge in materia tributaria fissato dall'art. 23, perchè non si è proceduto, con il decreto legislativo delegato, nè dalla creazione di una nuova imposta, nè alla modificazione di quella preesistente.

Viene, infine, in esame la questione d'incostituzionalità attinente alla violazione del diritto di difesa.

Secondo la ricorrente la presunzione assoluta (*juris et de jure*) della sussistenza del presupposto giuridico dell'imposizione tributaria violerebbe il diritto di difesa, rendendo impossibile ogni prova contraria.

La premessa da cui si muove è sempre quella della sostenuta necessità della concretizzazione della pubblicità per l'imposizione tributaria.

Come si è visto in precedenza, questa Corte dissente dall'assunto della ricorrente, ritenendo che presupposto dell'obbligo tributario non sia l'effettiva esteriorizzazione della pubblicità. Comunque, la legge ricollega alla denuncia imposta al contribuente ai fini dell'adempimento del carico soltanto una presunzione relativa (*juris tantum*) dell'effettuazione dell'attività pubblicitaria. E tale presunzione potrebbe indubbiamente essere vinta mediante la prova contraria; ma ciò non varrebbe a dispiegare alcuna efficacia operativa sul rapporto tributario, stante l'ostacolo frapposto alla ripetizione delle somme corrisposte dal sesto comma dell'art. 8 del decreto legislativo delegato.

D'altra parte, il contribuente ben potrebbe adire il giudice per far valere la propria pretesa a non essere assoggettato al tributo, avvalendosi in tale sede di tutti i mezzi di difesa assegnati al cittadino dalla legge.

E, in mancanza di specifiche disposizioni legislative ponenti ostacoli allo svolgimento del processo esperibile dal contribuente a protezione di suoi diritti soggettivi, non può rilevarsi alcun contrasto con la norma fondamentale contenuta nell'art. 24 Cost.

D'altro canto, va rilevato come più volte dalla Corte Costituzionale sia stata riconosciuta la legittimità di norme stabilenti presunzioni in materia fiscale, sul riflesso che esse rappresentino « una verità giuridica avente come substrato fatti reali di difficile accertamento ».

Di fronte alle difficoltà di prova, incontrate talora da enti impostori nell'esercizio del potere impositore, si è ritenuto che non incorra in violazione di precetti costituzionali la legge che ancora ad un sistema di prove legali la determinazione dell'esistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria e della sua entità (cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. 16 luglio 1968, n. 99).

In conclusione, il primo motivo va rigettato e le questioni di incostituzionalità vanno dichiarate manifestamente infondate.

Il problema prospettato con il secondo mezzo di impugnativa è se l'imposta di pubblicità, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, debba essere commisurata ai soli premi riscossi dalla società assicuratrice in ordine alla gestione del ramo di assicurazione contro i danni da incendi ovvero debba essere applicata con riferimento ai premi percepiti riguardo alle gestioni relative a tutti i rami di assicurazione contro i danni, esclusa quella afferente al ramo assicurativo dei trasporti.

La Corte d'Appello, in difformità di quanto affermato dai giudici di primo grado, ha adottato la seconda soluzione.

La ricorrente critica la tesi della decisione impugnata, a suo avviso, frutto di un equivoco interpretativo.

L'art. 4 della tariffa allegato A al decreto n. 342 del 1954, disponendo che « l'imposta di pubblicità effettuata dalle società assicuratrici a mezzo di tabelle e targhe va applicata nella misura dell'uno per mille sul venti per cento dell'importo dei premi di competenza », fa richiamo « all'allegato H dei moduli di bilancio previsto dall'art. 1 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3878 », da cui risulterebbe il cennato ammontare.

Secondo il citato art. 1 il bilancio delle società assicuratrici deve essere annualmente corredato da prospetti di conti differenziati per le diverse gestioni assicurative cui ineriscono; ed, in ordine alla gestione delle assicurazioni contro i danni, sono previsti l'allegato G, relativo ai danni da trasporti, e l'allegato H per ciascun altro ramo di assicurazione contro i danni.

La Corte d'Appello, dato il generico richiamo all'allegato H, ha ritenuto che l'importo dei premi cui l'imposta andava commisurata era quello risultante dalla somma di tutti i conti allegati H presentati dalle società assicuratrici con il bilancio annuale, vale a dire quello derivante dalla somma dei premi relativi alle gestioni di tutti i rami di assicurazione contro i danni, esclusi quelli afferenti alla gestione del ramo trasporti, considerato nell'allegato G.

Questa Corte non ritiene, però, di potere aderire a tale soluzione.

Il problema alla base della questione prospettata è di mero carattere interpretativo. Trattasi della valutazione esegetica del coordinato disposto dell'art. 4 della tariffa del 1954 e dell'art. 1 del decreto del 1928, ivi richiamato.

Occorre, perciò, procedere a quella operazione logica, prescritta dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che partendo dal significato delle formule legislative (elemento semantico) secondo la loro correlazione (elemento sintattico), permette di risalire all'effettiva volontà del legislatore (elemento pragmatico).

Sul piano dell'interpretazione lessicale, imponendo il decreto del 1928 l'obbligo di un singolo conto per il ramo assicurativo dei danni derivanti da trasporti (allegato G) e di una pluralità di conti allegati H per ciascun ramo di assicurazione contro i danni, non può assegnarsi al richiamo, contenuto nell'art. 4, di un unico allegato H — dovendosi per l'uso del singolare da parte della norma escludere necessariamente il riferimento a tutti gli allegati H dei moduli di bilancio — altro significato che quello discendente dal collegamento con il ramo assicurativo cui si riferisce la pubblicità effettuata con tabelle e targhe.

D'altro canto, circoscrivendo l'art. 4 — per quanto è dato ricavare dalla sua intitolazione — la forma di pubblicità soggetta ad imposta alle tabelle e targhe da affiggere « sui fabbricati e sulle cose assicurate », l'applicazione dell'imposta ai premi indicati in tutti gli allegati H del

bilancio verrebbe ad estendere l'imposizione tributaria a rami cui sono estranee le assicurazioni dei fabbricati o cose, come quelli relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto somme, patrimoni, persone, in ordine ai quali non è neppure ipotizzabile un'affissione di tabelle e targhe.

Inoltre, sotto il profilo logico, ove volesse seguirsi la tesi della Corte d'appello, non riuscirebbe agevole comprendere la ragione dell'esclusione, ai fini della determinazione della base imponibile, dall'importo dei premi percepiti per tutti i rami di assicurazione contro i danni, dei soli premi relativi al ramo dell'assicurazione in materia di trasporti — considerato sotto l'allegato G —; pur trattandosi in quest'ultimo caso — a differenza di altri tipi di assicurazioni quali quelle del credito e contro gli infortuni — di un'assicurazione di cose.

Nè, infine, se si ritenesse valida la costruzione dei giudici di secondo grado, riuscirebbe facile spiegarsi il riferimento dell'intitolato dell'art. 4 ai fabbricati ed alle cose assicurate, investendo l'area di incidenza della cennata norma, secondo la concezione della decisione impugnata, tutti i rami delle assicurazioni contro i danni. La menzione delle due categorie di beni assume, invece, una precipua significazione se riferita all'assicurazione contro gli incendi, valendo ad indicare l'assoggettamento all'imposta dell'assicurazione dei fabbricati anche se estesa alle cose mobili in essi alligate.

Valide conferme derivano, poi, dall'interpretazione storica e sistematica.

Sul piano storico, stabilendo l'art. 18 del d.l.C.P.S. n. 242 del 1947, che l'imposta andava liquidata in modo virtuale « sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettuava la distribuzione delle targhe », gli uffici finanziari, nel vigore del sistema legislativo previgente, hanno, in applicazione di detta normativa ed in aderenza alle varie circolari ministeriali emesse in fase attuativa, liquidato l'imposta sempre esclusivamente sui premi del ramo di assicurazione contro i danni da incendi.

E, non avendo l'art. 4 innovato alla precedente disciplina normativa, per aver riprodotto in sostanza il contenuto dell'art. 18, un mutamento nell'atteggiamento da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria non può trarre giustificazione dalla sola incertezza della formulazione della norma.

La mancanza d'indicazione di uno specifico criterio discrezionale tra i rami assicurativi risultanti dall'allegato H non può, invero, valere da sola a far espandere la base imponibile dai premi relativi ai rami cui si riferisce la pubblicità attuabile mediante targhe a quelli di tutti i rami di assicurazione contemplati nel cennato allegato.

Nè una tale mancanza può valere a legittimare, nei confronti dei destinatari della norma, il contenuto della circolare ministeriale numero 190598 del 5 luglio 1954 che ciò postula, giacchè, a parte la con-

siderazione che le circolari ministeriali costituiscono atti interni dell'attività amministrativa, le quali non possono spiegare alcuna incidenza effettuale in ordine alla sfera giuridica di soggetti estranei all'amministrazione autrice di esse, neppure ai fini dell'interpretazione delle norme di legge (cfr. Cass. sent. 30 ottobre 1969, n. 3597; sent. 28 ottobre 1969, n. 3542), vale il rilievo che ad una disposizione legislativa deve attribuirsi il contenuto normativo che, in correlazione all'intero contesto della legge ed al sistema legislativo in cui la norma s'inserisce, meglio si attaglia alla disciplina assegnata in materia dall'ordine giuridico.

E, sotto tale profilo sistematico, la norma in parola non può essere intesa che nel senso voluto dalla ricorrente, dacchè il carico tributario, attinente alla pubblicità — per quanto è dato rilevare da tutto il sistema impositivo predisposto nella materia in oggetto — essendo applicato correlativamente all'attività cui inerisce, i premi ai quali va commisurata l'imposta in discorso ai fini della determinazione della base imponibile non possono essere altri che quelli corrisposti per l'attività pubblicizzata.

Il secondo motivo va, quindi, accolto; e la Corte di rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: « l'imposta, prevista dall'art. 4, con nota marginale, della tariffa allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, sulla pubblicità attuata mediante tabelle e targhe, va commisurata all'importo dei premi riscossi ed iscritti a bilancio dalle società assicuratrici relativamente alla sola gestione del ramo di assicurazione contro i danni da incendi ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 1° marzo 1971, n. 515 - Pres. Scarpello - Est. Tamburrino - P. M. Tavolaro (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Agrò) c. Califano.

Imposte e tasse in genere - Rapporti tra il procedimento dinanzi alle commissioni e l'azione dinanzi all'A.G.O. - Autonomia - Vizi del procedimento dinanzi alle Commissioni - Incensurabilità dinanzi all'A.G.O.

I due procedimenti dinanzi alle Commissioni e dinanzi all'A.G.O. sono autonomi e il secondo non costituisce continuazione del primo in fase di impugnazione; conseguentemente i vizi del procedimento dinanzi alle commissioni non possono essere dedotti nel giudizio dinanzi all'A.G.O. nemmeno quando si impugna l'ingiunzione emessa sulla base

della decisione della Commissione che si assume viziata, a meno che non si deduca l'inesistenza della decisione (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente censura il punto fondamentale della sentenza di appello, la quale — andando in contrario avviso dai primi giudici — ha ritenuto ammissibile che il giudice ordinario, in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, dichiarò nulla la ingiunzione medesima per vizio o nullità procedurale del giudizio innanzi la Commissione distrettuale, sulla base della cui decisione, assunta illegittima, è stata emessa la ingiunzione opposta. All'uopo occorre rifarsi ai principi fondamentali, già da questo Supremo Collegio costantemente fissati, sui rapporti tra procedimento avanti le Commissioni tributarie e procedimento avanti il giudice ordinario in materia fiscale. Il principio base è dell'autonomia tra i due procedimenti, onde il giudizio avanti il giudice ordinario non può essere inteso come di impugnazione delle decisioni delle Commissioni. Da questo principio varie importanti illazioni sono state tratte dalla giurisprudenza. Principalmente è stato affermato — sempre come conseguenza inequivocabile della predetta autonomia funzionale — che gli *errores in procedendo* in cui siano eventualmente incorse le commissioni amministrative non sono censurabili dal magistrato ordinario, il quale non ha il potere di annullare la pronuncia degli organi del contenzioso amministrativo. Una possibilità di sindacato di legittimità delle pronuncie delle Commissioni è dato a questo Supremo Collegio nella ipotesi in cui la pronuncia della Commissione centrale sia impugnata ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, nel qual caso si fa valere non l'azione autonoma ammessa dalle leggi fiscali avanti il giudice ordinario, sibbene la speciale impugnazione di legittimità ammessa dalla costituzione. Quel sindacato è invece impossibile allorchè si esperimenti *ex novo* la azione avanti il giudice ordinario, cioè si inizi la azione giudiziaria funzional-

(1) Decisione pregevole che riassume con molta completezza principi ormai del tutto pacifici. Sul concetto generale di autonomia fra i due procedimenti, che possono dar luogo ad una non totale coincidenza di oggetto e di soggetti v. Cass. 5 luglio 1966 n. 1737, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 2287; 14 ottobre 1966, n. 2453, *ivi*, 1967, 221; 23 gennaio 1969, n. 182, in questa *Rassegna* 1969, I, 98. Sulla incensurabilità degli *errores in procedendo* è stato anche precisato che al procedimento innanzi alle commissioni si applica l'art. 161 c.p.c. cosicchè le violazioni della legge processuale vengono coperte dal giudicato se non si convertono in motivi di impugnazione validamente esperita secondo le norme proprie del procedimento (20 gennaio 1970, n. 111, *ivi*, 1970, I, 128; 3 febbraio 1968, n. 350, *ivi*, 1968, I, 112). Sulla decisione inesistente v. Cass. 15 febbraio 1969, n. 526, *ivi*, 1969, I, 129; 9 ottobre 1969, n. 3235, *ivi*, 1969, I, 926.

Il giudizio ordinario è stato anche considerato, per definire il suo carattere di superiorità e di prevalenza su quello delle commissioni, come

mente autonoma dalla procedura amministrativa, sempre che la decisione amministrativa non fosse del tutto inesistente, in uno dei pochi casi in cui può essere concepita la inesistenza di una decisione (decisione non scritta, decisione di contenuto impossibile, decisione non sottoscritta, pronuncia *a non iudice* e simili), inesistenza che certamente deve essere dichiarata dal giudice ordinario, anche ai fini di una rinnovazione del procedimento travolto dall'inesistenza della decisione. Tutto ciò non avviene in caso di mera nullità procedurale, in presenza della quale la decisione esiste ed è autonomamente impugnabile nei modi previsti dalla legge: in questi casi l'autonomia tra procedimento tributario e procedimento ordinario ha valore in pieno.

Ciò posto nella specie è pacificamente accertato che dopo la decisione della Commissione distrettuale, che si affermava nulla per vizio del procedimento (mancata audizione della parte che ne aveva fatta richiesta e difetto di notificazione), l'interessata (attuale resistente) impugnò la decisione medesima avanti la Commissione, facendo quindi valere nei modi di legge le assunte nullità e gli assunti vizi. Contemporaneamente però la stessa parte, senza attendere l'esito del giudizio tributario in corso, propose avanti la autorità giudiziaria opposizione alla ingiunzione emessa dall'Ufficio tributario in base alla predetta decisione della Commissione distrettuale, facendo valere come cause di opposizione le medesime nullità ed i medesimi vizi. E ciò non era ammissibile in forza dei surriportati principi fondati sull'autonomia dei due procedimenti, tanto più che deve assolutamente negarsi come nella specie si possa trattare (il che pure viene appena accennato dalla sentenza impugnata) di inesistenza della decisione della Commissione distrettuale, la quale invece aveva tutti gli elementi ed i crismi fondamentali di una decisione emessa dall'organo competente ed era censurata per un mero vizio del procedimento. Di guisa che la parte aveva la strada principale, di proseguire, come aveva espresso intenzione attraverso la impugna-

un rimedio « vagamente assimilabile per qualche suo aspetto alle impugnazioni straordinarie », cosa che giustifica l'esistenza di due giurisdizioni parallele e non contraddice tuttavia al principio dell'autonomia (Sez. un. 20 giugno 1969, n. 2177, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 2048 e 22 settembre 1969, n. 3120 in questa *Rassegna* 1969, I, 1132).

In senso discorde v. Cass. 13 marzo 1970, n. 641, *ivi*, 1970, I, 436 che ammette la deduzione di vizi del procedimento quando, come nell'estimazione semplice, non può essere portata innanzi all'A.G.O. la questione di merito e, sia pure con riferimento all'impugnazione ex art. 29 terzo comma del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, la sent. delle Sez. un. 5 febbraio 1971, n. 290, *ivi*, 1971, 436 che ha ritenuto spetti al giudice ordinario dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza della commissione.

Per l'affermazione che la proposizione del giudizio ordinario comporti rinuncia al ricorso dinanzi alla Commissione, v. Cass. 22 settembre 1969, n. 3120, *ivi*, 1969, I, 1132.

zione alla Commissione provinciale, il giudizio tributario facendo presenti in quelle sedi le assunte illegittimità procedurali del primo grado: successivamente alla definizione del procedimento amministrativo, ove quelle illegittimità non fossero state riconosciute, avrebbe potuto scegliere o nell'insistere sulle illegittimità stesse con la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione ovvero avrebbe potuto autonomamente iniziare il giudizio ordinario, facendo valere il suo diritto soggettivo ad una più legittima ed equa (nella sostanza) tassazione, indipendentemente dal procedimento amministrativo e dalle sue nullità procedurali. Il che rientra nel vigente sistema dei due procedimenti autonomi. Ma in realtà, come chiarito soprattutto in sede di discussione orale, dato che nel caso in esame era stata emessa una ingiunzione fiscale, sia pure sulla base della decisione della Commissione distrettuale, ingiunzione la quale è opponibile unicamente avanti il giudice ordinario, la parte privata avrebbe potuto pure adire in opposizione direttamente il giudice ordinario e potrebbe pur dirsi come recentemente è stato affermato (Cass. n. 924 del 1969) che quella opposizione avrebbe importato rinuncia al ricorso pendente avanti la Commissione; ma giammai, in violazione dei suddetti principi, in sede di opposizione avanti il giudice ordinario avrebbersi potuto far valere, e proprio come giustificazione dell'opposizione, la nullità procedurale della decisione della Commissione e del relativo procedimento, e mai il giudice ordinario avrebbe potuto affermare la nullità della ingiunzione fiscale unicamente sulla base di una nullità (da esso giudice ordinario accertata) dell'autonomo procedimento davanti la Commissione distrettuale. L'impugnata decisione deve essere cassata senza rinvio e la Califano deve essere condannata alle spese dell'intero procedimento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1971, n. 564 - Pres. Marletta - Est. Caputo - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Castiglione Morelli) c. Oscar.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Rogatoria ad altra Commissione - Necessità di audizione del contribuente - Esclusione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 31; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 24; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50).

Poichè il parere della Commissione sentita in rogatoria a norma dell'art. 31 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 è un semplice mezzo istruttorio.

che si assorbe nella decisione finale a tutti gli effetti, non è richiesta l'audizione personale del contribuente da parte di detta Commissione (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo l'Amministrazione ricorrente, — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 31, secondo e terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, 24 e 25 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. — censura la decisione impugnata per avere ritenuto la nullità della decisione resa dalla Commissione distrettuale di Torre Annunziata in sede di rogatoria per la mancata audizione dei contribuenti, e sostiene che, poichè in tale sede non viene resa una decisione ma un semplice parere, che ha natura di mezzo istruttorio e non è soggetto a gravame, non possono trovare applicazione le norme sull'audizione delle parti dettate esclusivamente per la fase decisoria della controversia tributaria.

La censura è fondata.

L'art. 31 del r.d. n. 1639 del 1936 prescrive, nel secondo comma, che, allorquando nell'accertamento tributario siano compresi beni situati in altre provincie, il presidente della commissione adita deve « rinviare rogatoria di revisione e determinazione del valore » alla commissione distrettuale nel cui territorio si trovino gli altri beni ma stabilisce, nel comma successivo, che la valutazione fatta da quest'ultima commissione non è soggetta a gravame e ha efficacia di mezzo istruttorio per la commissione competente alla quale spetta di decidere sul complessivo accertamento.

Appare, quindi, chiaro, per la inequivoca formulazione letterale della norma, che oggetto della rogatoria sopra prevista è semplice giudizio tecnico relativo alla valutazione dei beni secondo la consistenza che la Commissione del luogo in cui essi sono posti può direttamente constatare e secondo i parametri di stima applicabili in loco; giudizio tecnico che è liberamente apprezzabile dalle parti e dalla commissione competente a provvedere sul ricorso avverso l'accertamento tributario.

Peraltro, alla indagine sulla natura della valutazione ad opera della commissione incaricata della rogatoria, questa Suprema Corte ha atteso anche di recente pervenendo alla conclusione che tale valutazione ha contenuto ed efficacia di elemento probatorio che deve essere tenuto presente nella decisione della commissione competente a provvedere sul reclamo ed è assorbita in questa, a tutti gli effetti, anche per quanto attiene ai mezzi di impugnazione (sent. 15 marzo 1969, n. 825).

(1) Massima di evidente esattezza. Sulla natura della pronuncia emessa dalla commissione sentita per rogatoria cfr. Cass. 15 marzo 1969, n. 825, in questa *Rassegna*, 1969, I, 311.

Or dallo inquadramento del detto giudizio tecnico nel sistema istruttorio tributario deriva come logica conseguenza che nella fase del procedimento ad esso relativa non possono trovare applicazione le norme sull'audizione personale della parte che nella previdenza legislativa (articolo 24 r.d. n. 1516 del 1937 e 50 legge 5 gennaio 1956, n. 1) deve disporsi « a favore del contribuente che abbia fatto domanda » e soltanto nella udienza fissata per la discussione del ricorso, vale a dire nella fase decisoria della controversia.

Nè, d'altronde, nel mancato invito della parte dinanzi alla Commissione incaricata per rogatoria può ravvisarsi una violazione dei principi generali sul contraddittorio, sia perchè la natura stessa del mezzo, che si esaurisce nella espressione di un parere, ne esclude l'applicabilità, sia perchè ad ogni modo, ed in riferimento a quel sistema, il contraddittorio si svolge e si sviluppa, senza limitazione o condizioni, dinanzi alla Commissione competente per il merito, con la possibilità di discutere anche le risultanze della valutazione effettuata per rogatoria, non diversamente di come è dato discutere le risultanze di ogni altro mezzo istruttorio direttamente eseguito dalla detta commissione.

Per queste considerazioni — alle quali può aggiungersi la circostanza, altrettanto saliente, che nella fattispecie i contribuenti non avevano neppure chiesto di essere sentiti dalla Commissione incaricata della rogatoria — la decisione impugnata non poteva ritenere la nullità del parere da quest'ultima espresso così come non poteva dichiarare come effetto consequenziale la nullità della decisione della Commissione distrettuale di Pagani. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1971, n. 681 - Pres. Favara - Est. Perrone Capano - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Gennari.

Imposta di registro - Società - Società di persone - Cessione di quota - Beni immobili sociali - Commisurazione dell'imposta al valore venale al netto delle passività sociali.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27 e 43 e tariffa A art. 81; c.c. artt. 2269, 2291, 2293, 2304 e 2305).

Nella cessione di quota di società di persone, anche se comprendente beni immobili, poichè le passività continuano a rimanere a carico della società e solo sussidiariamente gravano sui soci, l'imposta deve essere

commisurata al valore venale della quota al netto delle passività sociali (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1850 - Pres. Pece - Est. Miele - P. M. Pascalino - (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) e Soc. Costa (avv. Biamonti).

Imposta di registro - Società - Società di persone - Liquidazione della quota sociale in favore dell'erede del socio defunto - Credito originario di una somma di danaro - Trasferimento di quota - Imposta proporzionale - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27, 48 e tariffa A art. 88; c.c. art. 2289).

Nella società di persone, a seguito della morte del socio, la quota sociale non si trasferisce all'erede, al quale spetta unicamente una somma di danaro corrispondente al valore di essa; conseguentemente la liquidazione in danaro della quota del socio defunto non può mai dar luogo ad un trasferimento soggetto all'imposta proporzionale (2).

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 27 e 43 della legge del registro, approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché degli artt. 81 e seguenti della tariffa

(1-2) **Le quote di società di persone nell'imposta di registro.**

Le due pronunzie sopra riportate hanno fatto emergere, pur sotto diversi punti di vista, il problema della definizione, agli effetti tributari, del concetto di quota di società di persone e, senza tentare di affrontarlo in modo completo, hanno offerto delle soluzioni nuove sulle quali è necessario portare un attento esame.

La prima decisione ricalca, con scarso approfondimento critico, la ormai remota pronuncia delle Sez. un. 31 gennaio 1948, n. 146 (*Riv. leg. fisc.*, 1948, 270); essa non ha esattamente individuato il nucleo centrale della questione e non ha colto il valore e la ragion d'essere delle norme (art. 27 e 43 della legge di registro) sulle quali la motivazione è poggiata.

L'art. 43 non ha nella controversia l'importanza decisiva che gli si attribuisce, perchè potrebbe interessare nell'ipotesi in cui l'imposta vada liquidata con esclusivo riferimento ai pezzi e corrispettivi convenuti, e non anche nel trasferimento di beni immobili l'imposta viene commisurata al valore in comune commercio; in questo caso si tiene conto della considerazione obiettiva del bene immobile trascurando ovviamente gli oneri personali eventualmente trasferiti congiuntamente. L'art. 43 assume specifica rilevanza nella trasmissione di immobili nei rari casi in cui il corrispettivo pattuito, compresi gli oneri trasferiti, sia superiore al valore imponible del bene.

Ma se l'art. 43 non spiega una diretta influenza sulla questione controversa, esso è assai importante in quanto rivelatore di un principio gene-

allegata A e degli artt. 2269, 2291, 2293, 2304 e 2305 c.c. il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'Amministrazione delle finanze si duole della decisione emessa dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che l'imposta di registro sulla cessione delle quote della società in nome collettivo « Industria Cremonese Arti Grafiche », trasferite a titolo oneroso dai fratelli Bertazzoli al Gennari, dovesse essere commisurata al valore venale delle quote stesse, al netto — e non al lordo — delle passività sociali.

Non è esatto, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte sia stata sempre favorevole alla tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria (secondo cui le cessioni di quote di partecipazione in società di persone andrebbero tassate al lordo e non al netto delle passività sociali) e che in senso opposto si sia espressa solo l'ultima sentenza pronunciata in materia dalle sezioni unite, che è quella n. 146 del 31 gennaio 1948. Con questa ultima sentenza, invece, il mutamento di giurisprudenza è stato limitato ai criteri di tassazione degli atti di trasferimento di

rale che domina il tributo di registro: nei trasferimenti, le passività, che non costituiscono una limitazione del bene di carattere reale (servitù, usufrutto ecc.), non sono mai influenti negativamente sul valore; il valore di un immobile determinato non muta per l'esistenza di rapporti personali di ogni sorta facenti capo alle persone fra cui interviene il trasferimento.

E non è a caso che la legge di registro non affronti nemmeno il problema del modo e delle forme per l'accertamento delle passività (mancano del tutto norme assimilabili agli artt. 45 e segg. della legge di successione); non poteva di certo mancare una disciplina di questa materia se le passività potessero diventare comunque rilevanti sul valore imponibile. E non può non rilevarsi come la decisione in rassegna abbia, con notevole disinteresse, ignorato il problema del come si possa in concreto determinare il valore netto della quota sociale (se le passività debbano cioè essere dimostrate con atti di data certa, se e quale valore probatorio abbiano i bilanci, ove esistano, quali poteri di accertamento e investigazione abbia in merito l'Amministrazione); in sostanza i problemi conseguenziali che si presenterebbero diventerebbero più gravi del problema principale.

Ma si tratta invero di falsi problemi, perchè ai fini dell'imposta di registro attività e passività non si elidono per determinare il valore del bene trasferito.

La norma che risolve la questione controversa è quella dell'art. 27, che innegabilmente introduce ai fini tributari una finzione (« sono considerati... ») in forza della quale la quota sociale si presenta come cosa diversa da un diritto di credito che il socio vanta verso la società.

Si potrà affermare che tale finzione opera nel ristretto campo della imposta di registro (v. la sent. 26 marzo 1971, n. 847, *infra*, pag. 684), ma resta incontestabile che ai fini tributari non possono invocarsi nella loro interezza i principi del diritto comune. Ora è evidente che la finzione dell'art. 27 consiste nel considerare la società di persone come una proprietà, sì che la cessione di quota sociale « si considera » trasferimento di una porzione di beni sociali di cui il socio è contitolare; la relazione ministeriale all'art. 27 così spiega lo scopo della norma: « per tal modo si

aziende o quote di aziende industriali e commerciali, mentre, in ordine alle cessioni di quote di società di persone, sono stati riaffermati i principi di carattere tributario già costantemente enunciati sin dal 1915.

Con la sentenza del 1948, infatti, le sezioni unite di questa Corte, dopo avere ricordato il disposto dell'art. 43 della legge di registro (per il quale « nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, l'imposta proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, *compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario* »), e dopo aver ritenuto che nelle cessioni di aziende industriali o commerciali si trasferiscono al cessionario, salva diversa pattuizione, anche le passività aziendali, che perciò devono essere calcolate ai fini dell'imposta di registro, che in tal caso va applicata al lordo delle passività, hanno poi specificato quanto segue, riaffermando così l'antecedente giurisprudenza: « Ad analoghe conclusioni non si può giungere in materia di cessione di quote di compartecipazione nelle società di com-

impedisce che sotto la forma apparente della cessione di quote di partecipazione in società di persone, costituite soltanto fittiziamente, possa avvenire il trasferimento di beni immobili a favore di un solo socio senza il pagamento della corrispondente tassa e si rende possibile, nell'interesse della Finanza, di tener conto delle passività inerenti eventualmente alle quote cedute, allo scopo di aggiungerle al prezzo della cessione e di sottoporle a tassa ».

Ciò, oltre a risolvere il problema specifico della liquidazione dell'imposta sul valore lordo in applicazione del principio dell'art. 43, sta a significare che la cessione di quota sociale è agli effetti tributari parificata al trasferimento di una quota di comproprietà di beni (PERRICONE, *Aziende e società nell'imposta di registro*, Milano, 1950, 33 e segg. 89 e segg.: v. anche DE BONO, *La legge del registro*, Milano 1961, 11 ss.). Per questa ragione l'art. 88 della tariffa A (che richiama l'art. 48 della legge) considera come divisione soggetta all'imposta graduale, l'assegnazione ai soci di beni sociali a saldo della quota ad essi spettante in seguito a scioglimento della società, mentre sottopone all'imposta proporzionale l'assegnazione di beni agli azionisti di società per azioni perchè, in questo caso, il diritto del socio verso la società è veramente un diritto di credito che, come circola senza dar luogo a trasferimento dei beni sociali (art. 108 della tariffa A), all'inverso dà luogo ad un trasferimento quando si converte in un bene determinato. E se anche la quota di società di persone si considerasse un diritto di credito verso la società, non potrebbe più porsi la differenza che stabilisce l'art. 88 e anche l'assegnazione di beni sociali ai soci di società di persone dovrebbe considerarsi traslativa.

All'assegnazione di beni non considerata traslativa (art. 48) corrisponde la strutturazione (fittizia) della società di persone come comproprietà di beni. Ciò è evidenziato in modo incontestabile dalle disposizioni dell'art. 88, n. 2 lett. a) e b) della tariffa A che sottopongono l'assegnazione al socio di beni sociali all'imposta graduale e all'imposta proporzionale a seconda che il bene venga riconsegnato al socio che lo aveva conferito o a persona diversa. Di conseguenza il voler porre, come nella sentenza in nota,

mercio, perchè il carico delle passività rimane alla società. E la stessa responsabilità personale dei soci nelle società in nome collettivo e dei soci accomandatari nelle accomandite semplici, per le obbligazioni della società verso i terzi, ha carattere esclusivamente sussidiario e non può essere esercitata che dopo escussa la società. La soluzione è evidente nella cessione delle azioni delle società di capitale, in quanto il valore delle azioni rispecchia la situazione economica della società e quindi esprime un valore concreto al netto degli oneri. Ma è ugualmente chiara anche nella cessione delle quote di partecipazione in società di persone, appunto perchè, addivenendosi alla cessione, le passività continuano a rimanere a carico della società, salva la responsabilità sussidiaria dei soci, che, appunto perchè tale, non altera i termini dell'argomentazione ».

Con la stessa sentenza, inoltre, furono confutate le deduzioni svolte dai difensori dell'Amministrazione finanziaria e fu dimostrato che gli argomenti tratti dall'art. 27 della legge di registro e dall'art. 81 della

sullo stesso piano la cessione di quote di società di persone e la cessione di azioni, affinché l'imposta si commisuri a quel valore « che rispecchia la situazione economica della società e quindi esprime un valore concreto al netto degli oneri » è in pieno contrasto con i principi informatori della legge di registro che non unifica affatto ma differenzia radicalmente, ben oltre le regole del diritto comune, i due tipi di società.

È chiaro infine che non potrebbe mai conciliarsi la deduzione di passività dal valore di beni immobili, con il principio dell'art. 27 secondo il quale la quota sociale, ove esistano nel patrimonio beni immobili, si considera sempre di natura immobiliare *fino a concorrenza del valore degli immobili*; il valore della quota non potrà cioè mai essere inferiore al valore della corrispondente porzione degli immobili. I beni immobili, o considerati tali, sono soggetti all'imposta di trasferimento in ragione del loro valore obbiettivo sul quale non possono mai incidere *obbligazioni* personali del titolare di qualunque natura; se per l'art. 43 non diminuiscono il valore dell'immobile nemmeno gli oneri, come le ipoteche, incorporati nel bene, certamente saranno del tutto ininfluenti i debiti e in genere tutti i rapporti giuridici obbligatori facenti capo al cedente.

Seguendo la decisione della S.C. non si potrebbe giustificare il diverso regime tributario della cessione di quota di società di persone e della cessione di azienda, specie se si considera la parificazione che si fa all'art. 31 della legge di registro e all'art. 19 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; non sarebbe facile spiegare perchè debba essere meno fiscalmente gravosa la cessione separata di due metà della azienda sociale, anche se in favore dello stesso soggetto (con la conseguente estinzione della società per mancanza della pluralità di soci), rispetto alla cessione unitaria della medesima azienda. E nemmeno si giustificerebbe la sostanziale differenza tra cessione di quota di società e cessione di quota di comproprietà o di quota ereditaria, quando la legge tributaria, come risulta in particolare dall'accostamento degli artt. 88 e 89 della tariffa A in relazione all'art. 48 della legge, pone sullo stesso piano questi istituti.

La S.C., senza porre a fuoco il problema centrale della natura, ai fini tributari, della quota di società di persone, ha basato il suo giudizio su

tariffa allegato A (gli stessi articoli che vengono invocati anche nel caso in esame) non offrivano elementi decisivi per una diversa soluzione.

Altri elementi non vengono attualmente offerti, nonostante l'invito a riesaminare la questione e a risolverla nel senso auspicato dalla Finanza. L'unico argomento nuovo, che viene prospettato col ricorso in esame, è che le società di persone « non assurgono a propria personalità giuridica, e quindi a sostanziale titolarità di diritti, in quanto godono e fruiscono soltanto di una limitata autonomia patrimoniale, che è requisito formale più che sostanziale ». Ma siffatto rilievo non è certamente idoneo a neutralizzare le ragioni che giustificano la citata giurisprudenza di questa Corte, a conforto della quale si può aggiungere:

a) Nelle società in nome collettivo (che, ai fini della presente causa, sono le uniche da prendere in considerazione) tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.); e chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della

alcune osservazioni del tutto secondarie sulla autonomia patrimoniale della società e sulla responsabilità soltanto sussidiaria dei soci; e così, considerando che la responsabilità delle obbligazioni sociali non si trasferisce dal cedente al cessionario perchè resta alla società, che ha una autonomia patrimoniale, e che il cedente con la cessione non è liberato (verso i terzi) della sua responsabilità sussidiaria, ha ritenuto che non si verifichi, agli effetti dell'art. 43, il trasferimento degli oneri di cui debba tenersi conto ai fini della determinazione del valore.

Ma queste considerazioni, della cui esattezza è dato legittimamente di dubitare, sono ininfluenti: come si è visto è l'art. 27, piuttosto che l'art. 43, che risolve il problema definendo di natura immobiliare la quota sociale fino a concorrenza del valore degli immobili; di fronte ad un trasferimento di immobile (o di quota ideale di esso) non è necessario accertare, quando si procede a determinare il valore a stima, se con lo stesso negozio vengono o no trasferiti contemporaneamente, *ma distintamente*, altri rapporti giuridici obbligatori, attivi o passivi, che potranno dar luogo ad altro titolo di tassazione. Discutere se le obbligazioni sociali si trasferiscono o no al cessionario potrebbe servire tutt'al più ai fini dell'applicazione dell'imposta secondo il prezzo corrispettivo dichiarato, eventualmente superiore al valore obiettivo degli immobili.

È quindi superfluo considerare che, sebbene la responsabilità del socio sia sussidiaria e nonostante che a seguito della cessione il cedente resti obbligato, verso i terzi, per le obbligazioni sociali, tuttavia sul cessionario, per effetto della cessione, si trasferisce la responsabilità (sussidiaria) per le obbligazioni sociali anche se sopravvive la solidale responsabilità del cedente; di conseguenza, pur sussistendo l'autonomia patrimoniale, il socio della società di persone si trova verso il patrimonio sociale in posizione ben diversa dall'azionista. Ma soprattutto l'argomentazione della S.C. si rivela contraddittoria: quando si sottolinea che le passività sociali non si trasferirebbero al cessionario, al quale tuttavia viene ceduta la quota sociale che, ai fini tributari, è una quota di comproprietà di immobili, si viene ad escludere che la quota ceduta sia gravata da passività; non può quindi farsi

qualità di socio (art. 2269 e 2293). Ma la responsabilità dei soci, tanto di quelli originari che di quelli sopravvenuti, ha carattere sussidiario, dato che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci « se non dopo l'escussione del patrimonio sociale » (art. 2304). Ciò significa che la società, pur essendo sfornita di personalità giuridica, è tuttavia, nella sua autonomia patrimoniale e conseguente capacità di gestione, il soggetto passivo delle obbligazioni contratte a suo nome (così come è soggetto passivo delle obbligazioni tributarie); e la sua responsabilità è diretta e principale, tanto che i creditori non possono rivolgersi ai soci, neppure quando la società sia stata posta in liquidazione, se non dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale. Di conseguenza, in caso di cessione di quote (effettuata senza accollo di particolari oneri da parte del cessionario), le passività sociali rimangono a carico della società, la quale continua a rimanerne debitrice principale, appunto perchè le passività non si trasferiscono direttamente ed immediatamente al cessionario, nuovo socio, che solo eventualmente (cioè in

leva sul non trasferimento delle passività a sostegno della tesi della tassazione sul valore netto; se mai la questione del trasferimento delle passività sarebbe rilevante ai fini dell'art. 43, ove si liquidasse l'imposta sul corrispettivo pattuito, per *aggiungere* le passività al prezzo, non per detrarre.

Il vero è che le obbligazioni, attive e passive, si trasferiscono all'identico modo; ma, quale che sia la definizione da dare a questa cessione nei rapporti di diritto comune, resta il fatto che ai fini tributari viene sempre trasferita una quota di beni immobili soggetta all'imposta sul valore che questi hanno in comune commercio.

Non è mai possibile, ed è questa la sostanza di tutta la questione, una commistione tra il valore obiettivo degli immobili e il valore, eventualmente negativo, dei mobili e dei crediti; nella cessione di quota sociale, come in ogni altro caso, la tassazione si esegue separatamente ed il valore degli immobili non potrà mai essere compensato da quello delle obbligazioni separatamente, anche se contestualmente, cedute. Ove delle passività si debba tener conto, ciò varrà solo per aumentare non mai per diminuire il valore o, potremmo dire, *per riportare al lordo* un valore netto, e non viceversa; infatti quel valore (netto) che « rispecchia la situazione economica » non è influente sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari per atto fra vivi; tanto che anche nella cessione di quota ereditaria il passivo (che pure è stato ammesso in deduzione ai fini dell'imposta di successione) e che necessariamente si trasferisce, concorre a formare il valore ai fini dell'art. 43 o non viene considerato se si procede a valutazione a stima (IAMMARINO, *Commento alla legge di registro*, Torino 1962, I, 341). A nulla approda pertanto la dissertazione sul trasferimento delle passività sociali (quale che sia la soluzione che al quesito si voglia dare) che pure è l'unico argomento su cui si fonda la decisione che si commenta.

Pertanto nella società di persone, come nella comproprietà, mentre la cessione dell'intero o di una quota dà luogo ad un ordinario trasferimento, lo scioglimento non è considerato traslativo se vengono assegnati al socio o al condomino beni (in natura o in denaro) appartenenti al patrimonio comune e corrispondenti al diritto a quello spettante.

caso di incapienza del patrimonio sociale) è tenuto a risponderne. Non si verifica, quindi, un caso di « oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario », come tali assoggettabili ad imposta di trasferimento, a norma dell'art. 43 della legge di registro.

b) Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questo e i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (articoli 2290 e 2293 c.c.). Ciò significa che, in caso di cessione di quote, il cedente non è liberato dalla sua responsabilità sussidiaria, ma rimane vincolato, solidalmente con gli altri soci, per le obbligazioni sociali contratte fino al giorno della cessione. Di conseguenza, permanendo la corresponsabilità del cedente, non è configurabile un'ipotesi di « oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario », ai sensi dell'art. 43 della legge di registro.

c) Come già si è detto, la responsabilità sussidiaria dei soci è non solo solidale, ma anche illimitata, il che comporta che ciascuno di essi

A questo punto si innesta il problema discusso nella seconda sentenza. Relativamente alla liquidazione verso gli eredi della quota del socio defunto, la S.C. ha ritenuto che la morte porta alla cessazione della qualità di socio (che non si trasferisce agli eredi) e determina la trasformazione *ope legis* della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario (art. 2284, 2289 c.c.); ne consegue che in nessun caso la liquidazione in danaro del valore della quota sociale può avere efficacia traslativa e in nessun caso può profilarsi la possibilità di tassare questa operazione, meramente contabile, con la imposta proporzionale.

La liquidazione in danaro non avrebbe affatto natura di divisione sì che non sarebbe nemmeno configurabile l'ipotesi del trasferimento nei casi particolari previsti nell'art. 48 della legge di registro. La definizione del diritto dell'erede del socio, secondo quanto stabilisce il cod. civ., come credito di somma, non sarebbe derogata dall'art. 27 della legge di registro che ha riferimento stretto alle quote delle società di persone e quindi non è applicabile nella fattispecie, in cui non si verifica disposizione sulla quota (che non si trasferisce all'erede) in quanto l'erede acquista, *jure hereditatis*, soltanto il diritto ad una somma di danaro. Si sottolinea ancora che, a seguito della morte del socio, il patrimonio della società rimane immutato e sorge soltanto a carico della società l'obbligo di corrispondere in danaro il valore della quota.

Sembrerebbe che la S.C. abbia inteso risolvere nei modi sopra riassunti la sola questione limitata alla morte del socio; si sottolinea infatti che non si trasmette all'erede l'insieme dei diritti sociali e che l'evento morte trasforma *ope legis* la quota di società nel credito di una somma di danaro; si potrebbe cioè pensare che diversa possa essere la soluzione quando lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio dipenda da causa diversa dalla morte. Ma l'art. 2289 c.c. non fa alcuna distinzione tra le varie cause di scioglimento (morte, recesso, esclusione) e considera all'identico modo il diritto del socio uscente e quello dei suoi eredi. Si dovrebbe quindi estendere l'insegnamento della S.C. oltre i limiti del caso deciso; ma così si cominciano ad avvertire le prime difficoltà: l'intrasmissibilità della quota

risponde per intero delle obbligazioni assunte dalla società, e ne risponde con tutti i suoi beni, indipendentemente dall'entità della quota sociale di cui è titolare. Se col trasferimento di singole quote si dovessero, ai fini tributari, intendere trasferite anche le corrispondenti passività sociali, non sarebbe possibile determinare l'importo di tali passività, da assoggettare a tassazione, appunto perchè la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la ricorrente Amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 27, primo e terzo comma, 48 della legge di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione agli artt. 15, 16, 19 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè falsa applicazione degli artt. 2284 e 2289 c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte di merito statuito che l'atto con il quale i soci superstiti di una

agli eredi, che è uno dei punti di forza della decisione, non influisce più nei confronti del socio recedente; allo stesso modo non può affermarsi che nei riguardi di questo non cada in questione una disposizione sulla quota agli effetti dell'art. 27, ed infine diversamente si presenta la questione agli effetti dell'art. 48, perchè il socio uscente ha un diritto di natura uguale a quello degli altri soci.

Cosicchè, non potendosi introdurre, né agli effetti civili e meno che mai agli effetti tributari, una distinzione ignorata dalle norme, tra il diritto del socio uscente e quello dei suoi eredi, ed escluso quindi che la liquidazione in danaro della quota possa collegarsi col diritto che, *iure hereditatis*, sorge *fin* dall'origine come pecuniario, tutto il costruito della sentenza si affida soltanto alla disposizione dell'art. 2289 c.c. che, imponendo la conversione del diritto sulla quota in un credito pecuniario, escluderebbe in assoluto che la liquidazione possa diventare un trasferimento.

Da ciò dovrebbe derivare, però, l'ovvia conseguenza che la liquidazione in danaro della quota sociale dovrebbe essere tassata in base all'art. 28 della tariffa A; mentre nel caso in cui al socio uscente o ai suoi eredi venga assegnata in natura una parte dei beni costituenti il patrimonio (cosa evidentemente possibile se prevista nel contratto sociale o consentita dagli altri soci) sarebbe in ogni caso dovuta l'imposta proporzionale di trasferimento sull'intero valore, non potendosi, come si assume, parlare di divisione di cosa comune.

Ma questa soluzione risulta evidentemente insostenibile.

La norma dell'art. 2289 c.c., che, come pure si mette in luce, ha lo scopo di conservare il patrimonio dell'impresa sociale, non basta da sola a trasformare *funditus* il concetto della società di persone quale è stato assunto dalla legge di registro, con riferimento al cod. civ. abrogato, e che resta tuttora valevole agli effetti tributari.

Come si è visto commentando la precedente sentenza, nella società di persone esiste un diritto comune dei soci sul patrimonio sociale sì che lo scioglimento della società si atteggia come uno scioglimento di comunione,

società in nome collettivo deliberano di continuare la società unicamente fra loro e di corrispondere agli eredi del socio defunto una somma di denaro che rappresenti il valore della quota già di spettanza del medesimo (secondo la previsione di cui agli artt. 2284, 2289 c.c.) non comporti un trasferimento di detta quota dagli eredi ai soci superstiti con la conseguente applicabilità dell'imposta proporzionale di registro. Si deduce che tale statuizione, oltre che viziata nella motivazione, è errata in quanto, comunque si inquadri la questione alla stregua del diritto comune, è certo che, secondo l'art. 27 della legge di registro, la quota degli eredi non deve essere considerata con riguardo al mezzo di tacitazione, ma con riguardo alla natura propria dei beni costituenti il patrimonio sociale e che, per effetto dell'art. 48 della legge di registro, la tacitazione stessa che avvenga con beni che non si trovano nel patrimonio sociale, costituisce una operazione di trasferimento, tassabile con imposta proporzionale.

La censura è infondata. Va premesso che l'art. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 è ormai costantemente interpretato da questa Suprema

mentre la cessione di quota sociale è parificata alla cessione di quota di comproprietà; tale concetto non è incompatibile né con la autonomia patrimoniale della società né con quella sorta di prelazione che l'art. 2289 assicura alla società. Ora, anche indipendentemente dall'art. 27, è evidente che lo scioglimento della società, sia esso totale o limitato ad un socio, soggiace necessariamente alla disciplina specifica ed espressa dell'art. 88 della tariffa A. Sia riguardo al socio uscente sia ai suoi eredi lo scioglimento della società è considerato uno scioglimento di comunione, soggetto di norma all'imposta graduale. Ma questo naturalmente presuppone che al socio uscente sia liquidato un valore (danaro o beni) corrispondente al suo diritto, e che di conseguenza la società si impoverisca di un corrispondente valore.

Ciò non comporta, ovviamente, che la liquidazione in danaro del diritto del socio uscente dia luogo necessariamente ad un trasferimento della quota in favore della società.

Applicando le regole, sufficientemente chiare, vevoli in materia di scioglimento delle comunioni (art. 48 della legge richiamato negli artt. 88 e 89 della tariffa A), la liquidazione in danaro della quota può diventare una cessione soggetta all'imposta di trasferimento se risulta che la società non aveva la disponibilità della somma pagata, se cioè la società ha accresciuto il suo patrimonio di beni senza un corrispondente impoverimento di danaro; e, per una ragione uguale e contraria, se al socio uscente non viene liquidata la sua quota nel termine di legge si presume la cessione in favore della società; naturalmente vi potrà essere trasferimento parziale se il danaro corrisposto al socio sia sproporzionato al valore della quota. In ogni caso al socio deve essere assegnato un valore *proveniente dalla società e corrispondente al suo diritto*. È stato quindi affermato che quando il socio uscente riceve cose non esistenti nel patrimonio sociale o danaro che non faccia parte dell'attivo (risultante dai bilanci), sono da applicare le aliquote per i trasferimenti onerosi (Cass. 28 febbraio 1941, n. 592, in *Foro it.*, 1941, I, 820). Si applica cioè la stessa regola del generale scioglimento di comu-

Corte nel senso che, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, va tenuto conto dell'intrinseca natura dell'atto e degli effetti che questo è destinato a produrre, tenendo presente il risultato economico che si produce attraverso l'atto giuridico concretamente stipulato ed attuato fra le parti (così Cass. 27 giugno 1968, n. 2170, 6 maggio 1969, n. 1530).

Ai fini della tassazione non può tenersi conto del solo contenuto economico, prescindendo dalla natura e dagli effetti giuridici dell'atto da tassare, ma occorre rapportare quello a questi, cioè il contenuto economico è quello che permette di individuare la natura giuridica dell'atto stesso. Invero la teoria cosiddetta economica, sostenuta con molto vigore da alcuni autori, non trova riscontro *de iure condito* nella concreta regolamentazione giuridica del tributo di registro, il quale ha come presupposto la nomenclatura giuridica normale, la quale, nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico, riceve uno stesso significato, a meno che non risulti diversamente. In tale ultimo caso la specialità della regolamentazione esclude ovviamente che possano valere i concetti dell'ordinamento giuridico comune.

nioni nel quale è possibile la liquidazione in danaro del diritto di uno dei compartecipi solo se sia dimostrato che il danaro provenga dalla comunione, e, nel caso della comunione ereditaria, provenga dalla successione e sia stato oggetto di denuncia (Cass. 5 maggio 1931, NARDULLI, *Riv. leg. fisc.* 1931, 460; 22 dicembre 1933, CESARI, *ivi*, 1934, 101; 22 febbraio 1949, n. 325, *ivi*, 1949, 257).

Non è quindi esatto che, nel caso di scioglimento limitatamente ad un socio il patrimonio della società resta immutato; il patrimonio della società deve risultare diminuito del valore corrispondente alla quota, anche se l'art. 2289 c.c. consente alla società di erogare questo valore in denaro invece che in beni.

L'errore della sentenza in rassegna consiste principalmente nell'aver posto il problema in termini troppo assoluti: si è voluto affermare che la liquidazione in danaro della quota del socio uscente non dà mai luogo a trasferimento, in contrapposto ad una supposta tesi egualmente assoluta in senso contrario. Il vero è che la liquidazione della quota sociale, sia in danaro sia in natura, deve rispondere alle regole dello scioglimento delle comunioni, e può dar luogo in determinati casi a vero trasferimento.

La sentenza della S.C. si preoccupa di escludere l'applicabilità dell'art. 48 affermando che la liquidazione della quota all'erede del socio defunto non costituisce divisione in quanto l'erede, che non è mai diventato socio, non ha un diritto di eguale natura.

Si è già visto che ciò, se può valere per l'erede, non vale per il socio. Ma sarebbe necessario ancora affermare che, quale che sia la sostanza dei rapporti civili, anche agli effetti tributari lo scioglimento della società limitatamente ad un socio si sottragga alla regola dell'art. 88 della tariffa A.

Ma non si vede come quella che lo stesso art. 2289 definisce scioglimento del rapporto sociale (limitatamente ad un socio) possa essere ai fini tributari qualcosa di diverso dallo scioglimento totale del rapporto; come nelle divisioni lo stralcio di quota è considerato allo stesso modo della

Gli argomenti a sostegno di questa tesi sono stati più volte esposti nelle precedenti sentenze onde non occorre ora ripeterli.

È pertanto questione di interpretazione accertare in quale significato nella legge tributaria sono stati richiamati istituti giuridici vari e, ove non risulti una diversa volontà legislativa, occorre tener presente il comune significato o il comune regolamento giuridico di essi. Nel caso in esame va adunque accertato se l'atto di liquidazione della quota del socio defunto agli eredi di questo, nel caso di società in nome collettivo, dia luogo ad una trasmissione della quota dallo erede alla società stessa o se si limiti ad una semplice operazione di valutazione della quota stessa, con esclusione di ogni effetto traslativo della quota stessa. Secondo le norme del codice civile (artt. 2284, 2289), nelle società c.d. personali il vincolo sociale, nonostante l'*intuitus personae* che presiede a questo tipo di società, non viene meno, fra l'altro, per effetto della morte di un socio, ma si verifica solo lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente a quel socio (a meno che non venga deliberata la continuazione

divisione generale (Cass. 30 dicembre 1936, GALASSO, *Riv. leg. fisc.*, 1937, 83), così nelle società non sembra ragionevole andare alla ricerca di una normativa particolare per lo scioglimento limitato.

Si avrebbe poi, come si è accennato, un trattamento fiscale più gravoso nel caso che al socio uscente vengano assegnati beni del patrimonio sociale; anche nell'ipotesi del n. 1 lett. b) dell'art. 88 la riassegnazione al socio uscente del bene che aveva conferito, sarebbe soggetta, sui presupposti di quanto afferma la sentenza che si annota, all'imposta di trasferimento; se però ciò avviene nella liquidazione generale della società sarebbe dovuta l'imposta graduale.

Le due pronuncie della S.C., partendo da diverse posizioni, hanno, forse senza nemmeno avvertirlo totalmente, posto in termini del tutto nuovi il problema del regime tributario della quota sociale. La prima delle sentenze è la più innovativa: essa, pur senza affermarlo con tutta chiarezza, in sostanza concepisce il diritto del socio verso la società come un credito di una somma di danaro e ciò non solo al momento dello scioglimento del rapporto sociale ma anche mentre la società è in vita; per questa ragione la cessione di quota è una cessione del credito che « esprime il valore concreto al netto degli oneri »; solo ai fini dell'applicazione dell'aliquota questo che è in realtà un credito si considera (ed in ciò solo consisterebbe la *fictio iuris*) di natura immobiliare.

È dubbio che questo costrutto sia corretto agli effetti civilistici, dato che almeno un'idea residua di un legame diretto del socio con il patrimonio sociale è testimoniato dall'art. 2283 c.c. secondo il quale o per lo stesso contratto di società o per convenzione che intervenga al momento dello scioglimento, i soci sono (o almeno diventano) condomini o, se si vuole, il condominio costituisce il residuo di una società venuta meno. Ma, come si è visto, del tutto insostenibile è una tale tesi sul piano tributario dato che specifiche norme hanno diversamente definito il rapporto fra soci e società per evitare che la società sia il mezzo per mascherare trasferimenti della proprietà; la sola considerazione che con una serie di cessioni la società può sciogliersi per la mancanza della pluralità dei soci quando il patrimonio

della società coll'erede). In tal caso gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale (non potrebbero così pretendere la restituzione del conferimento effettuato dal socio defunto o l'assegnazione di parte del patrimonio sociale) ma hanno solo diritto alla liquidazione della quota. Il fine di conservare l'impresa, impedendone la disgregazione del patrimonio, è alla base di tale regolamento del diritto dell'erede del socio defunto. Ciò porta ad escludere che in un qualsiasi momento l'erede del socio defunto diventi titolare della quota quale diritto sociale ed impedisce di ritenere che la corresponsione del valore della quota costituisca il prezzo della cessione della quota stessa, ciò presupponendo che il socio sia divenuto titolare della quota.

L'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio (la quale non si trasferisce pertanto agli eredi) e determina la trasformazione *ope legis* della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società.

L'operazione di liquidazione della quota già di pertinenza del socio defunto è quindi solo un procedimento contabile conseguente al già ve-

sociale si concentra nella proprietà individuale di una sola persona, basta a far emergere con chiarezza che la legge di registro non può ammettere che un tale risultato si verifichi senza che sia percepita la ordinaria imposta di trasferimento.

Ma applicando il principio affermato nella prima sentenza alla materia discussa nella seconda, si perverrebbe a conclusioni veramente aberranti.

Se il diritto del socio è sempre un credito, la liquidazione della quota non può mai dar luogo a trasferimento sia nel caso di scioglimento limitato ad un socio sia nel caso di scioglimento totale; si andrebbe così ben oltre quanto ha osato ritenere la seconda sentenza. Ma se ciò fosse vero, tutte le volte che vengono assegnati ai soci beni del patrimonio sociale si avrebbe sempre conversione del credito in cosa determinata e perciò trasferimento della proprietà dalla società, con autonomia patrimoniale, a un semplice creditore (una sorta di *datio in solutum*); sarebbe quindi sempre dovuta l'imposta di trasferimento, anche quando vengono riassegnati gli stessi beni conferiti o quelli acquistati dalla società; in nessun caso potrebbe parlarsi di imposta graduale sullo scioglimento di comunione. Ma ciò significa sopprimere totalmente l'art. 88 della tariffa A (ed anche l'art. 2283 c.c.) e delimitare l'art. 48 della legge al solo scioglimento delle comunioni; ma non sembra che questo si possa e comunque si voglia fare perchè la S.C. in altre recenti decisioni ha fatto ricorso all'art. 88, interpretato con una particolare larghezza, per giustificare l'applicazione della imposta graduale ad assegnazione di beni a seguito di scioglimento di società che operavano dei sostanziali trasferimenti (10 dicembre 1970, n. 2623 e 10 febbraio 1971, n. 338, in questa *Rassegna*, 1971, I, 142 e 599).

E se l'art. 89 deve essere applicato in sede di liquidazione della quota sociale, non si può supporre che la stessa legge di registro concepisca la società in modo diverso a tutti gli altri effetti.

C. BAFILE

rificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio defunto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che in tale ipotesi si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, solo sorgendo a carico della società l'obbligo di corrispondere il valore della quota.

Va ora esaminato se la legge di registro deroghi a tale regolamentazione. Le norme al riguardo sono contenute nell'art. 27 e nell'art. 48 della predetta legge.

Il primo considera crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro. Quanto alle azioni e quote di società, esso distingue tra azioni di società di capitale, considerandole, come la legge civile, beni mobili, e le quote di società in nome collettivo o in accomandita semplice, le quali, a differenza che nel codice civile, sono considerate mobili od immobili a seconda dello oggetto del patrimonio sociale. Presupposto di tale norma è che venga in questione un atto concernente la quota, mentre ogni diversa ipotesi esula dalla previsione dell'articolo stesso. Come si è osservato, l'atto di liquidazione della quota del socio defunto non contiene disposizione della quota perchè questa non si è trasferita dal defunto al suo erede ma ha per proprio oggetto solamente la valutazione pecuniaria della quota stessa. Comunque, manca solo un atto di disposizione della quota ed avendo il diritto dell'erede per oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro, sia pure ragguagliata all'entità della quota, detto diritto anche per i criteri posti nel primo comma dell'art. 27 della legge di registro, ha in ogni caso natura mobiliare. Pertanto, non può neppure ipotizzarsi che economicamente l'atto porti all'accrescimento della quota dei soci superstiti.

Non può neppure assumersi la fattispecie nell'art. 48 della legge di registro il cui presupposto è, fra l'altro, una divisione fra soci della quale si tassano gli effetti, ora considerando la divisione a carattere dichiarativo ora a carattere traslativo, con disposizione speciale. Si è già osservato che la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto non dà luogo ad una divisione, sia pure parziale, del patrimonio sociale, in quanto la divisione presuppone nei dividendi un diritto di eguale natura, mentre nel caso in esame il diritto dell'erede ha solo ed in ogni caso contenuto pecuniario a differenza di quello dei soci che ha per oggetto anche e principalmente i beni componenti il patrimonio sociale. Il che significa che, per effetto della morte del socio di una società in nome collettivo, viene meno la quota (quale diritto sociale) e ad essa si sostituisce il suo valore pecuniario, al quale l'erede ha diritto in virtù di successione e non del rapporto sociale ormai sciolto.

Quindi, ai fini del tributo di registro, non potrebbe, in mancanza di apposita norma o disposizione, ipotizzarsi nell'atto di liquidazione della quota, un atto di divisione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1971, n. 688 - Pres. Favara - Est. Gambogi - P. M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Centaro ed altri (avv. Giordano).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Concessione reciproca del diritto di superficie - Inapplicabilità dell'agevolazione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Qualora più persone acquistino in comune un'area da un terzo ed a tale acquisto siano applicate le agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, le stesse agevolazioni non possono applicarsi alla concessione ad aedificandum che i partecipanti alla comunione facciano a ciascuno di loro (1).

(*Omissis*). — Col suo mezzo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze, denunciando la violazione dell'art. 8 della legge di registro, 1 della relativa Tariffa all. A, 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, lamenta che la Corte di Appello abbia indebitamente esteso alla ipotesi di reciproche concessioni *ad aedificandum* tra i comproprietari dello stesso immobile il beneficio della registrazione a tassa fissa previsto dalla suddetta legge n. 408 del 1949 per gli acquisti di aree edificabili.

(1) Cfr. Cass. 6 luglio 1968, n. 2297 e 6 febbraio 1970, n. 255, in questa *Rassegna*, 1968, I, 788 e 1970, I, 202, nonché 7 ottobre 1970, n. 1845, *ivi*, 1970, I, 946. La decisione ora intervenuta ricollega l'esclusione dell'agevolazione per la concessione reciproca al precedente acquisto in comune dell'area che abbia goduto dell'agevolazione, sì che potrebbe sembrare che il motivo della esclusione si giustifichi con l'impossibilità di ammettere due agevolazioni consecutive per il trasferimento dello stesso bene. Ma la ragione per la quale la concessione reciproca *ad aedificandum* non è mai agevolata è anche e soprattutto un'altra: come è del pari chiarito nella decisione, il beneficio tributario per l'acquisto di aree edificabili non può mai, con la più estensiva delle interpretazioni, essere applicato ad un contratto che di acquisto non può essere perchè già preesiste il diritto comune sulla cosa (non si può acquistare preesistente che già si possiede). Pertanto anche se la comproprietà dell'area preesiste per un titolo che non ha fruito dell'agevolazione dell'art. 14 della legge n. 408, la concessione *ad aedificandum* fra i contitolari sarà sempre soggetta all'imposta normale.

La censura è fondata. Questa Corte Suprema, con sentenza n. 2297 del 1968, ha infatti affermato che, pur potendo anche la concessione *ad aedificandum*, nel concorso degli altri requisiti di legge, giovare dei benefici fiscali stabiliti dalla legge n. 408 del 1949, la costituzione del relativo diritto di superficie realizza un trasferimento di diritto solo quando tale diritto sorga su cosa completamente altrui, dalla quale venga distaccata una componente del diritto di proprietà per essere attribuita ad altri. Nel caso, quindi, di concessione reciproca *ad aedificandum* in seno ad un gruppo di condomini non si attua un trasferimento, ma la trasformazione in un determinato e quantificato diritto di superficie di quel diritto che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle quote ideali altrui. Cosicché in questo caso non si ha l'acquisto di area edificabile di cui parla la legge n. 408 e non si può conseguire quella doppia agevolazione tributaria che si realizzerebbe se la registrazione a tassa fissa concessa da tale legge venisse accordata prima all'atto col quale si acquista in comune l'area da un terzo e poi a quello col quale i condomini si concedono i reciproci diritti di superficie; doppia agevolazione che non può essere nei voti di legge.

Da tale precedente non v'è oggi motivo di discostarsi, nemmeno sotto il profilo di quella distinzione tra interpretazione estensiva, ammessa, ed interpretazione analogica, vietata in materia, che la sentenza impugnata ha posto a base della sua decisione. Che anzi questa distinzione viene correttamente rispettata con la interpretazione resa da questo Supremo Collegio col respingere sia la tesi estrema della Finanza che originariamente sosteneva non potersi considerare « acquisto di area edificativa » agli effetti della legge n. 408 nemmeno l'acquisto del diritto di superficie da un terzo, sia la tesi dei contribuenti che in tale espressione legislativa vorrebbero far rientrare anche il caso delle reciproche concessioni *ad aedificandum* tra condomini. Distinguere tra « area » al pianoterra e diritto di sopraelevazione ai piani superiori a questi effetti costituisce, infatti, una limitazione letterale del significato di area edificativa, che lascierebbe fuori dalla agevolazione fiscale forse i più modesti (e quindi più meritevoli di beneficio) casi di procacciamento dello spazio per edificare e sarebbe quindi indebita restrizione della volontà del legislatore, il quale, se è lecita la distinzione terminologica tra area edificativa e diritto di superficie, disse allora *minus quam voluit*; ma far rientrare nel concetto di acquisto, a titolo derivativo beninteso, qualcosa che acquisto non è perchè non si può acquistare ciò che già, almeno potenzialmente, si possiede, significa estendere il disposto di legge ad una ipotesi che potrà essere analoga ma non è quella dal legislatore prevista.

D'altra parte, con la menzionata sentenza n. 2297 del 1968 questa Corte Suprema ha anche rilevato che la reciproca concessione od asse-

gnazione dei singoli diritti di superficie nemmeno ha per « oggetto » immediato, come vuole la legge 408, la costruzione dell'edificio, perchè questo fine si è già esaurito, agli effetti fiscali, con l'acquisto in comune dell'area indivisa dal terzo. La reciproca concessione stessa, infatti, pur distinguendosi da una divisione per la presenza dei complessi elementi della concessione e modalità, oltre che quantificazione e delimitazione, del diritto di costruire, ha per scopo giuridico immediato quello, appunto, di procedere a questa materializzazione dei singoli diritti indivisi.

Il ricorso della Finanza deve esser quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice che applicherà il seguente principio di diritto: « qualora più persone acquistino in comune un'area da un terzo e a tale trasferimento siano applicate le agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, le stesse agevolazioni non possono applicarsi alla concessione *ad aedificandum* che i partecipanti alla comunione facciano a ciascuno di loro ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1971, n. 724 - Pres. Favara - Est. Falletti - P. M. Raja (diff.) - Silimbani ed altri (avv. Cavasola) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Castiglione Morelli).

Imposta di registro - Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Dichiarazione estimativa - Omissione - Irrilevanza - Ingunzione - Legittimità.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 18).

Imposta di registro - Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Prova sufficiente - Prova contraria - Data certa - Opponibilità alla Finanza come terzo.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 18; c.c. art. 2704).

Legittimamente l'Amministrazione può procedere alla liquidazione dell'imposta ed alla relativa ingunzione di pagamento dopo che sia rimasto senza effetto l'invito a presentare la dichiarazione estimativa ed anche omettendo completamente l'invito alla dichiarazione, anche se il contribuente abbia contestato radicalmente l'obbligazione tributaria (1).

Nei trasferimenti non risultanti da prove dirette, la prova sufficiente per sottoporre ad imposta il trasferimento presunto può risultare da fatti

(1-2) Decisione esatissima; sulla prima massima v. Cass. 26 aprile 1968, n. 1284, in questa *Rassegna*, 1969, I, 83 con richiami. Sulla seconda massima cfr. Cass. 12 novembre 1965, n. 2357, *ivi*, 1965, I, 1305 con nota; il trasfe-

concludenti (prove critiche o storiche) del tipo di quelli solo esemplificativamente indicati nell'art. 18 della legge di registro, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito; la prova contraria documentale deve consistere in atti opponibili ex art. 2704 c.c. alla Finanza da considerare come terzo (2).

(Omissis). — I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 3, 7, 18, 104, 142 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli artt. 2704 c.c. e 295 c.p.c., la violazione degli artt. 18, 20 e 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; la violazione dell'art. 2 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, svolgono contro la sentenza impugnata due ordini di censure che ripetono nel tema rispettivo le contestazioni già dedotte in sede di merito contro l'ingiunzione *de qua*, circa il procedimento relativo e circa la fondatezza della pretesa fiscale in essa contenuta.

a) L'ingiunzione — essi sostengono — doveva ritenersi illegittima e nulla perchè le parti avevano assolutamente negato l'esistenza del trasferimento presunto e quindi l'amministrazione non poteva procedere d'ufficio alla sua valutazione, nel modo previsto dall'art. 18 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, ma era prima necessario che facesse decidere la controversia pregiudiziale sull'*an debeat*ur davanti alla competente commissione provinciale. L'ingiunzione era inoltre illegittima perchè essa cumulava in sè, con unico e indistinto provvedimento, due atti diversi o riferiti a soggetti diversi: sia il trasferimento anzidetto fra la soc. Sim, il Benelli, il Berger e il Silimbani, sia una società di fatto fra il Benelli e il Berger.

b) La corte d'appello ha erroneamente ravvisato nella specie gli estremi di un trasferimento occulto, come quelli previsti nell'art. 18 della legge di registro, ed ha erroneamente escluso l'opponibilità all'ufficio della scrittura prodotta dagli oppositori per dimostrare che il Benelli e il Berger detenevano l'immobile come affittuari della Sim e che come tali, non « uti domini », lo avevano concesso in subaffitto all'ispettorato del lavoro; non occorre che l'antiorità di tale scrittura rispetto alla compravendita dell'immobile dalla Sim al Silimbani fosse certificata mediante registrazione, perchè l'ufficio non poteva considerarsi terzo a norma dell'art. 2704 c.c.

Queste censure non sono fondate.

a) Risulta, secondo gli accertamenti pacificamente acquisiti alla causa nella fase di merito, e correttamente posti in rilievo dalla Corte

rimento presunto si fonda su fatti concludenti e non è quindi necessaria la prova dell'esistenza di un atto di trasferimento e nemmeno è necessario il trasferimento del possesso. Assai importante è la distinzione circa la posizione della Finanza rispetto all'atto da registrare e rispetto all'atto prodotto come prova di diverso rapporto tributario.

d'appello, che l'ufficio invitò le parti a presentare la dichiarazione di valore prevista dall'art. 18 cit. e che il solo Benelli rispose, negando la sussistenza del trasferimento. Questa assoluta negazione e il concomitante silenzio degli altri interessati equivalevano, come pure la corte d'appello ha successivamente ritenuto, a un rifiuto della dichiarazione, un rifiuto espresso da parte del Benelli e un rifiuto tacito da parte degli altri. Era perciò giustificata, verificandosi l'ipotesi consequenzialmente prevista dal medesimo art. 18, la valutazione fatta d'ufficio in luogo dell'omessa dichiarazione. Ma comunque, se anche potesse dubitarsi della suddetta equivalenza, e se perfino fosse mancato il preventivo invito dell'ufficio, tuttavia l'ingiunzione per il pagamento dell'imposta, pure immediatamente emessa, non sarebbe stata perciò illegittima. L'invito infatti non è previsto dalla legge a pena di nullità, nè alcuna sanzione è disposta per il caso della sua omissione: poichè la disposizione dell'art. 18 ha soltanto lo scopo di facilitare la procedura di tassazione (cfr. Cass. 24 aprile 1968, n. 1284; id. 23 aprile 1969, n. 1273). Nè peraltro l'eventuale omissione può pregiudicare il diritto del contribuente, che può fare valere le proprie ragioni mediante le opposizioni e le impugnazioni consentite dalla legge: una difesa che può parimenti esplicarsi e garantire nel merito il diritto di ciascun intimato, anche se un'unica ingiunzione contenga insieme la richiesta di due tasse su due atti diversi.

b) La prova « sufficiente » di cui può avvalersi l'amministrazione per sottoporre ad imposta di registro le trasmissioni immobiliari previste dall'art. 18 della legge relativa è una presunzione *juris tantum*. Il concetto stesso di tale sufficienza, che deve supplire alla « mancanza di prove dirette », spiega testualmente perchè e come i fatti concludenti da cui si possa desumere la presunzione, siano indicati nella legge con criterio soltanto esemplificativo. La dimostrazione del trasferimento può emergere nei congrui casi da prove critiche, e storiche, tratte da elementi che l'amministrazione abbia appreso o di cui abbia avuto legale conoscenza, indipendentemente dal trasferimento del possesso dell'immobile, circostanza questa che secondo l'art. 18 costituisce pertanto un argomento di prova indiretta idoneo a fornire detta dimostrazione. La verifica quindi e l'apprezzamento delle circostanze assunte a fonte della presunzione — non solo per stabilire la loro sussistenza ma anche per valutarne la concreta rispondenza ai requisiti di legge — rientrano nei poteri esclusivi del giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità se il relativo giudizio non risulti viziato da errori logici o giuridici (cfr. Cass. 17 luglio 1965, n. 1572; id. 12 novembre 1965, n. 2357; id. 7 giugno 1954, n. 1862). Nella specie la corte d'appello ha ritenuto l'esistenza del trasferimento occulto ed ha incensurabilmente motivato il proprio convincimento mediante adeguati e concordi rilievi, desunti dall'esame degli atti di causa: non solo la registrazione posteriore della eccepita scrittura di locazione dalla Sim al Benelli e al Berger, ma

anche la fittizia apparenza di tale espediente e la sequenza significativa delle precedenti stipulazioni, la locazione concessa con disponibilità *uti domini* dal Berger e dal Benelli all'ispettorato del lavoro e la vendita avvenuta fra la Sim e il Silimbani.

La legge, consentendo la prova contraria, ma escludendo quella testimoniale, dimostra il rigore della verifica che essa richiede. La prova documentale deve perciò soddisfare questo requisito, e non tanto nella legalità della sua data certa, quanto nell'attendibilità intrinseca del suo contenuto. I ricorrenti pretendono invece che la scrittura privata da essi prodotta faccia stato contro l'amministrazione già nell'apparenza incontestabile della sua propria data e che non si debba considerare la data assai posteriore della sua tardiva registrazione. In tal modo, superando perfino l'aleatorietà di una prova inammissibile come quella testimoniale, un documento sia pure incerto ed equivoco come quello che tale ha ritenuto il giudice di merito, dovrebbe imporsi con l'efficacia inopponibile d'una prova legale, contrariamente sancita a sfavore anzichè a tutela dell'amministrazione. In realtà la legge non pone vincoli preventivi e particolari nell'apprezzamento della prova ammessa; ma quando pure la circostanza della data certa fosse rilevante, nella fattispecie di cui all'art. 18 r.d., per valutare l'attendibilità di un documento opposto come prova contraria, la finanza sarebbe senza dubbio nella posizione di un terzo, secondo la norma dell'art. 2704 c.c. Non si può invero confondere la posizione dell'Ufficio di fronte al documento da registrare (che deve essere accolto come tale, per quello che esso documenta, nell'immediata ed originaria identità dell'atto stesso che viene alla registrazione e che ne esprime l'oggetto) con la posizione che l'ufficio assume come soggetto d'un diverso rapporto tributario, riguardo al quale un documento venga esibito come prova estrinseca della sua valutazione o contestazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 marzo 1971, n. 760 - Pres. Rossano - Est. Boselli - P. M. Chirò (conf.) - Banca Nazionale del Lavoro (avv. Brunori) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente).

Imposta di registro - Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro - Criteri di applicazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A art. 4 lett. b e nota aggiunta, art. 28, lett. b; l. 4 aprile 1953, n. 262, art. 1 e 2).

L'agevolazione della aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 della tariffa A allegata alla legge di registro è applicabile in relazione

al requisito soggettivo delle persone (aziende o enti di credito contemplati nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e ditte commerciali o industriali) fra le quali si svolgono le operazioni di finanziamento coperte dalla cessione; conseguentemente per « altre operazioni » a cui gli effetti della cessione non devono estendersi, vanno intese non già le operazioni diverse da quelle previste nell'atto, bensì le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 28 lett. b (1).

(*Omissis*). — Con i due motivi del ricorso, che per la loro intima correlazione conviene trattare congiuntamente, la Banca Nazionale del Lavoro denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 lett. b) e dell'art. 4) lett. b) della Tariffa all. A alla legge di registro (nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261), nonché difetto ed insufficienza di motivazione su punti decisivi della controversia e lamenta che la Corte del merito, inopinatamente discostandosi da una precedente pronuncia in termini di questo Supremo Collegio (la sentenza n. 2948 del 1964) e sulla base di un semplice richiamo alle ragioni svolte a sostegno della inapplicabilità dell'aliquota dello 0,25 %, abbia erroneamente ritenuto che l'atto in questione non potesse fruire nemmeno della aliquota di minor favore (dello 0,50 %) prevista dalla lett. b) dei citati articoli di Tariffa di cui essa ricorrente, aveva, in via subordinata, richiesto l'applicazione.

Le censure sono fondate.

È stato già posto in evidenza che la legge fiscale del 4 aprile 1953, n. 261, innovando sul sistema precedente (r.d.l. 9 maggio 1935, n. 606 e r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2170) che concedeva l'aliquota di favore dello 0,50 % (in luogo di quella ordinaria dell'1,50 %) per tutte indiscriminatamente le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni fatte a garanzia di finanziamenti da chiunque concessi al cedente, ha distinto, ai fini del trattamento agevolato:

1) l'ipotesi delle cessioni « di annualità e contributi governativi e di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni »

(1) Nell'identico modo sono motivate le sentenze in pari data nn. 761, 762, 763, 764, 765 e 766.

Sull'argomento la S. C. si era già recentemente pronunciata con le due sentenze, alquanto diverse, 16 novembre 1970, n. 2421 e 18 febbraio 1971, n. 413 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 361 e 362 con nota critica). Ora si riprende la prima di queste sentenze e, con una assolutezza certamente non sostenibile, si afferma che il solo requisito soggettivo è sufficiente a determinare i presupposti per l'applicabilità della aliquota media di favore; sembrerebbe addirittura che l'apprezzamento di merito rimesso al giudice di rinvio sia meramente formale giacché, quando sussistono i requisiti

stipulate a garanzia di finanziamenti in genere concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte commerciali od industriali in relazione alle suddette ragioni di credito verso pubbliche amministrazioni, vale a dire in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere e forniture pubbliche: per le quali ha previsto l'aliquota di favore dello 0,25 % (art. 1, lett. c);

2) dalla ipotesi delle cessioni di crediti in genere a garanzia di « aperture di credito, anticipazioni e finanziamenti » eseguiti dalle aziende ed enti di credito predetti a favore di ditte commerciali ed industriali: per le quali ha invece previsto l'aliquota di favore dello 0,50 % (art. 1, lett. b); esigendo — per la concessione dei benefici anzidetti — oltre al ricorso dei presupposti sostanziali e propri dei due tipi di operazioni ora descritti, l'osservanza — in entrambe le ipotesi — di speciali requisiti formali, e precisamente:

a) che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni di finanziamento garantite dalla cessione medesima;

b) e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad « altre operazioni ».

Ciò premesso, e poichè — come questa Suprema Corte a Sezioni Unite ha già avuto occasione di affermare (sentenza 6 giugno 1964) e come risulta dai lavori parlamentari — la *ratio* della prescrizione relativa ai suddetti requisiti (contenuta nella « Nota » alla Tariffa aggiornata) è stata quella di evitare l'elusione fiscale che nella pratica si verificava per il fatto che « gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formula della legge precedente, non si erano mostrati alieni dall'utilizzare le cessioni di credito per proprie esposizioni non collegate al finanziamento concesso per la realizzazione « di quelle opere e forniture pubbliche », la più recente giurisprudenza di questo Supremo Collegio — intendendo la espressione « altre operazioni » nel senso di operazioni diverse da quelle specificatamente indicate nell'atto — ha ripetutamente enun-

soggettivi, non sarebbe logicamente possibile che si apra quel « varco » attraverso il quale l'operazione possa estendersi ad altre non previste. Ciò equivale, come si osservava nella nota alle sentenze citate, alla soppressione della nota aggiunta all'art. 4 e alla alterazione della lett. b) dello stesso articolo.

È invece evidente che la determinazione dei presupposti dell'agevolazione vada stabilita in sede di merito con il dovuto rigore, e procedendo a quell'esame non si potrà mai escludere che un « varco » sia aperto; quando, mancando la delimitazione delle operazioni bancarie coperte dalla cessione, non sia possibile stabilire il contenuto di operazioni possibili ma non determinate. È pertanto auspicabile che il problema venga rimeditato, anche dai giudici di merito.

ciato il principio che, per fruire dell'aliquota di maggior favore (0,25 %) di cui agli artt. 4 e 28 lettera c) e Nota aggiunta alla Tariffa all. A. alla legge di registro, nel testo come innanzi modificato, l'atto di cessione deve essere concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso.

Non solo, ma ha ritenuto altresì (in armonia con la regola ermeneutica di cui all'art. 8 della stessa legge di registro), che in tale esame, l'indagine del giudice di merito, più che dirigersi a ricostruire la volontà delle parti dalle varie clausole contrattuali, deve avere riguardo al valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna delle clausole medesime, considerate sia isolatamente che nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione per allargarsi a nuove operazioni che sfuggirebbero in tal modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario agevolato.

In sintesi, tale giurisprudenza è ferma nel ritenere che, a sottrarre l'atto alla previsione normativa di cui si tratta (artt. 4 e 28 lett. c), sia sufficiente la *obiettiva possibilità* di un siffatto ampliamento, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente od effettivamente, perseguiti dalle parti contraenti (Cass., 2 agosto 1969, n. 2752; id. 23 maggio 1967, n. 1125).

Procedendo però — ed è questo il punto di maggior rilievo ai fini della presente indagine — ad una più acuta e penetrante analisi del contenuto della « Nota » anzidetta, questa stessa Suprema Corte (con la citata sentenza n. 2948 del 21 dicembre 1964 e, più di recente, con la sentenza n. 2421 del 16 novembre 1970), pur riconoscendo che la disposizione in parola (art. 4 Tariffa) ha eguale riferimento tanto alla previsione della lett. c) quanto a quella della lett. b) dell'articolo, ha tuttavia ritenuto che la interpretazione ed identificazione dei requisiti cosiddetti « formali » richiesti per la concessione della aliquota di favore non può — al lume della *ratio* ispiratrice della Nota medesima — essere identica in entrambe le ipotesi: nel senso che, mentre in relazione alla aliquota di maggior favore (0,25 %) la espressione « altre operazioni » contenuta nel testo della Nota bene può e deve essere intesa nel significato di « operazioni diverse » da quelle specificatamente indicate nell'« atto », una identica interpretazione diverrebbe invece del tutto illogica e priva di qualsiasi addentellato con la *ratio legis* ora accennata se riferita anche al diverso caso contemplato dalla lett. b) degli artt. 1 e 2 della legge n. 261 del 1953.

E ciò per la ragione che, mentre nel caso del beneficio fiscale di cui alla lett. c) è lecito affermare che il finanziamento non specificato,

appunto e sol perchè tale, può essere non destinato a rendere possibile la fornitura e l'opera pubblica ed essere quindi veicolo di quella frode fiscale che il legislatore ha inteso prevenire, nel caso invece di cui alla lett. b) non vale lo stesso argomento, dato che la aliquota di medio favore (0,50 %) ivi prevista spetta alla cessione di credito che copra qualsiasi genere di finanziamento, a qualsiasi scopo destinato, purchè intervenuto fra i soggetti designati dalla legge; sicchè la mancata specificazione dello scopo del finanziamento non potrebbe — in detta ipotesi — costituire quel « varco » attraverso il quale la operazione possa estendersi ad altre non previste, se è la stessa legge a concedere genericamente l'aliquota di favore alle cessioni di credito a garanzia dei finanziamenti bancari alle imprese industriali e commerciali.

In base a tali considerazioni, questa Suprema Corte, con le sentenze dianzi citate, ha ritenuto che la espressione « altre operazioni » — nella seconda delle ipotesi contemplate — non possa perciò essere logicamente intesa se non nel senso (diverso da quello assunto in relazione alla ipotesi di cui alla lett. c) di « operazioni diverse da quelle previste dallo art. 4 della Tariffa modificata cui si riferisce la Nota ed, ancor più precisamente, nel senso di operazioni che possano non rientrare fra quelle indicate negli artt. 4 e 28 della Tariffa.

Ed è così pervenuta alla conclusione che, per concedere all'atto di cessione il trattamento di minor favore (costituito dalla aliquota dello 0,50 %), non occorre che la cessione concerna « annualità o contributi governativi e di enti pubblici, nonchè crediti verso pubbliche amministrazioni » e sia in relazione con « aperture di credito, anticipazioni e finanziamenti concessi alle banche proprio in vista delle forniture od opere pubbliche donde derivano i crediti ceduti, *ma basta che si tratti di cessioni di credito verso chiunque, purchè siano a garanzia di aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 a ditte commerciali « od industriali ».*

Si è ritenuto, insomma, che al criterio prevalentemente obiettivo di cui alla lett. c) si sostituisca, nel caso di cui alla lett. b), quello prevalentemente soggettivo delle persone fra le quali si svolgono le operazioni finanziarie coperte dalla cessione: la quale viene a beneficiare della aliquota di registro dello 0,50 % qualunque sia lo scopo del finanziamento, purchè questo sia concesso dalle banche indicate dalla legge ad una ditta commerciale od industriale.

Orbene, questo Supremo Collegio non trova motivo per discostarsi, nella specie, da così meditato e motivato indirizzo, anche perchè il contrasto di interpretazione rilevato fra le sentenze ora accennate e riassunte nelle loro linee essenziali (n. 2948 del 1964 e n. 2421 del 1970) e quelle pronunciate in argomento da questa stessa Corte in epoca anteriore — contrasto che ha indotto i giudici d'appello ad applicare

anche alla ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 4 della Tariffa la interpretazione restrittiva della « Nota » aggiunta ormai concordemente accolta per l'ipotesi di cui alla lett. c) — in realtà non sussiste affatto, dal momento che tali pronunce, non che risolte, non hanno neppure affrontato *ex professo* il problema interpretativo con specifico e separato riguardo anche alla ipotesi di cui alla lett. b) dei citati artt. 4 e 28 della tariffa modificata (cfr. per tutte, Cass., 5 maggio 1968, n. 2866).

Ne deriva, con riferimento al caso di specie, che i rilievi esposti dalla Corte d'appello, se ponevano in evidenza la obiettiva idoneità della cessione stipulata fra le parti a coprire operazioni diverse da quelle in essa specificate, epperò l'inapplicabilità all'atto dell'aliquota dello 0,25 %, non autorizzavano anche a concludere che — per ciò solo — l'atto medesimo non potesse fruire neppure della aliquota di minor favore prevista dalla lett. b) degli artt. 4 e 28 della tariffa.

Eppertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte di appello perchè, alla luce del criterio interpretativo fin qui enunciato, stabilisca se l'atto di cessione di cui si tratta possa o meno prestarsi a garantire operazioni diverse da quelle previste dalla lett. b) degli artt. 4 e 28 della Tariffa modificata all. A alla legge di registro, ossia operazioni diverse da « aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte industriali o commerciali », ed, in conseguenza, decida se alla cessione medesima spetti o meno, agli effetti della registrazione, l'aliquota ridotta dello 0,50 %. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1971, n. 800 - Pres. Stella Richter - Est. Falletti - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi) c. ISVEIMER (avv. Salvatore).

Imposte e tasse in genere - Imposta sulle lotterie - Obbligazioni a premio emesse dall'Isveimer - Esclusione.

(l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6; l. 25 luglio 1952, n. 949, art. 30; l. 11 aprile 1953, n. 298, artt. 13 e 17; l. 16 aprile 1954, n. 135, art. 6).

Nell'esenzione oggettiva dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 è compresa anche l'esenzione della imposta di lotteria sui premi dei prestiti obbligazionari emessi dall'Isveimer (1).

(1-2) Due pronunce su questioni analoghe nelle quali è dato riscontrare un diverso metodo di interpretazione e applicazione delle norme di agevolazione. Sulle questioni specifiche non constano precedenti.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1971, n. 825 - Pres. Caporaso - Est. Geri - P. M. Pandolfelli (diff.) - Mediocredito Regionale Lombardo (avv. Guerra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masì).

Imposta di registro - Istituti di credito a medio e lungo termine - Atti relativi alla costruzione della sede degli enti - Imposta in abbonamento - Non vi sono compresi.

(l. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1).

L'abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 sugli istituti di credito a medio e lungo termine sostituisce l'imposta sulle operazioni rientranti nelle attività tipiche di finanziamento e quella sugli « altri atti » che, pur non compresi nelle tipiche operazioni a medio e lungo termine, hanno egualmente carattere creditizio; non copre invece ogni altro atto compiuto dagli enti come comuni soggetti di diritto che resti al di fuori dell'attività creditizia, anche se con questa collegato in modo mediato e strumentale ma non specifico e diretto (2).

I

(*Omissis*). — La ricorrente principale, denunciando la violazione dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, degli artt. 13 e 17 della legge 11 aprile 1953, n. 298, dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dell'art. 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135, censura la sentenza impugnata per aver questa ritenuto che anche i premi dei prestiti obbligazionari emessi dall'Isveimer siano esenti dall'imposta di lotteria. E sostiene che, dovendosi respingere l'interpretazione troppo assoluta data in tal senso all'art. 6 primo comma della legge 22 giugno 1950, n. 445, l'esenzione ivi prevista può soltanto riguardare le operazioni di credito eseguite dalla Isveimer a favore delle medie e piccole industrie, nello svolgimento del suo compito d'istituto, non anche le operazioni relative all'organizzazione del proprio finanziamento. Altrimenti il secondo comma del medesimo art. 6, che riguarda le esenzioni tributarie d'ordine soggettivo spettanti all'Isveimer, sarebbe superfluo, se già nel primo comma fosse sancita una così generale esenzione come quella *ex adverso* pretesa; e invece codesta distinzione, oggettiva e soggettiva, è sempre sistematicamente avvertita e confermata anche in altre e posteriori disposizioni (nell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e nell'art. 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135). In questi limiti, osserva ancora la ricorrente, resta pure contenuto il richiamo disposto dall'art. 17 della legge 11 aprile 1953, n. 298, che estende all'Isveimer le agevolazioni tributarie concesse dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445: e infatti

per le obbligazioni emesse dall'Isveimer il regime tributario ad esse pertinente (anche questo agevolato, ma non tale, come ha pure ammesso la sentenza impugnata, da comprendere l'eventualità dei premi) trova propria e separata disciplina nell'art. 13 della medesima legge n. 298: onde nè il successivo art. 17 nè il suo richiamo all'art. 6 potrebbero ancora occuparsi, e in termini contraddittori, del trattamento fiscale spettante alle obbligazioni.

Queste censure non sono fondate, e ciascuna incontra nelle stesse norme citate a proprio sostegno la sua positiva obiezione. Va subito escluso, nella fattispecie, ogni riguardo al secondo comma dell'art. 6 cit.: il problema non concerne l'ambito soggettivo delle esenzioni tributarie di cui godono « gli istituti », quali persone giuridiche e titolari dei rapporti contributivi sui propri affari e sui propri redditi; ma concerne, oggettivamente, « le operazioni » effettuate dagli istituti: si tratta appunto di verificare se l'emissione a premio di un prestito obbligazionario effettuato dall'Isveimer rientri o meno (quanto ai premi corrisposti) tra le operazioni per le quali l'esenzione tributaria è invece prevista dal primo comma dell'art. 6. Questo così dispone: « Le operazioni che saranno effettuate a norma della presente legge dagli istituti per il credito alle medie e piccole industrie e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali... ». La formula è amplissima, tanto piena e perfino ridondante (« le operazioni... e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione... esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri... ») da comprendere senza dubbio tutta l'attività propria degli istituti, sia quella riguardante la concessione del credito alle medie e piccole industrie, sia quella anteriormente correlativa e necessaria del proprio finanziamento. E infatti tra le « operazioni effettuate a norma della presente legge » la legge stessa autenticamente premette, nei suoi artt. 1 e 3, sia quelle attinenti alla concessione del credito (art. 1) sia quelle attinenti all'autofinanziamento (art. 3): e tra le seconde essa descrive in particolare la « emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza... ». E quest'ultimo rilievo conferma altresì che anche una emissione obbligazionaria a premi, se essa soddisfi con tale caratteristica i requisiti procedurali e le condizioni della propria autorizzazione, può costituire nel complesso inscindibile delle sue modalità un'operazione fiscalmente agevolata.

Conformi, anche nella simmetria sistematica della loro collocazione, sono le norme che nella legge n. 298 (capo IV, sezione I) riguardano, per l'Isveimer, « i mezzi finanziari e le operazioni » della rispettiva attività, e che si concludono nell'art. 17 col richiamo all'art. 6 della legge

n. 445. Così l'esenzione tributaria viene parallelamente estesa a tutta codesta attività, che comprende anche essa sia l'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi da eseguirsi con le modalità che saranno stabilite dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio (art. 11); sia le operazioni previste alle lettere a), b), c) della legge 25 luglio 1952, n. 949 (tra cui, ancora, l'assunzione di titoli obbligazionari); sia i mutui le sovvenzioni, le anticipazioni e insomma tutte le operazioni di finanziamento e le garanzie relative previste dagli artt. 14, 15 e 16.

L'art. 13 della legge n. 298 riguarda, come s'è detto, il regime tributario delle obbligazioni emesse dall'Isveimer (e dagli altri istituti insieme considerati), esentate « da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali e regionali ». Ma non è questo un argomento che, come sostiene la ricorrente, si rivolga a vantaggio della sua tesi, perchè, a parte viceversa il senso sfavorevole di un criterio legislativo ancor più ampio, inteso a comprendere nell'esenzione fiscale anche questo oggetto, affinché sia meglio agevolata l'attività degli istituti nel reperimento dei mezzi ad essa occorrenti, non sussiste comunque nè concorrenza, nè duplicità, nè, tanto meno, contrasto fra l'art. 13 e l'art. 17 della legge n. 298, e quest'ultimo perciò, nel suo richiamo all'art. 6 della legge n. 445, non può intendersi che escluda dalle operazioni ivi previste quelle relative all'emissione di prestiti obbligazionari, siccome soggette in forza dell'art. 13 a diversa e specifica disciplina. Diverso è in realtà l'oggetto dell'esenzione rispettiva: da un lato « l'emissione » del prestito, che fa capo all'istituto emittente e rientra quindi tra le operazioni cui si applica il richiamo estensivo dell'art. 17; dall'altro « le obbligazioni emesse »: non più dunque l'operazione intrinseca ed originante dell'emissione, ma l'oggetto posteriore e ormai staccato del suo prodotto, le obbligazioni, esenti per sè e in mano a chiunque da qualsiasi tributo sul capitale e sui frutti.

Irrilevante ed anche contrario è infine l'argomento del richiamo comparativo all'art. 30 della legge n. 949 del 1952 e all'art. 6 della legge n. 135 del 1954. L'art. 30 estende al Mediocredito le medesime agevolazioni previste dall'art. 6 della legge n. 445, sia quelle oggettive indicate nel primo comma, sia quelle soggettive indicate nel secondo comma. Ma non c'è alcuna differenza, se non meramente formale, tra il tenore di questa norma e l'art. 17 della legge n. 298; che, con formula più sintetica ma parimenti completa, subito e tutte insieme dichiara « estese all'Isveimer le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445... ». Invece l'art. 6 della legge n. 135/1954 (che riguarda il Credito Industriale Sardo e altri istituti) usa una formula diversa, secondo cui le agevolazioni tributarie anzidette appaiono oggettivamente limitate alle sole operazioni di credito e di prestito svolte

dagli istituti a favore delle imprese assistite. Senonchè, pur ammessa questa limitazione (sulla cui realtà e misura non occorre qui soffermarsi), proprio dallo specifico contenuto della norma e dalla ristretta volontà che il legislatore vi avrebbe manifestato, si desumerebbe « a contrario » la conferma che nelle disposizioni anteriori, dove nessun limite aveva subito il richiamo all'art. 6 della legge n. 445, le agevolazioni ivi stabilite devono intendersi applicabili a tutte le operazioni, sia attive sia passive, di finanziamento e di credito effettuate dagli istituti in esse considerati, nonchè a « tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ». — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — I tre mezzi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, non soltanto perchè tra loro strettamente collegati, ma perchè, come si preciserà più oltre, le ragioni poste a fondamento del loro rigetto superano ed assorbono, almeno in parte, il loro specifico contenuto.

La legge costitutiva dell'Istituto ricorrente e di quelli similari (legge 22 giugno 1950, n. 445) escluderebbe che detti organismi possano compiere operazioni di natura bancaria. La sentenza perciò, affermando il contrario, avrebbe violato gli artt. 1, 3 e 4 di detta legge, ponendo a base della decisione un erroneo convincimento (1° motivo).

Inoltre sarebbero state previste due forme di agevolazione, ai sensi dell'art. 1 legge 27 luglio 1962, n. 1228, l'una di carattere oggettivo e l'altra di carattere soggettivo. In quest'ultima dovrebbero ritenersi compresi tutti gli atti da compiere per le operazioni di finanziamento, fra cui quelli di acquisto e costruzione degli immobili ad uso ufficio, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto (2° motivo).

La motivazione sarebbe infine insufficiente e contraddittoria, avendo, da un lato, affermato che fra gli atti agevolati devono essere inclusi quelli previsti nelle leggi e negli statuti ed avendo, dall'altro, escluso quelli per l'acquisto e costruzione dello stabile, che sono intimamente e statutariamente collegati con lo scopo dell'Ente (3° motivo).

Il ricorso non può essere accolto. L'interpretazione letterale, logica e sistematica della legge 27 luglio 1962, n. 1228 (art. 1) consente, per previsione espressa o implicita, una triplice distinzione, ai fini fiscali, degli atti direttamente o strumentalmente collegati alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, alle loro garanzie, alla loro esecuzione ed estinzione.

Infatti il terzo comma dell'art. 1, contiene una precisa indicazione, di carattere oggettivo, delle attività tipiche compiute dagli istituti di credito per finanziamenti a medio e lungo termine rispetto alle quali

l'imposta in abbonamento è sostitutiva « di tutte le tasse ed imposte sugli affari ».

Queste attività sono appunto quelle riguardanti i finanziamenti a medio e lungo termine alle piccole e medie industrie e le operazioni relative alle loro garanzie, alla loro esecuzione ed estinzione.

La *ratio* dell'agevolazione tributaria si coglie proprio nella predetta indicazione degli atti suscettibili del beneficio ed è quella di favorire, essenzialmente, lo sviluppo e l'esercizio delle piccole e medie industrie, rendendo loro più facile e meno gravoso l'accesso al credito e non già quella di agevolare l'istituto mutuante.

Ciò peraltro si desume dalla stessa legge istitutiva di codesti enti finanziatori, creati appunto per il soddisfacimento della predetta finalità.

Queste considerazioni spiegano anzi il perchè la seconda categoria degli atti agevolati, cioè quella di cui al IV comma dell'art. 1, non ha affatto carattere soggettivo, come potrebbe apparire ad un primo sommario esame, ma è pur sempre volta al medesimo scopo di evitare che gli altri atti, pur sempre relativi al finanziamento delle medie e piccole industrie, non compresi fra quelli previsti nel precedente comma, siano assoggettati alla normale imposizione tributaria, aggravando, a carico dei mutuatari, l'esercizio del credito in contrasto con lo spirito informatore della legge.

In questo senso deve essere inteso il predetto quarto comma, laddove estende il sistema dell'abbonamento in luogo delle tasse ed imposte sugli affari relative « agli *altri atti* compiuti dagli istituti... in conformità delle norme legislative che li reggono e dei loro statuti ».

Qualora siffatta previsione dovesse considerarsi sottratta ad ogni limite, come farebbe pensare la sua espressione letterale, ne risulterebbero agevolati atti, i quali nulla hanno a che vedere con la finalità della legge, potendo avere soltanto un indiretto e lontano collegamento con la stessa, come ad esempio quelli di acquisto e costruzione di abitazioni per il direttore o per il personale dell'ente.

Viceversa i limiti di applicazione di questa categoria, cioè l'ambito di comprensività della stessa, sono dati ad un tempo dalla *ratio* dell'agevolazione, così come la si desume dal terzo comma giusta gli esposti rilievi, e dalla conformità degli atti alle norme di legge e di statuto degli enti. Questi due criteri limitativi vanno costantemente fra loro integrati, poichè non è detto che tutte le attività consentite dallo statuto siano agevolate, ma soltanto quelle, che pur non essendo tipiche delle operazioni *a medio e lungo termine*, concernono tuttavia i finanziamenti alle piccole e medie industrie, hanno cioè carattere creditizio.

Un esempio di dette operazioni si ricava proprio dallo statuto dell'Istituto ricorrente, nel quale è consentito l'esercizio del credito per la durata inferiore ai tre anni (termine minimo delle operazioni a medio termine ai sensi del secondo comma dell'art. 1 legge 27 luglio 1962,

n. 1228), ma non inferiore ad uno. Se l'agevolazione dovesse essere rigorosamente limitata, come vorrebbe il terzo comma del medesimo art. 1, agli atti di credito a medio e lungo termine, quelli con durata inferiore a tre anni (ma non ad uno) espressamente previsti nello statuto, dovrebbero esserne esclusi, contro la *ratio* posta a base del beneficio. Viceversa vi rientrano, in virtù del quarto comma, sia perchè concernenti pur sempre operazioni di finanziamento delle medie e piccole industrie, sia perchè conformi alle norme statutarie e legislative.

Le illustrate considerazioni dimostrano che la cosiddetta agevolazione « oggettiva » (comma terzo) non copre tutta l'area delle attività creditizie favorite dalla legge, e che quella impropriamente detta « soggettiva » (comma quarto) comprende tutti gli altri *atti di credito*, non compresi nella prima categoria, ma non quelli estranei al credito stesso, cioè alla attività istituzionale dell'ente, anche se conformi allo statuto dello stesso.

Dalle due predette distinzioni espresse, perchè contenute in legge, si desume la terza, implicita ma ugualmente manifesta, ed è quella che, al di fuori delle operazioni tipiche di finanziamento proprie degli enti considerati, comprende ogni altro atto compiuto dagli stessi — per il solo fatto di essere soggetti di diritto — più o meno indipendentemente dall'esercizio del credito. Fra tali atti sono certamente da comprendere quelli, di cui alla presente controversia, perchè non costituiscono operazioni di finanziamento in genere e neppure rappresentano un presupposto specifico necessario di dette operazioni, ma rispondono soltanto ad esigenze di funzionalità dell'Istituto. Il loro collegamento con l'esercizio del credito è mediato e strumentale, non specifico e diretto, come potrebbe ravvisarsi in un atto preparatorio, magari lontano, ma indispensabile per la realizzazione del finanziamento. Essi debbono dunque considerarsi esclusi dall'agevolazione, che in caso contrario avrebbe una estensione non consentita dalla norma.

Infatti, come è noto, anche se le disposizioni concernenti i benefici tributari consentono l'interpretazione estensiva, quando sia ben certo che la volontà della legge è più ampia della sua letterale espressione, a tanto non è consentito pervenire, qualora invece la volontà legislativa sia dubbia o addirittura tendenzialmente negativa. In tal caso prevale il rigore esegetico delle norme agevolative, che per essere poste in deroga al generale principio di imposizione, non sopportano dubbiosi allargamenti e tanto meno la loro applicazione analogica.

Ecco perchè in difetto di una previsione espressa sulla inclusione fra gli atti agevolati di quelli solo strumentalmente cioè indirettamente collegati con le operazioni di credito alle medie e piccole industrie, e, a maggior ragione, di quelli compiuti dagli enti in quanto tali, e non già a scopo diretto di finanziamento, l'interprete è tenuto a negare il beneficio per non sostituirsi, *contra legem*, al legislatore.

Con questa diversa motivazione ben può tenersi fermo il dispositivo della denunciata sentenza. Ne restano manifestamente assorbite le varie censure, non espressamente esaminate, ma superate dalle illustrate considerazioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1971, n. 806 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni) c. Siciliani.

Imposte e tasse in genere - Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. - Competenza e giurisdizione - Decisione di Commissione delle imposte inesistente - Decisione contraddittoria che pronunzia senza domanda - Impugnazione in sede ordinaria - Difetto di giurisdizione.

Poichè il giudizio dinanzi all'A.G.O. non costituisce prosecuzione, in grado di impugnazione, del giudizio dinanzi alle Commissioni, il giudice ordinario può rilevare soltanto l'inesistenza del procedimento tributario o la sussistenza di vizi che ledono un diritto soggettivo del contribuente, ma non può annullare una decisione delle commissioni per vizi del procedimento. È affetta da vizio del procedimento, ma è tuttavia esistente, la decisione della Commissione Centrale che, in contraddizione tra motivazione e dispositivo, abbia aumentato il reddito determinato nella pronuncia del grado inferiore, mentre ricorrente era soltanto il contribuente; il giudice ordinario non ha quindi giurisdizione a conoscere di un tale vizio denunciabile soltanto con ricorso per cassazione (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze denuncia difetto di giurisdizione e violazione degli artt. 2 e 6

(1) Sui rapporti tra le due giurisdizioni cfr. da ultimo, Sez. Un., 1° marzo 1971, n. 515, in questa *Rassegna*, 1971, I, 156, con nota di richiami. Opportunamente viene precisato che l'eccezionale potere dell'A.G.O. di conoscere della invalidità della decisione della Commissione è limitato alle ipotesi della vera e propria inesistenza e della antecedente creazione di un diritto soggettivo del contribuente non vulnerabile con la decisione della commissione, come nel caso dell'accertamento divenuto definitivo per difetto di impugnazione. Riguardo a quest'ultima ipotesi va precisato che il diritto soggettivo per la cui tutela può essere adita la giurisdizione ordinaria, deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa anteriore al procedimento contenzioso; non è mai possibile mascherare come violazione del diritto soggettivo un vizio del procedimento costenzioso che resta sempre sottratto al controllo dell'AGO (Cass., 22 settembre 1969, n. 3120, *ivi*, 1969, I, 1132; *contra*, 13 marzo 1970, n. 641, *ivi*, 1970, I, 436 ambedue con nota).

della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, in relazione agli artt. 6 e 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 ed all'art. 111 della Costituzione; deduce che la decisione della Commissione Centrale non poteva essere qualificata giuridicamente inesistente solo perchè aveva aumentato un accertamento di valore impugnato dal contribuente e non dalla Finanza. Di conseguenza trattandosi di erroneità della decisione, i vizi di questa dovevano essere fatti valere, nei limiti consentiti, con l'impugnazione ex art. 111 della Costituzione, non con azione giudiziaria sul presupposto dell'inesistenza giuridica della decisione stessa.

La censura è fondata.

Questa Corte ha chiarito da tempo che, data l'autonomia funzionale, nella materia delle imposte dirette, tra la giurisdizione delle Commissioni tributarie e quella successivamente esplicitata *ex novo* dall'autorità giudiziaria ordinaria, le decisioni delle Commissioni non sono impugnabili presso il giudice ordinario. Esula la sola ipotesi in cui la parte che si assume lesa dalla pronunzia della Commissione Centrale delle imposte, invece di instaurare un nuovo giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, proponga contro tale pronunzia ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; in tale ipotesi il giudizio presso la Corte di Cassazione è diretta prosecuzione di quello svoltosi dinanzi agli organi della giustizia tributaria. Tuttavia, ha aggiunto questa Corte Suprema, nonostante la cennata autonomia funzionale delle due giurisdizioni, il giudice ordinario ha il potere di rilevare l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario, affinchè lo stesso possa essere ritualmente rinnovato e sia rispettata l'esigenza del sistema processuale finanziario che la giurisdizione del magistrato ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari, nella previsione che da questi la denunziata illegittimità della pretesa fiscale possa essere riconosciuta in modo più semplice e più economico (Cass. 6 febbraio 1961, n. 242 e molte altre successive).

Tale potere del giudice ordinario è stato riconosciuto poi, oltre che nel caso di inesistenza giuridica del procedimento dinanzi alle Commissioni, qualora i vizi di detto procedimento ledano i diritti del contribuente, come nel caso in cui le Commissioni abbiano modificato un accertamento nonostante che esso fosse divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione; in tale caso, s'è detto, il giudice deve conoscere dei vizi del procedimento per disapplicare l'illegittima modificazione dell'accertamento (Cass. 25 novembre 1963, n. 3042).

Nella specie in esame è stata fatta applicazione di tali principi: il Tribunale ha fatto riferimento alla decisione inesistente perchè di contenuto impossibile; la Corte d'Appello, senza confutare tale tesi, ha ritenuto che vi sia stata lesione del diritto soggettivo del contribuente per essere stata aumentata una partita dell'accertamento, divenuta definitiva nel suo massimo per mancata tempestiva impugnazione (da parte del-

l'Amministrazione): ricavando, peraltro, tale vizio da una certa interpretazione della decisione della Commissione Centrale circa i valori da tali Commissioni attribuiti ai beni patrimoniali denunciati.

Queste Sezioni Unite giudicano che in tal modo i principi enunciati siano stati male applicati. Una decisione determinativa del valore di specifici beni patrimoniali potrà essere erronea ma non è certo di contenuto impossibile sì da essere qualificata giuridicamente inesistente. Difatti nella specie il contenuto impossibile è stato ravvisato (dal Tribunale e, pare, implicitamente dalla Corte d'Appello) nel contrasto tra la motivazione della decisione della Commissione Centrale, motivazione orientata in favore del contribuente, ed il dispositivo che (sulla base di una certa interpretazione) risulta essere per lui pregiudizievole. Ma tale contraddittorietà della decisione si risolve in un vizio logico della valutazione operata del giudice, correggibile con i mezzi di impugnazione, non è causa di inesistenza della decisione medesima (arg. ex articolo 360 n. 5 c.p.c.).

Un semplice errore processuale è anche il fatto, messo in rilievo dalla Corte d'Appello, che la Commissione Centrale delle imposte, a causa di non esatta interpretazione della decisione della Commissione provinciale, abbia finito per aumentare il valore dei beni mobili stabilito con la decisione di detta Commissione, impugnata solo dal contribuente ma non dall'Ufficio. Infatti, quando l'accertamento tributario sia portato, in sede di impugnazione, al giudizio dell'apposita Commissione provinciale o centrale perchè non ancora definitivo, il fatto che la Commissione adita proceda alla *reformatio in peius* dell'accertamento impugnato dal solo contribuente non può essere considerato fatto illecito violatore del diritto del contribuente alla tassazione in conformità dei criteri stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, secondo l'accertamento all'uopo compiuto; la non definitività dell'accertamento ancora *sub iudice* impedisce che si possa ravvisare il diritto del contribuente alla certezza giuridica circa l'oggetto dell'obbligazione tributaria, non ancora determinato in concreto.

In tale caso sussiste solo un *error in procedendo*, rapportabile alla violazione del principio della corrispondenza tra *petitum* e *decisum*, vizio di regolarità formale del procedimento riparabile con l'impiego dell'apposito mezzo di impugnazione, cioè, quanto alle decisioni della Commissione Centrale, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non con l'azione dinanzi al giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi. Diversa è l'ipotesi di accertamento definitivo che sia stato riformato dalle Commissioni tributarie: in tal caso la conseguita determinazione del concreto oggetto dell'obbligazione tributaria dà preciso contenuto all'obbligo del contribuente e gli dà diritto a che la situazione giuridica così determinata non sia modificata, sia pure con suo vantaggio, con ulteriore attività di accertamento delle Com-

missioni tributarie. Ed in relazione a questi casi è stata affermata, anche da questo Supremo Collegio, la proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario, diretta a far valere l'illegittimità della nuova attività di accertamento (Cass. 25 novembre 1963, n. 3042). Ma la cennata ragione di tutela non sussiste quando, come nella specie, la Commissione tributaria ha provveduto, nell'esercizio di un potere non contestato e non contestabile, in ordine ad un accertamento non ancora definitivo, anche se nel decidere essa ha violato norme di diritto processuale che era tenuta ad osservare.

Consegue che nella specie, non essendo ravvisabile la violazione di un diritto soggettivo del Siciliani, non poteva proporsi domanda al giudice ordinario per far valere presunte irregolarità del procedimento svoltosi dinanzi alle Commissioni tributarie, in tema di determinazione del valore imponibile dei beni assoggettati ad imposta straordinaria sul patrimonio; determinazione che, non ponendosi questione di diritto sull'imposizione tributaria attraverso l'interpretazione di una legge, di un regolamento, di un negozio giuridico ovvero attraverso la determinazione dei criteri giuridici che dovessero presiedere alla valutazione concreta, integrava un giudizio di estinzione semplice (Cass., SS.UU., 7 giugno 1968, n. 1727), dalla legge riservato alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Il che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1971, n. 820 - Pres. Caporaso - Est. Della Valle - P. M. Pedace (conf.) - Olivetti (avv. Bachi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto).

Imposta di successione - Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta.
(d.l. 8 marzo 1945, n. 9, art. 8 e 13).

Poichè l'imposta di successione è commisurata all'entità del lucro che viene a percepire in concreto l'erede, il valore dell'asse tassabile deve essere calcolato al netto delle passività e quindi anche dell'imposta sul valore globale; tuttavia l'imposta sul valore globale deducibile è quella in concreto pagata e quindi, nel caso in cui l'aliquota sia ridotta, deve dedursi soltanto l'ammontare dell'imposta ridotta e non quello dell'imposta astrattamente dovuta nell'ipotesi normale (1).

(1) Nello stesso senso cfr. la decisione 13 dicembre 1969, n. 3950, in questa *Rassegna*, 1970, I, 95. La questione solo ipotizzata del concorso di

(*Omissis*). — Con l'unico motivo dedotto i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 13 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurano l'impugnata sentenza per non avere accolto la loro tesi, secondo cui, ai fini dell'imposta di successione, dall'imponibile deve dedurre l'*integra* imposta globale, così e come prefigurata dalla legge, indipendentemente dal numero dei chiamati e dal loro grado di parentela col *de cuius*, e non quella corrisposta in concreto per l'esistenza di particolari condizioni soggettive di favore.

Il problema come sopra proposto dai ricorrenti è stato esaminato recentemente da questa Suprema Corte che, con sentenza n. 3950 del 13 dicembre 1969, lo ha risolto, al pari della Corte torinese, in senso favorevole alla tesi della Finanza.

Ha osservato questa Suprema Corte che dallo spirito e dalla lettera dell'art. 13 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90 risulta chiaramente che, costituendo l'imposta sul valore globale un passivo della eredità, la deduzione non può che riguardare l'imposta versata in concreto e non quella calcolata in astratto; che, traendo la imposta di successione la sua ragione d'essere dalla maggiore capacità contributiva prodottasi nell'erede in conseguenza della gratuita acquisizione del patrimonio relitto dal *de cuius*, ed essendo il relativo ammontare commisurato all'entità del lucro conseguito in dipendenza della successione, ne deriva che il valore dell'asse ereditario deve essere calcolato al netto dell'ammontare delle passività, e quindi anche dell'imposta sul valore globale; e, infine, che, nel caso in cui, in virtù di una norma agevolativa, l'ammontare dell'aliquota relativa all'imposta sul valore globale viene versata in misura ridotta invece che per l'intero, la porzione di patrimonio ereditario di cui l'erede viene a risultare, in definitiva, privato è in effetti soltanto quella che rimane per così dire « assorbita » dal debito tributario posto in concreto a carico dell'eredità.

Questa Suprema Corte ha ancora rilevato che, ove dovesse essere accolta la tesi contraria, non solo si violerebbe il fondamentale principio secondo il quale l'imposta di successione deve essere commisurata alla

eredi e legatari con requisiti soggettivi diversi è stata anche risolta dalla S.C. nel senso che l'imposta di successione sulle singole quote va applicata con detrazione soltanto della parte dell'imposta globale che gravava su ciascuna delle quote e quindi senza tener conto dell'imposta globale in astratto dovuta sulle quote esenti o che godono di aliquota ridotta (sent. 26 aprile 1969, n. 1363, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1856).

effettiva entità della ricchezza trasferita in favore dell'erede ma — ciò che non si può assolutamente ammettere, non trovando alcuna giustificazione nè nella legge nè nella logica — si verrebbe altresì, in effetti, a mettere l'erede in una posizione di assoluto privilegio giacchè gli si darebbe modo di beneficiare al tempo stesso e della riduzione dell'imposta sul valore globale e di quella dell'imposta di successione.

Da ultimo, rispondendo all'obiezione secondo cui l'obbligo di dedurre, prima di far luogo alla riduzione o all'esenzione, l'integrale ammontare dell'imposta globale risulterebbe dalla stessa legge n. 90 del 1945 là dove, all'art. 8, regola l'ipotesi del concorso di eredi e di legatari, questa Suprema Corte ha osservato che — a parte la scarsa attendibilità di tale illazione interpretativa, tutt'altro che pacifica in dottrina ed in giurisprudenza — va in ogni caso considerato, al riguardo, che i criteri posti in detto articolo per il calcolo dell'imposta globale nelle successioni con concorso di eredi e di legatari valgono unicamente nell'ipotesi che le quote successorie siano diverse e che i legatari abbiano requisiti soggettivi diversi e non anche in quella di eredità devoluta ad unico erede o — come appunto è nella specie, in cui la Corte di merito ha insindacabilmente accertato in fatto che « tutti i successibili appartengono alla categoria favorita con la riduzione dell'aliquota dell'imposta globale, per cui non si verifica alcuna sperequazione tra eredi privilegiati ed eredi non privilegiati » — di concorso di eredi aventi, agli effetti del diritto alla riduzione o all'esenzione, requisiti soggettivi eguali.

Sulla base di tali considerazioni ritiene pertanto questa Corte di dover mantenere ferma la soluzione già data altra volta al problema con la surrichiamata sentenza n. 3950 del 1969, non essendo gli argomenti prospettati dai ricorrenti tali da intaccarne la validità e da determinarne, di conseguenza, il ripudio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1971, n. 847 - Pres. Rosano - Est. Alibrandi - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni) c. Meloni (avv. Gagliardini).

Imposta ipotecaria - Cessione di quota di società di persone - Inapplicabilità.

(l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1 e tariffa A art. 5; c.c., art. 2810).

L'imposta ipotecaria dovuta sugli atti portanti trasferimento di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca, non è applicabile all'atto di cessione di quota di società di persone che non produce trasferimento di proprietà e non è come tale soggetto a trascrizione; non può esten-

dersi all'imposta ipotecaria il principio dell'art. 27 della legge di registro (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e dell'art. 5 tabella all. A alla legge citata, in relazione all'art. 27 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte del merito non abbia considerato le quote di partecipazione a società in nome collettivo, con patrimonio immobiliare, alla stregua di beni immobili agli effetti dell'imposta di trascrizione.

Sostiene la ricorrente che l'ordinamento di questa imposta è ispirato agli stessi criteri informativi che disciplinano l'imposta di registro, onde la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che, in base al citato art. 27, il trasferimento delle quote aveva per oggetto beni immobili e, quindi, era applicabile la imposta ipotecaria, essendo l'atto soggetto a trascrizione.

Il motivo non è fondato.

A norma dell'art. 1 della legge sulle imposte ipotecarie del 25 giugno 1943, n. 540, l'imposta è dovuta per le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni, cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari e, per quanto si riferisce alle trascrizioni, l'art. 5 della tabella A (allegata alla legge) dispone che è applicabile l'imposta proporzionale alla trascrizione di atti « portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca ».

L'atto di cessione di quote di società in nome collettivo, con patrimonio costituito da beni immobili, non comporta trasferimento della proprietà degli immobili, la cui appartenenza, anche e dopo la cessione delle quote, resta alla società. Nè l'atto di cessione trasferisce diritti capaci di ipoteca, perchè la quota di partecipazione in una società in nome collettivo, anche se dotata di un patrimonio immobiliare, non rappresenta un diritto capace d'ipoteca, come si desume dall'art. 2810 c.c., nel quale l'indicazione di tali diritti è manifestamente tassativa. Nè alcuna disposizione di legge stabilisce che l'atto di cessione di quote sociali debba essere reso pubblico mediante la formalità della trascrizione, e, invece, dall'art. 18 della legge sulle imposte ipotecarie può trarsi argomento contrario, a favore, cioè, della tesi che ritiene la necessità di una espressa

(1) In senso contrario l'orientamento della Commissione Centrale (15 febbraio 1952, n. 32999, *Riv. leg. fisc.*, 1954, 535) e remote pronunce della Corte di Cassazione (28 luglio 1932, *DE CECCO*). Per quanto concerne l'imposta di registro cfr. la sentenza 10 marzo 1971, n. 681, *infra*, pag. 648.

disposizione, perchè, agli effetti della legge n. 540 del 1943, sorga l'obbligo della trascrizione.

La ricorrente, al fine di superare il difetto del presupposto stabilito dalla legge per l'applicabilità dell'imposta ipotecaria, dà particolare risalto all'argomento tratto dall'art. 27, comma 3°, della legge sull'imposta di registro secondo cui « Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice sono considerate mobili od immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare ». E, per avvalorare tale argomento, l'Amministrazione delle finanze sostiene che le norme relative all'imposta di registro e quelle che disciplinano l'imposta ipotecaria possono ricondursi nell'ambito di un unico sistema tributario.

L'argomento non può essere condiviso. Invero, dal collegamento che indubbiamente esiste tra le due imposte, rilevabile sia per ciò che attiene alla base imponibile (art. 4 legge n. 540 del 1943), sia per quanto riguarda la riscossione e la restituzione delle imposte (artt. 10 e 11 legge cit.), non può concludersi che esista un unico sistema normativo per cui le disposizioni relative alla imposta di registro possano senz'altro applicarsi, se compatibili, anche a quella ipotecaria. Manca, infatti, nella legge che disciplina quest'ultima una disposizione generale di rinvio all'ordinamento dell'imposta di registro, mentre il richiamo ad alcune sue singole norme, come quelle dianzi citate, induce a ritenere, argomento *a contrario sensu*, che le norme della legge di registro non richiamate non siano applicabili in materia di imposta ipotecaria.

Per quanto si riferisce poi all'art. 27 della legge organica di registro, non può ritenersi che la finzione in esso posta costituisca un principio di generale applicazione, destinato ad operare anche fuori dell'ambito di quella imposta e, in particolare, nel campo delle imposte ipotecarie. Infatti, quando il legislatore ha fatto ricorso alla finzione di cui trattasi per tutelare le ragioni del fisco, lo ha stabilito con espressa disposizione, come quella contenuta nella legge tributaria sulle successioni di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (art. 29, comma 3), mentre analoga disposizione non è contenuta nella legge sulle imposte ipotecarie.

Neppure è rilevante l'argomento che la ricorrente trae dalla *ratio legis* del citato art. 27, infatti, se è vero che l'emanazione di questa si rese opportuna per impedire che sotto la forma della cessione di quote di partecipazione in società di persone potesse verificarsi il trasferimento dei beni immobili, senza il pagamento dell'imposta del registro, è anche vero che ciò chiarisce soltanto il fine di una norma destinata ad operare nel campo del menzionato tributo, ma certamente non autorizza l'interprete a trasformare la finzione in una realtà concreta, fino al punto di

considerare la cessione delle quote come un effettivo trasferimento immobiliare, soggetto a trascrizione. Una tale implicazione è ingiustificata perchè altrimenti la finzione verrebbe ad operare anche fuori del campo tributario, cioè quale fonte normativa, integratrice delle disposizioni che presidiano la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (artt. 2643 e segg. c.c.).

Neppure fondato è il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 1711 del 6 giugno 1968 di questa Suprema Corte. Infatti, tale sentenza, per essere stata pronunciata in materia di diritti capaci di ipoteca, derivanti da concessioni costitutive di diritti reali su beni demaniali, concerne diversa fattispecie e non costituisce precedente di giurisprudenza. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1037 - Pres. Mirabelli - Est. D'Orsi - P. M. Silocchi (conf.) - Fallimento Cavallaro Calogero ed altri (avv. Selvaggi) c. Assessorati LL.PP. e Bilancio della Regione Siciliana (avv. Stato Del Greco).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione Siciliana disciplinato per richiamo contrattuale dal Capitolato generale statale 28 maggio 1895 - Supplente - Nozione - Computabilità a suo debito delle anticipazioni concesse all'appaltatore poi fallito dall'Amministrazione appaltante - Sussiste.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 9; l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32, art. 15).

Regione - Regione Siciliana - Esecuzione di opere pubbliche regionali - Rapporto fra Regione ed ente locale minore, di cui si avvale - Natura - Rapporto di delegazione ovvero rapporto organico - Criteri per l'identificazione del secondo caso rispetto al primo.

(Cost., art. 118, ultimo comma).

In un contratto di appalto di opera pubblica stipulato dalla Regione siciliana con richiamo alla disciplina del Capitolato generale statale del 1895, il supplente, ove si verifichi il fallimento (ovvero la morte) dell'appaltatore, è sostituito ipso jure al medesimo, subentrando in tutti i suoi diritti ed in tutti i suoi obblighi, e così anche nella posizione debitoria nascente dalle anticipazioni a quello concesso dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 15 l. reg. 2 agosto 1954, n. 32: norma dispositiva, che, in mancanza di patto contrario, disciplina una modalità di esecuzione del contratto d'appalto (1).

All'esecuzione di un'opera pubblica la Regione siciliana può provvedere o indirettamente, mediante delega ad ente pubblico minore, che

(1) Oltre alla giurisprudenza citata nel testo della sentenza, v., per l'unitarietà del rapporto e, quindi, della responsabilità, Cass., 18 maggio 1965, n. 956, *Giur. it.*, Mass., 1965, 347, sub g.

agisce in nome proprio, ovvero direttamente, servendosi degli enti locali minori, o dei singoli loro uffici, come suoi organi. L'accertamento in concreto della sussistenza del rapporto organico va fatto, tenendo presente che elementi indispensabili sono, anzitutto, la competenza della Regione e la concreta mancanza di un formale atto di delega (2).

(*Omissis*). — Con atto 22 maggio 1959 l'imprenditore Cavallaro Luigi citava innanzi al Tribunale di Palermo gli Assessori regionali *pro tempore* dei lavori pubblici e del bilancio della Regione siciliana esponendo quanto segue:

che egli aveva assunto la veste di supplente per l'appalto commesso dal Comune di Caltanissetta all'impresa Giordano Antonino per la costruzione della zona industriale del territorio di quel Comune, giusta contratto del 17 febbraio 1958;

che, intervenuto il fallimento del Giordano, egli aveva rifiutato di subentrare nell'esecuzione del contratto, non potendo accettare che si computassero a suo debito le anticipazioni sull'importo globale dei lavori concesse al Giordano, a norma della legge regionale n. 32 del 1954, prima dell'inizio dei lavori;

che, a seguito del suo rifiuto, l'Assessore regionale dei LL. PP. aveva rescisso in danno di esso supplente il contratto d'appalto e la ragioneria generale della Regione aveva disposto il fermo dei pagamenti in corso a suo favore.

Chiedeva, quindi, che i due Assessorati convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Instauratosi il contraddittorio i convenuti resistevano e, premesso che il rapporto di appalto era intercorso non con il Comune di Caltanissetta, ma con l'Amministrazione Regionale dei LL. PP., sostenevano la legittimità del loro comportamento.

Nelle more il Cavallaro decedeva e interveniva il fallimento dei suoi figli maggiorenni ed eredi Calogero, Arturo, Salvatore e Michele, per cui il processo — dichiarato interrotto e ritualmente riassunto —

(2) Sulla portata di norma direttiva dell'art. 118, ult. comma, Cost. v. VIRGA, *La Regione*, Milano, 1949, 142; circa la necessità, in generale, che la delegazione sia autorizzata da apposita norma di legge, v. CARUSI, *In tema di delegazione amministrativa*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 701, ed *ivi* citazioni; sulla figura di una delega intersoggettiva *ex lege*, *Id.*, *op. cit.*, 704.

Quanto alla impostazione del problema della qualificazione delle varie ipotesi di concorso di enti pubblici nella esecuzione di opere pubbliche, v. Cass., 31 gennaio 1968, n. 311, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 803, con nota di F. BASSI. Per un esame delle varie norme della legislazione regionale siciliana e relative ipotesi di rapporti delegatori o rapporti organici, v. CARUSI, *Rapporto organico e sostituzione nella costruzione di opere pubbliche*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1152 e segg.

proseguiva nei confronti del curatore del fallimento avv. Luigi Monacciani e del tutore dell'ultima figlia ed erede del Cavallaro, Maria, a quel tempo ancora minorenni.

Il Tribunale, con sentenza 26 giugno-9 luglio 1965, rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese.

Il curatore del fallimento e Cavallaro Maria, divenuta nel frattempo maggiorenne, proponevano appello, lamentando tra l'altro che il Tribunale erroneamente aveva riconosciuto all'Assessorato regionale il potere di pronunciare la rescissione del contratto d'appalto, laddove committente era il Comune nel nome e nell'interesse proprio, e aveva ritenuto illegittimo il rifiuto del supplente di subentrare all'appaltatore fallito.

La Corte d'appello, con la sentenza ora impugnata, rigettava il gravame osservando, tra l'altro, in motivazione:

a) che il Comune non aveva agito in proprio, bensì per conto dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, con la chiara volontà di far sorgere il rapporto esclusivamente in capo all'Amministrazione suddetta;

b) che dalla documentazione in atti relativa alla nascita, permanenza e svolgimento del contratto appariva che l'Amministrazione regionale dei LL. PP. era il *dominus* del negozio;

c) che l'Assessorato regionale, quale titolare del negozio, ben era legittimato a rescindere direttamente il contratto in danno del supplente;

f) che — contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale — non poteva neppure parlarsi di delegazione intersoggettiva, non essendovi stato un effettivo trasferimento di competenza all'organo delegato;

g) che il rifiuto del Cavallaro di adempiere ai suoi obblighi di supplente era ingiustificato in quanto la corresponsione dell'anticipo al Giordano era avvenuta a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 32 del 1954 e corrispondeva ad una facoltà che la Pubblica Amministrazione poteva esercitare indipendentemente dal richiamo della disposizione di legge nel contratto;

h) che era conseguentemente irrilevante la circostanza che nel contratto d'appalto il pagamento del corrispettivo era stato previsto in base a stati di avanzamento mensili;

i) che la regolamentazione del contratto d'appalto di opera pubblica andava ricercata non esclusivamente nel contratto medesimo, ma anche nelle norme di legge regolanti l'istituto;

l) che l'avvenuta corresponsione al Giordano dell'anticipo del doppio decimo del prezzo dell'appalto era atto intrinseco alla struttura del contratto e, come tale, opponibile al supplente;

m) che anche nei confronti di quest'ultimo l'Amministrazione poteva recuperare le somme anticipate mediante ritenute sui mandati di pagamento;

n) che non era rilevante in proposito la prestazione di cauzione a mezzo di fidejussione di una compagnia di assicurazione effettuata dall'appaltatore Giordano a garanzia dell'anticipo ricevuto;

o) che vi era inadempimento colpevole del supplente e legittimo era stato il fermo amministrativo disposto sui suoi crediti.

Con atto notificato il 10 dicembre 1968 e depositato il 28 successivo il curatore del fallimento dei fratelli Cavallaro ha proposto ricorso illustrato con memoria.

Resistono gli Assessorati regionali con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15 della legge regionale siciliana 2 agosto 1954, n. 32, modificato dall'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1966 n. 10 e afferma che erroneamente la sentenza impugnata ritenne che la norma in parola si fosse inserita automaticamente nella disciplina del contratto di appalto, nonostante il silenzio delle parti.

Viceversa la norma, con l'attribuire all'Assessore regionale dei lavori pubblici la facoltà — altrimenti inesistente — di concedere un'anticipazione all'appaltatore dietro prestazione di idonee garanzie, per operare in concreto richiederebbe in ogni caso una manifestazione di volontà negoziale; e, se l'anticipazione venisse richiesta e concessa dopo la conclusione del contratto d'appalto, costituirebbe un patto aggiunto al contratto medesimo, e non opponibile al supplente se stipulato a sua insaputa.

Nella specie il supplente, subentrato nell'esecuzione del contratto dopo il fallimento dell'appaltatore principale, in quanto non chiamato a partecipare al patto relativo alla concessione dell'anticipo, non sarebbe vincolato per le anticipazioni concesse al primo appaltatore e ben avrebbe avuto il diritto di richiedere che non fossero detratte dalle somme che gli sarebbero state dovute in base agli stati di avanzamento gli anticipi ricevuti dal fallito.

La decisione della Corte d'appello, che aveva ritenuto illegittima la richiesta del supplente e legittima la rescissione del contratto effettuata dall'Amministrazione regionale, sarebbe, quindi, erronea.

Il mezzo è infondato.

Nel contratto di appalto di opere pubbliche la figura del supplente prevista dall'art. 9 del Capitolato generale sugli appalti dei lavori pubblici, approvato con d. m. 28 maggio 1895, è stata variamente configurata in dottrina, ma l'indirizzo prevalente, seguito anche dalla giurisprudenza di questa Corte, ravvisa nel supplente un obbligato nella stessa misura e grado dell'appaltatore principale, con la sola differenza che l'obbligazione assunta cumulativamente dall'appaltatore e dal sup-

plente nei confronti dell'Amministrazione appaltante all'atto della stipulazione dell'unica convenzione è attuale per il solo appaltatore, laddove per il supplente è condizionata al verificarsi della morte o del fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore (Cass. 27 aprile 1968, n. 1310; 9 novembre 1966, n. 2739; 6 agosto 1946, n. 1092; 11 marzo 1940, n. 831; 30 novembre 1938, n. 3137).

Verificatosi uno di tali eventi, il supplente subentra nel contratto nello stato in cui questo si trova usufruendo della cauzione già prestata dall'appaltatore principale, delle attrezzature e dei materiali in cantiere, riscuotendo e somme maturate in base agli stati di avanzamento: egli, insomma, si sostituisce *in toto* all'appaltatore, subentrando in tutti i suoi diritti e doveri, continuando e portando a termine l'esecuzione del contratto senza soluzione di continuità.

I rapporti tra l'appaltatore principale o i suoi eredi e il supplente sono estranei al contratto d'appalto e il subentrare del supplente nel contratto — qualora egli non si sia cautelato in altro modo — costituirà per lui un vantaggio economico o meno, a seconda del particolare momento in cui si trova a succedere e della diligenza e capacità dell'appaltatore che lo ha preceduto. La prestazione del supplente, infatti, non può essere considerata a sè stante nella generale economia del contratto d'appalto.

L'esigenza di assicurare il compimento dell'opera pubblica, senza interruzioni più o meno lunghe, a mezzo di persona accettata dall'amministrazione pubblica fin dal sorgere del contratto — e non a mezzo degli sconosciuti eredi dell'appaltatore o di altro contraente da rinvenire con la normale procedura prevista per la stipulazione dei contratti con tutte le maggiori difficoltà create dall'assunzione di lavori già in corso d'opera — è la vera *ratio* di quest'istituto previsto in un periodo in cui prevaleva l'imprenditore persona fisica anche per lavori di notevole complessità. E oggi la figura del supplente, mantenuta come facoltativa in qualche capitolato di Ente pubblico, è scomparsa nel vigente Capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Dunque, il supplente, quale parte del contratto fin dal suo sorgere, deve partecipare alla stipulazione per conoscere gli obblighi che assume e deve intervenire a tutte le eventuali successive variazioni del negozio che alterano i termini del sinallagma.

Ciò posto, la questione che il primo mezzo di ricorso sottopone all'esame di questa Corte consiste nello stabilire se l'art. 15 della legge regionale siciliana n. 32 del 1954 si inserisce nella disciplina dei contratti d'appalto per opere pubbliche stipulati dalla Regione siciliana, anche nel silenzio delle parti, oppure se la facoltà di concedere una anticipazione sul prezzo implica una manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e, in sostanza, un patto che si va ad aggiungere a

quelli del contratto e che diventa opponibile al supplente solo se accettato anche da lui.

Per accogliere la prima della due soluzioni la Corte d'appello ha fatto leva sulla particolare natura del contratto d'appalto di opere pubbliche, che troverebbe la sua regolamentazione non soltanto nel contratto, ma anche nell'ampia e minuziosa disciplina legislativa, la quale in parte regola l'attività degli organi che presiedono all'esecuzione di opere pubbliche e in parte concede particolari poteri e facoltà all'Amministrazione in vista dell'interesse pubblico che questa mira a soddisfare, ed ha aggiunto, quindi, che il Cavallaro, sottoscrivendo il contratto, si era sottoposto alla disciplina del rapporto, da ricercare non solo nel contratto, ma anche nelle norme di legge regolanti l'istituto, tra cui la legge n. 32 del 1954.

Questo ragionamento è sostanzialmente esatto.

Indubbiamente la norma di legge in questione ha carattere dispositivo, potendo essere, o meno, applicata nello svolgimento del rapporto, ma tale carattere sta solo a significare che le parti possono escluderne l'applicazione nel contratto e non anche che la norma opera solo se richiamata esplicitamente.

Per di più i contratti di diritto privato della P. A. più difficilmente che quelli tra privati si discostano dagli schemi tipici e quindi la disciplina normativa prevista dal legislatore — anche se a carattere puramente dispositivo — ha un'efficacia più penetrante delle norme dispositive dei contratti tra privati; e, per la tipicità del rapporto, corrisponde all'interesse delle parti al raggiungimento dello scopo portato dal negozio, anche al di fuori di un esplicito richiamo nel contratto.

Nella specie la Corte d'appello, dato che le parti non avevano escluso l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 32 del 1954, è giunta alla conclusione della sua efficacia nella regolamentazione del rapporto. Nè era possibile argomentare il contrario dal fatto che il richiamo esplicito riguardava soltanto il Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche e quello speciale. Tanto il primo quanto il secondo, infatti, assumevano forza imperativa solo perchè richiamati nel contratto.

Il rilievo, evidente per quanto riguarda il capitolato speciale, vale anche per il Capitolato generale che, com'è giurisprudenza costante di questa Corte, ha valore normativo solo per i contratti stipulati dallo Stato, data la sua natura di regolamento di organizzazione, laddove ha valore contrattuale per i contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato, ivi compresa la Regione siciliana (Cass. 17 aprile 1968, n. 1143; 7 marzo 1967, n. 528).

La tesi, su cui la valorosa difesa del ricorrente ha particolarmente insistito, tanto nella memoria quanto nella discussione orale, secondo cui la facoltà dell'amministrazione — prevista dalla legge regionale in

parola — di concedere una anticipazione sul prezzo costituisca un negozio a sè stante, riecheggia le teorie ormai superate che configuravano il pagamento come contratto, mentre il pagamento costituisce una prestazione, che trova giustificazione in un obbligo preesistente.

In verità la norma riguarda non la formazione del contratto, ma le modalità di esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto e, cioè, quella relativa alla corresponsione del compenso, che, in deroga alla regola generale della postnumerazione prevista per l'appalto, può essere in piccola parte anticipato e, a riprova dell'esattezza di tale ragionamento, può aggiungersi che, se tale facoltà fosse stata prevista esplicitamente come clausola del contratto al momento della sua attuazione, non si sarebbe certo potuto parlare della necessità di una nuova manifestazione di volontà negoziale per integrare il contratto.

Se, dunque, l'art. 15 della legge n. 32 riguarda una modalità di esecuzione del contratto, esso si riferisce solo allo svolgimento del rapporto, da cui il supplente resta escluso fino a quando non si verifichi una delle condizioni che lo fanno subentrare nel contratto, assumendo la posizione del precedente appaltatore nello stato in cui si trova; e ogni tentativo del supplente di voler scindere la sua posizione da quella dell'appaltatore principale è illegittimo.

Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto che la Regione aveva fondato motivo per rescindere il contratto d'appalto in danno del supplente.

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1372 cod. civ. e l'erronea applicazione dell'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1953 n. 30, con riferimento alla legge regionale 5 agosto 1949 n. 46, violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e afferma che la Corte d'appello errò nel ritenere l'Assessorato regionale dei lavori pubblici parte del contratto di appalto.

Viceversa il committente sarebbe stato il Comune di Caltanissetta nel cui nome e interesse aveva agito il sindaco. Posto che le opere dedotte in contratto e relative alla creazione della zona industriale di Caltanissetta erano di competenza della Regione, tra questa e il Comune sarebbe sorto un rapporto di concessione o affidamento di opere pubbliche, con la conseguenza che il Comune di Caltanissetta avrebbe stipulato il contratto in proprio divenendo titolare dei diritti e dei poteri inerenti alla sua esecuzione, mentre all'Assessorato regionale competente sarebbero rimasti solo poteri di vigilanza e di controllo.

Al rapporto tra Regione e Comune sarebbe rimasto estraneo l'appaltatore e il Comune e non la Regione avrebbe potuto dichiarare la rescissione del contratto in danno del supplente.

Il mezzo è infondato.

La Corte d'appello effettuò una diligente disamina di tutti gli atti che precedettero la stipulazione del contratto d'appalto, del contratto medesimo, e del successivo comportamento del Cavallaro e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

In particolare osservò che il piano per la costituzione della zona industriale era stato approvato con decreto 12 giugno 1953 dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici di concerto con gli assessorati dell'Industria e commercio e delle Finanze; che con suo decreto 30 giugno 1957 lo stesso Assessore dei lavori pubblici aveva approvato il progetto esecutivo delle opere redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Caltanissetta dietro suo incarico e aveva affidato l'esecuzione dei lavori al predetto Ufficio sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato medesimo; che con nota 8 ottobre 1957 aveva autorizzato il Comune ad indire la licitazione privata per l'appalto dei lavori; che il 20 dicembre successivo era stato redatto il verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori, col quale il Sindaco — all'uopo incaricato dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici — aveva aggiudicato i lavori all'Impresa Giordano con riserva dell'approvazione definitiva dell'aggiudicazione da parte dell'Assessorato regionale dei pubblici che aveva finanziato i lavori stessi; che l'Assessorato aveva approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori con provvedimento del 2 gennaio 1958 e aveva autorizzato il Comune di Caltanissetta a stipulare il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria; sollecitandolo a invigilare perchè fosse assicurata la più scrupolosa osservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa e respingendo la richiesta formulata dall'impresa di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria; che nel contratto stipulato il 17 febbraio il Sindaco aveva dato atto di essere stato autorizzato dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione; che il contratto era stato approvato e reso esecutivo con decreto dell'Assessore del 21 novembre successivo; che successivamente era stato l'Assessore a disporre l'esecuzione delle prestazioni dell'appaltante disponendo l'anticipazione del doppio decimo, effettuando le trattenute sui pagamenti in corso d'opera, dando disposizioni per la continuazione dei lavori da parte del supplente; che lo stesso supplente aveva instaurato diretti rapporti con l'Amministrazione regionale.

Da tutti questi elementi la Corte di merito ritenne di ricavare in modo inequivocabile che l'Amministrazione regionale dei lavori pubblici era il *dominus* del negozio e che il Comune, tramite il Sindaco, non aveva agito in proprio, ma con una veste assimilabile sotto certi aspetti al mandatario senza rappresentanza, agendo di volta in volta per l'esecuzione degli atti commessigli senza impegnare la volontà e la responsabilità proprie, ma quelle dell'Amministrazione dei lavori pubblici della Regione. E concluse che il committente, già individuato dal verbale di aggiudicazione dell'Assessorato, non poteva poi mutare nella stipulazione del contratto formale e che, quindi, l'Assessorato regionale ben era

legittimato a rescindere direttamente il contratto in danno del supplente. Espressamente ritenne di dover dissentire dalla raffigurazione dell'istituto come delegazione amministrativa intersoggettiva seguita dal Tribunale.

Questo mezzo di ricorso ripropone all'esame della Corte la questione dell'individuazione del rapporto che si instaura tra Regione e Ente locale minore allorchè la prima, in applicazione dell'art. 118 della Costituzione, delega alle province o ai comuni o ad altri enti locali le sue funzioni o le esercita valendosi dei loro uffici.

Nel caso specifico della Regione siciliana il precetto costituzionale è ripetuto nella legge 5 agosto 1949 n. 46, richiamata dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 — la quale stabilisce che per l'esecuzione delle opere (tra cui quelle della causa) il Governo regionale si avvale degli uffici statali ovvero di altri enti sempre che dispongano di propria adeguata e stabile attrezzatura — e nell'art. 28 di quest'ultima legge, secondo cui per il collocamento degli appalti l'Assessorato dei lavori pubblici e l'Ufficio regionale delle strade possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti locali e di altri enti pubblici.

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra due enti pubblici, allorchè uno di essi, avendo competenza più vasta, si serve dell'altro per il raggiungimento di determinate finalità, è stato più volte esaminato da questa Corte, soprattutto allo scopo di individuare l'ente cui dovesse far capo la responsabilità per l'operato dell'amministrazione nei confronti dei terzi, e questa Corte, mentre con alcune pronunce ha chiarito la portata e il contenuto della delegazione amministrativa intersoggettiva, specificando che essa comporta uno spostamento di competenza dal delegante al delegato, che agisce in nome proprio e non come organo neppure straordinario dell'ente delegante (Cass. 22 ottobre 1969, n. 3452, 21 giugno 1969 n. 2203; 19 aprile 1966, n. 986), ha anche precisato (Cass. 31 gennaio 1968, n. 313) che le varie situazioni giuridiche configurabili nell'ipotesi in cui l'attuazione di un'opera pubblica avviene con la cooperazione dell'attività di due enti pubblici si riducono sostanzialmente a quattro: la delegazione intersoggettiva, il c. d. affidamento, il finanziamento e la sostituzione, ed ha aggiunto che in tutte le ipotesi la legittimazione attiva o passiva nei confronti dei terzi va determinata in base alla qualità e alla quantità dei poteri che siano conferiti all'ente che attua l'opera dalla legge o dall'atto amministrativo, che danno luogo alla particolare situazione, potendosi, quindi, avere una scissione fra la titolarità della posizione e la titolarità dell'attività, con la conseguenza che legittimato a compiere l'attività con competenza propria sia un soggetto diverso da quello cui l'opera spetta, o che un'attività sia compiuta nell'ambito di una competenza altrui, senza che il soggetto che la compie assuma la titolarità della posizione corrispondente.

E questi esatti principi furono completati con la precisazione che in ogni ipotesi il potere attribuito ad ognuno degli enti interessati e la posizione che ciascuno di essi assume nei rapporti con i terzi e a chi, quindi, debbano far capo le conseguenze degli atti che di volta in volta vengono compiuti non può essere stabilito in astratto, in base principi generali dell'ordinamento amministrativo, ma va accertato in relazione alle singole ipotesi, con riferimento sia alle norme che prevedono e regolano il concorso di attività di più enti, sia agli atti amministrativi con cui sia stata conferita o sia stata assunta la potestà di provvedere in relazione ad un'opera di pertinenza di altro ente.

In precedenza, a proposito di altre fattispecie, era stata ravvisata nel Comune, che agiva per realizzare finalità dello Stato, la veste di organo dello Stato, osservandosi che nel nostro ordinamento vi sono così ben noti in cui ad uffici comunali sono demandate funzioni proprie dello Stato, con la conseguenza che, in tali ipotesi, mentre il rapporto di servizio delle persone fisiche titolari degli uffici rimane pur sempre con il Comune, il rapporto organico, ossia lo strumento mediante il quale si attua l'esercizio delle funzioni, intercorre con lo Stato, cui sono conseguentemente riferibili gli atti relativi (Cass. 13 novembre 1963, n. 2974; 16 ottobre 1962, n. 2997).

Ciò posto, nel caso in cui il rapporto intercorra tra la Regione e un ente locale o un ufficio di ente locale, il problema non può essere sempre e solo impostato come rapporto tra due Enti autonomi e indipendenti. La Regione, infatti, non è articolata in modo da avere organi propri in tutto il suo territorio. Nel lodevole sforzo di evitare la proliferazione degli uffici pubblici il legislatore costituente prevede per le Regioni due diversi modi di esercizio delle funzioni amministrative, o con delega alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici; prevede, cioè, o un modo indiretto o un modo diretto.

Ora il caso della delegazione tra enti, tranne qualche voce discorde in dottrina, incide come già si è detto nella capacità del soggetto delegato, che viene ampliata e resa simile a quella dell'ente delegante, il quale resta investito di funzioni di controllo. L'ente delegato — entro i limiti fissati nell'atto di conferimento — opera, quindi, in nome proprio e non come organo, sia pure straordinario, dell'Ente delegante; l'ente delegato è il titolare dei rapporti posti in essere nei confronti dei terzi nei limiti della delega (Cass. 31 gennaio 1968, n. 313; 26 marzo 1966, n. 807; 19 luglio 1965 n. 1608). E lo stesso vale anche per le ipotesi affini alla delegazione.

In tali casi la presenza della Regione nell'esecuzione delle opere è indiretta e mediata. Allorchè però la Regione esercita direttamente una funzione amministrativa, può servirsi degli enti locali o dei singoli loro uffici come suoi organi, di guisa che l'operato di questi uffici è direttamente riferibile all'ente Regione, senza necessità nè di configurare

un rapporto esterno tra enti pubblici, nè di mutuare istituti dal diritto privato facendo ricorso alle nozioni di mandato o di rappresentanza.

Quale sia l'ipotesi avvenuta in concreto, come già precisato con la sentenza n. 313 del 1968, deve essere accertato caso per caso, ma indubbiamente due elementi sono fondamentali per poter ritenere la sussistenza del rapporto organico, l'uno positivo costituito dalla materia, che deve rientrare nella competenza della Regione, l'altro negativo costituito dalla mancanza di un formale atto di delegazione.

Nella specie la Corte d'appello, dopo aver precisato la ricorrenza di tali due requisiti, ha diligentemente indicato nelle varie fasi del rapporto tutti gli elementi da cui risultava che il Comune aveva sempre agito nell'interesse della Regione e per suo nome e conto e che lo stesso Assessorato regionale era intervenuto più volte direttamente, proprio come avviene nella comune organizzazione amministrativa. E se alla fine del ragionamento non ha tratto la logica conclusione della configurazione del rapporto organico, ma ha preferito non dare una precisa definizione del rapporto, facendo solo riferimento all'istituto del diritto privato del mandato senza rappresentanza, non per questo la decisione può essere censurata. Si tratta di un dispositivo esatto, su cui non ha influito una imprecisione di motivazione, che va comunque corretta in base ai principi sopra formulati.

Con il terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 69 ultimo comma del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., motivazione contraddittoria in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e si duole che l'Assessorato del bilancio della Regione a seguito del provvedimento di rescissione del contratto abbia disposto il fermo di tutti i crediti che l'impresa Cavallaro nutriva verso la Regione e ciò sia perchè il Cavallaro non era inadempiente e sia perchè la Regione era estranea al contratto d'appalto. Questo mezzo — come ha riconosciuto lo stesso ricorrente nella memoria illustrativa del ricorso e nella discussione orale — è subordinato all'accoglimento di almeno uno dei primi due motivi. Il rigetto di entrambi comporta necessariamente il rigetto del terzo.

Il ricorso va quindi rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1971, n. 1384 - Pres. Caporaso - Est. Brancaccio - P. M. Del Grosso (conf.) - Morici (avv. Maniscalco-Basile) c. Assessorato LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Tarin).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione Siciliana - Ritardo gravemente colposo di organi della Amministrazione appaltante nella emissione dei certificati di acconto e dello stato

finale e nella effettuazione del collaudo - Applicabilità dell'art. 40 del Capitolato generale statale oo. pp. 1895, richiamato contrattualmente - Esclusione.

(Cop. gen. oo. pp. approvato con d.m. 28 maggio 1895, art. 40; c.c., artt. 1223, 1224, 1229).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto della Regione siciliana - Diritto dell'appaltatore al risarcimento del danno per il ritardo gravemente colposo di organi dell'Amministrazione appaltante nella emissione dei certificati di acconti e dello stato finale e nella effettuazione del collaudo - Decadenza per mancata iscrizione delle relative riserve - Esclusione.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 54, 64, 89, 107).

La limitazione di responsabilità della P. A. prevista dall'art. 40 Cap. gen. statale oo. pp. 1895 richiamato contrattualmente in un appalto della Regione Siciliana non trova luogo, qualora l'appaltatore allegghi e provi il carattere gravemente colposo del ritardo frapposto dall'Amministrazione appaltante nella emissione dei certificati di acconto e nella effettuazione del collaudo dell'opera (1).

Il diritto dell'appaltatore di pretendere il risarcimento dei danni a lui cagionati da ritardi, che egli dimostri essere dovuti a comportamenti gravemente colposi di organi dell'Amministrazione appaltante, nell'adempimento delle operazioni amministrative, relative all'emissione dei certificati di acconto, alla redazione dello stato fiscale dei lavori ed all'effettuazione del collaudo dell'opera, non è precluso dall'omissione delle riserve previste dagli artt. 54, 64 e 107 r. d. 25 maggio 1895, n. 350, applicabile anche alla direzione, contabilità e collaudazione delle opere pubbliche eseguite per conto della Regione Siciliana (2).

(Omissis). — Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti sotto il numero di ruolo più antico, in applicazione dell'art. 335 c. p. c.

(1) V., in senso conforme, per gli appalti statali stipulati sotto il vigore del Capitolato generale 1895, Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, in questa *Rassegna*, 1967, I, 688, nonché in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 88, con nota di A. CHICCO.

Il principio non si applica — e la sentenza in rassegna ne dà sia pure fuggacemente atto — agli appalti regolati dal Capitolato generale appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel quale v'è una analitica ed assorbente disciplina dei vari casi di ritardo, anche nella emissione dei certificati di acconto e nella effettuazione del collaudo (artt. 35 e segg.). Si rimanda, in proposito, ai rilievi contenuti nella nota redazionale alla sentenza n. 2285 del 1966 della Cassazione (in questa *Rassegna*, 1967, 689 e segg.), nonché nella citata nota del CHICCO (in *Giur. it.*, 1968, cit., I, 1, 88 e segg.).

(2) L'insegnamento è formulato in relazione alla particolare ipotesi che il ritardo nelle operazioni di cui trattasi sia dipeso da colpa grave degli

Esaminando per primo il secondo motivo del ricorso principale, con cui si sollevano questioni che hanno carattere preliminare rispetto a quelle oggetto del secondo motivo dello stesso ricorso e del motivo del ricorso incidentale, va rilevato che il Morici addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 40 d. m. 28 maggio 1895, degli artt. 50, 106 e 107 r. d. 25 maggio 1895, n. 350 e 1218, 1219, 1223 e 1224 c.c. Egli sostiene che, poichè l'Assessorato regionale era incorso in colpa contrattuale, omettendo per oltre otto anni di compiere i dovuti adempimenti e di liquidargli il saldo cui egli aveva diritto, a lui era dovuto un risarcimento del danno che non poteva essere contenuto entro i limiti degli interessi di cui all'art. 40 del d. m. 28 maggio 1895, e che, perchè gli fosse riconosciuto un tale diritto, non era necessario che egli effettuasse riserva alcuna in sede di collaudo o in altra sede.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Nel procedere al suo esame occorre anzitutto porsi la questione se la pretesa risarcitoria fatta valere dal Morici, in dipendenza dell'assunto colposo ritardo della P.A. nelle operazioni di emissione del certificato dell'ultima rata di acconto, nella redazione dello stato finale dei lavori e di espletamento del collaudo, sia infondata, stante la particolare disciplina del contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche, quale prevista nell'art. 40, I comma, del Capitolato generale del 1895. Poichè questa norma stabilisce che i ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, si potrebbe sostenere che, in base ad essa, non è assolutamente configurabile una responsabilità della P. A. per comportamenti, che, come quelli qui dedotti, si risolvano in una causa di ritardo nei pagamenti.

In proposito questa Suprema Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, affermando che la limitazione di responsabilità prevista nel I comma del citato art. 40 non può spiegare efficacia in ogni ipotesi di inadempimento della P.A. e quindi anche nel caso di inattività volontaria

organi dell'Amministrazione. La sentenza in rassegna, prendendo le mosse dalla precedente sentenza 29 dicembre 1969, n. 4046 (in questa *Rassegna*, 1970, I, 482, nonchè, *in extenso*, *ivi*, 1177 e segg., con note redazionali a cui si rimanda), ha meglio chiarito il senso della proposizione, secondo cui il carattere generale dell'onere della riserva deve intendersi riferito solo ai fatti direttamente attinenti allo « iter esecutivo dell'opera », riconoscendo che tale onere ha da esplicarsi non solo nel Registro di contabilità, ma « in ogni altro atto relativo ai rapporti fra P. A. e appaltatore », e con ciò alludendo, appunto, a tutti quegli altri « documenti contabili » previsti dall'art. 89 del Reg. n. 350 del 1895 in rapporto all'art. 36 (v. artt. 11, 16, 23, 47, 64, 88, 107 Reg. cit.).

Tale riconoscimento consente di ritenere sicuramente esemplificativo il richiamo a « le partite di lavori e le somministrazioni ».

Si può, pertanto, convenire senz'altro nel concetto che la riserva ha da investire solo i fatti e tutti i fatti che attengono allo svolgimento del-

o gravemente colposa dei suoi organi, perchè un totale e incondizionato esonero di responsabilità sarebbe in contrasto ingiustificato col principio generale che in uno stato di diritto l'ente pubblico, al pari di ogni altra persona giuridica, non può esimersi dal rispondere dei danni che, sul piano contrattuale, l'inadempimento volontario o gravemente colposo di una sua obbligazione determini ai privati (cfr. sent. n. 2285 del 27 agosto 1966).

Questo orientamento va riaffermato nella decisione della presente causa, con una ulteriore precisazione.

Considerato che l'art. 40, I comma, costituendo deroga alla disciplina generale dell'inadempimento, è una norma di stretta interpretazione, va affermato che esso esclude soltanto quella responsabilità dell'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua *ratio* immediata, la quale è costituita dalla necessità di tener salva la Pubblica Amministrazione da pretese risarcitorie derivanti da ritardi dovuti alle caratteristiche obiettive intrinseche dell'apparato statale e della complessità dell'*iter* di deliberazione, controllo e manifestazione esterna degli atti di essa Amministrazione: in ogni altra situazione in cui sia dimostrabile che si è fuori di questa esigenza, e in particolare che il ritardo sia dovuto esclusivamente a comportamenti volontari o decisamente negligenti di organi della P.A., deve ritenersi che si versi in una situazione di dolo o colpa grave, che giustifica pienamente l'applicazione della disciplina contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione della presunzione di responsabilità *ex art.* 1218 c.c. della parte inadempiente e correlativamente col trasferimento dell'onere della prova alla parte creditrice.

Così precisati i confini entro cui opera la limitazione di responsabilità prevista dalla norma del Capitolato generale, il riconoscimento del diritto del Morici al risarcimento del danno, in relazione ai fatti da lui dedotti, non trova in essa nessun ostacolo e può essere, in astratto, affermato, nel senso ora precisato, sulla base delle norme comuni che

*l'appalto, ossia, precisamente, « tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera » e costituenti appunto oggetto della contabilità della stessa (art. 36 Reg. n. 350 del 1895), esclusi solo quelli gravemente colposi o dolosi degli organi della stazione appaltante. In tal caso, infatti, sono appunto il dolo o la colpa grave — che ad esso va equiparata — a far esorbitare il fatto dalla gestione della esecuzione dell'opera pubblica, ossia che quell'*iter* esecutivo di cui parla la sentenza in rassegna e, quindi, dal paradigma dell'art. 36 Reg. n. 350 del 1895, rispetto al quale, solo, è destinato ad operare, ovviamente, l'istituto della riserva. Questo, peraltro, costituisce diritto speciale, e non già eccezionale, come inesattamente affermato dalla sentenza in rassegna, così come speciale e non già eccezionale è tutta la normativa dell'appalto di opere pubbliche (sull'esatto inquadramento dello speciale istituto della riserva, da parte della stessa giurisprudenza arbitrale, nel più generale principio della buona fede contrattuale, v. lodo 24 marzo 1970, n. 23, in questa *Rassegna*, 1970, I, 676, sub 4.*

regolano la responsabilità contrattuale, salvi gli accertamenti da effettuarsi, nella sede di rinvio che si andrà a disporre, sul fondamento di tali deduzioni in concreto, tenendo conto di eventuali preclusioni risultanti dall'oggetto dell'originario giudizio di appello, preclusioni che non possono essere qui esaminate perchè non dedotte nei motivi di ricorso e importanti indagini sui limiti dell'appello proposto dall'Amministrazione regionale, le quali appartengono all'esclusiva cognizione del giudizio di merito.

Superata questa questione preliminare, occorre ora stabilire se per far valere quel diritto il Morici dovesse formulare un'espressa riserva nei termini e con le modalità previste dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, che regola la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere pubbliche, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., e pacificamente applicabile anche alle stesse operazioni relative alle opere pubbliche eseguite per conto della Regione Siciliana.

Il complesso sistema delle norme di questo regolamento, che riguardano l'oggetto delle riserve e le modalità della loro proposizione nei rapporti fra l'appaltatore e la Pubblica Amministrazione (v. artt. 54, 64, 100, 107), si profila come una disciplina decisamente limitativa del diritto del primo con incidenza negativa sul principio dell'autonomia contrattuale; perciò tale disciplina, pur se giustificata da compensabili esigenze di tutela della pubblica Amministrazione, deve ritenersi di carattere eccezionale, con la conseguenza che essa va interpretata con criteri restrittivi.

Ciò posto, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 2290 del 28 ottobre 1956 e n. 4046 del 29 dicembre 1969), va affermato che, in tema di esecuzione d'appalto di opere pubbliche, negli atti contabili, come in ogni altro atto relativo ai rapporti fra P. A. e appaltatore, debbano essere inserite obbligatoriamente soltanto le annotazioni e le riserve riguardanti i fatti che attengano direttamente e strettamente all'esecuzione dell'opera, quali le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non pure quelle che abbiano altro oggetto del tutto estraneo allo scopo di documentare cronologicamente l'iter esecutivo dell'opera e di consentire opportuni e tempestivi interventi alla P. A., al fine di assicurare la prova delle sue ragioni per contestare le pretese della controparte, in relazione all'esecuzione dell'opera.

Il sistema delle riserve è predisposto per garantire esclusivamente questi interessi della P. A. e non se ne giustifica l'applicazione al di fuori della necessità di soddisfare questa esigenza. Il comportamento doloso o colposo eventualmente tenuto da organi della P. A. nell'eseguire adempimenti amministrativi, che ad essi facciano carico, quando non incide direttamente sull'esecuzione dell'opera, è del tutto indifferente per le finalità che si intende raggiungere con le riserve e, quindi, non deve

essere necessariamente denunciato a mezzo di queste e nei termini e con le modalità per queste previste.

In applicazione di questo principio si deve concludere che il Morici non era tenuto a formulare riserve per far valere il suo diritto al risarcimento nei termini da lui assunti. La censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, che ha deciso sull'appello in base al principio opposto, è pertanto fondata. Ciò peraltro non comporta l'integrale accoglimento del ricorso.

La pretesa del ricorrente, secondo la quale gli dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento in misura superiore a quella stabilita dai giudici di primo grado è inammissibile.

È vero che quei giudici, applicando per quella liquidazione non i criteri dettati in materia dal codice civile, ma quelli più restrittivi previsti dall'art. 40, secondo e terzo comma, del Capitolato generale del 1895 e dell'art. 35 del nuovo Capitolato, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, incorsero in errore, perchè le disposizioni dell'art. 40 si riferiscono al ritardo nel pagamento di rate d'acconto, dopo l'emissione del relativo certificato, e a quello nel pagamento della rata di saldo dopo il collaudo, e non alle ipotesi, oggetto di questo giudizio, di ritardato pagamento per il ritardo nella emissione del certificato di acconto e nella effettuazione del collaudo; mentre l'art. 35 del nuovo Capitolato riguarda, sì, anche il ritardo nell'emissione del certificato d'acconto, ma non è applicabile nella specie; esso intervenuto successivamente alla conclusione del contratto fra le parti, non si è sostituito automaticamente alla disciplina precedente, in quanto — poichè quel contratto riguarda un ente pubblico diverso dallo Stato — il Capitolato non ha efficacia regolamentare, ma solo quella negoziale che le parti ad esso avessero eventualmente attribuito mediante esplicito o implicito richiamo; ciò che nella specie è mancato. Questo errore, però, è privo di conseguenze pratiche, perchè la statuizione del Tribunale sull'ammontare dei danni non è stato oggetto di impugnazione in appello e pertanto ogni questione in merito al riconoscimento di un diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella risultante da tale statuizione è preclusa.

Il riconoscimento della fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nei limiti risultanti da quanto precede, ha come conseguenza l'accoglimento di questo ricorso; mentre restano assorbiti il primo motivo del medesimo relativo ad una assunta omessa motivazione della sentenza, in merito alla tesi del ricorrente secondo cui le sue pretese risarcitorie sarebbero state oggetto di regolari riserve del tutto ignorate dai giudici di appello, e il ricorso incidentale, col quale si lamenta che ingiustamente quei giudici hanno compensato fra le parti le spese del giudizio di appello.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra Corte di appello, che si designa

in quella di Caltanissetta, la quale nella decisione della causa si atterrà al seguente principio di diritto: « L'appaltatore ha diritto a pretendere il risarcimento dei danni a lui cagionati da ritardi che egli dimostri essere dovuti a comportamenti gravemente colposi di organi della P. A. nell'adempimento delle operazioni amministrative relative all'emissione dei certificati di acconto, alla redazione dello stato finale dei lavori e all'effettuazione del collaudo dei medesimi. Questo diritto non è precluso dall'omissione delle riserve previste dagli artt. 54, 64 e 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350; ma, ove il risarcimento sia stato liquidato dal giudice di primo grado sull'erroneo presupposto dell'applicazione delle norme del Capitolato generale di appalto, in misura inferiore a quella eventualmente risultante dall'applicazione delle norme comuni, e al riguardo non vi sia stato appello, ogni questione su tale punto rimane preclusa e, pertanto, in ogni caso, non potrà mai riconoscersi al danneggiato un risarcimento in misura superiore ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1539 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Lucernari (avv. Conte).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessioni di utilizzazione di acqua pubblica - Diritto dell'Amministrazione concedente al canone - Ingiunzione di pagamento - Sospensione della prescrizione estintiva quinquennale per effetto della pendenza di ricorso amministrativo proposto dall'interessato - Esclusione.

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 35 e segg.; c.c., artt. 2935, 2945, 2948).

Solo l'opposizione giudiziale all'ingiunzione amministrativa di pagamento del canone di una concessione di derivazione d'acqua pubblica, ma non anche il ricorso amministrativo, non previsto dalla legge quale mezzo in via alternativa per opporsi all'ingiunzione medesima, ha per effetto di far durare l'interruzione della prescrizione, determinata dalla ingiunzione, fino alla decisione dell'opposizione con forza di giudicato (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e segg. del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, degli articoli 2934,

(1) Avvertono le Sezioni Unite della Suprema Corte regolatrice, nella suesposta sentenza, che la proposizione della giudiziale opposizione ex articolo 3 t.u. 14 aprile 1910, n. 639 avverso l'ingiunzione amministrativa di

2935, 2943 e 2948 del codice civile, nonché dei principi generali in materia di ricorsi amministrativi, e si deduce che i canoni per la utilizzazione delle acque pubbliche non sono cespiti patrimoniali, ma hanno natura tributaria, di modo che il t.u. del 1910, n. 639 è solo il mezzo tecnico per la loro riscossione, ma non vale a qualificare la natura giuridica dei canoni, con la conseguenza che è errato affermare, come ha fatto il Tribunale superiore, che, decorso il termine di cui all'art. 3 del detto t.u. (30 giorni) « l'accertamento dell'obbligazione di pagamento diviene incontestabile » e « la ingiunzione diviene definitiva ». Si assume che tali conseguenze sono proprie delle entrate patrimoniali, ma non di quelle di diversa natura, per le quali la mancata opposizione non determina l'incontestabilità del credito, ma solo l'azionabilità, in sede esecutiva, della pretesa creditoria. Si afferma che da ciò discende che l'ingiunto, per far valere le ragioni contro la pretesa contenuta nell'ingiunzione, ha, oltre il rimedio dell'azione giudiziaria, anche il rimedio del ricorso amministrativo, il quale, pertanto, deve essere considerato, non come semplice denuncia o rimostranza, ma come rimedio giuridico formale diretto al riesame del provvedimento e su cui l'Amministrazione — in relazione ai principi di ordine generale — è tenuta a pronunciarsi; con la conseguenza che il termine prescrizione, interrotto dal ricorso amministrativo, ricomincia a decorrere dalla data della pronuncia, su di esso, dell'Amministrazione.

Il motivo è infondato, anche se non può essere condivisa l'opinione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo cui la mancata opposizione all'ingiunzione, emessa dall'Amministrazione ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, comporterebbe l'incontestabilità dell'accertamento dell'obbligazione di pagamento e la definitività della ingiunzione medesima.

Tale opinione contrasta, invero, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale è nel senso che l'ingiunzione prevista

pagamento del canone scaduto « in tanto prolunga la durata della interruzione del periodo prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'ingiunzione, in quanto crea una situazione di litispendenza, durante la quale perdura, con i suoi effetti, l'esercizio del diritto di credito, iniziato dall'Amministrazione con detta notificazione, impedendo che lo stesso diritto possa essere simultaneamente esercitato con altra domanda; mentre, nell'ipotesi del ricorso amministrativo in questione, una siffatta situazione non può essere assolutamente configurabile, in quanto detto ricorso, una volta cessata l'efficacia della ingiunzione quale atto di precetto, perchè non seguita, nei termini, da alcun atto esecutivo, lascia pienamente libera l'Amministrazione di esercitare nuovamente il proprio diritto, sia emanando una nuova ingiunzione, sia promuovendo un normale giudizio di cognizione ».

Sull'applicabilità del termine prescrizione breve ex art. 2948 c.c., v. Cass., 12 giugno 1969, n. 2080, in questa *Rassegna*, 1969, I, 737, la quale,

dal t.u. del 1910, n. 639 è un atto amministrativo, che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, con la conseguenza che essa è inidonea ad assumere efficacia di giudicato e non può neppure — non avendo carattere perentorio il termine di trenta giorni, previsto, per l'opposizione, dall'art. 3 del detto t.u. — acquistare definitività (cfr., tra le altre, sentenze n. 2738 e n. 2339 del 1967, n. 1796 e n. 474 del 1966).

Ma, ciò precisato, deve osservarsi che la diversa opinione del Tribunale superiore non ha comportato errore nella decisione impugnata, atteso che la questione da risolvere non era se la ingiunzione avesse avuto l'effetto di interrompere il termine prescrizionale — il che non era contestato nè contestabile — ma era se il decorso del termine prescrizionale, una volta interrotto dalla ingiunzione, fosse rimasto sospeso, per effetto del ricorso contro di essa proposto dall'ingiunto in via amministrativa, sino alla decisione di tale ricorso. E questa questione, indipendentemente dall'erronea opinione di cui innanzi, è stata decisa esattamente dalla sentenza denunciata.

In primo luogo deve rilevarsi che la natura di entrate patrimoniali da detta sentenza riconosciuta ai canoni corrisposti per la concessione di acque pubbliche non può essere seriamente contestata, perchè, come affermato dalla ormai costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio (cfr. sentenze n. 112 del 1970, sent. n. 1893 del 1969 ed altre conformi), nella concessione di acque pubbliche sussistono prestazioni e controprestazioni di entrambe le parti (l'utente e la pubblica amministrazione concedente), prestazioni e controprestazioni che si pongono, pertanto, in certo senso, in relazione di corrispettività, con la conseguenza che i canoni dall'utente dovuti, avendo funzione di corrispettivo pecuniario della derivazione ed utilizzazione delle acque, non hanno natura tributaria, ma hanno, invece, natura di entrate patrimoniali della pubblica amministrazione.

però, non manca di mettere in evidenza che il rapporto di concessione non ha natura contrattuale e che il canone è oggetto di un'obbligazione di diritto pubblico, scaturente direttamente dalla legge (ivi, 741, nella motiv.). Questo concetto, ribadito da Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1970, n. 112 (*Rass. cit.*, 1970, I, 319, nella motiv.), non sembra sia stato tenuto presente in tutte le sue implicazioni dalla sentenza in rassegna, allorchè ha affermato *tout court* la natura di entrata patrimoniale del canone di utenza di acqua pubblica, mentre, in coerenza col predetto insegnamento, avrebbe dovuto avvertirne l'evidente carattere di *entrata di diritto pubblico* (cfr., viceversa, Cass., 11 maggio 1965, n. 898, in questa *Rassegna*, 1965, I, 689, *sub* 2, che parla di tassa, mentre Cass., Sez. Un., 29 maggio 1969, n. 1893, *Rass. cit.*, 1969, I, 730, con nota di ALBISINNI, pur nell'escludere il carattere di entrata tributaria del canone delle concessioni demaniali, non ne disconosce, tuttavia, quello di provento di diritto pubblico).

Ciò comporta, in primo luogo, che alla procedura coattiva prevista dal t.u. del 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, ha fatto ricorso per la natura stessa del proprio credito, ed in secondo luogo che, per opporsi alla ingiunzione emessa da detta Amministrazione a' sensi dell'art. 2 di detto t.u., l'ingiunto Lucernari non aveva altro rimedio che quello previsto dal successivo art. 3 dello stesso testo unico.

Dispone, infatti, detto articolo che, entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può, contro di questa, produrre ricorso od opposizione avanti al conciliatore, o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile. Pertanto, per effetto di tale disposizione, che non prevede il ricorso amministrativo quale mezzo, in via alternativa, per opporsi alla ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, e per effetto, altresì, della mancanza di una qualsiasi altra disposizione legislativa che siffatto ricorso preveda, si ha che l'unico rimedio giuridico per impugnare detta ingiunzione è costituito dal ricorso od opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ora, posto che non è contestato che tale ricorso ha l'effetto, a' sensi del secondo comma dell'art. 2945 c.c., di far durare l'interruzione della prescrizione, determinata dalla ingiunzione, sino alla decisione del ricorso medesimo con forza di giudicato, la questione che si pone è se, in mancanza del detto ricorso od opposizione all'autorità giudiziaria, lo stesso effetto possa essere riconosciuto, come pretende la ricorrente, anche al ricorso amministrativo, che, nonostante non previsto da alcuna disposizione di legge, sia stato proposto dall'ingiunto, alla stessa amministrazione che ha emesso la ingiunzione, per ottenerne la revoca.

Non può esservi dubbio che tale questione debba essere risolta in senso negativo.

Invero, pur ammesso, in linea di ipotesi, che il ricorso amministrativo, allorquando sia espressamente previsto dalla legge, in una delle sue forme tipiche, dell'opposizione, del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Capo dello Stato, abbia l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato (ma è da ricordare che, nel nostro ordinamento giuridico, vige il principio, di carattere generale, secondo cui la presentazione del ricorso amministrativo non ha, di regola, effetto sospensivo, tranne che la legge non disponga diversamente, come, ad esempio, nel caso dell'art. 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), deve tuttavia escludersi che lo stesso effetto abbia il ricorso in questione.

Tale ricorso, infatti, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge, e, prescindendo, pertanto, da qualsiasi prescrizione di forme e di termini, non può essere considerato che come un ricorso amministrativo atipico, avente valore, non di rimedio giuridico, ma di mera

denuncia, in quanto non attribuisce diritto, a chi lo presenta, di avere una risposta, nè crea l'obbligo nell'amministrazione, cui è presentato, di provvedere su di esso, di talchè l'Amministrazione è libera sia di provvedere senza alcun limite di tempo, accogliendolo o rigettandolo, sia anche di non provvedere affatto.

Ed allora, se il ricorso in questione non è previsto dalla legge e non obbliga l'Amministrazione a prendere alcuna decisione su di esso, ne consegue, di tutto evidenza, che detto ricorso è privo di qualsiasi effetto giuridico ai fini che qui interessano e che, pertanto, non è assolutamente ipotizzabile che la sua proposizione crei la stessa situazione che vien creata dalla proposizione del ricorso od opposizione, avverso la ingiunzione, innanzi all'autorità giudiziaria. La proposizione di quest'ultimo ricorso od opposizione, invero, in tanto prolunga la durata della interruzione del periodo prescrizione avvenuta con la notificazione della ingiunzione, in quanto crea una situazione di litispendenza, durante la quale perdura, con i suoi effetti, l'esercizio del diritto di credito, iniziato dall'Amministrazione con detta notificazione, impedendo che lo stesso diritto possa essere simultaneamente esercitato con altra domanda; mentre, nell'ipotesi del ricorso amministrativo in questione, una siffatta situazione non può essere assolutamente configurabile, in quanto detto ricorso, una volta cessata l'efficacia della ingiunzione quale atto di precetto, perchè non seguita, nei termini, da alcun atto esecutivo, lascia pienamente libera l'Amministrazione di esercitare nuovamente il proprio diritto, sia emanando una nuova ingiunzione, sia promuovendo un normale giudizio di cognizione. E che questa conclusione non sia seriamente contestabile ne fornisce peraltro conferma la considerazione che, ove si ritenesse che, in pendenza del ricorso amministrativo, resti sospeso il decorso del termine prescrizione, si verrebbe, praticamente, stante la mancanza dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su tale ricorso, a lasciar arbitra la medesima Amministrazione di tale decorso; il che sarebbe in manifesta violazione del principio secondo cui il decorso della prescrizione non può essere sospeso che dagli impedimenti legali o giuridici, che rendono impossibile l'esercizio del diritto, e giammai da fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del titolare del diritto medesimo.

Per le sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. —
(*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1558 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero LL.PP. (avv. Stato Onufrio) c. Impresa I.C.E.M. (avv. Costa T. M.).

Appalto⁷ - Appalto⁷ di opere pubbliche - Revisione - Facoltà dell'Amministrazione appaltante di concedere all'appaltore anticipazioni

sull'importo della eventuale, futura revisione - Successivo accertamento che all'impresa non spetta alcun compenso revisionale - Prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'acconto - Decorrenza dalla data del pagamento del medesimo - Esclusione - Decorrenza dalla data della chiusura del procedimento revisionale - Sussiste.

(d.lg.lgt. 5 aprile 1946, n. 226; art. 5; d.lg. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3; l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 3; c.c. artt. 2033, 2946).

La prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione di ripetere dall'appaltatore d'opera pubblica gli acconti pagati a norma di legge sull'eventuale, futuro importo revisionale, che poscia si accerti non dovuto, decorre non già dalla data di pagamento delle predette anticipazioni, sibbene dal momento in cui si sia concluso negativamente il procedimento revisionale (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente, con unico mezzo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2945 e 2946 c.c., 3 d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione sul carattere condizionato del procedimento previsto dal citato art. 3 d.l. n. 1501 del 1947, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene che il rapporto di indebito oggettivo venne ad esistenza, quando, definito negativamente il procedimento amministrativo, configurabile come impedimento legale al decorso della prescrizione, fu accertato che l'Icem non aveva diritto ad alcun compenso revisionale; che, subordinatamente, la Corte del merito, avrebbe dovuto considerare l'evento della definizione del procedimento amministrativo quale condizione preclusiva del diritto al rimborso dell'acconto revisionale, e che, poi, non avrebbe dovuto omettere di applicare il principio per cui la prescrizione è interrotta, con efficacia continuativa fino alla chiusura del conto, dalla condizione permanente di ricognizione del credito insita nell'apertura del conto di anticipazione.

La censura è fondata.

Invero, leggesi nella sentenza impugnata che la somma di lire 382.000 fu corrisposta all'ICEM in acconto sull'ammontare della « revisione prezzi » prevista nell'atto di sottomissione n. 9799 del 25 giugno 1946, in

(1) Non risultano precedenti in termini. La massima, peraltro, è ineccepibile, poichè la concessione dell'acconto è per legge fatta senza pregiudizio dei diritti delle parti, mentre solo dopo l'ultimazione dell'opera ed il perfezionamento della procedura revisionale i rapporti fra Amministrazione appaltante ed appaltatore su questo punto ricevono definizione: cfr., in dottrina, CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 644 e seg.

applicazione dell'art. 5 del d.l.l. 5 aprile 1946, salvo l'accertamento della definitiva spettanza o meno della somma predetta all'esito della procedura di revisione, come fu riconosciuto dalla stessa ICEM, il cui legale rappresentante, con dichiarazione scritta rilasciata il 29 agosto 1947, nell'accettare l'acconto, diede atto che « la concessione dell'acconto più sopra indicato non ha nessun valore ai fini della liquidazione definitiva della revisione, la quale potrà variare anche in meno senza che l'Impresa sottoscritta possa avanzare pretese o diritti ».

Pertanto, la somma di lire 382.000 fu legittimamente versata alla ditta appaltatrice in applicazione dell'art. 5 d.l.l. 5 aprile 1946, n. 226 (sostituito, successivamente, dal d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329), il quale prevede la facoltà dell'Amministrazione « di concedere all'appaltatore, che ne faccia richiesta, un acconto non superiore al 50 % sulle somme che prevedibilmente potranno spettargli in dipendenza della revisione totale o parziale ». Il versamento della predetta somma fu costituito da un acconto a titolo provvisorio, il quale aveva la sua causa giustificatrice nella facoltà esercitata dall'Amministrazione a norma di legge di concedere all'impresa appaltatrice anticipazioni sull'importo della eventuale futura revisione. Ne segue che il rapporto di indebito oggettivo non venne ad esistenza al momento del pagamento dell'acconto revisionale, così da legittimare il *solvens* alla immediata proposizione della *condictio indebiti*, bensì successivamente, quando fu accertato, con la chiusura del relativo procedimento, che alla ditta non spettava alcun compenso revisionale, e l'acconto poté essere allora — e solo allora — qualificato come pagamento non dovuto. Infatti l'indebito oggettivo si ha o perchè manca una causa originaria giustificativa del pagamento (*condictio indebiti sine causa*) o perchè la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo (*condictio ab causam finitam*). Nella fattispecie l'indebito oggettivo non è sorto nel momento del (legittimo) pagamento, ma in quello dell'evento che ha determinato il venir meno della causa del pagamento, ossia all'epoca della chiusura del procedimento revisionale, di guisa che la prescrizione necessariamente ha iniziato a decorrere da quest'ultima data: la prescrizione stessa non può precedere la nascita del rapporto giuridico alla cui azione essa inerisce. È ben vero che la prescrizione decorre egualmente quando il diritto, pur potendo essere esercitato, non sia di fatto esercitato dal titolare o per ignoranza o per altri impedimenti non aventi carattere giuridico. Ma tal principio si riferisce all'ipotesi in cui un diritto sia venuto ad esistenza, cosicchè possa parlarsi di possibile esercizio di esso, o di impedimenti che vi si frappongono, mentre il principio non può avere applicazione, quando la definizione del procedimento amministrativo costituisce — come nella specie — il presupposto della nascita del diritto stesso, e quindi della

possibilità di esercizio di esso. La Corte del merito è incorsa in equivoco, confondendo la inerzia del soggetto che non esercita un diritto esistente, poichè lo ignora o per altri ostacoli non legali, con l'inerzia imposta dalla pendenza di un procedimento, al cui esito è subordinata la nascita di quel diritto.

Conseguentemente, il diritto dell'Amministrazione di chiedere la restituzione della somma corrisposta in seguito alla accertata non operatività della revisione è sorto solo al momento di quell'accertamento, e da quel momento ha iniziato a decorrere il termine prescrizione. La obiezione della ICEM, secondo cui, in tal modo, il sorgere del diritto dipende da una mera potestà dell'Amministrazione, senza alcun termine, è infondata, poichè la procedura di revisione è disciplinata da norme di legge nel suo svolgimento e nella sua conclusione (d.l. 5 aprile 1946, n. 226, sostituito dal d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329), e perchè alla mancata revisione può essere ovviato con opportuni atti di sollecitazione.

Le suesposte considerazioni, per il loro carattere decisivo, assorbono le ulteriori deduzioni svolte dall'Amministrazione con il ricorso proposto.

Pertanto, accogliendosi il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame in base ai principi esposti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1767 - Pres. Stella Richter - Est. Alibrandi A. - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero Difesa (avv. Stato Cavalli) c. Felicetti (avv. D'Ambrosio D.).

Arbitrato - Procedimento arbitrale - Nullità dell'atto iniziale - Estensione agli atti successivi - Sussiste - Denuncia di invalidità derivata - Necessità che l'indagine del giudice si estenda all'atto da cui discende la nullità - Sussiste.

(c.p.c., artt. 159, comma primo, 828 e segg.).

Corte Costituzionale - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti erga omnes - Retroattività - Limiti - Situazioni giuridiche esaurite - Nozione.

(Cost., art. 136; l. cost., 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma terzo).

Non diversamente da ogni procedimento, quello arbitrale è costituito da una serie di atti concatenati l'uno all'altro e coordinati alla produzione di un unico effetto. Conseguenza che la nullità dell'atto iniziale si estende a quelli successivi. L'esistenza del vincolo che collega tutti gli

atti del procedimento comporta che, ove sia denunciata l'invalidità derivata di uno di essi, l'indagine del giudice deve estendersi all'esame dell'atto da cui discende la denunciata invalidità (1).

Situazioni giuridiche esaurite, nei confronti delle quali non si estende l'efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, sono solo quelle ormai insuscettibili di rimozione o di diverso regolamento, sia per effetto di preclusione nascente da giudicato, sia per effetto di atti amministrativi non più impugnabili a causa del decorso di termine di prescrizione o di decadenza, ovvero per effetto di atti negoziali o di altri atti o fatti, che, al riguardo, siano rilevanti sul piano sostanziale o su quello processuale (2).

(Omissis). — Con atto notificato il 2 gennaio 1965 all'Amministrazione Aeronautica - Direzione demanio della III Sezione aerea ed inviato, per conoscenza, al Ministero della Difesa-Aeronautica, Michele Felicetti espose di aver stipulato il 27 agosto 1949 con l'Amministrazione dell'Aeronautica il contratto n. 5132, avente per oggetto sfalcio d'erba e pascolo nel campo di volo di Vibo Valentia, e che tale contratto, integrato da un capitolato d'oneri e da un atto aggiuntivo del 10 luglio 1952, non aveva avuto regolare svolgimento per fatti imputabili all'Amministrazione e co ndanni per esso esponente, la cui liquidazione non era stato possibile definire in sede amministrativa. Ciò premesso, il Felicetti dichiarò di voler fare ricorso al giudizio arbitrale, previsto dall'art. 16 del contratto, per il riconoscimento del suo diritto ad essere risarcito dei danni da lui subiti, il cui ammontare percisò in L. 25.377.312.

Con successiva istanza del 22 febbraio 1965 il Felicetti designò il proprio arbitro e chiese la nomina degli altri tre arbitri, nonchè la designazione di quello dell'Amministrazione dell'Aeronautica.

Con successivo atto del 25 aprile 1965, notificato al Ministero della Difesa-Aeronautica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, il Felicetti reiterò l'istanza di arbitrato negli stessi termini di quella notificata il 2 gennaio dello stesso anno.

Il Ministero della Difesa-Aeronautica oppose, anzitutto, che questa seconda istanza era tardiva, mentre la prima era colpita da nullità insanabile, perchè il relativo atto non era stato notificato presso la competente Avvocatura di Stato (art. 11, comma terzo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato); indicò, poi, l'arbitro designato da essa Amministrazione.

(1) Non risultano precedenti in termini.

(2) Cfr., oltre alla giurisprudenza citata nel testo della sentenza in rassegna, anche Cass., 3 ottobre 1963, n. 2620 e 9 ottobre 1963, n. 2683, in questa *Rassegna*, 1964, I, 78 e 84, ove ulteriori riferimenti, nonchè note di CARUSI.

Il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 17 giugno 1966 e reso esecutivo dal Pretore di Roma il 18 dello stesso mese, condannò il Ministero della Difesa-Aeronautica al pagamento in favore del Felicetti della somma di L. 8.617.046, con gli interessi legali dal 2 gennaio 1965, oltre al rimborso delle spese del giudizio in ragione di due terzi.

L'Amministrazione Aeronautica, con atto notificato l'8 settembre 1966, propose, a norma dell'art. 828 c.p.c., impugnazione contro la sentenza arbitrale, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, per essere stato dal Felicetti invalidamente promosso il giudizio arbitrale e chiese che la Corte d'appello emettesse pronunzia rescissoria nel merito.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 luglio-3 ottobre 1968, dichiarò inammissibile l'impugnazione. Dopo aver considerato che l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale dell'8 luglio 1967, n. 97, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma terzo, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione, esplicava la sua efficacia nella controversia *de qua*, la Corte del merito ritenne che già con la prima istanza del 2 gennaio 1965 — il cui difetto di notificazione era stato sanato per effetto della costituzione nel giudizio arbitrale dell'Amministrazione della Aeronautica — il procedimento arbitrale era stato validamente instaurato, onde non ricorreva la denunciata nullità di quella procedura, nè, conseguentemente, quella della seconda istanza di arbitrato, la cui nullità era stata dedotta, per derivazione, dall'invalidità della prima istanza.

Contro questa sentenza il Ministero della Difesa-Aeronautica e l'Amministrazione Aeronautica - Direzione demanio della III Regione aerea, con atto notificato il 13 novembre 1968, hanno proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo.

Il Felicetti resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso il Ministero della Difesa-Aeronautica e l'Amministrazione Aeronautica, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 827, 828 e 830 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè difetto di motivazione, lamentano che la Corte d'appello abbia pronunciato valicando i limiti propri del giudizio rescindente promosso con l'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale. Deducono, in particolare, che il giudice dell'impugnazione della sentenza arbitrale ha esteso la propria cognizione alla prima istanza di arbitrato proposta dal Felicetti, mentre era stata impugnata soltanto la seconda, onde l'esame avrebbe dovuto limitarsi a stabilire la validità di quest'ultima, senza prendere in considerazione la prima istanza. Aggiungono le Amministrazioni ricorrenti che la sentenza della Corte Costitu-

zionale n. 97 dell'8 luglio 1967 non spiega effetti nella presente controversia, essendo intervenuta quando sulla nullità della prima istanza di arbitrato già si era formato, in difetto di impugnazione incidentale da parte del Felicetti, un giudicato preclusivo di ogni esame, onde erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto operanti gli effetti che discendono dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale e, di conseguenza, sanata l'invalidità della prima istanza di arbitrato.

Tali censure non si ravvisano fondate.

Il principio giuridico richiamato dalla difesa delle Amministrazioni ricorrenti — secondo cui l'impugnazione del lodo per nullità, a norma dell'art. 828 c.p.c., non dà luogo ad un tipico e completo giudizio d'appello, ma al c.d. *iudicium rescindens*, che consiste unicamente nell'accertare se sussista taluna delle nullità denunciate da chi impugna la sentenza arbitrale — è principio indubbiamente esatto, ma esso, nella specie, non trova applicazione. Invero, dal diretto esame degli atti — consentito a questa Corte Suprema, essendo stato denunziato un *error in procedendo* — rilevasi che con l'atto dell'8 settembre 1966 la sentenza arbitrale è stata impugnata in base alla dedotta nullità del procedimento svoltosi davanti agli arbitri, perchè l'istanza di arbitrato, notificata dal Felicetti il 2 gennaio 1965, era insanabilmente nulla, per inosservanza di quanto prescritto dall'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, mentre la seconda istanza di arbitrato, notificata il 21 aprile 1965, era anche essa nulla per derivazione. In altri termini, l'invalidità della seconda istanza di arbitrato era dedotta sotto il profilo della nullità di atto che si inserisce in un procedimento promosso con atto iniziale nullo (istanza del 2 gennaio 1965), con conseguente estensione dell'invalidità agli atti successivi e dipendenti (art. 159, comma primo, c.p.c.).

Ora, poichè l'impugnazione della sentenza arbitrale si fondava su una nullità derivata, la cognizione del giudice, investito dal gravame previsto dall'art. 828 c.p.c., doveva necessariamente estendersi all'atto (istanza di arbitrato del 2 gennaio 1965) da cui, secondo il motivo dell'impugnazione, sarebbe derivata la nullità della seconda istanza di arbitrato.

Infatti, ove si consideri che il procedimento arbitrale, non diversamente da ogni altro procedimento, è costituito da una serie di atti concatenati l'uno all'altro e coordinati alla produzione di un unico effetto, la nullità dell'atto iniziale si estende a quelli successivi, appunto perchè sono in rapporto di correlazione con il primo. E l'esistenza di tale vincolo che collega gli atti di uno stesso procedimento chiarisce perchè, nel caso in cui sia denunziata l'invalidità, per derivazione, di uno degli atti suindicati, l'indagine non possa non comprendere l'esame dell'atto da cui discende la denunziata nullità.

Ciò posto, va escluso che la Corte d'appello, nell'estendere il proprio esame alla validità della prima istanza di arbitrato (2 gennaio 1965), abbia valicato i limiti del giudizio rescindente promosso dalle odierne ricorrenti con l'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale. Vero è che a fondamento di tale impugnazione era stata dedotta la nullità della seconda istanza di arbitrato (21 aprile 1965), ma è anche vero che, trattandosi di nullità prospettata sotto il profilo della derivazione, veniva necessariamente in discussione la validità della prima istanza, quella cioè che, secondo quanto dedotto dalle stesse parti che avevano proposto l'impugnazione, dava causa all'invalidità dell'intero procedimento arbitrale e, di conseguenza, anche della seconda istanza, trattandosi di atto che si inseriva in una procedura invalida. Ciò, sotto altro profilo, conferma che la Corte d'appello non è incorsa nella denunciata violazione dei limiti oggettivi del giudizio che si instaura con la impugnazione per nullità della sentenza arbitrale.

Priva di fondamento è anche l'altra censura con la quale le Amministrazioni ricorrenti deducono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto operanti, nella presente controversia, gli effetti che promanano dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 97 dell'8 luglio 1967, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo — in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione — l'art. 11, comma terzo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di notificazione a pubbliche Amministrazioni se non sia stata eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato. L'assunto delle ricorrenti si fonda sul rilievo che, in difetto di impugnazione incidentale da parte del Felicetti della sentenza degli arbitri, la statuizione da costoro emessa in ordine alla nullità della prima istanza di arbitrato, perchè direttamente notificata alle suddette amministrazioni anzichè presso l'Avvocatura generale dello Stato, costituisse un punto irrevocabile della decisione, che precludeva ogni riesame e dava, quindi, origine ad una situazione giuridica definitivamente esaurita, insensibile rispetto agli effetti della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale.

Ma tale argomento non può essere condiviso. Va premesso che, come è costante giurisprudenza di questa Corte suprema, situazioni giuridiche definitivamente esaurite sono soltanto quelle ormai consolidate ed intangibili, cioè non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento, sia per effetto di preclusione nascente da giudicato o per effetto di atti amministrativi non più impugnabili a causa del decorso di termini di prescrizione o di decadenza, oppure in dipendenza di atti negoziali o altri fatti o atti che, al riguardo, siano rilevanti sul piano sostanziale o su quello processuale (sent. 12 ottobre 1968, n. 3244; sent. 20 febbraio 1969, n. 578 e sent. 5 luglio 1969, n. 2494).

Ora che non si fosse, nella specie, formata sul punto della nullità della prima istanza di arbitrato una decisione irrevocabile, con conseguente situazione giuridica definitivamente esaurita, non sembra che possa dubitarsi. Invero, tenendo presente il motivo dedotto dalle odierne ricorrenti a sostegno della proposta impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, motivo che involgeva, necessariamente, come è stato dianzi chiarito, anche l'esame della questione dell'invalidità della prima istanza di arbitrato, risulta in modo evidente che, per effetto della proposizione stessa del gravame di cui all'art. 828 c.p.c., la questione della nullità della prima istanza, lungi dall'essere stata definitivamente risolta, veniva ad essere riproposta, sia pure indirettamente, al giudice dell'impugnazione della sentenza arbitrale.

Tale rilievo vale, da un lato, ad approvare l'applicazione che la Corte d'appello ha fatto degli effetti dell'intervenuta pronuncia n. 97 del 1967 della Corte Costituzionale e, da altro lato, a superare la questione, sollevata dalle parti, della possibilità di proporre impugnazione incidentale nel giudizio promosso ex art. 828 e segg. c.p.c.

Invero, la soluzione di tale ultima questione diviene irrilevante ai fini del decidere, ove si pervenga alla conclusione, accolta da questa Corte che, per effetto della impugnazione di nullità, proposta contro la decisione degli arbitri, il problema della validità della prima istanza di arbitrato era stato nuovamente messo in discussione, senza che, a tal fine, fosse necessaria una qualsiasi impugnativa da parte del Felicetti.

Il ricorso è, quindi, sotto ogni aspetto, infondato e, come tale, deve essere rigettato. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE D'APPELLO dell'Aquila, 3 ottobre 1970 - Pres. Fracassi P. -
Est. M. Modigliani - Imputato Biadene ed altri.

**Parte civile - Costituzione di parte civile contro un responsabile civile
citato da altra parte - Ordinanza di inammissibilità - Inoppugnabilità.**

(c.p.p., artt. 98, 190).

**Procedimento penale - Istruzione - Avviso ai difensori - Acquisto della
qualità di imputato - Condizioni.**

(c.p.p., artt. 78, 304 *ter*).

**Procedimento penale - Atti, anteriori alla nomina dei periti, compiuti
in territorio straniero - Irrilevanza, sulla perizia, della loro inesistenza.**

(c.p.p., artt. 185, n. 1, 312).

Perizia - Avviso ai difensori dell'inizio delle operazioni - Sufficienza.

(c.p.p., artt. 304 *ter*, 314).

**Perizia - Nomina del perito - Cittadinanza italiana - Conoscenza della
lingua italiana - Requisiti non necessari.**

(c.p.p., art. 314).

**Calamità naturali - Inondazione, frana o valanga - Inondazione e frana
colposa - Sussistenza del reato - Fattispecie.**

(c.p., artt. 426, 449).

**Omicidio⁴ - Omicidio e lesioni personali colpose - Omicidio colposo -
Sussistenza del reato - Fattispecie.**

(c. p., art. 589).

**Danni - Danni in materia penale - Uccisione di abitanti di un comune -
Danni non patrimoniali del comune - Risarcibilità - Limiti.**

(c.p., art. 185; c.c., artt. 1223, 2056, 2059).

Procedimento penale - Responsabile civile nel giudizio penale - Questioni relative alla individuazione del responsabile civile - Potere di rimessione del giudice penale a quello civile - Sussistenza - Fattispecie.

(c.p.p., art. 120).

È inoppugnabile l'ordinanza del giudice di primo grado che, peraltro, legittimamente, dichiara la inammissibilità della costituzione di parte civile fatta nei confronti di un responsabile civile, non intervenuto volontariamente, ma citato da altra parte (1).

Ai fini dell'applicabilità delle norme sugli avvisi ai difensori, deve considerarsi imputato esclusivamente chi viene indicato come reo o risulti

(1-9) Disastro del Vajont e pretesa responsabilità civile del Ministero Lavori Pubblici.

L'integrale motivazione in diritto della sentenza trovasi pubblicata in *Foro it.*, 1971, p. II, da p. 198 a p. 302 con le nove massime sopra riportate, estratte da molti diffusi ed analitici argomenti per affermare la responsabilità, in ordine ai gravi delitti contestati (frana e inondazione colposa) in odio ai vari imputati, funzionari della concessionaria Sade (poi sostituita dall'ENEL e Montedison), nonché del Ministero Lavori Pubblici.

In questa *Rassegna* (1969, P.I., p. 984 e 990) si è già dato conto delle questioni pregiudiziali discusse in 1° grado circa la costituzione di parte civile del Ministero LL.PP., citato quale responsabile civile da un solo sinistrato, e circa la convenzione italo-francese sull'aiuto reciproco giudiziario, applicabile ai lavori del collegio peritale straniero, intervenuto durante l'istruttoria formale, per il disastro del Vajont, avanti il competente Tribunale di Belluno.

A) La sentenza di 2° grado non si è pronunciata circa l'eventuale responsabilità civile dell'ENEL, della Montedison e del Ministero LL.PP. malgrado l'affermata punibilità degli imputati, rispettivamente dipendenti dai tre enti menzionati, in ordine ai reati di frana, di inondazione ecc.

In particolare, la parte civile non prendeva conclusioni formali contro il Ministero LL.PP., evocato in giudizio, quale responsabile civile per colpa attribuita ai suoi funzionari.

Pertanto, malgrado la riforma di merito operata dalla Corte di Appello dell'Aquila, giammai in sede di processo penale, avrebbe potuto dichiararsi la responsabilità civile dell'Amministrazione Lavori Pubblici: salva ogni altra iniziativa in separata sede civile, se del caso, specie su impulso di sinistrati, ancora non risarciti dall'ENEL. Ma la stessa Corte d'Appello era tenuta a pronunciarsi sulla responsabilità dell'ENEL e Montecatini-Edison.

Sembra, comunque, che vi siano valide ragioni per ritenere non solo il Ministero dei Lavori Pubblici non obbligato *ex delicto* per il disastro del Vajont, ma che esista a suo favore un diritto al recupero di quanto sborsato in forza delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, numero 457, per la responsabilità dell'ENEL e della Montedison mentre sicuramente erronea è la decisione della Corte di Appello in ordine all'estremizzazione dei responsabili civili.

indiziato di reità nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nell'inchiesta, e non anche in qualunque altro atto processuale (2).

Sono inesistenti le attività, compiute dal giudice istruttore in territorio straniero, ma, poichè, trattavasi di soli contatti preliminari con tecnici stranieri prima della nomina, a periti, dei medesimi, la loro inesistenza non si ripercuote sulla rituale validità della perizia (3).

Invero, l'art. 120 c.p.p. recita: « Il responsabile civile può essere messo fuori causa dal giudice, anche d'ufficio, con ordinanza, in qualsiasi stato del procedimento di *primo grado*, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento ».

Orbene, il giudice di primo grado non ritenne di prendere tale iniziativa, anche perchè la soc. Montedison aveva sollecitato una esclusione in proprio favore, innanzi il Tribunale L'Aquila, non in via preliminare o pregiudiziale, ma solo durante la discussione finale, cioè successivamente al termine dibattimentale fissato nell'art. 120 c.p.p.

Ne discende che alla Corte d'Appello era ormai assolutamente preclusa la esclusione, su impulso di ufficio, dei responsabili civili Soc. Montedison, ed EN)L, nei confronti dei quali si imponeva la decisione di tutte le questioni correlative, svolte in memorie difensive, anche dalla parte civile Min. LL.PP.

Unanimi in tal senso risultano dottrina e giurisprudenza, data la chiara espressione letterale dell'art. 120 c.p.p., e la *ratio legis* che, rispettando il principio del contraddittorio, obbliga il magistrato a pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti, discusse dalle parti in conflitto, anche per interessi civili.

La sentenza Cass. Pen. 5 aprile 1960 (in *Arch. Resp. civ.*, 1961, p. 164) ha infatti ribadito espressamente: « Dopo l'inizio della discussione finale, non è consentito far luogo a declaratoria di esclusione del responsabile civile »; ed il MANZINI (*Trattato dir. proc. pen.*, ed. VI, Vol. II, p. 508), aggiunge che neppure quando la discussione finale venga interrotta per assumere nuove prove, non risulta più possibile escludere *ex officio*, il responsabile civile, in primo grado.

In senso conforme, vedasi: LEONE (*Trattato di proc. pen.*, vol. I, p. 537), dove si ricorda che è inoppugnabile l'ordinanza motivata, con cui si esclude il responsabile civile del processo.

Ma, nella specie, la impugnativa è consentita, trattandosi di provvedimento compreso nel dispositivo della sentenza di appello (e non emesso con separata ordinanza).

Inoltre, trattasi di provvedimento aberrante, emesso *a non iudex* (cioè non da quello di 1° grado, fissato dalla legge), onde ricorre la categoria della « inesistenza » giuridica, con tutte le conseguenze (v. *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 1316) per la decisione in esame, adottata dal giudice di appello, fuori di ogni previsione legislativa, malgrado l'opposizione della parte civile.

B) Il responsabile civile è soggetto secondario ed eventuale del processo penale (artt. 107-123 c.p.p.); dove introduce la trattazione di una causa civile, che va definita non in base al principio del libero convincimento del giudice, sibbene in forza di specifica norma disciplinante il rapporto fra imputato e (nella specie) Min. LL.PP., ai fini della pretesa responsabilità

Per la validità della perizia è sufficiente che l'avviso ai difensori sia dato all'inizio e non nel successivo svolgimento delle operazioni (4).

Per la validità della nomina del perito non occorre il requisito della cittadinanza italiana, nè la conoscenza della lingua italiana (5).

Sussistono i reati colposi di frana e inondazione, qualora venga intrapreso l'esercizio di un bacino idroelettrico, nonostante la prevedi-

civile di quest'ultimo per « fatto » del dipendente pubblico funzionario, eventualmente colpevole.

Al fine di chiarire che, in nessun caso, l'Amministrazione LL.PP. avrebbe potuto essere dichiarata responsabile civile per contestate « colpe » degli ingg. Frosini, Sensidoni, Batini, Violin (impiegati statali), si richiama il principio generale, per cui solo organi di amministrazione attiva (e non meramente consultiva) manifestano le determinazioni volitive dell'ente pubblico (Stato, Provincia, Comune, ecc.), implicandone le responsabilità per eventuali lesioni di altrui diritti o interessi.

Ove pure l'atto finale dell'A., sia conforme ad eventuale « parere » obbligatoriamente sentito, nel procedimento formativo della volontà pubblica, ogni eventuale responsabilità giuridica dell'ente si ricollega non al voto consultivo (atto preparatorio interno), sibbene e soltanto all'ordine-decreto di natura costitutiva che ha fatto proprio quel parere, incorporandolo nella volizione finale dell'A. (vedasi SANDULLI, *Il procedimento Amministrativo*, ed. Giuffrè 1940, p. 78 e 160; VIGNOCCHI, *Accertamenti Costitutivi nel dir. amm.*, ed. Giuffrè, 1950, p. 24).

Una conferma di tale principio si ricava dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, dove affermarsi che il ricorrente non deve notificare l'impugnativa alla Autorità compilatrice di atti preparatori (pareri), ma solo a quella cui risale l'atto finale; inoltre, che il ricorrente può chiedere l'annullamento del solo atto autonomo finale (lesivo dei suoi legittimi interessi), in quanto l'efficacia espansiva di tale eventuale annullamento viene a caducare pure gli atti preparatori interni; che il termine di giorni 60 di ricorso al Consiglio di Stato decorre dalla notifica del provvedimento autoritativo (e non della data del parere incorporato) ecc.

Applicazione di tale consolidata giurisprudenza può riscontrarsi in decisione Consiglio di Stato Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 512 (*Foro it.*, 69, P. III, p. 133; *Giur. it.*, 1969, P. III, p. 130; *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 1968, p. 763), relativa a decreto prefettizio di esproprio (Min. Interno), conforme a parere del Provved. Reg. OO.PP. (Min. Lavori Pubblici).

Orbene, nella specie, l'ing. Frosini risulta membro (fino al 1° agosto 1961) del Cons. Superiore Lavori Pubblici, Presidente Sez. IV, dove fu sostituito dall'ing. Batini, a far tempo dal 5 agosto 1961; gli ingegneri Frosini e Sensidoni (dal 1° aprile 1958) risultano membri della Commissione di Col-laudo in corso di opera; l'ingegnere Violin era ingegnere capo Genio Civile Belluno (dal 1° dicembre 1962).

Pertanto, solo quest'ultimo è organo periferico dell'Amministrazione Lavori Pubblici attiva (al centro, lo è il Ministro): mentre gli altri tre imputati ing. Batini, Frosini, Sensidoni fanno parte di organi collegiali meramente consultivi.

(V. per le funzioni del Servizio Dighe, l'istitutivo d.l. 28 agosto 1924, n. 1395, artt. 17-18; con la regolamentazione del d.l. 1° ottobre 1931, n. 1370,

bilità di una frana tanto veloce da causare eventi di inondazione e di morte nei luoghi abitati prossimi alla diga (6).

Sussiste il reato di omicidio colposo qualora nella detta ipotesi, nonostante la verifica, nei giorni immediatamente precedenti alla catastrofe, di segni premonitori del prossimo distacco di una frana, sia stato omesso di diffondere tempestivamente l'allarme e di richiedere

art. 9, abrogata mediante nuovo regolamento legge 1° novembre 1959, n. 1316, artt. 9 e 13).

È appena il caso di ricordare che il Consiglio Superiore Lavori Pubblici composto di 6 Sezioni (leggi 20 aprile 1952, n. 524; e 29 novembre 1957, n. 1208) è il supremo organo di consultazione Lavori Pubblici ed esprime soltanto « voti » (e non decisioni), anche se di grande importanza, specie se pronunciati in Assemblea generale (Cons. Stato, 23 ottobre 1968, n. 694, in *Giur. it.*, 1969, P. III, p. 201); come accadde il 15 giugno 1957, per approvare il progetto esecutivo Sade per la Diga idroelettrica del Vajont (la più alta d'Europa, m. 722,50). Infatti, dopo tale « parere » tecnico, fu necessario un d.m. che, tenendo presente il conforme voto unanime del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, a Sezioni Unite, approvò il Progetto Sade, ordinandone l'esecuzione (si ricava anche dall'art. 7 r.d. 1° ottobre 1931, n. 1370, vigente in allora), con Foglio Condizioni 24 aprile 1958, cui seguì sottoscrizione del disciplinare 3 ottobre 1958, n. 4727 (pp. 68-69, Relazione Parlamentare), per la derivazione di Acque Pubbliche. Si aggiunge che, su conforme istanza 7-9 gennaio 1967 della parte civile dott. Giampietro Protti, il giudice istruttore Tribunale Belluno, con decreto 11 gennaio 1967, limitava la citazione del Ministero Lavori Pubblici, quale responsabile civile solo per danni cagionati (in ipotesi) dagli ingegneri Sensidoni e Batini; escludendo di proposito l'ing. prof. Pietro Frosini, allora già imputato (ma in pensione).

A maggior ragione, il Ministero LL.PP., in questa sede mai avrebbe potuto rispondere quale responsabile civile per fatti dell'ing. Violin, ancora non imputato, nel gennaio 1967; ed al quale solo di poi è stato contestato non il delitto di frana-inondazione (artt. 426 e 449 c.p.), ma solo quello di omicidio colposo, per omesso allarme alle popolazioni in luogo, quale ingegnere capo del Genio Civile di Belluno.

Neppure al dibattimento, il dott. Protti ha preso iniziative rituali per estendere la citazione del Ministero LL.PP. responsabile civile, alle azioni dei funzionari Frosini e Violin.

Ne discende che il Collegio avrebbe dovuto circoscrivere l'esame ai rapporti giuridici fra Amministrazione LL.PP. e dipendenti Batini-Sensidoni, accertando se le (denegate) colpe di questi ultimi implicino obbligo di risarcimento danni per il Ministero LL.PP.

Il che è escluso da quanto già detto finora. L'abrogato Regolamento Dighe r.d. 1° ottobre 1931, n. 1370, non è applicabile nella specie, perché il primo invaso al Vajont fu autorizzato nel 1960, quando tale regolamento era già stato sostituito. Il nuovo Regolamento 1° novembre 1959, n. 1316, art. 13, stabilisce che unico ed esclusivo competente ad autorizzare invasi parziali, a titolo sperimentale ed in via provvisoria, è l'ufficio del Genio Civile in luogo, previo *nulla osta* del Servizio Dighe; e del pari lo stesso ufficio è unico competente a revocare, in qualunque momento, l'autorizza-

prontamente alle autorità pubbliche l'evacuazione delle persone dai cantieri e dai centri abitati minacciati da una inondazione (7).

I danni non patrimoniali, arrecati ad un comune dall'omicidio dei suoi abitanti, e, quindi, risarcibili, sono non solo quelli, derivanti dalla lesione di beni immateriali spettanti al comune (prestigio, reputazione, segreto, sfera di riserbo), ma anche gli altri, provocati dalle sofferenze

zione agli invasi, con il mero obbligo di *informarne* il Servizio Dighe, in Roma.

Tale disciplina regolarmente risulta conforme ai principi generali, in quanto la responsabilità diretta degli invasi è affidata ad organo di Amministrazione Attiva in luogo, meglio informato delle particolarità del bacino (Genio Civile, Belluno); con il sussidio meramente consultivo del romano « servizio Dighe » segreteria interna, IV Sezione Consiglio Superiore Lavori Pubblici, organo di consulenza tecnica collegiale, sedente in riunioni periodiche, presso il Ministero LL.PP., in Roma.

Il servizio Dighe è ufficio meramente interno della IV Sezione Consiglio Superiore Lavori Pubblici, tanto che non ha carteggio, protocollo, firma di atti ecc. in nome proprio, essendone Capo e dirigente unico, lo stesso Presidente IV Sezione, cui fa relazioni scritte-orali, data l'importanza nazionale del servizio idroelettrico, ai fini degli invasi, come risulta dai vari « nulla osta » documentati in processo.

Senonchè, il reato di frana non è stato contestato ai vari ingegneri del Genio Civile di Belluno, unici responsabili delle autorizzazioni per i tre cicli d'invaso al Vajont; mentre risultano imputati al riguardo solo funzionari i quali emisero semplici pareri, nulla osta, che l'ingegnere Capo era libero di disattendere in autonomia discrezionale, per accidentalità locali allo stesso modo meglio che ai consulenti ministeriali, nella Capitale (per es. sopravvenute precipitazioni di neve-pioggia in zona dolomitica, in misura straordinaria).

Tanto più che trascorrevano 3-4-5 mesi fra nulla osta romano, autorizzazione dell'ing. Capo Genio Civile all'invaso, ed effettivo graduale raggiungimento della quota più alta di livello, permessa alla concessionaria Sade.

Ond'è patente che il Genio Civile di Belluno (in conformità al citato art. 13 Regolam.), durante detti mesi d'invaso sperimentale e provvisorio, era in condizione di conoscere le reazioni favorevoli (o meno) della diga, nei limiti di elasticità, e del bacino, nei limiti di permeabilità, fino all'eventuale revoca dell'autorizzazione già data per l'innalzamento di livello con solo obbligo di *informare* il Servizio Dighe, Roma. Infatti agli uffici consultivi non si possono chiedere ordini d'imperio, ma solo pareri di opportunità tecnico-amministrativa, non vincolanti (salvo espressa norma contraria) per gli organi della Amministrazione Attiva.

Le deduzioni finora svolte escludono di per sé una responsabilità civile Ministeriale LL.PP., per i « pareri-nulla osta » anche se in ipotesi *errati* (e non è vero) dei propri organi consultivi; in quanto siffatta responsabilità potrebbe derivare soltanto dalle autorizzazioni ai tre invasi (I a quota 660; II a quota 700; III a quota 715) dell'ingegnere Capo Genio Civile Belluno, che faceva propri tali nulla osta (atti di scienza), con successive deliberazioni autonome e discrezionali (atti di volontà), nei confronti dei terzi.

morali dei superstiti, pregiudizievoli della normale e ordinaria attività del comune stesso e della sua collettività (8).

Il giudice penale ha il potere di rimettere a quello civile la decisione delle questioni concernenti la individuazione del responsabile civile, estromettendo questi dal processo penale, in caso di pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento penale o di difficoltà, particolar-

Ma l'A.G.O. non ha contestato alcuna imprudenza penalmente rilevante per la frana all'ing. Violin (e suoi predecessori), appunto perchè hanno bene esercitato i poteri di controllo, nei limiti che la legge definisce, circa la sfera di competenza spettante alla concessionaria, per un bacino idroelettrico ancora non entrato in servizio.

Non gioverebbe eccepire che per *metus* reverenziale verso il Consiglio Superiore Lavori Pubblici gli Ingegneri Capi del Genio Civile non osassero, in pratica, disattendere il « nulla osta » del Servizio Dighe; che, talora, addirittura precedevano con parere favorevole alla richiesta Sade, presentata loro tramite. La denegata responsabilità del Ministero LL.PP. non potrebbe affermarsi in base a tali eventuali particolarità di fatto, com'è ovvio, in quanto solo la legislazione speciale fissa le competenze degli organi statali, secondo la specifica loro natura (consultiva e decisoria), facendo nascere le responsabilità conseguenti, giusta i richiami sopra illustrati.

In particolare, per la Commissione Collaudo in corso di opera devesi escludere ogni sua interferenza; giusta Regolam. art. 13 citato, nelle autorizzazioni agli invasi sperimentali.

Basti considerare che persino il « certificato di collaudo » finale è una mera proposta al Ministero LL.PP. per dichiarare ultimate le opere, in conformità al progetto ed a regola d'arte, con successiva approvazione dell'Amministrazione attiva per tale atto di collaudo (art. 24 Regolam. r.d. 14 agosto 1920, modificato dal r.d. 20 settembre 1922, n. 1412; Vedasi « CIARLONE, Appalto di Opere Pubbliche, ed. Giuffrè 1964, pag. 659 segg.), ai fini di pagamento prezzo, contributi ecc.

Per individuare meglio i compiti della Commissione Collaudo in corso d'opera, basta considerare che tale organo collegiale è di nomina facoltativa (in rapporto all'importanza dell'opera), ed anche quando viene costituita, la sorveglianza della diga in corso di costruzione è affidata al Genio Civile locale (tramite assistente governativo, sempre presente nel cantiere) giusta i limiti analiticamente elencati in Regolam. Derivazioni acque pubbliche r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, a t. 58, che recita: « L'Ufficio Genio Civile procederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato, e per acquistarne elementi onde giudicare sulla sua permeabilità.

« Di tali elementi, il G.C. dovrà valersi nell'eseguire il collaudo, a termini del precedente art. 24 ».

Ebbene, quando viene nominata, la Commissione Collaudo, in corso d'opera, coadiuva saltuariamente l'ing. Capo del Genio Civile nei compiti stabiliti col citato art. 58 regolam., fra cui non è compreso affatto un « parere-nulla osta » per le richieste d'invaso progressivamente più alto, avanzate dalla concessionaria, costruttrice del bacino montano.

Ciò, d'altra parte, risponde alla logica del sistema che, stabilendo l'obbligo di nulla osta preventivo del Servizio Dighe (organo consultivo IV Sezione Consiglio Superiore Lavori Pubblici), non poteva imporre all'inge-

mente rilevante, delle questioni relative alla responsabilità civile (nella specie del disastro del Vajont, è stata, fra l'altro, rilevata la pendenza di un giudizio civile fra i responsabili civile E.n.e.l. e Montecatini Edison, nel quale era in discussione anche la questione pregiudiziale concernente la proprietà dell'impianto idroelettrico, in relazione al cui esercizio si erano verificati gli eventi dannosi) (9).

gnere Capo Genio Civile Belluno di richiedere ancora separato « parere » di natura tecnica identico, ad altro organo consultivo dello stesso Ministero LL.PP. (Comm. Collaudo in corso d'opera), prima di autorizzare l'invaso sperimentale e provvisorio richiesto dalla Sade.

Tutte le osservazioni sopraesposte esonerano il Ministero LL.PP. da ogni responsabilità civile, pure avendo la Corte d'Appello de L'Aquila ravvisato una « colpa penale » dell'ing. Sensidoni, unico tra i funzionari statali imputati, con le specificazioni già chiarite (nei confronti dell'ing. Batini il processo è sospeso, per grave infermità del giudicabile).

C) Giova aggiungere che, in fatto ed in diritto risulta già esclusa una qualsiasi reità degli indicati funzionari ingg. Sensidoni e Batini anche per il corollario che segue alle deduzioni finora illustrate.

Infatti, non può giuridicamente esistere nesso causale fra l'evento disastroso ed il parere eventualmente « colposo » di Batini ecc., appunto perchè interrotto dall'atto volitivo dell'ingegnere capo Genio Civile Belluno, il quale dette autonoma e discrezionale autorizzazione all'invaso per m. 715, rivelatosi poi fatale (secondo l'accusa formale dell'A.G.O.).

Se il Giudice Istruttore non ha ritenuto contestare all'ing. Violin il delitto di frana-inondazione 9 ottobre 1963 (avvenuta dopo autorizzazione 7-8 maggio 1963 all'invaso, dello stesso ing. Violin), appare contraddittorio imputare quel medesimo delitto, invece, all'ing. Batini che addì 22 aprile 1963 (cioè cinque mesi prima dell'evento) aveva espresso mero nulla-osta, di natura consultiva (favorevole per tale invaso fino a m. 715), all'ingegnere capo Genio Civile Belluno.

È pacifico che non sussiste nesso eziologico fra « nulla osta » 22 aprile 1963 dell'ing. Batini e formale successiva autorizzazione all'invaso 7-8 maggio 1963 dell'ing. Violin, il quale (ripetesi) era moralmente e giuridicamente libero di non seguire il parere della IV Sezione Consiglio Superiore LL.PP.; e, pur seguendolo in un primo tempo (in ipotesi), rimaneva libero di revocare in seguito l'autorizzata maggiore quota di livello, senza richiedere « nulla-osta » (e tanto meno ordine) del servizio Dighe, che doveva soltanto informare dell'accaduto, durante gli altri cinque mesi, dalla primavera all'autunno 1963, intercorsi fra nulla osta di Batini e inondazione 9 ottobre 1963.

A maggior ragione deve escludersi un determinismo causale fra il nulla osta Batini 22 aprile 1963, e *omisso medio* l'evento dannoso, perchè quest'ultima « filiazione » è incompatibile: 1) con la natura consultiva, e non imperativa di quel nulla osta; 2) con la sopravvenuta autorizzazione dell'ing. Violin verso Sade, idonea da sola (art. 41 c.p.), secondo un'ipotesi di comodo, a provocare dissesto geologico (*si vera sunt exposita*).

Ripetesi, lo stesso Giudice Istruttore Belluno non ha ravvisato e contestato a Violin una efficacia potenziale, di natura penale, all'autorizzazione 7-8 maggio 1963 (e ben giustamente); pertanto « a fortiori » risulta impossibile « naturaliter » che invaso e svaso anno 1963, operati dalla « Sade »,

siano dipendenti dal lontano parere-nulla osta del Servizio Dighe - IV Sezione Consiglio Superiore LL.PP., dato in via preparatoria-interna, ad altro ufficio della stessa Amministrazione LL.PP. (organo attivo periferico, Genio Civile Belluno) senza efficacia vincolante negli *interna corporis*. Vedansi al riguardo anche le sentenze francesi per diga di Malpasset, in *Foro it.*, 1966, P. IV, p. 108; *ivi* 1967, P. IV; p. 24.


È pacifico invece che i comportamenti della SADE sono tali da farla ritenere responsabile del sinistro: è noto che rapportini quindicinali Sade furono inviati al Ministero LL.PP., ed all'ing. Violin (dal 31 dicembre 1961), con una compilazione ottimistica.

Del pari « farsesco » (così esprime la sentenza istruttoria penale, pag. 390) l'esperimento Sade di Nove del 19 settembre 1961 nel corso del quale per non destare allarme circa le altezze d'onda provocate da eventuale frana nel bacino Vajont, si fece precipitare il semiversante del Toc, a monte del Rio Mezzalezza il più lontano possibile dalla diga.


È pacifico che ai funzionari statali mai fu comunicata dalla Sade, la relazione prof. Ghetti 3 luglio 1962, che suggeriva di non superare il livello di quota 700 (zona di sicurezza), altrimenti Batini-Violin si sarebbero astenuti dal consentire un invaso fino a m. 715 (nell'anno 1963), come richiesto.

Tutto questo viene ricordato per dimostrare la responsabilità civile della Sade (ora Soc. Montedison), desunta da azioni ed omissioni nel corso degli anni 1960-62 che, in serie di causale interdipendenza, hanno indotto fraudolentemente in errore la Pubblica Amministrazione.

G. DONADIO



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

STUDI PER LA REVISIONE DEL CONCORDATO, a cura della cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma - CEDAM, Padova, 1970, pagine 792.

Abrogazione o revisione del concordato? Il problema-politico è segnalato ai lettori da P. A. D'Avack nel suo saggio introduttivo: viene ricordata la Tavola Rotonda organizzata sull'argomento dal Movimento « G. Salvemini » fin dal 1965 e sono riassunte le posizioni contrastanti ivi emerse sulla soluzione da adottare. Gli scritti monografici contenuti nel volume si pongono, però, nella direttiva che risulta dal titolo: quella revisionistica. Pur, cioè, nella diversità delle personalità e delle vedute dei singoli AA. e pur nella stessa antitesi di qualche loro rispettiva concezione, ciascuna delle monografie è ispirata al presupposto che il concordato possa ancora conservare una sua ragione di essere ed esplicitare una sua funzione; in tal senso ogni monografia è coordinata con le altre nel suo svolgimento e nei suoi intenti ultimi.

I primi studi raccolti nel volume affrontano e puntualizzano problemi di ordine generale circa le possibilità tecniche — sostanziali e procedurali — per addivenire alla revisione. Si muovono in questa direzione lo scritto del MODUGNO: *Sulla posizione costituzionale dei patti lateranensi* e quello del BELLINI: *Sui limiti di legittimità costituzionale delle disposizioni di derivazione concordataria contrastanti con valori costituzionalmente garantiti*. Un cenno a parte merita la monografia del FIORE: *Le premesse della revisione del concordato: dall'Assemblea costituente al voto parlamentare del 5 ottobre 1967* non solo per quanto precisato nel testo ma anche per le osservazioni contenute in una « nota » finale che chiaramente spiega come negli anni più recenti il tema caratterizzante della discussione politica sui rapporti tra Stato e Chiesa si sia spostato da quello della revisione all'altro dell'abrogazione del concordato a mezzo di un possibile uso dello strumento del referendum abrogativo (e questo specialmente dopo le note diplomatiche concernenti il progetto di legge sul divorzio). Afferma testualmente il F.: « Altri sono (oggi) i problemi che si agitano. Per comprenderli è necessaria una più vasta ipotesi di lavoro, in cui il tema della revisione del Concordato non è più il motivo informatore, ma uno dei tanti, posto però agli estremi margini, nella grande problematica di una nuova disciplina del fenomeno religioso ».

Le monografie successive si soffermano su di una specifica disamina critica della natura, del contenuto e degli effetti delle singole norme concordatarie per stabilire se ed in quale misura esse si presentino meritevoli di revisione o se debbano sopprimersi. A. SINI esamina il principio della *religione dello Stato* contenuto nell'art. 1 del Trattato del Laterano, per saggiare il suo significato e la sua rilevanza nell'attuale ordinamento repubblicano anche alla luce delle interpretazioni della Corte Costituzionale. G. CAPUTO si sofferma sulla norma dell'art. 1 cpv. del concordato sul « *carattere sacro di Roma* » per denunciare le aporie rilevate nell'applicazione della norma (con un preciso riferimento alla nota questione de « *Il Vicario* » di Hockhuth). Il tema de « *La potestà di giurisdizione e di magistero della Chiesa cattolica nell'ordinamento italiano* » è trattato da S. LARICCIA mentre

C. CARDIA si dà carico di affrontare il problema della « rilevanza civile delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense » che fu all'origine di un altro caso famoso: quello del vescovo di Prato.

Gli altri scritti contenuti nel volume sono: C. MIRABELLI: *L'articolo 5 del Concordato*; L. GOVERNATORI TENZONI: « *L'intervento dello Stato nella nomina dei vescovi e dei Parroci* »; P. COLELLA: « *Considerazioni sul regime giuridico degli enti ecclesiastici sull'ordinamento italiano* »; M. FINOCCHIARO: « *Regime giuridico delle Res Sacrae* »; A. TALAMANCA: « *L'insegnamento religioso nella scuola ed il confessionismo dell'istruzione pubblica* »; G. DE CESARE: « *L'azione cattolica e l'art. 43 del Concordato* »; G. COLETTI: « *Considerazioni su alcuni problemi relativi all'assistenza religiosa* ».

Il tema dei rapporti tra *matrimonio religioso e matrimonio civile* e quello dei *limiti di modificabilità degli effetti civili del matrimonio* sono trattati con notevole ampiezza, rispettivamente da F. SANTOSUSSO e da A. M. PUNZI NICOLÒ.

Un ricco corredo di *indici* completa il volume. Le fonti legislative sono raggruppate in tre elenchi, l'uno comprendente le fonti unilaterali statali, l'altro le fonti unilaterali confessionali e l'ultimo, infine, le fonti di origine bilaterale. Seguono l'indice dei nomi e degli autori e l'indice analitico per materia.

L. MAZZELLA

CASTELLANO C. ed altri: *L'efficienza della giustizia italiana ed i suoi effetti economico-sociali*. Laterza, Bari, 1970, pagg. 340.

Classificare sentenze per livello di giurisdizione, di istituto giuridico, di tempo, di valore in contestazione per poter rilevare quanto il tutto è costato ai singoli, ai gruppi sociali organizzati ed ai soggetti economici in termini di rischio e di incertezza dell'attività giudiziale, di spese totali, di durata media dei provvedimenti, di numero di cause abbandonate, di « fughe » dalla giustizia ufficiale, non è impresa di poco momento. Eppure gli AA. del volume in rassegna, con certosa pazienza, facendo uso di speciali procedimenti statistico-matematici, sono riusciti a valutare in modo rigorosamente obiettivo l'efficienza del « messaggio giudiziale ». Ne è venuto fuori un quadro abbastanza pessimistico: i risultati economico-sociali della giustizia italiana sono nel migliore dei casi solo blandamente positivi sull'economia e sul benessere del paese; molto più spesso essi si presentano come nettamente negativi. Il modo in cui la giustizia italiana si è andata dispiegando negli ultimi decenni ad opera dei suoi artefici di fondo (magistrati, litiganti, avvocati e procuratori legali, arbitri) è stato, in altri termini, tale — secondo gli AA. — che il problema degli effetti economico-sociali si è venuto ad aggiungere alle annose questioni, già esistenti, relative all'organizzazione complessiva e allo svolgimento del lavoro giudiziario, ai conflitti organizzativi nella magistratura ed alle ideologie dei giudici.

Il fine cui tende l'opera è evidente. Essa si propone di indicare in quali punti nevralgici debba essere innovato l'apparato generale della giustizia italiana perchè se ne rendano maggiormente convenienti le implicazioni e le produzioni economico-sociali e si limitino sensibilmente, non appena possibile, gli inconvenienti e i danni che un trattamento giudiziale modernamente non più pertinente produce sul sistema e sulle istituzioni economico-sociali del Paese.

Il volume in rassegna è alla sua seconda edizione riveduta ed ampliata. Esso contiene un'aggiunta sostanziale: l'ampio saggio di G. RASPINI contenente non solo un ulteriore svolgimento delle ricerche sul « campo » effettuate da Castellano e gli altri ma anche una vivace disamina della questione della contraddittorietà dei giudizi trattata alla luce di un nuovo insieme di dati specificamente coerenti (in quanto provenienti dalle sezioni civili di un grande tribunale italiano). Le nuove testimonianze contenute nella seconda edizione forniscono al cultore di questo genere di studi ulteriore materia per una approfondita discussione critica sull'efficienza della giustizia italiana nel presente momento storico.

L. M.

O. PARETTI e A. CERBELLA, *Sintesi della Previdenza Sociale*, Stamperia Napoletana, Napoli, 1970, pagg. 350.

Il volume in rassegna — decima edizione di un'opera apparsa per la prima volta nel 1948 — costituisce un notevole sforzo di sintesi per mantenere riunita in poco spazio una così vasta ed estremamente complessa materia. Il considerevole sviluppo — spesso in forma disordinata e tumultuosa — del sistema previdenziale italiano, nell'arco degli ultimi venti anni, e la mancanza di un T.U. diretto a coordinare e semplificare la normativa vigente rendono il testo in esame particolarmente prezioso per gli operatori pratici, proprio perchè esso mira ad offrire un quadro organico ed esauriente di tutta la materia previdenziale.

Il volume è corredato di tavole sinottiche e di indici particolarmente curati.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI *

Legge 8 maggio 1971, n. 302 - Modifica l'art. 514 del codice di procedura, ampliando la categoria delle cose non pignorabili di cui al n. 2 della disposizione (G. U. 5 giugno 1971, n. 142).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura penale, art. 151 (*Deposito in cancelleria di provvedimenti del giudice e relativo avviso*), **terzo comma**, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento sia notificata anche al difensore nel dibattimento.

Sentenza 11 maggio 1971, n. 96, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanze di rimessione 15 aprile 1969 del tribunale di Marsala (G. U. 24 settembre 1969, n. 243), 19 maggio 1969 della quarta sezione penale della Corte di cassazione (G. U. 5 novembre 1969, n. 280), 14 ottobre 1969 del pretore di Alessandria (G. U. 24 dicembre 1969, numero 324), e 16 ottobre 1969 del pretore di Milano (G. U. 3 giugno 1970, n. 136).

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*), **artt. 26, primo quinto e settimo comma, e 27 dell'allegato A**, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrottramviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 140, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 13 marzo 1970 del pretore di Milano, G. U. 8 luglio 1970, n. 170.

legge 10 agosto 1950, n. 648 (*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*), **artt. 62, primo e terzo comma, e 63, primo comma**, nella

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione con riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto a pensione solo se nubili (154).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quarta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 10 agosto 1950, n. 648 (*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*), **art. 65**, nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 11 aprile 1955, n. 379 (*Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro*), **art. 40, secondo comma**, modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato*), **art. 12, secondo comma**, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1969 della terza sezione per le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 20 maggio 1970, n. 125.

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato*), **art. 18**, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 25 novembre 1969 della terza sezione per le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle*

(154) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1966, n. 92.

province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani), **articolo unico**, nella parte in cui rende efficace *erga omnes* l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959 (155).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 101, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 29 gennaio 1970 del pretore di Lentini, G. U. 8 luglio 1970, n. 170.

legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (*Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro*), **art. 4, secondo comma.**

Sentenza 29 aprile 1971, n. 89, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanze di rimessione 1° maggio 1969 del pretore di Recanati (G. U. 6 agosto 1969, n. 200), e 9 febbraio 1970 del pretore di Cagliari (G. U. 10 giugno 1970, n. 143).

legge 26 luglio 1965, n. 965 (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro*), **art. 27**, che modifica l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

legge 5 febbraio 1968, n. 85 (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza della Cassa pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti*), **art. 8**, che modifica l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, già modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

legge 18 marzo 1968, n. 313 (*Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra*), **artt. 50, primo, terzo e sesto comma, e 51, primo**

(155) L'articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 è stato dichiarato incostituzionale nelle parti in cui rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 9, 10 e 13 dell'accordo collettivo 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo (sentenze 2 aprile 1964, n. 31, 12 novembre 1964, n. 78 e 2 giugno 1965, n. 43).

comma, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto a pensione solo se nubili.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 55, nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quanto contraggono matrimonio.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di procedimento), terzo comma, nei sensi di cui in motivazione (art. 3 della Costituzione) (156).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 91, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 28 novembre 1969 della Corte d'assise di Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

codice di procedura penale, art. 46 (Effetti della connessione sulla competenza per materia), secondo comma (art. 25, primo comma, della Costituzione) (157).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 139, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanze di rimessione 12 maggio 1969 del pretore di Nocera Inferiore (G. U. 5 novembre 1969, n. 280) e 19 gennaio 1970 del pretore di Salerno (G. U. 3 giugno 1970, n. 136).

(156) In riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. L'art. 313, terzo comma, del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

(157) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130.

codice di procedura penale, art. 199 (*Termini per la impugnazione*), primo e terzo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanze di rimessione 3 novembre 1969 del pretore di Torino (G. U. 25 febbraio 1970, n. 50) e 12 giugno 1970 del tribunale di Milano (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254).

codice di procedura penale, art. 220 (*Subordinazione della polizia giudiziaria*) (art. 109 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 122, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1969 del pretore di Recanati, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

codice di procedura penale, art. 255 (*Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti*) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 100, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 27 maggio 1969 del tribunale di Torino, G. U. 5 novembre 1969, n. 280.

codice di procedura penale, art. 370 (*Richiesta di ulteriore istruzione*), nei sensi di cui in motivazione (artt. 101, secondo comma, 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 123, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanze di rimessione 12 novembre 1969 del giudice istruttore del tribunale di Bologna (G. U. 28 gennaio 1970, n. 24) e 3 novembre 1970 del giudice istruttore di Trapani (G. U. 10 febbraio 1971, n. 35).

codice di procedura penale, art. 452 (*Mancata comparizione di persone citate*), ultimo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 126, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

codice di procedura penale, art. 472 (*Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza*), ultimo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1969 del pretore di Torino, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

codice di procedura penale, art. 500 (*Impugnazioni contro sentenze contumaciali*) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 12 giugno 1970 del tribunale di Milano, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254.

legge 25 giugno 1865, n. 2359 (*Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità*), **art. 46, terzo comma**, nei sensi di cui in motivazione (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 133, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222.

d.l. 25 marzo 1923, n. 692 (*Limitazioni all'orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura*), **art. 3** (art. 36, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 99, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, *G. U.* 6 agosto 1969, n. 200.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), **artt. 77 e 78**, nella parte in cui il primo fa divieto di agire in giudizio sulla base di un titolo ereditario senza dar prova che sia stata presentata denuncia dell'eredità o del legato, e il secondo dispone che, in mancanza di tale denuncia, il giudizio deve essere sospeso fino a quando gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 111, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanze di rimessione 10 giugno 1969 (due) (*G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24 e 9 dicembre 1970, n. 311), 3 dicembre 1969 (*G. U.* 1° aprile 1970, n. 82), e 22 aprile 1970 (*G. U.* 16 settembre 1970, n. 235) del tribunale di Roma.

d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (*Istituzione di una imposta generale sull'entrata*), convertito, con modificazioni, con **legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 47** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 88, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 4 giugno 1969 del tribunale di Genova, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 22** (artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 142, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanze di rimessione 1° agosto 1970 del tribunale di Massa (*G. U.* 21 ottobre 1970, n. 267) e 21 ottobre 1970 del tribunale di Napoli (*G. U.* 30 dicembre 1970, n. 329).

legge 27 dicembre 1953, n. 968 (*Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra*), **art. 52** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 90, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 7 marzo 1969 della quarta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 16 luglio 1969, n. 179.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), **artt. 1, 2 e 3** (artt. 109, 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 122, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 14 agosto 1969 del pretore di Chieri, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 2** (art. 109 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 122, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1969 del pretore di Recanati, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria*), **art. 23, secondo comma** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 107, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del tribunale di Milano, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256.

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*), **art. 18, secondo comma** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 112, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 16 maggio 1969 del tribunale di Trieste, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 22** (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 98, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 23 giugno 1969 del tribunale di Piacenza, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 17 agosto 1957, n. 843 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento*

delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956), art. 2, nella parte concernente l'art. 12 dell'Accordo e l'annessa nota (artt. 38, secondo comma, 2 e 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 109, G.U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 29 aprile 1969 della corte di appello di Catania, G.U. 6 agosto 1969, n. 200.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 261, quarto comma (art. 76 della Costituzione) (158).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 93, G.U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 19 aprile 1969 della corte di appello di Roma, G.U. 23 luglio 1969, n. 186.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), art. 91, secondo comma (art. 3 della Costituzione) (159).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 87, G.U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 17 aprile 1969 del pretore di Torino, G.U. 13 agosto 1969, n. 207.

legge prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (Ordinamento urbanistico), art. 16 (disp. trans. VIII della Costituzione).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 108, G.U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 10 luglio 1970 del tribunale di Bolzano, G.U. 21 ottobre 1970, n. 267.

legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), art. 9, primo comma (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 133, G.U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanze di rimessione 13 maggio 1969 e 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, G.U. 13 agosto 1969, n. 207 e 2 settembre 1970, n. 222.

legge prov. Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Bolzano) (art. 95 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

(158) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto comma, del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stato dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 114.

(159) La questione di legittimità costituzionale del quinto comma della deposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 6.

Sentenza 26 maggio 1971, n. 108, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 20 giugno 1969 del tribunale di Bolzano, G. U. 18 agosto 1969, n. 207.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma** (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione) (160).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 134, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 18 dicembre 1968 del tribunale di Roma, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256.

legge reg. Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4 (*Norme per l'assistenza ai pensionati ed ai loro familiari iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano*) (artt. 6, primo comma, e 95 dello statuto regionale e VIII disp. trans. della Costituzione).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 95, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanze di rimessione 5 novembre 1968 e 7 maggio 1969 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 2 luglio 1969, n. 165 e 1° aprile 1970, n. 82.

legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966*), **art. 2-bis** (art. 42, secondo comma, della Costituzione) (161).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 94, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del pretore di Agrigento, G. U. 17 giugno 1970, n. 150.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **artt. 29 e 36** (art. 41 della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 137, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 14 novembre 1968 del pretore di Nocera Inferiore, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

(160) Il terzo comma dell'art. 10 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (nella parti in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivato da reato all'ipotesi in cui questo sia commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti) e il quinto comma dello stesso articolo (in quanto consente che il giudice possa accertare che il fatto che ha procurato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato) sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 marzo 1967, n. 22.

(161) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 14 dello statuto regionale siciliano, con sentenza 11 marzo 1969, n. 74.

legge 27 luglio 1967, n. 658 (*Riordinamento della previdenza marinara*), **artt. 5, primo e secondo comma, 6, terzo comma, e 7, primo comma e annessa tabella gestione marittimi n. 2** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 124, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 24 settembre 1969 del tribunale di Napoli, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

legge 6 agosto 1967, n. 765 (*Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150*), **art. 19** (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 133, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222.

legge 17 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), **art. 28**, nella parte in cui affida temporaneamente agli ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 125, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 17 giugno 1969 del pretore di Nicosia, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299.

d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (*Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni in materia di edilizia*), convertito, con modificazioni, nella **legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, primo comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 132, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanze di rimessione 28 aprile 1969, 13 giugno 1969 e 16 ottobre della corte di appello di Genova, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256, 22 ottobre 1969, n. 269 e 25 febbraio 1970, n. 50.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 826 (*Patrocinio dello Stato, delle provincie e dei comuni*), **terzo comma, e art. 828** (*Condizione giuridica dei beni patrimoniali*), **secondo comma**, in quanto escludono la pignorabilità del denaro e dei crediti pecuniari di natura non tributaria dello Stato e delle sue amministrazioni autonome (artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

codice civile, art. 2141 (*Nozione della mezzadria*), **art. 2142** (*Famiglia colonica*), **art. 2150** (*Rappresentanza della famiglia colonica*), **primo**

comma, in quanto non consentono ai componenti della famiglia colonica di far valere i propri diritti in contrasto con la volontà del capo famiglia (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 10 novembre 1970, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

codice civile, art. 2237 (Recesso), secondo e terzo comma, in quanto consente il recesso del professionista dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, secondo condizioni non previste invece per l'altra parte del rapporto contrattuale (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Postiglione, ordinanza 17 dicembre 1969, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

codice civile, art. 2736 (Specie del giuramento), n. 2, in quanto preclude ogni possibilità di ulteriore difesa alla parte alla quale non sia deferito il giuramento suppletorio (artt. 3 e 24 della Costituzione) (162).

Pretore di Milazzo, ordinanza 30 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

codice civile, art. 2751 (Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti, retribuzioni), n. 5, in quanto limita il privilegio dei crediti del professionista alle retribuzioni dovute per l'ultimo anno, con criterio diverso da quello stabilito, dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i crediti da lavoro subordinato (art. 3 della Costituzione) e secondo trattamento meno favorevole di quello riservato, dall'art. 2778 del codice civile, anche a crediti nascenti da rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato o di prestazione d'opera intellettuale (artt. 1 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 29 ottobre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

codice di procedura civile, art. 41 (Regolamento di giurisdizione), in quanto consente ad una delle parti del processo, a sua discrezione e anche contro la volontà dell'altra, di sottrarre al giudice di primo grado la cognizione della questione di giurisdizione, con sospensione di attività istruttorie che potrebbero fornire in argomento utili elementi di fatto ed obbligo per il giudice di sospendere il processo (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 10 febbraio 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

(162) Questione già proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 5 dicembre 1969, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222) e dal pretore di Roma (ordinanza 4 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106).

codice di procedura civile, art. 54 (*Ordinanza sulla ricusazione*), **terzo comma**, in quanto prevede, per il caso di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice, con provvedimento anche non motivato e non suscettibile d'impugnazione (art. 111 della Costituzione), la condanna della parte o del difensore che ha proposto l'istanza di ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 22 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

codice di procedura civile, art. 373 (*Sospensione dell'esecuzione*), in quanto non consente alla Corte di cassazione di sospendere l'esecuzione delle sentenze di appello (artt. 111, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 30 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

codice di procedura civile, art. 480 (*Forma del precetto*), **terzo comma, prima parte**, in quanto consente ad una delle parti di predeterminare a sua discrezione il giudice competente per il giudizio di apposizione (art. 25 della Costituzione) (163).

Pretore di Lauro, ordinanza 26 febbraio 1971, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

codice di procedura civile, art. 514, (*Cose mobili assolutamente impignorabili*), **n. 5**, in quanto esclude la pignorabilità del danaro e di crediti pecuniari di natura non tributaria dello Stato e delle sue amministrazioni autonome (artt. 3, 24, 28 e 133 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

codice di procedura civile, art. 665 (*Opposizione, provvedimenti del giudice*), in quanto impone al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio non impugnabile ed immediatamente esecutiva, tranne che per « gravi motivi » la cui ricorrenza è discrezionalmente valutata, quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova scritta (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 9 novembre 1970, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

codice di procedura civile, art. 668 (*Opposizione dopo la convalida*), **primo comma**, in quanto non consente l'opposizione tardiva all'intimato

(163) Questione già proposta dalla terza sezione della Corte di cassazione (ordinanza 15 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74).

che, pur avendo avuta tempestiva conoscenza della citazione, non abbia partecipato all'udienza di convalida per causa di forza maggiore o caso fortuito (artt. 24, secondo comma, 3 e 111 della Costituzione) (164).

Giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano, ordinanza 15 marzo 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

codice penale, art. 132 (*Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti*), **secondo comma**, in quanto non consente al giudice di condannare a reclusione di durata inferiore ai quindici giorni quando ritenga di applicare il minimo della pena e conceda, inoltre, le attenuanti generiche, e comporta, quindi, la possibilità che la concessione delle attenuanti generiche si riduca a mera affermazione verbale senza concreta incidenza sulla pena comminata (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 25 marzo 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

codice penale, art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*), **primo comma**, in quanto limita la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena all'ipotesi di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore ad un anno (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (165).

Tribunale di Torino, ordinanza 14 gennaio 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

codice penale, art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*), **secondo comma, n. 1**, in quanto esclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, pur nel concorso delle altre condizioni di legge, a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (art. 3 della Costituzione) (166).

Pretore di Varese, ordinanza 19 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

(164) Analoga questione è stata già proposta dal pretore di Rho (ordinanza 23 febbraio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136). La questione di legittimità costituzionale del terzo comma della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 8 giugno 1963, n. 83.

(165) Questione dichiarata manifestatamente infondata con sentenza 30 marzo 1971, n. 64; cfr. sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971 n. 73 della Corte costituzionale.

(166) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 86, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello unito con pena sospesa. Il quarto comma della disposizione è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 5 aprile 1971, n. 73 nella parte in cui esclude che possa

codice penale, art. 266 (*Istigazione di militari a disobbedire alle leggi*), **prima parte**, in quanto punisce manifestazioni di pensiero a carattere istigatorio o apologetico indipendentemente da un qualsiasi effetto sulla struttura giuridica e disciplinare della compagine militare (art. 21 della Costituzione) (167).

Corte di assise di Imperia, ordinanza 8 marzo 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

codice penale, art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate*), in quanto punisce, con imprecisa ed equivoca formulazione (art. 25, secondo comma, della Costituzione), manifestazioni del pensiero a tutela di valori non costituzionalmente garantiti (art. 21, primo comma, della Costituzione) (168).

Corte di assise di Venezia, ordinanza 24 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

codice penale, art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*), **terzo comma**, in quanto attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio all'ordine giudiziario al Ministro di grazia e giustizia anzichè al Consiglio superiore della magistratura (IV titolo, sez. I, parte II ed in particolare art. 104 della Costituzione e art. 3 della Costituzione) (169).

Giudice istruttore del tribunale di La Spezia, ordinanza 22 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112 (170).

codice penale, art. 341 (*Oltraggio*), in quanto riconosce al privato che riveste la qualifica di pubblico ufficiale uno *status* privilegiato

concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.

(167) Questione già proposta del tribunale di Torino (ordinanza 28 aprile 1970, *G. U.* 22 luglio 1970, n. 184).

(168) Analoga questione, proposta per l'art. 341 del codice penale, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109 e nuovamente proposta da numerose autorità giudiziarie (v. *retro*, nota 69).

(169) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, nella parte in cui attribuiva il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anzichè alla Corte stessa. Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1959, n. 22, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 29 aprile 1971, n. 91.

(170) Con la stessa ordinanza è stata ritenuta manifestamente infondata, per quanto concerne il vilipendio all'ordine giudiziario, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, proposta invece, relativamente a fattispecie di vilipendio alle Forze armate, della corte di assise di Venezia (ordinanza 24 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112).

(artt. 1, secondo comma, 3, 4, secondo comma, 28 e 54 della Costituzione) (171).

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 1° marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163 (artt. 1, secondo comma, 3, 4, secondo comma, 28 e 54 della Costituzione).

Pretore di Riva del Garda, ordinanza 2 marzo 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119 (artt. 1 e 3 della Costituzione).

codice penale, art. 588 (Rissa), secondo comma, in quanto prevede la imputazione degli eventi aggravanti « per il solo fatto della partecipazione alla rissa » (art. 27, primo comma, della Costituzione) (172).

Tribunale di Milano, ordinanza 18 gennaio 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

Tribunale di Trieste, ordinanza 8 marzo 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

codice penale, art. 596 (Esclusione della prova liberatoria), primo comma, in quanto non consente all'imputato di fornire la prova sulla verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (art. 21, primo comma, della Costituzione) (173).

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

codice penale, art. 625 (Circostanze aggravanti), ultimo comma, per la eccessività delle pene comminate (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (174).

Tribunale di Torino, ordinanza 14 gennaio 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

codice penale, art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti), in quanto appresta per la sola religione cattolica una speciale tutela penale (artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione) (175).

Pretore di Sapri, ordinanza 5 marzo 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

(171) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e già riproposta da numerose autorità giudiziarie (v. *retro*, nota 69).

(172) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 21.

(173) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 1° giugno 1970 (due) e 26 giugno 1970, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 1970, n. 329 e 7 ottobre 1970, n. 254). Differente ma analoga questione è stata proposta, per il terzo comma, n. 3, dell'art. 596 del codice penale, dal pretore di Lecco (ordinanza 26 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106).

(174) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22.

(175) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione, con sentenza 30 dicembre 1958, n. 79, e già riproposta, con riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal pretore di Frosinone (ordinanza 20 marzo 1970, *G. U.* 17 giugno 1970, n. 150).

codice di procedura penale, art. 23 (*Esercizio dell'azione civile nel processo penale*), **secondo periodo**, in quanto esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiuda con declaratoria di improcedibilità o con sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa (art. 111, secondo comma, della Costituzione) (176).

Corte di cassazione, quarta sezione penale, ordinanza 16 dicembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

codice di procedura penale, art. 135 (*Colloqui del difensore con l'imputato detenuto*) e **art. 164** (*Requisiti formali dei mandati*), **ultimo comma**, in quanto vietano all'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore prima che siano terminati gli interrogatori, con impedimento non applicabile all'imputato non detenuto ed operante oltretutto sulla base di detenzione condizionata, per le ipotesi in cui l'arresto sia soltanto facoltativo, alla discrezione di ciascun organo competente (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (177).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 15 febbraio 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151 (artt. 135 e 164, ultimo comma).

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 17 marzo 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151 (art. 135).

codice di procedura penale, art. 296 (*Attività e delegazioni del giudice istruttore*), **secondo e terzo comma**, in quanto consente al giudice istruttore di delegare al pretore l'esecuzione di atti istruttori di sua competenza per materia (artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione) (178).

Pretore di Bitonto, ordinanze 20 e 22 febbraio 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140 e 12 maggio 1971, n. 119.

codice di procedura penale, art. 392 (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*), **secondo comma**, nelle parole « *il pretore* », in quanto consente al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, per il richiamo di cui all'art. 13 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, di delegare al pretore l'esecuzione di atti

(176) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanze 16 e 19 dicembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106 21 aprile 1971, n. 99). Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 27 dicembre 1965, n. 101.

(177) Nell'ordinanza di rimessione del giudice istruttore del tribunale di Torino la questione è proposta « con riferimento alle imputazioni per le quali l'imputato è detenuto e a quelle per le quali sia eventualmente a piede libero ».

(178) Questione già proposta, per il secondo comma della disposizione, dal pretore di S. Agata Militello (ordinanza 5 novembre 1969, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89).

istruttori di sua competenza per materia (artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione) (179).

Pretore di Bitonto, ordinanze 23 febbraio 1971 e 2 marzo 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119 e 16 giugno 1971, n. 151.

codice di procedura penale, art. 642 (*Effetti dei ricorsi e sanzioni disciplinari*), **secondo comma**, e **art. 646** (*Revoca delle misure di sicurezza*), in quanto condizionano l'esecuzione della revoca delle misure di sicurezza al mancato ricorso del pubblico ministero ed attribuiscono al ricorso al pubblico ministero efficacia sospensiva della revoca (artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa, ordinanza 15 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), artt. 585-598 e 603-609, in quanto attribuiscono al comandante di posto funzioni giurisdizionali (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (180).

Comandante del porto di Anzio, ordinanza 10 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (*Sul contenzioso amministrativo*), **art. 4**, in quanto esclude la pignorabilità del danaro e dei crediti pecuniari di natura non tributaria dello Stato e delle sue amministrazioni autonome (artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione) (181).

Pretore di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (*Testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile*), **art. 53, primo comma**, in quanto esclude la competenza del giudice ordinario nelle controversie che si riferiscono, in materia di imposte dirette, a semplice estimazione dei redditi (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (182).

Tribunale di Napoli, ordinanza 21 dicembre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

(179) Questione già proposta, per l'art. 296, secondo comma, del codice di procedura penale, dal pretore di S. Agata Militello (ordinanza 5 novembre 1969, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89). *V. retro*, nota 95.

(180) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 luglio 1970, n. 121.

(181) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E è stata proposta, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione dal pretore di Chieri (ordinanza 10 settembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49).

(182) Questione già proposta per l'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E dalla corte di appello di Torino (ordinanza 27 febbraio 1970, *G. U.* 20 maggio 1970,

r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione*), convertito con **legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 21 delle disposizioni annesse**, modificato dal **r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682**, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36 della Costituzione) (183).

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 10 febbraio 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **art. 33**, in quanto non prevede l'obbligo di motivare l'accertamento di valore (art. 24 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 9 novembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Legge del registro*), **artt. 106, 108 e 118, primo comma, n. 2** (nel testo modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), in quanto impongono la registrazione, perchè possa il giudice provvedere sulla domanda, anche dei contratti verbali, senza che alla denuncia possa attribuirsi efficacia probatoria, pur potendo il giudice ritenere poi il contratto inesistente, e con preclusive conseguenze, in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione tributaria, a danno di una sola delle due parti responsabili (artt. 3 e 24 della Costituzione) (184).

Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

n. 125), per l'art. 185, primo comma del r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 dal tribunale di Rimini (ordinanza 4 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57), per l'art. 22, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 dal tribunale di Milano (ordinanza 18 aprile 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311) e della corte di appello di Torino (ordinanza citata), e per l'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 dalla corte di appello di Torino (ordinanza citata), dal tribunale di Napoli (ordinanze 29 dicembre 1969 e 11 novembre 1970, *G. U.* 15 luglio 1970 n. 177 e 28 aprile 1971, n. 28), dal tribunale di Torino (ordinanza 17 aprile 1970, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222) e dalla corte di appello di Napoli (ordinanze 22 aprile 1970, 27 maggio 1970 e 3 giugno 1970, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254).

(183) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 24 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280 e 8 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37), dal pretore di Parma (ordinanze 30 ottobre 1970 (due), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87), e dal pretore di Torino (ordinanze 4 gennaio 1971 (sei) e 5 febbraio 1971 (quattro), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87). L'analoga disposizione dell'art. 16 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 150.

(184) Questione proposta in ragione della affermata insufficienza, quanto ai contratti verbali, delle argomentazioni con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto altre volte non fondata la questione di legittimità costituzionale agli artt. 106, 108 e 118 della legge del registro (sentenze 9 aprile 1963, n. 45 e 22 dicembre 1969, n. 157). Differente questione è stata proposta per gli artt. 106 e 108 ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 24 settembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49). *V. retro*, nota 22.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*), **art. 10**, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con legge 24 luglio 1957, n. 633, in quanto condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria al preventivo reclamo in via gerarchica (artt. 76, 36 e 24, primo comma, della Costituzione) (185).

Tribunale di Milano, ordinanza 21 ottobre 1970, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **artt. 68 e 86**, in quanto impongono la licenza di pubblica sicurezza per la installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento (artt. 41, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione); **art. 72**, in quanto condiziona il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per la installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento al preventivo pagamento dei diritti d'autore (artt. 97, primo e secondo comma, 24, primo comma, 113, e 3, primo comma, della Costituzione) (186).

Prétoire di Padova, ordinanza 2 dicembre 1970, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 112, prima parte**, in quanto si riferisce anche agli scritti, disegni, immagini e oggetti « *contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensiva del sentimento nazionale* » (art. 21 della Costituzione) (187).

Pretoire di Recanati, ordinanze 8 e 25 aprile 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo unico per la finanza locale*), **art. 285, primo comma**, in quanto sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni che si riferiscono ad estimazione di reddito o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (188).

Tribunale di Cremona, ordinanza 14 aprile 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

(185) *V. retro*, nota 102.

(186) *V. retro*, nota 103.

(187) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, limitatamente alle parole « *a impedire la procreazione* ». Altra questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, con sentenza 19 febbraio 1965, n. 9.

(188) Questione già proposta dal tribunale di Rimini (ordinanza 4 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57). Per le altre analoghe disposizioni della cui legitti-

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), e successive modifiche, artt. 13 e 14, in quanto disciplinano il riposo settimanale degli addetti alle aziende giornalistiche in modo da impedire la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica e nella mattinata del lunedì (artt. 21, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione); **artt. 22, 23, 24, 25 e 26**, in quanto impediscono la pubblicazione, a mezzo di quotidiani, di notizie e commenti nella mattinata di lunedì, consentita invece alle imprese di trasmissioni radiofoniche ed alla stampa sportiva (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione); **art. 28, secondo e terzo comma**, in quanto consente il sequestro di pubblicazioni anche in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione) (189).

Pretore di Bologna, ordinanza 18 marzo 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (Modificazioni alla legge del registro), art. 3, che sostituisce l'art. 118 della legge del registro, in quanto condiziona la procedibilità della domanda giudiziale alla registrazione anche dei contratti verbali, senza che alla denuncia registrata possa attribuirsi efficacia probatoria, pur potendo il giudice ritenere poi il contratto inesistente, e con preclusive conseguenze, in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione tributaria, a danno di una sola delle due parti responsabili (artt. 3 e 24 della Costituzione) (190).

Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), artt. 20 e 21, in quanto non prevedono l'obbligo di motivare l'accertamento di valore (art. 24 della Costituzione) (191).

Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 9 novembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), convertito con **legge 7 giugno 1937, n. 1016, art. 22, terzo comma**, in quanto

mità costituzionale si è sotto lo stesso profilo dubitato v. *retro*, nota 182. Il secondo comma dell'art. 285 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 7 luglio 1962, n. 86.

(189) Questioni già proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 19 febbraio 1971, n. 42) e dal pretore di Bari (ordinanza 31 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99).

(190) V. *retro*, nota 184.

(191) Gli artt. 20 e 21 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 16 maggio 1968, n. 48, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

esclude la competenza del giudice ordinario nelle controversie che si riferiscono, in materia di imposte indirette, a semplice estimazione dei redditi (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (192).

Tribunale di Napoli, ordinanza 11 novembre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

r.d. 27 dicembre 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunicazioni), art. 13, nel testo modificato dalla legge 20 dicembre 1966, n. 1114, in quanto, comprendendo anche la stampa nel concetto e nella disciplina della corrispondenza (art. 15 della Costituzione), consente il non inoltro anche della stampa (artt. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione), senza prevedere termini per la richiesta del giudizio di inoltrabilità nè per il provvedimento a tal fine richiesto (art. 21 della Costituzione), e senza prevedere, quando non si tratta di tutelare un interesse pubblico ed al « non inoltro » non segua l'azione penale, l'audizione del destinatario (artt. 42 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163 (193).

Pretore di Torino, ordinanza 25 febbraio 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 (Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari), art. 7 dell'allegato B, in quanto estende l'applicabilità dell'art. 118 della legge del registro, modificato dall'art. 3 del *r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313*, anche ai contratti verbali, senza che alla denuncia registrata possa attribuirsi efficacia probatoria, pur potendo il giudice ritenere poi il contratto inesistente, e con preclusive conseguenze, in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione tributaria, a danno di una sola delle due parti responsabili (artt. 3 e 24 della Costituzione) (194).

Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

(192) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanza 18 aprile 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311) e dalla corte di appello di Torino (ordinanza 27 febbraio 1970, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125). Per le altre analoghe disposizioni della cui legittimità costituzionale si è sotto lo stesso profilo dubitato v. *retro*, nota 182. Il quarto comma dell'art. 22 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 11 luglio 1969, n. 125, limitatamente alla parte in cui condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo ed all'iscrizione a ruolo dell'imposta.

(193) Dal tribunale di Torino la questione è stata proposta solo sotto il primo degli indicati profili e solo in riferimento all'art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.

(194) V. *retro* nota 184.

r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*), convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880, art. 19, modificato dall'art. 1 del d.l.P.R. 5 ottobre 1947, n. 1208, in quanto punisce il mancato pagamento del canone di abbonamento alla R.A.I.-TV con sanzione penale, diversamente da quanto previsto per i canoni dovuti ad altre società private concessionarie di pubblici servizi (art. 3 della Costituzione) (195).

Tribunale di Catania, ordinanza 17 febbraio 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

legge 2 febbraio 1939, n. 374 (*Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati delle pubblicazioni*), art. 1, primo e terzo comma, in relazione agli artt. 8 e 9, in quanto pone l'obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare esemplari di qualsiasi pubblicazione, e quindi anche di volantini o manifestini, prima della loro diffusione o distribuzione e prima della consegna al committente o ad altra persona (art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione) (196).

Pretore di Recanati, ordinanze 8 e 25 aprile 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (*Modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria*), art. 10, in quanto stabilisce, ai fini della qualificazione di invalido, differenti percentuali di riduzione della capacità per gli impiegati e per gli operai (art. 3 della Costituzione) (197).

Tribunale di Lucca, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), art. 43, primo comma, in quanto consente al solo concessionario di esercitare il diritto di caccia nelle riserve (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 25 gennaio 1971, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

(195) Questione dichiarata non fondata, per gli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, con sentenza 8 giugno 1963, n. 81. Differente questione di legittimità costituzionale è stata proposta, per la stessa disposizione, dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia (ordinanza 28 settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311) e dal pubblico ministero presso il tribunale di Milano (ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62).

(196) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).

(197) questione già proposta, in riferimento anche all'art. 38, secondo comma della Costituzione, dal tribunale di Pesaro (ordinanza 4 aprile 1970, G. U. 15 luglio 1970, n. 177).

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **comb. disp. artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38**, in quanto distinguono i magistrati delle preture secondo criterio gerarchico (artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione) (198).

Pretore di Pisa, ordinanza 16 dicembre 1970, *G. U.* 19 maggio 1971, n. 127.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 22**, in quanto vincola il tribunale alla emanazione di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto che la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli alcuna indagine di fatto e di diritto (artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione) (199).

Tribunale di Massa, ordinanze 2 e 8 febbraio 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

Tribunale di Ferrara, ordinanza 1° marzo 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 217, secondo comma**, in quanto prevede come elemento costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di fallimento, alla cui data risulta quindi necessariamente correlata l'applicabilità o no del provvedimento di amnistia (art. 3 della Costituzione) (200).

Pretore di Siracusa, ordinanza 11 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

legge 13 giugno 1942, n. 794 (*Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile*), **art. 30 e art. 29**, nella parte richiamata dall'art. 30, in quanto prevedono un procedimento senza alcuna attività istruttoria, che si conclude con ordinanza non appellabile, e per il quale la prevista possibilità di non avvalersi di un legale si risolve in eventuale pregiudizio per la parte non avvocato o procuratore, con disparità di trattamento rispetto ai debitori nei cui con-

(198) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 giugno 1970, n. 80, ricordata peraltro nell'ordinanza di rimessione.

(199) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 22 giugno 1971, n. 142.

(200) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 7 giugno 1962, n. 47. Altra questione è stata proposta dal pretore di Voghera (ordinanza 23 aprile 1970, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235).

fronti sia stato emesso decreto ingiuntivo per crediti di altra natura (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 6 novembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*), **art. 21, terzo e quarto comma**, in quanto prevede un rito processuale sommario con immediato dibattimento, svincolato dai presupposti, dalle forme e dalle modalità alternative di definizione proprie del giudizio direttissimo disciplinato dagli artt. 502 e seguenti del codice di procedura penale, privo di fase istruttoria ed incompatibile anche di fatto con un'attività di indagini preliminari da parte del pubblico ministero, e con termine al giudice per pronunciare la sentenza (artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione) (201).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 2 dicembre 1970, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

legge 2 marzo 1949, n. 144 (*Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri*), **art. 10, secondo comma**, in quanto consente il recesso del professionista dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, secondo condizioni non previste invece per l'altra parte del rapporto contrattuale (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Postiglione, ordinanza 17 dicembre 1969, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (*Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*), **artt. 479-482**, in quanto attribuiscono al comandante di porto funzioni giurisdizionali (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (202).

Comandante del porto di Anzio, ordinanza 10 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **art. 6, quarto comma**, in quanto punisce con la stessa pena reati sostanzialmente differenti (art. 3 della Costituzione) (203).

Tribunale di Roma, ordinanza 31 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

(201) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 56, 3 dicembre 1969, n. 1746 e 26 giugno 1970, n. 109.

(202) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 luglio 1970, n. 121.

(203) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 16 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106) e, anche per il primo comma della disposi-

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Norme di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 1** (artt. 3, 13 e 25 della Costituzione) (204).

Pretore di Forlì, ordinanza 9 novembre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, primo comma**, in quanto impone al terzo di proporre l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile, e quindi anche soltanto di depositare il ricorso in cancelleria, prima della data fissata per il primo incanto (art. 24, primo comma, della Costituzione) (205).

Pretore di Roma, ordinanza 10 dicembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

legge 4 febbraio 1958, n. 158 (*Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova*), **art. 4**, in quanto impone di raggugliare l'indennità di espropriazione al valore « agricolo » del terreno espropriato (art. 42 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 gennaio 1970, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato*), **art. 11, sesto comma, primo punto**, in quanto prescrive solo per il vedovo le condizioni della inabilità a proficuo lavoro e della convivenza a carico della dipendente o pensionata statale deceduta (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione per le pensioni civili, ordinanza 17 ottobre 1970, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (*Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico*), **art. 2, lett. a**, in quanto esclude per i militari il diritto di ottenere

zione, dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22). Altra questione dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36.

(204) Cfr. sentenze 23 marzo 1964, n. 23, 17 marzo 1969, n. 32 e 25 maggio 1970, n. 76 della Corte costituzionale.

(205) Questione già proposta della stessa autorità giudiziaria (ordinanze 10 e 16 novembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106). Per i precedenti sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, v. *retro*, nota 121.

la cessione in proprietà degli alloggi in assegnazione (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

legge 14 luglio 1959, n. 741 (*Norme transitorie per parametri minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori*), **artt. 1, 5, 6 e 7**, in quanto vincolano il giudice all'applicazione dei minimi retributivi contemplati negli accordi resi efficaci *erga omnes* anche dopo la scadenza degli accordi e fin quando i successivi contratti collettivi siano a loro volta resi efficaci *erga omnes*, precludendogli inoltre la valutazione sulla congruità della retribuzione rispetto all'art. 36 della Costituzione (art. 36 della Costituzione) (206).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 27 novembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 15, n. 6**, in quanto considera la pendenza di liti con il comune come causa di ineleggibilità e non come causa di mancata convalida della nomina o di decadenza dalle funzioni (artt. 3 e 5 della Costituzione) (207).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 24 marzo 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 93**, in quanto punisce chi sottoscrive due liste di candidati alle elezioni amministrative con pene più gravi di quelle stabilite, dall'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per chi commette lo stesso reato in occasione delle elezioni politiche (art. 3 della Costituzione) (208).

Pretore di Chiari, ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 102**, in quanto esclude per i reati elettorali la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato

(206) Differenti questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenze 19 dicembre 1962, n. 106 e 13 luglio 1963, n. 129.

(207) Sull'art. 15 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 v. sentenze 11 luglio 1961, n. 42, 26 marzo 1969, n. 46 e 4 marzo 1971, n. 38.

(208) Questione già dichiarata non fondata, come viene ricordato anche nell'ordinanza di rimessione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 45.

del casellario giudiziario (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) (209).

Pretore di Rivarolo Canavese, ordinanza 10 dicembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112 (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Chiari, ordinanza 29 gennaio 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119 (art. 3 della Costituzione).

d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini*), in quanto rende il contratto collettivo 1° ottobre 1959 applicabile anche dopo il rinnovo attuato con i contratti collettivi 6 gennaio 1962 e 18 febbraio 1965 fino a che a tali ulteriori accordi sia attribuita efficacia *erga omnes*, con vincolo che impedisce al giudice di apprezzare la congruità della retribuzione rispetto all'art. 36 della Costituzione (art. 36 della Costituzione) (210).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 27 novembre 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Caltanissetta*), **articolo unico**, in quanto emanato in forza dell'art. 1 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, dichiarato incostituzionale con sentenza 19 dicembre 1962, n. 106 (art. 77, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 2 luglio 1970, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali*), **articolo unico**, in quanto rende efficace *erga omnes* l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio, che predetermina la durata del tirocinio secondo criterio unitario, e indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà del lavoro svolto, dalla maggiore o minore abilità mostrata dal prestatore di lavoro e dalla sua maggiore o minore capacità di apprendimento (artt. 36 e 37 della Costituzione) (211).

Pretore di Milano, ordinanza 22 gennaio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

(209) Questione già dichiarata non fondata, come è ricordato nelle due ordinanze di rimessione, con sentenza 7 giugno 1962, n. 48.

(210) L'articolo unico del d. P. R. 11 settembre 1960, n. 1326 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 12 luglio 1967, n. 107, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1° ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica e affini.

(211) Altra questione di legittimità costituzionale del d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 481 è stata dichiarata non fondata con sentenza 20 marzo 1970, n. 41.

legge 14 febbraio 1963, n. 156 (*Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo*), **art. 2**, limitatamente all'espressione « escluso quello di suo recesso ai sensi dell'art. 2119 del codice civile », in quanto esclude la corresponsione del premio di fedeltà, parte integrante dell'indennità di anzianità, in ipotesi di recesso del lavoratore (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) (212).

Corte di appello di Roma, ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

legge 25 febbraio 1963, n. 289 (*Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori*), **art. 5**, in quanto impone una prestazione patrimoniale secondo criterio inidoneo ad incidere in proporzione della effettiva capacità contributiva e secondo percentuale diversa e maggiore di quella stabilita per analoghe categorie di professionisti (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 12 gennaio 1971, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

legge 5 marzo 1963, n. 246 (*Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 e al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 739*), **art. 25, terzo comma**, se ed in quanto correlato al secondo comma, che è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 23 maggio 1966, n. 44 (artt. 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Genova, ordinanza 27 dicembre 1970, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

legge 15 settembre 1964, n. 756 (*Norme in materia di contratti agrari*), **art. 7**, in quanto condiziona al consenso del concedente ogni modifica nella composizione della famiglia colonica, precludendo ai componenti della famiglia colonica la possibilità di far valere i propri diritti in contrasto con la volontà del capo famiglia (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 10 novembre 1970, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (*Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro*), **art. 23**, in quanto i criteri di determinazione e di imposizione dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro non consentono

(212) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno 1968, n. 75.

ai singoli interessati di controllare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere (art. 23 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 20 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351 (*Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso*), convertito con legge 19 febbraio 1965, n. 28, art. 11, in quanto, prevedendo l'incameramento della cauzione o l'attuazione coattiva della fidejussione, contempla una prestazione patrimoniale la cui misura e modalità di applicazione sono rimesse all'autorità amministrativa (art. 23 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 14 dicembre 1970, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), art. 76, primo comma, per eccesso dai limiti della delega conferita con gli artt. 1 e 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto pone divieti non previsti dalla disciplina legislativa degli Stati aderenti alla C.E.E. (art. 76 della Costituzione) (213).

Tribunale di Marsala, ordinanza 16 febbraio 1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

legge 19 febbraio 1965, n. 28 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso*), nella parte in cui converte l'art. 11 che prevedendo l'incameramento del deposito cauzionale o l'attuazione coattiva della fidejussione, contempla una prestazione patrimoniale la cui misura e modalità di applicazione sono rimesse all'autorità amministrativa (art. 23 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 14 dicembre 1970, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), art. 112, in quanto modifica, con eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, il termine stabilito dall'art. 67 del r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 76 della Costituzione) (214).

Tribunale di Bari, ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

(213) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 20 gennaio 1971, n. 3.

(214) L'art. 112, primo comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 luglio 1969, n. 116.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 199, secondo comma**, in quanto esclude che i commessi viaggiatori e i piazzisti di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso testo unico siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966 (art. 3 della Costituzione) (215).

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 15 gennaio 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

legge 5 luglio 1965, n. 798 (*Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali*), **art. 1, n. 5**, in quanto richiama l'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che impone una prestazione patrimoniale secondo criterio inidoneo ad incidere in proporzione dell'effettiva capacità contributiva e secondo percentuale diversa e maggiore di quella stabilita per analoghe categorie di professionisti (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 12 gennaio 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*), **art. 26, lett. d**, in quanto, prescrivendo per il pescatore colpevole di reati puniti dalla legge sulla pesca la interdizione ad esercitare la pesca marittima in qualunque forma e anche alle dipendenze altrui, impedisce al pescatore condannato qualsiasi concreta possibilità di lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) (216).

Pretore di Roma, ordinanza 16 gennaio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112.

legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (*Sostituzione dell'art. 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645*), **articolo unico**, che modifica l'art. 13 del r.d. 27 dicembre 1936, n. 645, in quanto, comprendendo anche la stampa nel concetto e nella disciplina della corrispondenza (art. 15 della Costituzione), consente il non inoltro anche della stampa (art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione), senza prevedere termini per la richiesta del giudizio di inoltrabilità nè per il provvedimento a tal fine

(215) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 17 dicembre 1969, n. 152, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966.

(216) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27 della Costituzione, dal pretore di Massa (ordinanza 13 novembre 1970, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62).

richiesto (art. 21 della Costituzione), e senza prevedere, quando non si tratta di tutelare un interesse pubblico ed al « non inoltro » non segua l'azione penale, l'audizione del destinatario (artt. 42 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1970, G.U. 30 giugno 1971, n. 163 (217).

Pretore di Torino, ordinanza 25 febbraio 1971, G.U. 12 maggio 1971, n. 119.

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo*), **artt. 1 e 7**, in quanto, nell'attribuire la competenza a decidere sulle delibere adottate in tema di eleggibilità dal consiglio comunale al tribunale civile della circoscrizione in cui è compreso il comune, consentono che componenti il collegio siano elettori nello stesso comune, e quindi legittimati a partecipare al giudizio e ad impugnare la relativa decisione (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Parma, ordinanze 3 e 17 febbraio 1971, G.U. 5 maggio 1971, n. 112 e 16 giugno 1971, n. 151.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **artt. 31, secondo comma** (limitatamente all'aggettivo « sola ») e **35, quarto comma** (limitatamente all'inciso « e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni »), in quanto impongono al produttore di pasta alimentare, con sanzione penale in ipotesi di inosservanza, prescrizioni non previste, invece per i produttori di qualsiasi altra sostanza alimentare (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 27 febbraio 1971, G.U. 16 giugno 1971, n. 151.

legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), **art. 10**, in quanto non contempla, fra coloro che hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, anche gli studenti universitari non fuori corso, che pure hanno obbligo di frequenza (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 26 gennaio 1971, G.U. 5 maggio 1971, n. 112.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5, lett. d**, in quanto, concedendo l'amnistia per il reato di diffama-

(217) V. *retro*, nota 193. Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 15 della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 100.

zione a mezzo stampa solo nei casi in cui non sia stata data facoltà di prova, condiziona l'applicazione del provvedimento di clemenza alla discrezionale volontà del querelante (art. 3, primo comma, della Costituzione) (218).

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), art. 5, penultimo comma, in quanto esclude dal beneficio dell'amnistia il reato di cui all'art. 515 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (219).

Pretore di Venasca, ordinanza 8 marzo 1971, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

legge reg. Trentino-Alto Adige 7 ottobre 1970, riappr. 21 aprile 1971 (*Nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso*) (art. 127 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso depositato il 19 maggio 1971, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*), art. 2, in quanto, senza preventivo procedimento di revisione costituzionale (artt. 7, secondo comma, 10, e 138, primo comma, della Costituzione), compromette l'indissolubilità del matrimonio religioso cattolico, riconosciuto con l'art. 34 del Concordato (art. 7 della Costituzione) e non garantisce la permanenza degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto (art. 7 della Costituzione).

Tribunale di Siena, ordinanze 20 aprile 1971 (tre), *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112 e 19 maggio 1970, n. 127.

legge 25 febbraio 1971, n. 94 (*Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori*), in quanto e nella parte in cui non si applica anche ai concessionari di autoservizi nella Regione della Sardegna (art. 3 della Costituzione e art. 3, lett. g dello Statuto regionale sardo).

Regione sarda, ricorso depositato il 30 aprile 1971, *G. U.* 12 maggio 1971, n. 119.

(218) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 1° giugno 1970 (due), e 26 giugno 1970, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 1970, n. 329, e 7 ottobre 1970, n. 254) e del tribunale di Bologna (ordinanza 1° ottobre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106). Per altre questioni v. *retro*, note 36 e 37.

(219) Questione già proposta dal pretore di Chieri (ordinanza 25 giugno 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22) e dal pretore di Torino (ordinanza 27 giugno 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49). Per altra questione, v. *retro* note 36, 37 e 132.

legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 11 maggio 1971 (*Disposizioni in favore del personale della regione e degli altri enti locali che prestano servizio nei Paesi in via di sviluppo*) (art. 127 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso depositato il 7 giugno 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice civile, art. 2946 (*Prescrizione ordinaria*), nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (artt. 3, 24 e 36 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 29 aprile 1971, n. 86, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanze di rimessione 14 febbraio 1969 del tribunale di Roma (G. U. 2 luglio 1969, n. 165), 13 marzo 1969 del tribunale di Firenze (G. U. 13 agosto 1969, n. 207), e 27 ottobre 1969 della seconda sezione della Corte di cassazione (G. U. 25 febbraio 1970, n. 50).

codice di procedura civile, art. 648 (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*), **secondo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (220).

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 128, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanze di rimessione 20 maggio 1970 del pretore di Vibo Valentia (G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e 31 ottobre 1970 del pretore di Bergamo (G. U. 17 febbraio 1971, n. 42).

codice penale, art. 59 (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*), **primo comma** (art. 27, primo comma, della Costituzione) — Manifesta inammissibilità, per irrilevanza.

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 130, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 21 maggio 1970 del pretore di Chieri, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254.

(220) Questione dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1966, n. 62 e 17 febbraio 1969, n. 17.

codice penale, art. 136 (*Conversione di pene pecuniarie*) (artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (221).

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 127, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 5 dicembre 1969 del pretore di Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*), **terzo comma** (art. 104, primo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (222).

Sentenza 29 aprile 1971, n. 91, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.

Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del giudice istruttore del tribunale di Lucca, G. U. 16 aprile 1969, n. 98.

codice di procedura penale, art. 281 (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*), **secondo comma** — Restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza (223).

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 103, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 27 novembre 1970 del giudice istruttore del tribunale di Firenze, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*) (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (224).

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 113, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanze di rimessione 13 ottobre 1969 del pretore di Cesena (G. U. 11 novembre 1970, n. 286) e 26 febbraio 1970 del pretore di Mirandola (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254).

codice di procedura penale, art. 522 (*Questioni di nullità*), **terzo comma** (art. 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (225).

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 104, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1969 della corte di appello di Bologna, G. U. 25 novembre 1969, n. 299.

(221) Cfr. sentenza 27 marzo 1962, n. 29 della Corte costituzionale.

(222) Questione dichiarata non fondata con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. Altra questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 29 aprile 1971, n. 91. V. *retro* nota 156.

(223) Disposizione modificata con legge 5 novembre 1970, n. 824.

(224) Cfr. sentenze 28 aprile 1966, n. 23 e 18 aprile 1967, n. 46 della Corte costituzionale e legge 7 novembre 1969, n. 780. Per altre questioni, cfr. sentenze 24 maggio 1967, n. 61, 15 dicembre 1967, n. 151 e 9 luglio 1970, n. 123 della Corte costituzionale.

(225) Cfr. sentenza 31 maggio 1865, n. 41 della Corte costituzionale.

codice di procedura penale, art. 586 (*Ssecuzione di pene pecuniarie*) (artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (226).

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 127, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 5 dicembre 1969 del pretore di Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), **art. 31, primo, secondo e terzo comma** (artt. 3 e 53 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità, in quanto proposta da organo non giurisdizionale (227).

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 116, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 6 aprile 1967 della commissione provinciale delle imposte di Bari, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35.

r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765 (*Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo*), convertito con legge 1° luglio 1926, n. 1380, **art. 15** (art. 23 della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 143, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 23 aprile 1969 del tribunale di Venezia, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*), **art. 21, secondo comma** (art. 25 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (228).

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 105, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 14 ottobre 1970 del tribunale di Terni, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42.

r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 149** (artt. 2 e 21 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 115, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 29 dicembre 1969 del pretore di Cesena, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 100, primo comma** (art. 24, primo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 141, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 29 aprile 1970 del giudice del tribunale di Alessandria, G. U. 1° luglio 1970, n. 163.

(226) Cfr. sentenza 27 marzo 1962, n. 29 della Corte costituzionale.

(227) V. retro, nota 23.

(228) Cfr. sentenza 3 aprile 1969, n. 60 della Corte costituzionale.

legge 10 agosto 1950, n. 648 (*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*), **artt. 60, primo e secondo comma, e 61, primo comma** (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Inammissibilità per difetto di rilevanza.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), **art. 23** (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 130, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 21 maggio 1970 del pretore di Chieri, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254.

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (*Disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 3**, nella parte in cui, in relazione all'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale, prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado — Manifesta infondatezza (229).

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 117, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 19 novembre 1970 del pretore di Napoli, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 261, quarto comma** (art. 76 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (230).

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 129, *G. U.* 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanze di rimessione 16 ottobre 1970 e 23 novembre 1970 della corte di appello di Roma, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42 e 24 febbraio 1971, n. 49.

legge 2 aprile 1958, n. 377 (*Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette*), **art. 18, primo comma**, nella parte in cui prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro

(229) Disposizione dichiarata incostituzionale, nei sopra indicati limiti, con sentenza 22 marzo 1971, n. 54.

(230) Questione dichiarata non fondata con sentenza 29 aprile 1971, n. 93.

in atto, è soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa (art. 3 della Costituzione) — Inammissibilità per irrilevanza.

Sentenza 11 maggio 1971, n. 97, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 12 gennaio 1968 del tribunale di Napoli, G. U. 11 maggio 1968, n. 120.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 93** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (231).

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 106, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 20 ottobre 1970 del pretore di Lecco, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324.

legge 5 aprile 1961, n. 322 (*Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario*), **articolo unico** (artt. 97, primo comma, e 98, secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità per difetto di rilevanza.

Sentenza 26 maggio 1971, n. 110, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanze di rimessione 26 maggio 1969 del pretore di Torino (G. U. 26 novembre 1969, n. 299), e 10 dicembre 1969 del pretore di Campobasso (G. U. 4 marzo 1970, n. 57).

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'**art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441** (artt. 3, primo, e 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (232).

Sentenza 26 maggio 1971, n. 110, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 10 dicembre 1969 del pretore di Campobasso, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 252 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'**art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441**, nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale nella fase del prelievo dei campioni e della prima analisi delle

(231) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 45.

(232) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1967, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi escludeva l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

sostanze alimentari (art. 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (232).

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 131, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del tribunale di Milano, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 4 febbraio 1963, n. 129 (*Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione*), artt. 1, terzo comma, 2, 3 e 5 (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) — Inammissibilità (233).

Sentenza 9 giugno 1971, n. 119, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ricorso della Regione lombarda depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 4 febbraio 1963, n. 129 (*Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione*), artt. 1, 2, 3, 4 e 5 (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 9 giugno 1971, n. 119, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ricorso della Regione abruzzese depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 22 luglio 1966, n. 614 (*Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale*) (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 9 giugno 1971, n. 121, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ricorso della Regione lombarda depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 390, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966*), art. 2 bis (art. 14 dello statuto regionale siciliano) (234).

Sentenza 11 maggio 1971, n. 94, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del pretore di Agrigento, G. U. 17 giugno 1970, n. 150.

(233) La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto sardo, con sentenza 1° febbraio 1964, n. 4.

(234) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 11 marzo 1969, n. 74. Altra quesitone di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 11 maggio 1971, n. 94.

d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), **artt. 32, primo e quarto comma, e 47** (artt. 3, primo comma, e 48, primo e terzo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 11 maggio 1971, n. 102, G. U. 12 maggio 1971, n. 119.

Ordinanze di rimessione 1, 2 e 3 giugno 1970 della commissione elettorale mandamentale di Recanati, G. U. 2 settembre 1970, n. 222, 21 ottobre 1970, n. 267, e 11 novembre 1970, n. 286.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **art. 42, primo e secondo comma**, nella parte relativa alla prima analisi dei campioni (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (235).

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 114, G. U. 3 giugno 1971, n. 140.

Ordinanza di rimessione 26 giugno 1969 del pretore di Prato, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256.

legge 12 febbraio 1968, n. 132 (*Enti ospedalieri e assistenza sanitaria*), **artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53** (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 9 giugno 1971, n. 120, G. U. 16 giugno 1971, n. 151.

Ricorsi della Regione lombarda e della Regione abruzzese, depositati, rispettivamente, il 5 settembre 1970 ed il 20 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

legge 18 marzo 1968, n. 313 (*Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra*), **artt. 48, primo, secondo e terzo comma, 49, primo e secondo comma, e 59, quarto comma** (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Inammissibilità per difetto di rilevanza.

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

d.m. 1° aprile 1968, artt. 4 e 5 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 giugno 1971, n. 133, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, G. U. 2 settembre 1970, n. 222.

(235) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

CONSULTAZIONI

APPALTO

Appalto rimasto ineseguito - Agevolazioni previste dalla legge n. 408 del 1949.

Se i benefici previsti dalla legge n. 408 del 1949 siano applicabili anche ai contratti di appalto rimasti ineseguiti quando la costruzione che ne ha formato oggetto sia stata iniziata e compiuta, sia pure in attuazione di altri e diversi contratti, nei termini fissati dall'art. 13 legge n. 408 (n. 341).

Concorso per la progettazione di opere pubbliche - Termine per la presentazione dei lavori.

Se la proroga del termine per la presentazione di progetti sia da ritenere validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza del termine indicato nel relativo bando, ancorchè pubblicata successivamente a tale scadenza (n. 342).

Revisione dei prezzi - Decorrenza degli interessi.

Se gli interessi legali, sull'importo dovuto per revisione dei prezzi, siano dovuti di pieno diritto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del d.l. 6 dicembre 1947, n. 150 (come modificato dalla legge n. 329 del 1950), senza bisogno che ne venga fatta esplicita richiesta (n. 343).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Giudizio di opposizione ex art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317.

Se sia opportuno, nelle cause di opposizione di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, in caso di inattività dell'opponente, lasciar cancellare la causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., per la successiva estinzione, qualora dall'autorità giudiziaria non sia stata sospesa l'esecuzione dell'ingiunzione (n. 25).

COMUNI E PROVINCE

Oneri relativi ai locali del Consiglio di leva e del Gruppo dei periti selettori.

Se la disposizione dell'art. 29 del d.P.R. 24 febbraio 1964, n. 237 riguardi non solo i Consigli di Leva ma anche i Gruppi dei periti selettori, per quanto concerne gli oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali (n. 138).

Preparazione e commercio di sfarinati, pane e paste alimentari - Vigilanza.

Se le amministrazioni provinciali possano esercitare poteri di vigilanza sulla preparazione e sul commercio degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (n. 139).

Sospensione amministratori comunali e provinciali.

Se l'Assessore regionale per gli enti locali della Regione Siciliana abbia la facoltà di adottare o di promuovere provvedimenti di sospensione dalla carica nei confronti del sindaco di un comune o del presidente di un'amministrazione provinciale, nelle ipotesi previste dagli artt. 5 del d.P. Reg. 20 agosto 1960, nn. 3 e 7 della legge reg. 9 maggio 1969, n. 14 (n. 140).

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

Prelievi C.E.E. - Legittimazione attiva.

Se titolare dei diritti di prelievo comunitari sia la C.E.E. oppure ciascuno Stato membro, nel cui territorio si verifica il presupposto dell'imposizione (n. 4).

Dazi doganali e prelievi - Peso netto delle merci - Condizionamenti.

Se il liquido di governo delle salsicce in scatola si debba ritenere *imballaggio*, ai sensi dell'art. 30 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali approvata col D.P. 21 dicembre 1961, n. 1339, e se, comunque, la disposizione del regolamento C.E.E. 28 giugno 1966 n. 84, che appunto qualifica imballaggio il detto liquido, sia da ritenere meramente interpretativa (n. 4).

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO

Concorso per la progettazione di opere pubbliche - Termine per la presentazione dei lavori.

Se la proroga del termine per la presentazione di progetti sia da ritenere validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza del termine indicato nel relativo bando, ancorchè pubblicata successivamente a tale scadenza (n. 245).

DAZI DOGANALI

Prelievi C.E.E. - Legittimazione attiva.

Se titolare dei diritti di prelievo comunitari sia la C.E.E. oppure ciascuno Stato membro, nel cui territorio si verifica il presupposto dell'imposizione (n. 51).

Dazi doganali e prelievi - Peso netto delle merci - Condizionamenti.

Se il liquido di governo delle salsicce in scatola si debba ritenere *imballaggio*, ai sensi dell'art. 30 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali approvata col D.P. 21 dicembre 1961, n. 1339, e se, comunque, la disposizione del regolamento C.E.E. 28 giugno 1966, n. 84, che appunto qualifica imballaggio il detto liquido, sia da ritenere meramente interpretativa (n. 51).

DEMANIO

Demanio stradale - Autotutela - Modalità.

Se il potere di tutela di ufficio debba essere esercitato con le modalità previste dall'art. 20 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore dall'art. 145, 2° comma, del T.U. approvato col D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (n. 235).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Prezzo di cessione degli alloggi per senza tetto.

Se la differenza del prezzo di cessione degli alloggi per senza tetto, a seguito della nuova determinazione operabile con effetto retroattivo in base all'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possa recuperarsi, mancando il consenso dell'assegnatario per la stipula di un atto aggiuntivo, soltanto a seguito di un ordinario giudizio, volto ad ottenere la modificazione dovuta della previsione contrattuale, ovvero anche in base alla determinazione amministrativa del nuovo prezzo e con la procedura ingiuntiva di cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 226).

Prezzo di cessione degli alloggi per i senza tetto - Quota delle spese generali di costruzione.

Se sia possibile applicare la maggiorazione del 5%, per spese generali, sul prezzo di cessione degli alloggi per senza tetto, anche relativamente ai contratti già stipulati (n. 227).

ESECUZIONE FISCALE

Giudizio di opposizione ex art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317.

Se sia opportuno, nelle cause di opposizione di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, in caso di iniziativa dell'opponente, lasciar cancellare la causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., per la successiva estinzione, qualora dall'autorità giudiziaria non sia stata sospesa l'esecuzione dell'ingiunzione (n. 79).

Ingiunzione fiscale - Termine ad adempiere - Sospensione feriale.

Se la sospensione, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sia applicabile al termine previsto dall'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 80).

T.u. 14 aprile 1910, n. 639 - Asporto dei beni pignorati - Modalità.

Se necessiti l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'apertura coattiva di usci, ripostigli, ecc., per permettere agli Istituti di vendite giudiziarie di procedere alla ricognizione ed all'asporto del compendio pignorato (n. 81).

ESECUZIONE FORZATA

T.u. 14 aprile 1910, n. 639 - Asporto dei beni pignorati - Modalità.

Se necessiti l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'apertura coattiva di usci, ripostigli, ecc., per permettere agli Istituti di vendite giudiziarie di procedere alla ricognizione ed all'asporto del compendio pignorato (n. 48).

FERROVIE

Gallerie della metropolitana milanese - Norme sui ricoveri antiaerei.

Se anche le gallerie per la metropolitana milanese siano soggette alla disciplina riguardante la possibile utilizzazione come ricoveri antiaerei, ex art. 1 legge 20 dicembre 1932, n. 1915, pur se non costruite in regime di concessione governativa (n. 414).

IDROCARBURI

Ricerca - Friuli-Venezia Giulia.

Se spettino alla Regione Friuli-Venezia Giulia i proventi relativi ai permessi di ricerca e di coltivazione di sostanze minerarie e di idrocarburi nei giacimenti esistenti nel territorio regionale (n. 4).

IGIENE E SANITÀ

Preparazione e commercio di sfarinati, pane e paste alimentari - Vigilanza.

Se le amministrazioni provinciali possano esercitare poteri di vigilanza sulla preparazione e sul commercio degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (n. 7).

IMPIEGO PUBBLICO

Indennità di fine rapporto - Impiegati destituiti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424.

Se il Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione del catasto sia tenuto a corrispondere l'indennità di fine rapporto a suo tempo legittimamente non accordata a iscritti destituiti dall'impiego in data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424 (n. 716).

Lavoratrici madri.

Se i periodi giornalieri di riposo previsti dall'art. 9 della legge 26 agosto 1950, s. 860 per le lavoratrici madri che allattano i propri figli, siano da riconoscere anche nel caso di allattamento artificiale curato dalla madre (n. 717).

Prestazioni di funzionari tecnici delle Amministrazioni dello Stato a favore di altre Amministrazioni dello Stato.

Se nei confronti dei funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici, incaricati di eseguire collaudi per conto e nell'interesse di un'altra Amministrazione dello Stato, trovino applicazione le norme dell'art. 62 del r.d.l. 23 ottobre 1925, n. 2537, che consentono la facoltà di applicare le tariffe per i liberi professionisti allorchè le prestazioni dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato siano compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse (n. 718).

Ripetizione di somme indebitamente pagate per stipendi, pensioni ed assegni equivalenti.

Se, nei casi di pagamenti effettuati indebitamente dagli Istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ad insegnanti e ad altro personale, sia applicabile l'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 (n. 719).

Se la ripetizione delle somme non dovute debba considerarsi illegittima quando le somme stesse siano state percepite dal dipendente in buona fede, ed il recupero incida pesantemente sull'economia del dipendente stesso (n. 719).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 - Edifici a destinazione mista - Edifici comprendenti unità di tipo alberghiero (« meublés »).

Se le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, secondo l'interpretazione di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1212, siano applicabili soltanto agli edifici aventi per destinazione *abitazioni, uffici e negozi*, con esclusione degli edifici comprendenti unità aventi altra destinazione,

pur se siano rispettate le percentuali previste per le destinazioni specificamente indicate (n. 347).

Se unità immobiliari destinate a « meubl  » si possano ritenere comprese in una delle tre categorie (abitazioni, uffici, negozi) specificamente previste ai fini delle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 347).

Appalti degli enti locali - Legge 1° marzo 1968, n. 244, art. 2.

Se il riferimento, di cui all'art. 2 della legge 1° marzo 1968, n. 244, ai contratti di appalto stipulati dallo Stato e dagli Enti locali debba intendersi comprensivo anche degli appalti degli enti autarchici non territoriali, purch  locali (n. 348).

Appalto rimasto ineseguito - Agevolazioni previste dalla legge n. 408 del 1949.

Se i benefici previsti dalla legge n. 408 del 1949 siano applicabili anche ai contratti di appalto rimasti ineseguiti quando la costruzione che ne ha formato oggetto sia stata iniziata e compiuta, sia pure in attuazione di altri e diversi contratti, nei termini fissati dall'art. 13 legge n. 408 (n. 349).

Costituzione di enfiteusi e successivo trasferimento del diretto dominio - Accertamento di maggior valore - Individuazione di un trasferimento di propriet .

Se siano soggetti alla procedura di accertamento di maggior valore gli atti di cui all'art. 28 della legge di registro (n. 350).

Se, nel caso di costituzione di enfiteusi e successivo trasferimento del diretto dominio a favore della stessa persona, legata da rapporto di parentela con il dante causa, debba procedersi ad accertamento non di imposta suppletiva, bens  di imposta principale riferita ad atto di compravendita non sottoposto a registrazione (n. 350).

Locazioni di immobili urbani.

Se l'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, abbia inteso derogare al principio generale della solidariet  dei contraenti nell'obbligazione tributaria, e se la solidariet  debba escludersi almeno per la componente relativa all'I.G.E. (n. 351).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Privilegio per le imposte suppletive - Esecuzione contro il terzo possessore.

Se, per il recupero di un'imposta suppletiva di successione, possa trovare applicazione, nei confronti del terzo possessore, l'art. 68 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) (n. 69).

Se esista un termine di decadenza per esercitare il privilegio previsto dalla norma di cui al citato art. 68 (n. 69).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA*Importazione di navi straniere « armate » - Imprenditori commerciali marittimi.*

Se sia tassabile con la imposta detta I.G.E. alla importazione (di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762) l'importazione in Italia di una nave straniera armata che abbia formato oggetto di compravendita fra un imprenditore commerciale marittimo straniero ed un imprenditore marittimo italiano alla cui impresa commerciale di navigazione la nave medesima sia destinata (n. 134).

Se imprenditore commerciale marittimo debba considerarsi anche il proprietario della nave che non gestisce direttamente la nave stessa (n. 134).

Locazioni di immobili urbani.

Se l'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, abbia inteso derogare al principio generale della solidarietà dei contraenti nell'obbligazione tributaria, e se la solidarietà debba escludersi almeno per la componente relativa all'I.G.E. (n. 135).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE*Imposta di fabbricazione della birra - Prodotto divenuto inservibile - Rimborso.*

Se il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulla birra spetti, per il liquido divenuto assolutamente inservibile, soltanto se ciò si sia verificato senza colpa del fabbricante (n. 1).

IMPOSTE DIRETTE*Albi degli esattori e dei collettori - Cancellazione a seguito di condanna per delitti contro la P.A. e la fede pubblica - Richiesta di nuova iscrizione a seguito di riabilitazione.*

Se l'intervenuta riabilitazione consenta nuova iscrizione nell'albo degli esattori o in quello dei collettori di chi ne sia stato cancellato a seguito di condanna per delitti contro la P.A. e la fede pubblica, con conseguente provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 2).

LAVORO*Lavoratrici madri.*

Se i periodi giornalieri di riposo previsti dall'art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860 per le lavoratrici madri che allattano i propri figli, siano da riconoscere anche nel caso di allattamento artificiale curato dalla madre (n. 62).

LEGGI E REGOLAMENTI*Regolamenti - Abrogazione.*

Se una disposizione abrogativa contenuta in una legge possa avere efficacia rispetto ad un regolamento pubblicato sulla *G. U.* dopo l'entrata in vigore della legge ma emanato in data anteriore (fattispecie relativa all'art. 1 legge 8 giugno 1966, n. 424, in relazione al Regolamento approvato con d.P.R. 10 maggio 1966, n. 591) (n. 17).

LOCAZIONI*Depositi cauzionali.*

Se la disposizione dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 sia applicabile anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge (n. 142).

Se la stessa disposizione sia derogabile con specifiche pattuizioni introdotte nei contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge (n. 142).

MILITARI*Oneri relativi ai locali del Consiglio di leva e del Gruppo dei periti selettori.*

Se la disposizione dell'art. 29 del d.P.R. 24 febbraio 1964, n. 237, riguardi non solo i Consigli di leva ma anche i Gruppi dei periti selettori per quanto concerne gli oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali (n. 22).

OPERE PUBBLICHE*Concorso per la progettazione di opere pubbliche - Termine per la presentazione dei lavori.*

Se la proroga del termine per la presentazione di progetti sia da ritenere validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza del termine indicato nel relativo bando, ancorchè pubblicata successivamente a tale scadenza (n. 90).

Contributi di miglioria specifica - Costruzione di strada pubblica che interessa più comuni.

Se, nel caso di costruzione, da parte di un solo Comune, con il concorso dello Stato, di una strada pubblica che avvantaggia più comuni, possa essere imposto, e da quale ente, il contributo di miglioria specifica per gli immobili ubicati al di fuori del territorio del Comune che ha eseguito l'opera (n. 91).

Galleria della metropolitana milanese - Norme sui ricoveri antiaerei.

Se anche le gallerie per la metropolitana milanese siano soggette alla disciplina riguardante la possibile utilizzazione come ricoveri antiaerei, ex art. 1 legge 20 dicembre 1932, n. 1915, pur se non costruite in regime di concessione governativa (n. 92).

Prestazioni di funzionari tecnici delle Amministrazioni dello Stato a favore di altre Amministrazioni dello Stato.

Se nei confronti dei funzionari tecnici del Ministero dei LL.PP., incaricati di eseguire collaudi per conto e nell'interesse di un'altra Amministrazione dello Stato, trovino applicazione le norme dell'art. 62 del r.d.l. 23 ottobre 1925, n. 2537, che consentono la facoltà di applicare le tariffe per i liberi professionisti allorchè le prestazioni dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato siano compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse (n. 93).

Revisione dei prezzi - Decorrenza degli interessi.

Se gli interessi legali, sull'importo dovuto per revisione dei prezzi, siano dovuti di pieno diritto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del d.l. 6 dicembre 1947, n. 150 (come modificato dalla legge n. 329 del 1950), senza bisogno che ne venga fatta esplicita richiesta (n. 94).

PENSIONI

Indennità di fine rapporto - Impiegati destituiti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424.

Se il Fondo di Previdenza per il personale dell'Amministrazione del Catasto sia tenuto a corrispondere l'indennità di fine rapporto a suo tempo legittimamente non accordata a iscritti destituiti dall'impiego in data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424 (n. 132).

PROCEDIMENTO CIVILE

Ingiunzione fiscale - Termine ad adempiere - Sospensione feriale.

Se la sospensione, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sia applicabile al termine previsto dall'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 43).

REGIONI

Ricerca - Friuli-Venezia Giulia.

Se spettino alla Regione Friuli-Venezia Giulia i proventi relativi ai permessi di ricerca e di coltivazione di sostanze minerarie e di idrocarburi nei giacimenti esistenti nel territorio regionale (n. 182).

Sospensione amministratori comunali e provinciali.

Se l'Assessore regionale per gli enti locali della Regione siciliana abbia la facoltà di adottare o di promuovere provvedimenti di sospensione dalla carica nei confronti del sindaco di un Comune o del presidente di un'amministrazione provinciale, nelle ipotesi previste dagli artt. 5 del d.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e 7 della legge reg. 9 maggio 1969, n. 14 (n. 183).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Nesso di causalità.

Se debba ritenersi sussistente il rapporto di causalità tra il comportamento colposo che ha cagionato un infortunio (o, in genere, un danno alle persone) e il danno subito a sua volta da un terzo nel prestare aiuto all'infortunato (n. 255).

Se il soccorritore abbia azione diretta nei confronti di coloro che ha soccorso e se questi ultimi, a loro volta, abbiano diritto di ripetere, nei riguardi dell'autore dell'illecito, quanto corrisposto al soccorritore (n. 255).

Se al soccorritore debba riconoscersi l'azione indiretta surrogatoria (art. 2900 c.c.) nei confronti dell'autore dell'illecito o del civilmente responsabile (n. 255).

RIABILITAZIONE

Albi degli esattori e dei collettori - Cancellazione a seguito di condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica - Richiesta di nuova iscrizione a seguito di riabilitazione.

Se l'intervenuta riabilitazione consenta la nuova iscrizione nell'albo degli esattori o in quello dei collettori di chi ne sia stato cancellato a seguito di condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica, con conseguente provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 4).

RISCOSSIONE

Albi degli esattori e dei collettori - Cancellazione a seguito di condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica - Richiesta di nuova iscrizione a seguito di riabilitazione.

Se l'intervenuta riabilitazione consenta nuova iscrizione nell'albo degli esattori o in quello dei collettori di chi ne sia stato cancellato a seguito di condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica, con conseguente provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 10).

SERVITU'

Infrazioni alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sulle servitù militari - Legge 8 marzo 1968, n. 180.

Se, dichiarata estinta per amnistia una delle contravvenzioni alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sulle servitù militari (e cioè in assenza di un giudicato di condanna del trasgressore), egualmente l'Autorità militare possa coattivamente ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, ricorrendo eventualmente all'esecuzione di ufficio a norma dell'art. 28 del regolamento 4 maggio 1936, n. 1388 (n. 51).

Se, a seguito dell'avvento della legge 8 marzo 1968, n. 180 (che ha apportato modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849), l'Autorità militare,

prima di far luogo alla predetta esecuzione di ufficio, debba sottoporre la servitù militare, che sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 180/1968, alla revisione generale preveduta dall'art. 2 (n. 51).

Se il termine triennale prescritto in detto art. 2 della legge 180/1968 sia perentorio oppure ordinatorio (n. 51).

STRADE

Demanio stradale - Autotutela - Modalità.

Se il potere di tutela di ufficio debba essere esercitato con le modalità previste dall'art. 20 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore dall'art. 145, secondo comma, del t.u. approvato col d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (n. 86).

Distanze a protezione del nastro stradale - Sanzioni - Competenza.

Se le distanze previste, a protezione del nastro stradale, dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge-ponte) e dall'art. 4 del d.m. 1° aprile 1968 siano applicabili esclusivamente fuori del perimetro dei centri abitati (n. 87).

Se sussistano la competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici (Ministero e Provveditori regionali) per le sanzioni di cui all'art. 6 della legge urbanistica-ponte, e la competenza dei Capi Compartimento dell'ANAS e Prefetti, rispettivamente, per le sanzioni di cui agli artt. 1, ultimo comma, e 20 del r.d. 1740 del 1933 (n. 87).

TRIBUTI LOCALI

Contributi di miglioria specifica - Costruzione di strada pubblica che interessa più comuni.

Se, nel caso di costruzione, da parte di un solo Comune, con il concorso dello Stato, di una strada pubblica che avvantaggia più comuni, possa essere imposto, e da quale ente, il contributo di miglioria specifica per gli immobili ubicati al di fuori del territorio del Comune che ha eseguito l'opera (n. 3).

USI CIVICI

Alienazione e mutamento di destinazione di terreni di uso civico - Competenza del Comune o della frazione interessata - Legittimazione della frazione a stare in giudizio dinanzi al Commissario per gli usi civici.

Se sia di spettanza esclusiva del Comune il potere dispositivo sui beni della frazione, anche se sottoposti ad amministrazione separata (n. 6).

Se il Comitato frazionale, cui sia affidata l'amministrazione di detti beni, possa compiere atti di straordinaria amministrazione che portino a modificare la consistenza e la natura dei beni stessi e i diritti dominicali e di uso civico su di essi esistenti (n. 6).

Se per gli atti di disposizione posti in essere dal Comitato dei frazionisti sia necessario che la volontà da esso espressa venga integrata e fatta propria dalla manifestazione di volontà dell'organo competente a deliberare la alienazione dei beni comunali, e cioè del Consiglio comunale (n. 6).

Se il potere di iniziativa dell'atto di disposizione spetti in via esclusiva al Consiglio comunale (n. 6).

Se sussista legittimazione del Comitato frazionale a stare in giudizio dinanzi al Commissariato Usi Civici, qualora non vi sia conflitto di interessi col Comune (n. 6).